

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 1

mercoledì, 5 gennaio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****- Decreti**

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 280

Approvazione Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al Tronco II e per la progettazione del Tronco III della Ciclovia del Sole, tratto Verona - Firenze. pag. 8

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 281

Consulta ittica regionale. Ricostituzione. " 30

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 282

Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche. Sostituzione componente. " 31

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 283

Accordo attuativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del lago di Massaciuccoli dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGRT 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 638 dell'11 giugno 2018. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo convocata per il giorno 27 dicembre 2021. " 32

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 284

Accordo attuativo per la tutela del lago di Burano e a protezione dell'acquifero della piana dell'Albegna dell'Accordo di Programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGR 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 84 del 6 febbraio 2017. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo convocata per il giorno 28 dicembre 2021. " 33

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 285

Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno. Sostituzione componente in rappresentanza del settore "Agricoltura". " 33

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 286

Terme di Montecatini S.p.a. Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 29 dicembre 2021, in prima convocazione, e per il giorno 30 dicembre 2021, in seconda convocazione. " 34

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 287

Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili (l.r. 32/2002, art. 27). Ricostituzione. " 35

DECRETO 28 dicembre 2021, n. 288

Consiglio regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Pisa. Sostituzione componente. " 36

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 289

Proroga al 31 gennaio 2022 del mandato commissariale per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale. " 37

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 290

Proroga incarico di direttore della Direzione Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 8 gennaio 2009, n. 1. " 38

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 291

Proroga della gestione commissariale del CSPO fino al 31 dicembre 2022 e contestuale proroga dell'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore del CSPO, di cui al DPGR 127 del 13 agosto 2019. " 39

GIUNTA REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1393

L.R. 39/00. Proroga del Piano AIB 2019-2021. " 41

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1397

Approvazione delle Linee di indirizzo "Indicazioni procedurali agli imprenditori per la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi ed esecutori dei lavori agro-forestali", art. 7 del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per l'annualità 2021, deliberazione GR 1601 del 21/12/2020. " 42

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1410

Atto di proroga relativo nuovo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDER-FARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema DPC dei Vaccini alla medicina generale e pediatria di libera scelta di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1006/2021. " 72

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1411

Atto di proroga relativo all'accordo di collaborazione per la distribuzione attraverso il sistema della distribuzione per conto di vaccini anticovid approvato con la delibera della giunta regionale n. 250/2021. " 76

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1422

DGR 125/2021. Progetto regionale "Pronto Badante" - Interventi di sostegno e integrazione. " 80

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1423

PNRR - Fondo complementare - Piano regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione della edilizia residenziale pubblica. " 81

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1425

L.R. 3/94 art. 37. Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2022/2024. " 104

CONSIGLIO REGIONALE**UFFICIO DI PRESIDENZA****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 1 dicembre 2021, n. 126

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici e marchio. " 115

DELIBERAZIONE 1 dicembre 2021, n. 127

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione contributi. " 117

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2021, n. 131

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici e marchio. " 121

GIUNTA REGIONALE**- Dirigenza-Decreti**

**Direzione Generale Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici
Settore VIA - VAS**

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22726
certificato il 24-12-2021

Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso a partire da fresato di asfalto derivante dalla scarifica di strade ed autostrade e di recupero di altri rifiuti, da ubicarsi in loc. Pallerone, nel Comune di Aulla (MS). Proponente: Cemenbit Srl. Provvedimento conclusivo. " 122

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

DECRETO 24 dicembre 2021, n. 22740
certificato il 24-12-2021

Procedimento ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera b) del d.lgs. 152/2006 relativo alla DGR n.945 del 20/07/2020 di PAUR sulla "Variante al progetto di coltivazione e ripristino ambientale della Cava Piastra Bagnata, situata nel comune di Vagli di Sotto (LU)", proposta dalla Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop. Provvedimento conclusivo. " 136

DECRETO 24 dicembre 2021, n. 22838
certificato il 27-12-2021

Art. 56 della L.R. 10/2010. Istanza di modifica della prescrizione n. 1 lettera b. del decreto n. 90 del 07.01.2021 relativo alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica sostanziale dell'impianto gestione rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo materiali misti da costruzione e demolizione e conglomerati bituminosi, ubicato in loc. Pioppogatto nel comune di Massarosa (LU). Proponente: Bicchichi Felice Srl. Provvedimento conclusivo. " 146

DECRETO 24 dicembre 2021, n. 22839
certificato il 27-12-2021

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48. Progetto di un nuovo impianto idroelettrico ubicato sul Torrente Osca, in Comune di Tresana (MS). Proponente: Trotilcoltura Toscana. Provvedimento conclusivo. " 154

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale**

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23130
certificato il 30-12-2021

Classificazione a Strada Provinciale del tratto stradale denominato "Via di Ripafratta" per l'intero tratto di ml. 470, dall'intersezione con la SRT n. 12 "dell'Abetone del Brennero" fino alla intersezione con la S.P. n. 30 del Lungomonte Pisano, in Provincia di Pisa. " 174

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA

PUBBLICA. Domanda di ricerca e concessione acque sotterranee in Comune di Forte dei Marmi. Pratica n. 4940/2021 Comune Forte dei Marmi. " 177

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Spergi Pane nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo. Pratica n. 551/2021. " 177

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Strada Cava del Gesso nel Comune di Capalbìo (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3787/2021. " 177

Domanda di rinnovo concessione per derivazione acque sotterranee tramite pozzo in località Strada di Montalbucco nel Comune di Siena. Richiedente: Azienda Palazzo dei Priori Srl. Pratica n. 4893-2021. " 178

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Riserva della Speranza nel Comune di Capalbìo (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3711/2021. " 178

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI). Richiedente: Podere La Maestà. Pratica n. 4854/2021. " 179

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di avvio del procedimento. Nuova concessione di piccola derivazione di acque pubbliche (T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775). Richiedente: LAGO D'ARGENTO. Pratica: nuova concessione n. 976. " 180

ALTRI ENTI

ANAS S.P.A. - FIRENZE

Decreto di esproprio. variante alla S.S. 1 Aurelia esterna agli abitati di Vada, Rosignano Solvay, Caletta e Castiglioncello. " 180

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Pisa. Progetto definitivo "Nuovo Sistema Fognario Pisa Centro". " 183

Avviso ex art. 34 l.r. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "Collettamento scarichi fognari Bientina capoluogo". " 183

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

D.P.M. Viareggio porto - Darsena Viareggio - Sotizona C3 - banchina Tistino - Soc. Udina S.r.l. - richiesta realizzazione cabina elettrica per fornitura servizi - Mq 24,13 - richiesta rilascio concessione demaniale marittima. " 184

SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)

DELIBERAZIONE n. 47/2021

Approvazione piani attuativi di bacino estrattivo (P.A.B.E.) relativi alle schede 1 e 4 del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T./P.P.R.). " 186

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 9 novembre 2021, n. 1524

Declassificazione e sdemanializzazione di tratti delle strade comunali n. 27, n. 28 ed ex S.C. da Strada al Bagnolo nel comune di Gaiole in Chianti. " 200

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2021, n. 1794

Declassificazione e sdemanializzazione di tratti delle strade comunali denominate rispettivamente di

S. Maria (n. 15) e delle Fraschette (n. 10) nel comune di Radda in Chianti. " 200

COMUNE DI SIENA

DETERMINAZIONE 13 dicembre 2021, n. 3461

Associazione "I GATTI DI POGGIBONSI ODV" Iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Siena - (L. n. 266/1991, L.R. n. 28/1993, D.Lgs. 117/2017). " 200

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

VAM 2021. QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA dei terreni compresi nelle -regioni agrarie della Provincia di Pisa - Anno di riferimento 2020. Anno di applicazione 2021. " 202

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (Firenze)

Rettifica di errore materiale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 al Piano Operativo ex Comune di Tavarnelle Val di Pesa. " 204

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena)

Regolamento Urbanistico. Variante per la realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto. Determinazione della fattibilità geologica UTOE 4 di Bagni San Filippo. Approvazione. " 204

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)

Avviso di deposito della liquidazione di indennità ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR 327/2001 in favore di Righi Aldo, proprietario che non ha concordato la somma offerta, ai sensi dell'art. 20 comma 14 DPR 327/2001 finalizzata all'espropriazione di beni immobili per il rifacimento di Ponte Catolfi. " 204

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

Pagamento indennità di esproprio inerenti i lavori

di ampliamento del campo da gioco dello stadio comunale di Alberoro anno 2021. " 205

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Piano Strutturale comunale - adozione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014. " 205

Piano Operativo comunale - adozione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014. " 206

Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al piano strutturale anticipatrice del P.S. e P.O. 2020 a seguito degli accordi ex art. 11 della L. 241/90 tra il comune di Pietrasanta e UNICOOP TIRRENO S.C. - SOC AMBRA S.r.l. (INSEGNA CONAD) per la realizzazione di due grandi strutture di vendita e NUOVO Campo Sportivo su via Unità d'Italia - approvazione ai sensi dell'art. 19 e 20 della L.R. 65/2014. " 206

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di approvazione di variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico per inserimento di un ambito a progettazione unitaria a Sieci denominato "Ambito S10 - Polo agroalimentare" - conclusione del processo decisionale di VAS e approvazione definitiva. " 207

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Piani di bacino di iniziativa pubblica dei bacini estrattivi nel Comune di Stazzema - adozione del PABE relativo alla scheda 21-Bacino Bacino Pruno Cardoso e Bacino La Penna del PIT-PPR e deposito. " 207

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 1 al B.U. n. 1 del 05/01/2022

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari: 22130-22137-22156-22209-22215-22363-22397-22400-22402-22434-22459-22493-22504-22522-22523-22525-22530-22543-22573-22579-22612-22623-22624-22635-22652-22688-22692-22701-22712-

22732-22748-22749-22757-22779-22843-22940-22983-22987-22993-23011-23028-23036-23120-23170-23171-23180.

Supplemento n. 2 al B.U. n. 1 del 05/01/2022

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 106

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024.

Supplemento n. 3 al B.U. n. 1 del 05/01/2022

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1389

Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1390

Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario 2021-23 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs.vo 118/2011.

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1391

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

Supplemento n. 4 al B.U. n. 1 del 05/01/2022

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1402

Accordo n. 219/CSR/2021 "Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie. Recepimento".

Supplemento n. 5 al B.U. n. 1 del 05/01/2022

GIUNTA REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, **n. 1420**

Deliberazione della Giunta regionale n. 731/2019 e s.m.i avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze L.R. n. 32/2002 art. 17 comma 2.” Ulteriore Modifica.

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, **n. 1421**

Delibera n. 988/19 s.m.i che approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”. Ulteriore Modifica.

SEZIONE I

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 280

Approvazione Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al Tronco II e per la progettazione del Tronco III della Ciclovía del Sole, tratto Verona - Firenze.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, l’art. 34 relativo alla disciplina degli “Accordi di Programma”;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa) che, al Capo II bis del Titolo II, disciplina gli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Visti, in particolare, l’art. 34 sexies, commi 1 e 3 della citata Legge Regionale sulle modalità di approvazione e pubblicazione degli accordi di programma;

Visto l’art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che stabilisce che, a far data dal 30 giugno 2014, gli accordi di tra Amministrazioni pubbliche “sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 18.10.2021 avente ad oggetto “Approvazione Schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Montale, Comune di Montemurlo, Comune di Pistoia, Comune di Prato, Comune di Signa, Comune di Cantagallo e Comune di Sambuca Pistoiese per la progettazione e

realizzazione degli interventi relativi al Tronco II e per la progettazione del Tronco III della Ciclovía del Sole, Tratto Verona-Firenze”;

Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo di Programma di cui alla DGR 1063/2021 è avvenuta da parte degli Enti mediante firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e che l’ultima sottoscrizione e l’apposizione della marca temporale sono avvenute in data 20.12.2021;

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 34 sexies, comma 1, della Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, l’Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Montale, Comune di Montemurlo, Comune di Pistoia, Comune di Prato, Comune di Signa, Comune di Cantagallo e Comune di Sambuca Pistoiese per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al Tronco II e per la progettazione del Tronco III della Ciclovía del Sole, tratto Verona-Firenze (Allegato A), comprensivo di planimetria (Allegato A1) e cronoprogramma (Allegato A2);

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Montale, Comune di Montemurlo, Comune di Pistoia, Comune di Prato, Comune di Signa, Comune di Cantagallo e Comune di Sambuca Pistoiese per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al Tronco II e per la progettazione del Tronco III della Ciclovía del Sole, tratto Verona-Firenze (Allegato A), comprensivo di planimetria (Allegato A1) e cronoprogramma (Allegato A2), la cui ultima sottoscrizione è avvenuta in data 20.12.2021, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall’art. 34 sexies, comma 3, della L.R. n. 40/2009, dando atto che l’Accordo di Programma di cui alla DGR 1063/2021 (Allegato A), comprensivo di planimetria (Allegato A1) e cronoprogramma (Allegato A2), produrrà il suo effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione;

- di rendere noto che l’originale dell’Accordo di Programma e le relative sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l’Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento, unitamente all'Accordo di Programma sopra citato (Allegato A) ed ai relativi planimetria (Allegato A1) e cronoprogramma (Allegato A2), parti integranti del medesimo atto, sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007

e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUONO ALLEGATI

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE TOSCANA, CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, PROVINCIA DI PISTOIA, PROVINCIA DI PRATO, COMUNE DI CAMPI BISENZIO, COMUNE DI MONTALE, COMUNE DI MONTEMURLO, COMUNE DI PISTOIA, COMUNE DI PRATO, COMUNE DI SIGNA, COMUNE DI CANTAGALLO E COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL TRONCO 2 E PER LA PROGETTAZIONE DEL TRONCO 3 DELLA CICLOVIA DEL SOLE, TRATTO VERONA-FIRENZE.

REGIONE TOSCANA, con sede legale in Piazza Duomo n. 10 – 50122 Firenze, C.F. e P.IVA 01386030488, nella persona del Presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani, legale rappresentante;

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, con sede legale in Via Cavour n. 1 – Firenze, C.F. 80016450480 e P.IVA 01709770489, nella persona del Consigliere delegato Francesco Casini, a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 86 del 12/11/2021;

PROVINCIA DI PISTOIA, con sede legale in Piazza S. Leone n. 1 - Pistoia, C.F. e P.IVA 00236340477, nella persona del Presidente Luca Marmo, legale rappresentante;

PROVINCIA DI PRATO, con sede legale in Via Ricasoli n. 25 - Prato, C.F. 92035800488 e P.IVA 01785450972, nella persona del Dirigente delegato Rossella Bonciolini, a ciò autorizzata con Atto del Presidente n. 115 del 18/10/2021;

COMUNE DI CAMPI BISENZIO, con sede legale in Piazza Dante n. 36 - Campi Bisenzio (FI), C.F. 80016750483 e P.IVA 00421110487, nella persona del Sindaco Emiliano Fossi, legale rappresentante;

COMUNE DI MONTALE, con sede legale in Via Gramsci n. 19 - Montale (PT), C.F. 80003370477 e P.IVA 00378090476, nella persona del Sindaco Ferdinando Betti, legale rappresentante;

COMUNE DI MONTEMURLO, con sede legale in Via Montalese n. 472/474 - Montemurlo (PO), C.F. 00584640486 e P.IVA 00238960975 nella persona del Dirigente delegato Sara Tintori, a ciò autorizzata con Deliberazione G.C. n. 170 del 28/10/2021;

COMUNE DI PISTOIA, con sede legale in Piazza del Duomo n. 1 - Pistoia, C.F. e P.IVA 00108690470, nella persona del Sindaco Alessandro Tomasi, legale rappresentante;

COMUNE DI PRATO, con sede legale in Piazza del Comune n. 2 – Prato, C.F. 84006890481 e P.IVA 00337360978, nella persona del Sindaco Matteo Biffoni, legale rappresentante;

COMUNE DI SIGNA, con sede legale in Piazza della Repubblica n. 1 - Signa (FI), C.F. e P.IVA 01147380487, nella persona del Sindaco Giampiero Fossi, legale rappresentante;

COMUNE DI CANTAGALLO, con sede legale in Via Giuseppe Verdi n. 24 – Cantagallo (PO), C.F. 84003690488 e P.IVA 00336970975, nella persona del Sindaco Guglielmo Bongiorno, legale rappresentante;

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE, con sede legale in Piazza Sandro Pertini n. 1 - Sambuca Pistoiese (PT), C.F. 80009370471 e P.IVA 00838200475, nella persona del Sindaco Fabio Micheletti, legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale Toscana, con DGR n. 705 del 19/07/2016, ha approvato il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 luglio 2016 da MIT, MIBACT, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia e Regione Toscana per la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze”, che individua la Regione Emilia-Romagna quale soggetto che ha la funzione di coordinamento e capofila tra le diverse Regioni e di interfaccia con il MIT;
- la Giunta Regionale Toscana ha approvato con DGR n. 1313 del 19/12/2016 un Accordo di Collaborazione, sottoscritto tra i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa il 09/02/2017, per il conseguimento delle attività e azioni previste dal Protocollo ed in particolare la costituzione del Tavolo tecnico specificando modalità, attività e azioni delle Parti per il conseguimento delle finalità e scadenze previste dal Protocollo ed in particolare quelle relative alla redazione del progetto di fattibilità, individuando la Città Metropolitana di Bologna quale soggetto attuatore della progettazione;
- il Decreto Interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 29 novembre 2018 n. 517 ha definito le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi relativi alle ciclovie nazionali – tra i quali la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze” - nonché il piano di riparto e le modalità

di erogazione delle risorse, prevedendo la sottoscrizione di nuovi Protocolli d'intesa, sostitutivi di quelli originariamente sottoscritti nella parte in cui questi non abbiano prodotto effetti;

- in attuazione di tale Decreto, la Giunta Regionale Toscana, con DGR n. 499 del 16/04/2019, ha approvato il nuovo testo del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 19 aprile 2019 da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia e Regione Toscana, per disciplinare i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione della "Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze";

- in attuazione del sopracitato Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 luglio 2016, le Regioni interessate hanno sottoscritto il 23 gennaio 2017 con la Città Metropolitana di Bologna un accordo di collaborazione in cui quest'ultima è stata individuata come Soggetto attuatore delle procedure inerenti al progetto di fattibilità tecnico-economica di tutta la Ciclovia con le risorse ministeriali finanziate;

- la Città Metropolitana di Bologna ha espletato una procedura aperta per l'appalto del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica della Ciclovia del Sole percorso Verona – Firenze CIG 7374971299 - CUP C92C17000200001, conclusasi con l'affidamento del servizio al RTI con capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e mandanti Technital SpA, T&D Ingegneri associati, Cavallin Associati, Studio Agriplan, Land Technology e Services Srl, Sama Scavi Archeologici Soc. Coop;

- con nota prot. PG/2019/638003 del 07 agosto 2019 il soggetto capofila Regione Emilia-Romagna ha consegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnico ed economica della Ciclovia del Sole percorso Verona - Firenze, redatto dal RTI con capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., dallo stesso revisionato sulla base delle indicazioni delle Regioni affidanti il servizio;

- in attuazione dell'art. 7 del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 19 aprile 2019, con decreto direttoriale n. 524 del 13 settembre 2019 è stato istituito un Tavolo Tecnico Operativo, presieduto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie del protocollo e dal Soggetto attuatore;

- con DGR n. 258 del 2 marzo 2020 la Giunta Regionale Toscana ha approvato il "Protocollo d'Intesa per la progettazione, la promozione e la realizzazione del tratto toscano della Ciclovia del Sole", che coinvolge tutti gli Enti interessati da tale intervento;

- con nota prot. PG/2020/256005 del 30 marzo 2020 - prot. Regione Toscana n. 0122023 - la Regione Emilia Romagna, in qualità di Regione Capofila, ha proposto al Ministero delle Infrastrutture, su indicazione delle singole Regioni, i lotti prioritari oggetto di finanziamento MIT;
- con Decreto Interministeriale n. 283 del 20 luglio 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per il beni e le attività culturali e per il turismo ha prorogato di otto mesi tutti i termini stabiliti nel Decreto Ministeriale 29 novembre 2018, n. 517 e nei rispettivi protocolli d'intesa fra cui quello sopra indicato riguardante la ciclovía del Sole sottoscritto il 19 aprile 2019;

DATO ATTO CHE

- nell'ambito del tratto toscano, il lotto funzionale prioritario - proposto con la nota prot. PG/2020/256005 del 30 marzo 2020, sopra indicata - coincide con l'intero Tronco 2 (Pistoia – Campi Bisenzio/Firenze) così come descritto dalla Studio di Fattibilità Tecnico Economica, con costo stimato delle opere di euro 7.370.632,00 e contributo MIT associato di euro 4.228.113,54;
- nella stessa nota sopra citata, per quanto concerne il lotto toscano, viene specificato che nella prima fase verranno attuati prioritariamente gli interventi di nuova realizzazione e gli adeguamenti funzionali alla continuità e alla percorrenza in sicurezza dell'intero tronco sopra indicato, avvalendosi delle risorse ministeriali già stanziare, pari a euro 4.228.113,54, a cui concorreranno quote di cofinanziamento degli Enti Locali interessati dal tracciato da individuare successivamente nei rispettivi bilanci.
- il Tavolo Tecnico Operativo di cui al decreto direttoriale 524/2019 sopra riportato, ha espresso, con apposito verbale sottoscritto dalle parti nel mese di settembre 2020, valutazione positiva sul progetto di fattibilità tecnico ed economica e sulla proposta di lotti funzionali prioritari proposti dalle Regioni con nota della Regione Emilia Romagna del 30/03/2020 sopra indicata;
- con nota prot. 0317332 del 18 settembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che con Decreto direttoriale n. 611 del 7 settembre 2020 è stato autorizzato il trasferimento dell'importo complessivo di euro 7.777.892,21 a favore delle Regioni interessate dalla Ciclovía del Sole e sono stati emessi i relativi ordini di pagamento – per euro 1.206.497,17 (mandato n. 16) e euro 907.559,60 (mandato n. 15) a favore della Regione Toscana - quale prima anticipazione;

- il sopracitato importo pari a euro 2.114.056,77 rappresenta il 50% del contributo MIT complessivo pari a euro 4.228.113,54 previsto a favore della Regione Toscana per la realizzazione delle opere ricomprese all'interno del lotto funzionale prioritario che coincide con il tronco 2;
- con DGR 1399 del 16 novembre 2020 la Giunta Regionale Toscana ha approvato lo schema di "Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Montale, Comune di Montemurlo, Comune di Pistoia, Comune di Prato e Comune di Signa per la progettazione degli interventi relativi al Tronco 2 della Ciclovía del Sole, tratto Verone-Firenze";
- l'Accordo sopra indicato fra le altre cose prevede che:
 - art. 2 - *il presente Accordo disciplina, in particolare, le attività di progettazione definitiva ed esecutiva del Tronco 2 che si estende dal Comune di Pistoia fino a Comune di Campi Bisenzio;*
 - art. 3 c. 1 punto d) - *I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a predisporre, non appena ne ricorrano le condizioni, uno specifico Accordo di Programma che disciplini l'iter realizzativo degli interventi ricompresi all'interno del tronco 2;*
 - all'art. 3 c. 3 punto a) - *il Comune di Prato operi quale soggetto attuatore della progettazione dell'intero tronco 2, impegnandosi a espletare, in qualità di Stazione Appaltante per la progettazione, le procedure necessarie ad addivenire alla redazione del progetto definitivo – prevedendo nella procedura di appalto un'opzione ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 106, co. 1, lett. a) per la redazione del progetto esecutivo, da esercitarsi laddove ne ricorrano le condizioni - dell'intero tronco 2 della ciclovía;*
 - all'art. 4 c. 2 - *nel corso della progettazione potranno essere individuati singoli lotti funzionali sulla base delle caratteristiche tecniche e tipologiche delle opere nonché dei limiti amministrativi dei vari Comuni attraversati.*
 - all'art. 6 c. 1 - *le attività necessarie per la progettazione definitiva ed esecutiva - in caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 3, comma 3 - dell'intero tronco 2 della ciclovía del Sole sono stimate nella somma massima complessiva di euro 400.000,00;*
 - all'art. 6 c. 3 - *I Comuni firmatari del presente Accordo si impegnano fin d'ora a prevedere nei propri bilanci, coerentemente con i tempi di realizzazione degli interventi, il cofinanziamento di una quota non inferiore al 20% del costo delle opere risultanti dal*

progetto definitivo. Il cofinanziamento comunale rappresenta condizione necessaria per la realizzazione delle opere nei rispettivi territori di competenza. Tali quote di cofinanziamento rappresenteranno parte della copertura finanziaria del successivo Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, comma 1, punto d) del presente atto;

- all'art. 6 c. 4 - *Le eventuali economie derivanti dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere destinate al finanziamento del successivo Accordo di Programma per la realizzazione delle opere;*

- con Determina Dirigenziale n. 2394 del 23/09/2021 il Comune di Prato ha aggiudicato la progettazione definitiva del Tronco II a RTC MATE SOC. COOP.VA (capogruppo) codice fiscale e partita iva 03419611201 /COOPROGETTI Soc. Coop. codice fiscale e partita iva 00424850543/ PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.r.l. codice fiscale e partita iva 01041760255/ NETMOBILITY S.R.L. codice fiscale e partita iva 03184140238 / SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE - D.R.E.Am. ITALIA codice fiscale e partita iva 00295260517 con sede della capogruppo in Bologna, via San Felice n. 21 per l'importo di euro 128.635,73 con possibilità di esercitare opzioni, anche per singoli tratti funzionali, su progettazione esecutiva e direzione dei lavori;

- la progettazione definitiva è in fase di esecuzione;

DATO ATTO ALTRESI' CHE

- la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, con particolare riferimento al documento allegato all'interno del quale ha previsto lo specifico Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie fra cui è compresa anche la ciclovia del Sole), con risorse ancora da destinare alle Regioni e quindi non utilizzabili nell'ambito del presente Accordo;

DATO INOLTRE ATTO CHE

- ai sensi dell'articolo 34 ter, secondo comma della sopra richiamata l.r. 40/2009, essendo le finalità del presente Accordo già previste in atti di programmazione ed il relativo contenuto già stato oggetto di intese informali tra le Parti, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al

primo comma del suddetto art. 34 ter né allo svolgimento della conferenza dei servizi in esso prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell'Accordo in conformità a quanto previsto dal successivo art. 34 quinquies;

- il testo dell'Accordo di Programma è stato approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 1063 del 18/10/2021;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO TRA

Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Montale, Comune di Montemurlo, Comune di Pistoia, Comune di Prato, Comune di Signa, Comune di Cantagallo e Comune di Sambuca Pistoiese come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo di Programma, di seguito denominato "*Accordo*", sottoscritto dalla Regione Toscana e da Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Montale, Comune di Montemurlo, Comune di Pistoia, Comune di Prato, Comune di Signa, Comune di Cantagallo e Comune di Sambuca Pistoiese, di seguito denominati "*le Parti*", si definiscono le modalità e i tempi per procedere alla realizzazione degli interventi del tracciato principale della Ciclovia del Sole, così come definito dal progetto di fattibilità tecnico economica valutato positivamente da parte del Tavolo Tecnico Operativo di cui al decreto direttoriale 524/2019, e dal successivo progetto definitivo del tronco 2 in corso di

esecuzione. In particolare le parti intendono procedere con la realizzazione delle opere riferite al tronco 2, con priorità per gli interventi di nuova realizzazione e gli adeguamenti funzionali alla continuità e alla percorrenza in sicurezza dell'intero tronco, e con la progettazione definitiva delle opere del tronco 3, nel rispetto dei tempi previsti dai vari programmi di finanziamento nazionali e comunitari.

Articolo 3

Modalità di esecuzione dell'Accordo

1. Le Parti concordano sulla suddivisione delle opere oggetto del presente Accordo nei seguenti lotti funzionali, e sui relativi soggetti attuatori:

- a) Tronco 2, lotto 1 dalla stazione ferroviaria di Pistoia al confine con il Comune di Montale, interamente nel Comune di Pistoia. Soggetto Attuatore Comune di Pistoia;
- b) Tronco 2, lotto 2 dal confine con il Comune di Pistoia al confine con il Comune di Prato, nei Comuni di Montale e Montemurlo. Soggetto Attuatore Comune di Montemurlo;
- c) Tronco 2, lotto 3 dal confine con il Comune di Montemurlo al confine con il Comune di Campi Bisenzio, interamente nel Comune di Prato. Soggetto Attuatore Comune di Prato;
- d) Tronco 2, lotto 4 dal confine con il Comune di Prato alla stazione ferroviaria di San Donnino, prevalentemente nel Comune di Campi Bisenzio, con un breve tratto che attraversa il Comune di Signa. Soggetto Attuatore Città Metropolitana di Firenze;

2. Il soggetto attuatore della progettazione definitiva dell'intero Tronco 3, che attraversa i Comuni di Pistoia, Montale, Cantagallo e Sambuca Pistoiese fino al confine di Regione, è la Provincia di Pistoia.

3. Potranno essere apportate, sulla base degli esiti della progettazione definitiva, eventuali rimodulazioni delle tratte definite al punto 1 del presente articolo, previo il consenso unanime delle Parti mediante il parere preventivo del Gruppo Tecnico di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Articolo 4

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- a) mettere in campo tutte le azioni necessarie a consentire il rispetto dei tempi previsti dai programmi di finanziamento, utilizzando forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente, al fine di rimuovere ogni ostacolo di natura tecnica ed amministrativa;
- b) rendere disponibili i rilievi, gli studi e le indagini, le analisi, i materiali, i dati, i progetti e quant'altro dovesse rendersi necessario per le attività previste dal presente Accordo;
- c) condividere lo stato dell'arte delle iniziative e dei progetti in corso non ricomprese nel presente Accordo ma che siano riconducibili, direttamente o indirettamente, alla ciclovía del Sole;

2. La Regione si impegna inoltre a:

- a) rappresentare, limitatamente alle attività del presente Accordo, gli enti firmatari nella interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con le strutture ministeriali a vario titolo competenti in materia di ciclovie turistiche di interesse nazionale;
- b) coordinare il Gruppo Tecnico di cui all'art 6 del presente Accordo;
- c) monitorare lo stato di avanzamento delle attività, con particolare riferimento alle procedure previste dal MIMS e dai programmi di finanziamento in generale, verificando il rispetto degli impegni da parte di tutti gli enti sottoscrittori;
- d) favorire il coordinamento con soggetti terzi interessati dalla proposta (altri Enti locali, Enti gestori di infrastrutture, Associazioni e soggetti operanti sul territorio, Associazioni attive nel settore della mobilità ciclistica e del cicloturismo, soggetti operanti per la promozione ambientale, territoriale, culturale ed economica dei contesti attraversati);

3. I soggetti attuatori di cui all'art. 3 c. 1 punti a), b), c) e d) (tronco 2) del presente Accordo si impegnano a:

- a) procedere con l'affidamento della progettazione esecutiva e della direzione lavori, a condizione che sia garantito uno standard tecnico e di qualità uniforme per tutto il percorso della ciclovia, previo assenso da parte del Gruppo Tecnico di cui al successivo art. 6 del presente Accordo, o a procedere all'esercizio della relativa opzione, laddove ciò rientri nei limiti e nelle condizioni previsti e/o derivanti dal contratto che verrà stipulato a seguito della gara indetta dal Comune di Prato per l'appalto dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi alla realizzazione degli interventi del tronco 2 della ciclovia del Sole, Gara ID 630, i cui esiti sono stati approvati con Determina Dirigenziale del Comune di Prato n° 2394 del 23/09/2021 "Affidamento dell'appalto dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi alla realizzazione degli interventi del tronco 2 della ciclovia del Sole - Gara ID 630 - Approvazione esiti di gara, aggiudicazione dell'appalto e consegna dei servizi in via di urgenza ai sensi art. 8 -comma 1, lettera a)- D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020);
- b) assumere le funzioni di Stazione Appaltante;
- c) approvare il progetto riguardante il territorio di propria competenza;
- d) proporre l'approvazione delle Varianti Urbanistiche al Consiglio Comunale al fine di recepire i tracciati definitivi negli atti di pianificazione territoriale;
- e) garantire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione dell'opera sui territori di propria competenza e ad assumere, laddove possibile, il ruolo di autorità espropriante;
- f) rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma delle attività di cui all'art. 9 del presente Accordo;
- g) supportare la Regione Toscana nell'interlocuzione con le strutture ministeriali a vario titolo competenti anche mediante la partecipazione diretta agli incontri.

4. Il Soggetto Attuatore di cui all'art. 3 c. 2 del presente Accordo (tronco 3) si impegna a:

- a) procedere con la progettazione degli interventi fino al livello definitivo con suddivisione delle opere in lotti funzionali, e aggiornare il quadro economico;
- b) coordinare la progettazione degli interventi con i Comuni attraversati, con particolare riferimento ai tratti di maggiore interconnessione alla viabilità di competenza comunale;

- c) rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma delle attività di cui all'art. 9 del presente Accordo;
- d) assumere, in caso di assegnazione di specifiche risorse economiche per le opere, le funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione dei rispettivi interventi.

5. Gli enti Locali non individuati dall'art. 3 c. 1 quali soggetti attuatori si impegnano a:

- a) collaborare e supportare mediante le proprie strutture il soggetto attuatore nelle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi, per il territorio di propria competenza;
- b) approvare il progetto riguardante il territorio di propria competenza;
- c) proporre l'approvazione delle Varianti Urbanistiche al Consiglio Comunale al fine di recepire i tracciati definitivi negli atti di pianificazione territoriale;
- d) garantire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione dell'opera sui territori di propria competenza.

Articolo 5

Modalità operative

1. Il coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione verrà assicurato mediante il Gruppo Tecnico di cui all'art. 6 del presente Accordo.
2. La progettazione e la realizzazione delle opere dovrà essere coerente con i requisiti previsti dalla Direttiva Ministeriale n. 375 del 20 luglio 2017 *“Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema Nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT)”* ed eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
3. I soggetti attuatori di cui all'art. 3 c. 1, con il concorso meramente economico degli altri enti territorialmente competenti, si impegnano a mantenere l'infrastruttura ciclabile mediante la predisposizione e l'attuazione di piani annuali di manutenzione per la durata minima di 5 anni dal collaudo tecnico-amministrativo dell'opera; i soggetti attuatori, come ora definiti, si impegnano altresì a comunicare, entro 3 mesi dall'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti non attuatori, gli importi annuali che questi dovranno stanziare a bilancio per la predetta manutenzione.

La ripartizione di tali costi sarà effettuata in funzione dello sviluppo lineare dell'infrastruttura presente sul territorio di ciascun Ente.

4. L'avvio dell'iter di approvazione dei progetti relativi ai tronchi 2 e 3 è subordinata ad una verifica tecnica preventiva da parte del Gruppo Tecnico,

5. Gli enti attuatori di cui all'art. 3 c. 1 potranno ricorrere, previo assenso del Gruppo Tecnico di cui al successivo articolo 6, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori nei termini stabiliti dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 6

Gruppo Tecnico

1. Il Gruppo Tecnico ha come finalità il coordinamento e il monitoraggio delle attività previste dal presente Accordo, con esclusione delle attività di verifica progettuale previste dal Codice. In particolare dovrà:

- supportare la stazione appaltante nelle varie fasi della progettazione ed esecuzione delle opere;
- individuare soluzioni progettuali condivise, con particolare riferimento ai tratti di maggiore complessità;
- verificare la rispondenza del progetto agli obiettivi previsti per le Ciclovie Turistiche di interesse Nazionale, prima dell'avvio dell'iter di approvazione del progetto così come previsto dall'art. 4 comma 5.

2. Il Gruppo Tecnico è coordinato dalla Regione ed è composto da un rappresentante tecnico indicato da ogni soggetto sottoscrittore dell'Accordo di Programma.

3. Il Gruppo Tecnico potrà prevedere, in relazione a tematiche specifiche, la partecipazione di altri soggetti interni agli stessi enti firmatari dell'accordo o esterni (altri Enti locali, Enti gestori di infrastrutture, Associazioni e soggetti operanti sul territorio, Associazioni attive nel settore della mobilità ciclistica e del cicloturismo, soggetti operanti per la promozione ambientale, territoriale,

culturale ed economica dei contesti attraversati). La partecipazione di tali soggetti agli incontri del Gruppo Tecnico avverrà a titolo gratuito con funzione consultiva.

Articolo 7

Quadro finanziario dell'Accordo e impegni delle Parti

1. L'attività di progettazione definitiva riferita all'interno Tronco 2 trova copertura nelle risorse di cui all'articolo 6 dell'Accordo di collaborazione approvato con DGR 1399/2020 e successivamente sottoscritto dalle Parti.

2. Il costo complessivo delle opere riferite al tronco 2 necessarie per gli interventi di nuova realizzazione e gli adeguamenti funzionali alla continuità e alla percorrenza in sicurezza dell'intero tronco è stimato dal progetto di fattibilità tecnico-economica in euro 5.387.037,54, ed è finanziato come di seguito indicato:

- a) Tronco 2, lotto 1 costo stimato di euro 1.454.469,00 così ripartito:
 - euro 1.162.058,00 da bilancio regionale (fondi MIT) di cui euro 348.617,40 nel 2022 euro 813.440,60 nel 2023;
 - euro 292.411,00 a carico del Comune di Pistoia nel 2022;
- b) Tronco 2, lotto 2 costo stimato di euro 1.374.608,00 così ripartito:
 - euro 1.099.687,00 da bilancio regionale (fondi MIT) di cui euro 329.906,10 nel 2022, euro 769.780,90 nel 2023;
 - euro 118.827,00 a carico del Comune di Montale nel 2022;
 - euro 156.094,00 a carico del Comune di Montemurlo nel 2022;
- c) Tronco 2, lotto 3 costo stimato di euro 1.309.980,54 così ripartito:
 - euro 967.984,54 da bilancio regionale (fondi MIT) di cui euro 290.395,36 nel 2022, euro 677.589,18 nel 2023;
 - euro 341.996,00 a carico del Comune di Prato nel 2022;
- d) Tronco 2, lotto 4 costo stimato di euro 1.247.980,00 così ripartito:
 - euro 998.384,00 da bilancio regionale (fondi MIT) di cui euro 299.515,20 nel 2022, euro 698.868,80 nel 2023;
 - euro 232.143,00 a carico del Comune di Campi Bisenzio nel 2023;

- euro 17.453,00 a carico del Comune di Signa di cui euro 5.817,67 nel 2022 e euro 11.635,33 nel 2022;

3. La progettazione definitiva del Tronco 3 è effettuata internamente dalla Provincia di Pistoia.

4. Le eventuali economie delle risorse destinate con l'Accordo di collaborazione di cui alla DGR 1399/2020 alle attività di progettazione del tronco 2 potranno essere utilizzate, previo assenso del Collegio di Vigilanza, per la realizzazione delle opere del tronco 2, anche in aggiunta alle risorse vincolate stanziare sul bilancio regionale di cui al comma 2 del presente articolo;

5. Potranno essere operate, previo assenso da parte del Collegio di Vigilanza, rimodulazioni dei costi dei singoli lotti riferiti al tronco 2 a seguito delle risultanze del progetto definitivo, mantenendo comunque invariato il costo complessivo del Tronco indicato al comma 2 del presente articolo. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere assicurati dagli Enti Locali sulla base del criterio della competenza territoriale, senza aggravio sul bilancio regionale. Le rimodulazioni sopra dette dovranno essere preventivamente verificate dal Gruppo Tecnico, così come eventuali varianti in corso d'opera e/o migliorie agli interventi che emergessero durante lo svolgimento dei lavori, nei limiti previsti e consentiti dalla norme vigenti.

6. In caso di ottenimento di ulteriori fondi da programmi nazionali o europei, questi, su proposta del Collegio di Vigilanza, potranno essere utilizzati, mediante la sottoscrizione di un atto integrativo al presente Accordo, per l'eventuale completamento delle opere riguardanti il Tronco 2 e la realizzazione di ulteriori opere previste negli altri Tronchi della Ciclovía, anche a sgravio parziale o totale delle risorse a carico degli Enti Locali di cui ai commi 2 del presente articolo, a condizione che sia assicurata la copertura finanziaria completa degli interventi oggetto di finanziamento.

7. Le eventuali economie derivanti da economie di progetto potranno essere utilizzate secondo le modalità definite dai vari programmi di finanziamento statali e comunitari.

Articolo 8

Modalità di erogazione delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse previste dall'art. 7 del presente Accordo avverrà nel rispetto della Decisione regionale 16 del 25-03-2019 riguardante le "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011" e delle ulteriori disposizioni previste dai programmi di finanziamento statali e comunitari. Potranno essere applicate le eventuali disposizioni normative di accelerazione della spesa vigenti.

In particolare le condizioni di esigibilità per il trasferimento ai soggetti attuatori del contributo stanziato su bilancio regionale avverrà secondo la seguente articolazione:

- anticipazione pari al 30 % alla sottoscrizione del presente Accordo;
- quota intermedia di pagamento fino all'importo corrispondente al 90% del contributo regionale alla rendicontazione di almeno il 50% del costo dell'opera;
- saldo corrispondente al 10% al collaudo delle opere previa rendicontazione completa delle opere.

2. Gli Enti attuatori si impegnano a rendicontare le risorse nelle modalità previste dai programmi di finanziamento nazionale e comunitario.

Articolo 9

Cronoprogramma

1. Le attività saranno attuate nel rispetto dei tempi di avanzamento fisico e finanziario indicati dal cronoprogramma di avanzamento allegato al presente Accordo;

2. Potranno essere concesse proroghe, sempre che opportunamente motivate, nel rispetto dei tempi previsti dai programmi di finanziamento nazionale e comunitario.

Articolo 10

Effetti e Validità dell'Accordo

1. Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, comma 3, e dell'art. 34 septies della L.R. 40/2009. L'Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

2. Il presente Accordo ha validità dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui al comma 1 del presente articolo fino alla conclusione delle attività previste dal cronoprogramma di cui all'art. 9 del presente atto.

Articolo 11

Collegio di Vigilanza

E' istituito il collegio di vigilanza ai sensi dell'articolo 34 quinquies della L.R. 40/2009, composto dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede, come stabilito dall'art. 34 octies della L.R. 40/2009 e dai rappresentanti politici degli Enti Locali sottoscrittori.

Il collegio di vigilanza esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Programma e verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
- b) in caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni;
- c) richiede al Presidente della Giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera b), la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo; al commissario ad acta è applicata la normativa regionale in materia di commissari.

Articolo 12

Funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo

I sottoscrittori individuano quale funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 34 quinquies, comma 2, della L.R. 40/2009 il responsabile del Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo - Mobilità sostenibile della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana.

Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

- a) svolge le funzioni di segretario del collegio di vigilanza;
- b) mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
- c) segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'Accordo;
- d) riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dell'Accordo.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo potrà essere modificato e integrato per iscritto per concorde volontà dei partecipanti, rimanendo escluso il tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.

Sono fatte salve le integrazioni di natura meramente attuativa, che saranno concordate tra i soggetti direttamente interessati, in conformità a quanto stabilito dal presente Accordo.

2. Per gli aspetti non trattati dal presente atto rimangono vigenti, limitatamente al tronco 2, le disposizioni dell'Accordo di collaborazione per “la progettazione degli interventi relativi al Tronco 2 della Ciclovia del Sole, tratto Verone-Firenze” di cui alla DGR 1399/2020.

Articolo 14

Protezione dei dati personali

Le Parti, qualora le attività, di cui presente Accordo, comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, in formato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 2 dell'Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche

accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

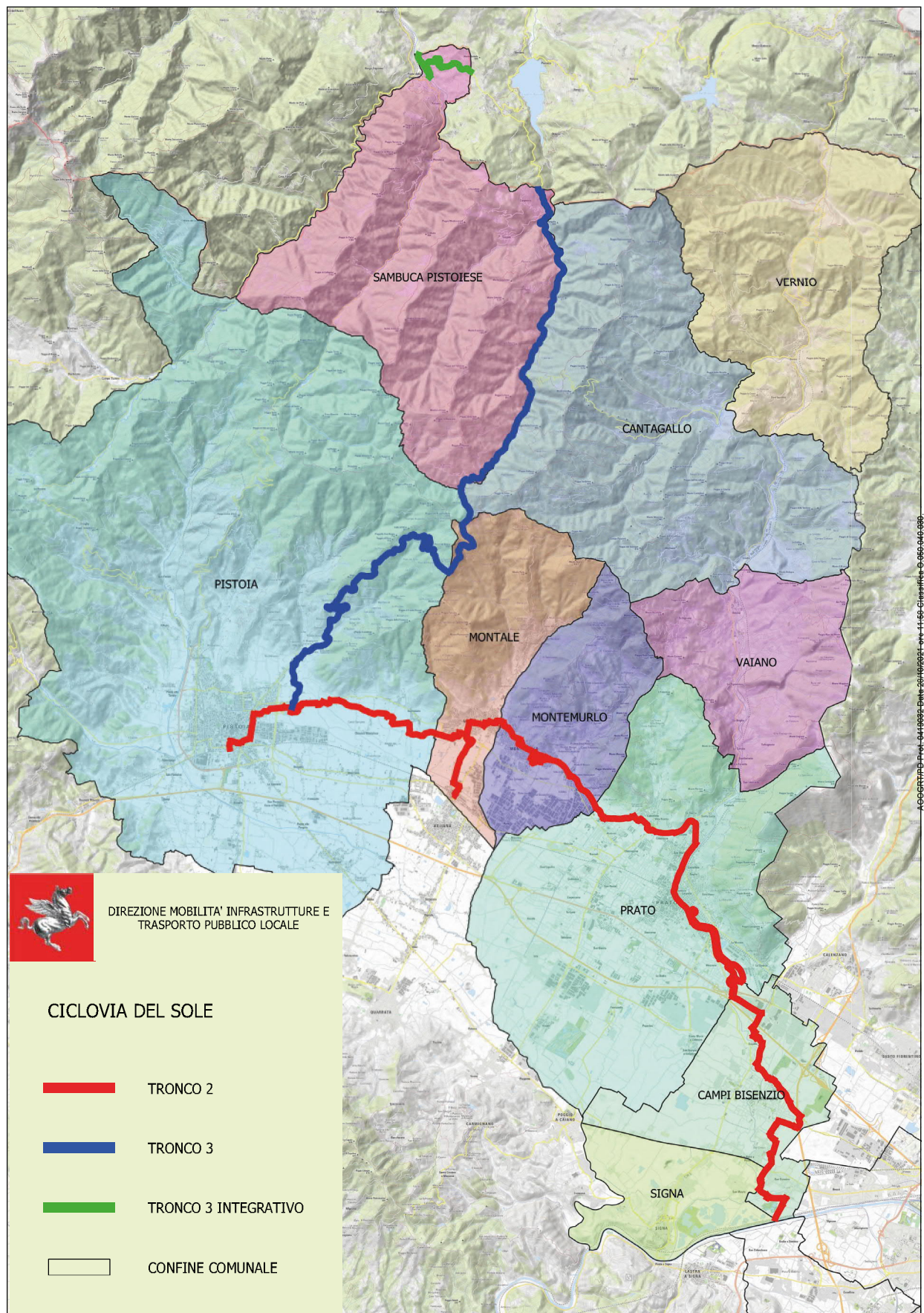
REGIONE TOSCANA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
PROVINCIA DI PISTOIA
PROVINCIA DI PRATO
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
COMUNE DI CANTAGALLO
COMUNE DI MONTALE
COMUNE DI MONTEMURLO
COMUNE DI PISTOIA
COMUNE DI PRATO
COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE
COMUNE DI SIGNA

ALLEGATI

A1) Planimetria generale dell'intervento. L'intero progetto è scaricabile al link

https://drive.google.com/drive/folders/1M6Yd6fVMwMKvfw_C_9MDYAskEesxZBbB

A2) Cronoprogramma di avanzamento delle attività.



ALLEGATO A2 – CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**TRONCO 2**

Progettazione definitiva	entro Aprile 2022
Progettazione esecutiva	entro Agosto 2022
Realizzazione delle opere	entro Dicembre 2023

TRONCO 3

Progettazione definitiva	entro Dicembre 2022
--------------------------	---------------------

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 281

Consulta ittica regionale. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), e in particolare l'articolo 4, che prevede l'istituzione ad opera del Presidente della Giunta regionale della Consulta ittica regionale, disponendo al comma 2 quanto segue:

“2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:

- a) dal dirigente regionale competente;
- b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter;
- c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;
- d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;
- e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato”;

Visto che, ai sensi del successivo comma 3, la Consulta resta in carica per la durata della legislatura;

Considerato che la Consulta nominata con DPGR n. 17 del 16/02/2016 è giunta a scadenza con il termine della legislatura regionale 2015-2020 e ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla ricostituzione dell'organismo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 978 del 3/9/2018 e visto il decreto dirigenziale n. 17 del 7/1/2020, in base ai quali le associazioni dei pescatori dilettanti aventi titolo alla designazione dei membri di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) della l.r. 7/2005 sono l'associazione Coordinamento Toscano Pescatori con la Mosca e l'associazione Arcipesca Toscana;

Considerato che, in seguito alla procedura di manifestazione di interesse indetta con decreto dirigenziale n. 1748 del 4/2/2021 e riaperta con decreto dirigenziale n. 5438 del 6/4/2021, la designazione dei membri di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) della l.r. 7/2005 spetta all'associazione Amici della Terra Toscana;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in base al quale le

nomine nella Consulta ittica regionale, in quanto relative ad organismo di natura tecnica, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), in base al quale alla nomina dei membri di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) ed e) della l.r. 7/2005, in quanto effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dai soggetti nominati, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008;

- l'articolo 19, comma 2, in base al quale “Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità”;

- l'articolo 18, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Vista la nota del 21/07/2021, integrata con successive note del 30/11/2021 e del 20/12/2021, del Direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, con le quali:

- viene attestato che i soggetti aventi titolo alla designazione dei membri di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) della l.r. 7/2005 sono AGCI Toscana, Coldiretti, Confcooperative Toscana, Federpesca e Legacoop Toscana;

- vengono trasmesse le designazioni pervenute da tutti i soggetti aventi titolo, ad allegata la relativa documentazione;

Vista la documentazione di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2008, prodotta dai soggetti designati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli stessi attestano di essere in possesso dei requisiti richiesti e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla legge regionale;

Preso atto che per la carica di membro dell'organismo di cui trattasi non è previsto alcun compenso; Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di ricostituire la Consulta ittica regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2005, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e della quale sono membri di diritto:

- il dirigente regionale competente
- il responsabile della struttura competente in materia di mare di ARPAT, o suo delegato

2. di nominare quali membri della Consulta:

- in rappresentanza delle associazioni dei pescatori dilettanti (art. 4, comma 2, lett. b) l.r. 7/2005):

Ivano Mongatti (Coordinamento Toscano Pescatori con la Mosca) Elisabetta Ventisette (Arcipesca Toscana)

- in rappresentanza delle associazioni ambientaliste (art. 4, comma 2, lett.c) l.r. 7/2005): Alice Meciani (Amici della Terra Toscana):

Saverio Buzzichelli (Amici della Terra Toscana)

- in rappresentanza delle associazioni dei pescatori professionali (art. 4, comma 2, lett. d) l.r. 7/2005):

Andrea Bartoli Silvia Gazzoni;

3. di dare atto che l'organismo così costituito avrà durata per il periodo della legislatura regionale e pertanto scadrà il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 282

Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 9 luglio 2003 n. 35 "Tutela sanitaria dello sport", ed in particolare l'articolo 9 che istituisce la Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Considerato che il citato articolo 9 della legge regionale n. 35/2003 prevede altresì che la commissione in oggetto rimanga in carica cinque anni e sia composta da:

a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente

b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equivalente

c) un medico specialista in cardiologia

d) un medico specialista in ortopedia

e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni

Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004 n. 8/R "Regolamento della Commissione regionale di appello e delle procedure di appello ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

Visto il proprio precedente decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 giugno 2019, n. 88 con il quale è stata costituita la Commissione e nominata, tra gli altri, la Dr.ssa Maria Teresa Cappellini, in qualità di componente supplente specialista in medicina dello sport;

Considerato che la Dr.ssa Maria Teresa Cappellini è cessata dall'incarico a decorrere dalla data del 1 settembre 2021, a seguito di pensionamento;

Vista la nota del 9 dicembre 2021 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con la quale propone il nominativo della Dr.ssa Maria Concetta Robertina Vono in qualità di componente supplente specialista in medicina dello sport della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, in sostituzione della Dr.ssa Maria Teresa Cappellini;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale la Dr.ssa Maria Concetta Robertina Vono, oltre ad accettare l'incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

la Dr.ssa Maria Concetta Robertina Vono è nominata in qualità di componente supplente specialista in medicina dello sport della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, in sostituzione della Dr.ssa Maria Teresa Cappellini.

La nomina in questione avrà durata fino alla scadenza della Commissione costituita con DPGR del 14 giugno 2019, n. 88.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 283

Accordo attuativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del lago di Massaciuccoli dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGRT 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 638 dell'11 giugno 2018. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo convocata per il giorno 27 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo attuativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del lago di Massaciuccoli dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGRT 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 638 dell'11 giugno 2018;

Visto in particolare l'art. 7 di tale Accordo, che istituisce un Comitato di Sorveglianza dell'Accordo stesso, composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale della Toscana o suo delegato;

Preso atto che per il giorno 27 dicembre 2021 è stata convocata una seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo suddetto e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione

e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo suddetto, per le funzioni svolte, è assimilabile al Collegio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo sopracitato convocata per il giorno 27 dicembre 2021;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Gilda Ruberti, dirigente competente per materia in quanto responsabile del Settore "Tutela della natura e del mare" della Direzione "Ambiente ed Energia" a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza suddetta;

DECRETA

- L'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo attuativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del lago di Massaciuccoli dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGRT 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 638 dell'11 giugno 2018, convocata per il giorno 27 dicembre 2021.

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Gilda Ruberti, dirigente responsabile del Settore "Tutela della natura e del mare" della Direzione "Ambiente ed Energia", è delegata a presiedere la sopracitata seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 27 dicembre 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul

B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
Eugenio Giani

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 284

Accordo attuativo per la tutela del lago di Burano e a protezione dell'acquifero della piana dell'Albegna dell'Accordo di Programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGR 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 84 del 6 febbraio 2017. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo convocata per il giorno 28 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo attuativo per la tutela del lago di Burano e a protezione dell'acquifero della piana dell'Albegna dell'Accordo di Programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGR 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 84 del 6 febbraio 2017;

Visto in particolare l'art. 7 di tale Accordo, che istituisce un Comitato di Sorveglianza dell'Accordo stesso, composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale della Toscana o suo delegato;

Preso atto che per il giorno 28 dicembre 2021 è stata convocata una seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo suddetto e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo suddetto, per le funzioni svolte, è assimilabile al Collegio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vice-presidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo sopracitato convocata per il giorno 28 dicembre 2021;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Gilda Ruberti, dirigente competente per materia in quanto responsabile del Settore "Tutela della natura e del mare" della Direzione "Ambiente ed Energia" a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza suddetta;

DECRETA

- L'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo attuativo per la tutela del lago di Burano e a protezione dell'acquifero della piana dell'Albegna dell'Accordo di Programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGR 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 84 del 6 febbraio 2017, convocata per il giorno 28 dicembre 2021.

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Gilda Ruberti, dirigente responsabile del Settore "Tutela della natura e del mare" della Direzione "Ambiente ed Energia", è delegata a presiedere la sopracitata seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 28 dicembre 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 285

Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno. Sostituzione componente in rappresentanza del settore "Agricoltura".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”;

Richiamato il D.P.G.R. n. 199 del 02/09/2021, con il quale è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno, nominando tra gli altri il Sig. Pietro Greco quale componente del Consiglio medesimo in rappresentanza del settore “Agricoltura”;

Preso atto che il Sig. Pietro Greco ha presentato le proprie dimissioni da consigliere, come risulta dalla nota del Segretario generale della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno del 02/12/2021;

Vista la nota del 17 dicembre 2021, con la quale Coldiretti Grosseto e Coldiretti Livorno hanno congiuntamente designato la Dr.ssa Milena Sanna quale nuovo componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Maremma e del Tirreno in rappresentanza del settore “Agricoltura”, trasmettendo la relativa documentazione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione” e in particolare l’art. 1, comma 1-bis, lettera b), in base al quale, alle presenti designazioni, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 medesima;

Preso atto, come da documentazione presentata dalla suddetta designata, del possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’inesistenza, a proprio carico, delle cause ostative ivi previste;

DECRETA

di nominare la Dr.ssa Milena Sanna quale componente del Consiglio della Camera di commercio, industria,

artigianato ed agricoltura della Maremma e del Tirreno in rappresentanza del settore “Agricoltura”, in sostituzione del Sig. Pietro Greco, dimissionario.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 286

Terme di Montecatini S.p.a. Delega a partecipare all’assemblea dei soci convocata per il giorno 29 dicembre 2021, in prima convocazione, e per il giorno 30 dicembre 2021, in seconda convocazione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia di Terme di Montecatini S.p.a.;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l’articolo 14, in base al quale:

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”

Preso atto che è stata convocata un’assemblea dei soci di Terme di Montecatini S.p.a. per il giorno 29 dicembre 2021, in prima convocazione, e per il giorno 30 dicembre 2021, in seconda convocazione, e considerato che in tali date il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepre-

sidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, a partecipare alla sopracitata assemblea;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, è delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Terme di Montecatini S.p.a. convocata per il giorno 29 dicembre 2021, in prima convocazione, e per il giorno 30 dicembre 2021, in seconda convocazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 287

Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili (l.r. 32/2002, art. 27). Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e in particolare l'articolo 27, che prevede l'istituzione del Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, rinviando al regolamento di esecuzione la definizione della procedura di nomina, della composizione e della durata in carica;

Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26/7/2002, n. 32) ed in particolare gli articoli da 112 a 116;

Considerato che ai sensi dell'art. 112, comma 1, del DPGR 47/R/2003 "Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
- c) un componente, e relativo supplente, designato

dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale";

Visto che ai sensi dell'art. 113 del DPGR 47/R/2003 il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per il periodo della legislatura regionale;

Considerato che il Comitato nominato con DPGR n. 3 del 16 gennaio 2017 è giunto a scadenza con il termine della legislatura regionale 2015-2020 e ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla ricostituzione dell'organismo;

Preso atto dei criteri e delle procedure per l'individuazione e determinazione della rappresentatività delle organizzazioni e associazioni di cui all'art. 112, comma 1, lett. c), d) ed e) del DPGR 47/R/2003, indicati negli articoli 114, 115 e 116 del medesimo regolamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 1469 del 03/02/2021, con il quale sono state individuate l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria Toscana), l'organizzazione sindacale dei lavoratori (CGIL Toscana) e l'associazione dei disabili (ANMIL) aventi titolo ad effettuare le designazioni per la carica di membro del Comitato regionale per il fondo occupazione disabili;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale le nomine nel Comitato di cui trattasi, in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e al quale si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), in base al quale alla nomina dell'assessore competente in materia di lavoro, in quanto effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008;
- l'articolo 19, comma 2, in base al quale "Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di

nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità";

- l'articolo 18, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali n. 6/2021 relativa alla designazione dei membri di cui all'art. 112, comma 1, lettera b), del DPGR 47/R/2003;

Vista la nota del 01/12/2021 della Direttrice della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, con la quale vengono trasmesse le designazioni pervenute dai soggetti aventi titolo, ad allegata la relativa documentazione;

Preso atto che nella medesima nota la Direttrice della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro segnala l'impossibilità di rispettare il principio della parità di genere di cui all'art. 19, comma 2, della l.r. 5/2008, in quanto gli organismi aventi titolo hanno designato in numero maggiore soggetti di genere maschile;

Vista la documentazione di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2008, prodotta dai soggetti designati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli stessi attestano di essere in possesso dei requisiti richiesti e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla legge regionale;

Preso atto che per la carica di membro dell'organismo di cui trattasi non è previsto alcun compenso; Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di ricostituire il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 27 della l.r. 32/2002, di cui fa parte di diritto l'assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;

2. di nominare quali membri del Comitato:

- in rappresentanza del CAL:

Olivia Picchi (membro effettivo) Alessio Torrigiani (membro supplente)

- in rappresentanza di Confindustria Toscana: Sara Pucci (membro effettivo) Alessandra Gallo (membro supplente)

- in rappresentanza di CGIL Toscana Alessio Focardi (membro effettivo) Adriano Turi (membro supplente)

- in rappresentanza di ANMIL

Paolo Bruschi (membro effettivo) Roberto Chiappone (membro supplente);

3. di dare atto che l'organismo così costituito avrà durata per il periodo della legislatura regionale e pertanto scadrà il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 28 dicembre 2021, **n. 288**

Consiglio regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Pisa. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed in particolare:

- l'articolo 10-septies, che istituisce il Consiglio regionale degli studenti, prevedendo che sia composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali di cui all'articolo 10-sexies e nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale; i membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta;

- l'articolo 10-sexies che istituisce per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Richiamato il proprio precedente decreto del 9 agosto 2021, n. 194 "Consiglio regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Pisa. Rinnovo composizione" con il quale è stata nominata, tra gli altri, Elena Brannetti quale componente del Consiglio regionale degli studenti in rappresentanza dell'articolazione territoriale di Pisa;

Visto il decreto rettorale dell'Università di Pisa n. 2040/2021, con il quale Elena Brannetti è stata dichiarata

decaduta dall'incarico e contestualmente indicato il nominativo di Francesca Elena Miranda Aguilera, quale nuovo membro del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU);

Vista la nota del 20 dicembre 2021, con la quale la Direttrice della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, a seguito del citato decreto n. 2040/2021 adottato dal Rettore dell'Università di Pisa, ha comunicato il nuovo componente dell'articolazione territoriale di Pisa del Consiglio regionale degli studenti;

Considerato che la nomina in questione è effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto dagli interessati, per cui ad essa, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis – lett. c) della legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non si applicano le disposizioni della medesima l.r. n. 5/2008;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

DECRETA

di nominare Francesca Elena Miranda Aguilera quale nuovo membro del Consiglio regionale degli studenti in rappresentanza dell'articolazione territoriale di Pisa, in sostituzione di Elena Brannetti.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 289

Proroga al 31 gennaio 2022 del mandato commissariale per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale n. 53/2001, recante "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione" ed in particolare

l'articolo 2 comma 1 lettera c), in base al quale la Regione può nominare commissari relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell'ente in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2001;

Preso atto che il Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale, nominato con d.p.g.r. n. 87 del 15/05/2018, ha concluso il suo mandato il 18 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 23/2012, salvi gli effetti della prorogatio di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 5/2008;

Richiamato il proprio decreto n. 161 del 17 giugno 2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Antonio De Crescenzo, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c) della l.r. 53/2001, l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale con decorrenza 17 giugno 2021 e durata massima fino al 31 luglio 2021, prorogata al 30 settembre 2021 con il proprio decreto n. 188 del 31 luglio 2021;

Richiamato il proprio decreto n. 225 del 30 settembre 2021 con il quale è stato confermato l'Ing. Antonio De Crescenzo, quale commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale ad esso attribuite dalla l.r. 23/2012 nelle more della nomina del nuovo Segretario generale fino alla nomina di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/2012 e comunque non oltre il 31/10/2021;

Richiamati i propri decreti 237 del 30/10/2021 e 258 del 30/11/2021 con i quali è stato prorogato prima al 30/11/2021 e successivamente al 31/12/2021 il termine del 31/10/2021 indicato dal d.p.g.r. 225/2021;

Considerato che non è conclusa la procedura di nomina del nuovo Segretario generale così come prevista dalla l.r. 23/2012 e dalla l.r. 5/2008, con riferimento alla quale è tutt'ora in corso il confronto, attraverso incontri informali e scambio di lettere tra Presidente della Regione Toscana e Sindaco del Comune di Viareggio, relativo all'intesa prevista dall'art. 7 della l.r. 23/2012;

Considerato che il Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva dell'Autorità;

Ritenuto indispensabile assicurare senza soluzione

di continuità l'operatività dell'Autorità portuale regionale per consentire il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche essenziali tra quelle ad essa attribuite dall'articolo 3 della l.r. 23/2012, nelle aree portuali e negli altri ambiti di competenza;

Visto l'articolo 6 comma 2 lett. b) della L.R. 53/2001 in base al quale l'organo che ha provveduto alla nomina del commissario ha facoltà di rideterminare il contenuto e la durata del mandato commissariale;

Ritenuto pertanto necessario prevedere la proroga fino al 31 gennaio 2022 per l'incarico all'ing. Antonio De Crescenzo, nominato con d.p.g.r. 161/2021 e confermato con d.p.g.r. 225/2021, quale commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale ad esso attribuite dalla l.r. 23/2012 nelle more della nomina del nuovo Segretario generale;

Ritenuto inoltre di rinviare integralmente, per quanto non disciplinato dal presente atto, a quanto stabilito nel d.p.g.r. 225/2021, con particolare riferimento alle attività del commissario limitate al compimento dell'attività di ordinaria amministrazione, ivi compresa la conclusione delle gare e dei lavori in corso di svolgimento, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, oltre alla predisposizione degli atti essenziali alla funzionalità dell'ente;

DECRETA

1. di prorogare al 31 gennaio 2022 la scadenza prevista nel d.p.g.r. 225/2021, successivamente prorogata con d.p.g.r. 237/2021 e d.p.g.r. 258/2021, per l'incarico all'ing. Antonio De Crescenzo, nominato con d.p.g.r. 161/2021, quale commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale ad esso attribuite dalla l.r. 23/2012, nelle more della nomina del nuovo Segretario generale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/2012;

2. di stabilire che al commissario sia attribuita una indennità forfettaria pari a 1.000,00 euro per la prosecuzione dell'incarico disposta con il presente atto, oltre al rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001;

3. di rinviare, per quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto a quanto stabilito nel d.p.g.r. 225/2021, con particolare riferimento ai limiti relativi all'attività da compiere da parte del commissario;

4. di trasmettere il presente atto via PEC:
- all'Ing. Antonio De Crescenzo;

- all'Autorità portuale regionale;
- al Consiglio regionale;
- alle Province di Lucca, Livorno e Grosseto;
- ai Comuni di Viareggio, Marina di Campo, Monte Argentario e Isola del Giglio;
- alle Camere di commercio di Lucca, Livorno e Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 290

Proroga incarico di direttore della Direzione Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione ai sensi dell'art. 16, comma 2, L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

IL PRESIDENTE

Richiamato l'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", in particolare il comma 2, secondo il quale la nomina del Direttore generale e dei direttori è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2001 con la quale, con riferimento alla XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1 marzo 2021;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021 con la quale, tra l'altro, si modifica la denominazione della Direzione "Attrazione investimenti, autorità di gestione, affari istituzionali" di cui al punto 1, lettera C, della deliberazione n. 38/2021 in "Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione", con contestuale adeguamento della declaratoria e delle competenze;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 178 del 29 dicembre 2020, con il quale si conferisce al Dott. Paolo Pantuliano l'incarico di Direttore generale della Giunta regionale della Toscana per un periodo di 12 mesi rinnovabile complessivamente per 5 anni;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 278 del 17

dicembre 2021 con il quale si rinnova, a decorrere dal 1 gennaio 2022, l'incarico del Dott. Paolo Pantuliano quale Direttore generale della Giunta regionale della Toscana per la durata di tre anni, rinnovabile fino a un massimo complessivo pari a cinque anni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 26 febbraio 2021 con il quale, in ragione della vacanza dell'incarico di direttore della Direzione Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione, si attribuisce l'incarico di direttore ad interim della suddetta Direzione al Direttore Generale della Giunta regionale della Toscana Dott. Paolo Pantuliano, in via temporanea e transitoria dal 1 marzo 2021 fino alla nomina del direttore responsabile ex art. 15, comma 2, L.R. 1/2009;

Preso atto del recente rinnovo dell'incarico del Dott. Paolo Pantuliano quale Direttore generale della Giunta regionale della Toscana nonché del perdurare della vacanza dell'incarico di direttore della Direzione Competitività della Toscana e autorità di gestione ed altresì della confermata necessità di svolgere doverosi e opportuni approfondimenti per la relativa copertura;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la regolare funzionalità degli uffici, prorogare fino al 28 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 1/2009, in via temporanea e transitoria nelle more della nomina del nuovo responsabile, l'incarico di direttore ad interim della Direzione Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione già conferito al Direttore generale della Giunta regionale Dott. Paolo Pantuliano con il decreto n. 57/2021;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa,

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 1/2009, fino al 28 febbraio 2022 o ad altra precedente data di nomina del direttore responsabile, l'incarico di direttore ad interim della Direzione Competitività della Toscana e autorità di gestione già conferito al Direttore generale della Giunta Regionale Dott. Paolo Pantuliano con il decreto n. 57 del 26 febbraio 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 30 dicembre 2021, **n. 291**

Proroga della gestione commissariale del CSPO fino al 31 dicembre 2022 e contestuale proroga dell'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore del CSPO, di cui al DPGR 127 del 13 agosto 2019.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3, "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione oncologica (CSPO)" ed in particolare il Capo II°;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n.86 del 30.06.2008 con il quale:

- è stata aperta la gestione liquidatoria del CSPO e nominato quale commissario liquidatore l'Ing. Luigi Marroni dalla data del 1° luglio 2008;

- è stato determinato il contenuto del mandato commissariale;

- è stato stabilito, al 31 dicembre 2009, un termine provvisorio per l'incarico commissariale rimandando la determinazione del termine definitivo alla Giunta regionale in sede di adozione della delibera di approvazione del bilancio di liquidazione;

Dato atto che:

- con il decreto del Presidente della Giunta regionale n.26 del 26.02.2010:

- è stato preso atto che, alla scadenza del sopra citato termine temporale provvisorio del 31 dicembre 2009, la gestione liquidatoria del CSPO non risultava conclusa;

- è stata disposta la proroga dell'incarico di commissario liquidatore del CSPO affidato all'Ing. Marroni fino al 31 dicembre 2011;

- con il decreto del Presidente della Giunta regionale n.135 del 23.07.2013:

- è stato preso atto che alla scadenza del 31 dicembre 2011 la gestione liquidatoria del CSPO non risultava conclusa ed è stata così disposta la proroga a sanatoria della gestione commissariale del CSPO a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014;

- l'incarico di nuovo commissario liquidatore del CSPO, con decorrenza stabilita dalla data del 25 luglio 2013 e conclusione prevista per la data del 31 dicembre 2014, è stato affidato all'allora direttore generale di ESTAV Centro Dr.ssa Beatrice Sassi;

Richiamato inoltre il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 167 del 28.10.2014 con il quale:

- è stata disposta la proroga della gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 dicembre 2014 e fino al 31 ottobre 2015;

in considerazione delle dimissioni presentate dalla Dr.ssa Beatrice Sassi, l'incarico di nuovo commissario liquidatore del CSPO è stato affidato, a decorrere dalla data del 1° novembre 2014, alla Dr.ssa Laura Cipriani;

Preso atto che, con nota inviata in data 19 novembre 2014, la Dr.ssa Laura Cipriani ha comunicato le proprie dimissioni, con decorrenza immediata, dall'incarico di cui al punto precedente;

Richiamato altresì il decreto del Presidente della Giunta regionale n.190 del 30.10.2015 con il quale:

- è stata disposta la proroga della gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016;

- in considerazione delle dimissioni presentate dalla Dr.ssa Laura Cipriani, l'incarico di nuovo commissario liquidatore del CSPO è stato affidato, a decorrere dalla data del 1° novembre 2015, al Dr. Lorenzo Pescini;

Preso atto che, con nota inviata in data 11 novembre 2016, il Dr. Lorenzo Pescini ha comunicato le proprie dimissioni, con decorrenza dal 13 novembre 2016, dall'incarico di cui al punto precedente;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 185 del 23.12.2016 con il quale:

- è stata disposta la proroga della gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017;

- in considerazione delle dimissioni presentate dal Dr. Lorenzo Pescini, l'incarico di nuovo Commissario liquidatore del CSPO è stato affidato, a decorrere dalla data del 2 gennaio 2017, al Dr. Daniele Testi;

Richiamato inoltre il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 16.03.2018 con il quale:

- è stata disposta la proroga della gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 dicembre 2017 e fino al 31 dicembre 2019;

- in considerazione delle dimissioni presentate dal Dr. Daniele Testi, l'incarico di nuovo Commissario liquidatore del CSPO è stato affidato, a decorrere dalla data del 16 marzo 2018, al Dr. Gabriele Morotti;

Preso atto che, con nota inviata in data 13 Giugno il Dr. Gabriele Morotti ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di cui al punto precedente;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 13.08.2019 con il quale:

- è stata disposta la proroga della gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020;

- in considerazione delle dimissioni presentate dal Dr. Gabriele Morotti, l'incarico di nuovo Commissario

liquidatore del CSPO è stato affidato, a decorrere dalla data del 13 agosto 2019, al Dr. Pasquale Pacifico;

Richiamato infine il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 174 del 24.12.2021 con il quale:

- è stata prorogata la gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 dicembre 2020 e precisamente fino al 31 dicembre 2021;

- è stata disposta la proroga dell'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore del CSPO al Dr. Pasquale Pacifico, di cui al DPGR 127 del 13 Agosto 2019, fino al 31 dicembre 2021;

Vista la nota del 17 dicembre 2021 Prot. 17, trasmessa dal Commissario liquidatore del CSPO Dr. Pasquale Pacifico al Direttore della Direzione regionale "Sanità, Welfare e Coesione Sociale", con la quale evidenzia che ad oggi non sussistono ancora le condizioni utili alla predisposizione del Bilancio di liquidazione del CSPO entro il prossimo 31/12/2021 e che conseguentemente chiede la prosecuzione della procedura di liquidazione anche per tutto l'esercizio 2022;

Considerato che, così come del resto evidenziato dagli atti in possesso dell'amministrazione, non si sono ancora realizzati i presupposti necessari per l'adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera di approvazione del bilancio di liquidazione del CSPO e, pertanto, la gestione liquidatoria non può dirsi ancora conclusa;

Ritenuto pertanto, per le considerazioni sopra riportate, di prorogare la gestione commissariale del CSPO fino al 31 dicembre 2022;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, recante "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione", come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2008, n.19 ed in particolare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 (Presupposti per la nomina);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/R del 5 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di commissari nominati dalla Regione;

Ritenuto, inoltre, di provvedere con urgenza alla proroga dell'incarico di commissario liquidatore del CSPO affidato, con DPGR n. 127 del 13 agosto 2019, al Dr. Pasquale Pacifico fino al 31 dicembre 2022;

Considerato che, al fine di garantire l'assolvimento degli adempimenti imposti dalla suddetta legge regionale n.3/2008, il commissario liquidatore esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal sopra citato

decreto n.86/2008 e dai successivi decreti di proroga della gestione commissariale;

Ritenuto di precisare a tal proposito che il commissario:

- si impegna, nel corso del suo mandato, a verificare la sussistenza delle condizioni utili all'approvazione del bilancio di liquidazione del CSPO e a provvedere, in caso positivo, alla trasmissione dello stesso bilancio al Direttore della Direzione "Sanità, Welfare e Coesione Sociale" entro il termine del 31 dicembre 2022;

- si impegna, nel caso in cui entro il medesimo termine non si fossero ancora realizzate le condizioni utili alla predisposizione del bilancio di liquidazione del CSPO, a trasmettere al direttore della direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale", entro il 30 novembre 2022, una relazione riguardante lo stato di avanzamento della gestione liquidatoria e degli adempimenti inerenti il bilancio di liquidazione del CSPO;

Dato atto della proposta presentata dall'Assessore al Diritto alla salute e sanità Simone Bezzini;

DECRETA

1. di disporre, per le motivazioni esposte in narrativa, la proroga della gestione commissariale del CSPO oltre la data del 31 dicembre 2021 e precisamente fino al 31 dicembre 2022;

2. di disporre la proroga dell'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore del CSPO al Dr. Pasquale Pacifico, di cui al DPGR 127 del 13 Agosto 2019;

3. di precisare che tale proroga avrà decorrenza dalla data del 1 Gennaio 2022 con durata prevista fino al 31 dicembre 2022;

4. di precisare a tal proposito che il commissario:

- si impegna, nel corso del suo mandato, a verificare la sussistenza delle condizioni utili all'approvazione del bilancio di liquidazione del CSPO e a provvedere, in caso positivo, alla trasmissione dello stesso bilancio al Direttore della Direzione "Sanità, Welfare e Coesione Sociale" entro il termine del 31 dicembre 2022;

- si impegna, nel caso in cui entro il medesimo termine non si fossero ancora realizzate le condizioni utili alla predisposizione del bilancio di liquidazione del CSPO, a trasmettere al direttore della direzione "Sanità, Welfare e Coesione Sociale", entro il 30 novembre 2022, una relazione riguardante lo stato di avanzamento della gestione liquidatoria e degli adempimenti inerenti il bilancio di liquidazione del CSPO;

5. di stabilire che, per quanto non previsto dal presente atto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella

legge regionale n. 3/2008, nel decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/R/2009, e nel decreto del Presidente della Giunta regionale n.86/2008, specificando che il riferimento alla direzione generale "Diritto alla salute e delle politiche di solidarietà" è da intendersi all'attuale direzione "Sanità, Welfare e Coesione Sociale";

6. il presente atto è trasmesso:

- al Dr. Pasquale Pacifico

- al Dr. Simone Bezzini

- al Presidente del Consiglio regionale

- al Direttore della Direzione "Sanità, Welfare e Coesione Sociale".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1393

L.R. 39/00. Proroga del Piano AIB 2019-2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.564 del 23/04/2019 "L.R.39/00, art.74. Approvazione del Piano AIB 2019-2021";

Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

Considerato che a seguito dell'approvazione della suddetta Legge 155 si rendono necessari i relativi adeguamenti alle disposizioni normative contenute nella L.R. 39/00 e nel Regolamento n.48/2003, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli:

- art. 3 'Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco';

- art. 4 'Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi';

- art. 5 'Misure per il rafforzamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dell'apparato sanzionatorio e modifiche alla legge 353/00';

Considerato altresì che gli adeguamenti normativi

e regolamentari comporteranno risvolti operativi e andranno a definire le nuove linee di indirizzo da sviluppare con gli strumenti di pianificazione regionale;

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2018, n.34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;

Considerato che l'art 6 'Programmazione e Pianificazione forestale' del suddetto decreto prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni culturali, il Ministero per la transazione ecologica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione della pianificazione al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le Regioni si adeguano alle disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto;

Considerato che il suddetto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 04.12.2021;

Ritenuto pertanto necessario prorogare fino al 31 dicembre 2022 il vigente Piano AIB;

Considerato che il Piano prorogato avrà valenza di strumento di programmazione operativa la cui attuazione non determinerà oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rispetto alle azioni e alle risorse previste nell'ambito dei pertinenti strumenti di programmazione regionale;

Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 09.12.2021;

A voti unanimi

DELIBERA

- di prorogare fino al 31 dicembre 2022 il termine di validità del vigente Piano AIB 2019-2021;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1397

Approvazione delle Linee di indirizzo "Indicazioni procedurali agli imprenditori per la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi ed esecutori dei lavori agro-forestali", art. 7 del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per l'annualità 2021, deliberazione GR 1601 del 21/12/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2009/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Visto il Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";

Visto il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. emanato in attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Visti i Protocolli stipulati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 27 maggio e 12 luglio 2016;

Vista Delibera GR n.1601 del 21-12-2020 con la quale è stato approvato il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per l'annualità 2021 e richiamato in particolare l'articolo 7 dello stesso che prevede la redazione di "Linee di indirizzo rivolte alle imprese agricole contenenti le buone pratiche da intraprendere per facilitare la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori agricoli e la gestione del servizio richiesto", al fine di tutelare i diritti contrattuali dei lavoratori e il sistema delle imprese agricole toscane;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30/07/2021 di approvazione della II integrazione alla NADEF 2021, Allegato A, Progetto Regionale 19 "Riforma e Sviluppo della qualità sanitaria", Intervento 8 "Sviluppo delle azioni in materia di salute e sicurezza" nel quale è ricompresa la "Predisposizione di linee guida

rivolte alle imprese agricole contenenti le buone pratiche da intraprendere per facilitare la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori agricoli”;

Ritenuto opportuno approvare specifiche linee di indirizzo contenenti le buone pratiche da intraprendere per facilitare la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori agricoli e la gestione del servizio richiesto e, ove possibile, ad apportare semplificazioni procedurali per migliorare l'efficacia della lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo;

Viste le linee di indirizzo “Indicazioni procedurali agli imprenditori per la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi ed esecutori dei lavori agro-forestali “, ex art. 7 del Protocollo Sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per l'annualità 2021, allegate al presente atto (allegato A), di cui è parte integrante e sostanziale;

Visto il parere positivo del CD espresso nella seduta del 16 dicembre 2021;

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare le linee di indirizzo “Indicazioni procedurali agli imprenditori per la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi ed esecutori dei

lavori agro-forestali “, di cui all'art. 7 del “Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per l'annualità 2021” (allegato A), di cui è parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L. R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente
Fausta Fabbri

Il Direttore
Roberto Scalacci

Il Dirigente
Simone Cappelli

Il Direttore
Francesca Giovani

Il Dirigente
Giovanna Bianco

Il Direttore
Federico Gelli

SEGUE ALLEGATO

Linee di indirizzo

Indicazioni procedurali agli imprenditori per la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi ed esecutori dei lavori agro-forestali

Alla redazione delle presenti linee di indirizzo, nell'ambito dei lavori della Cabina di Regia per l'attuazione del "Protocollo Sperimentale contro il Caporalato e lo Sfruttamento Lavorativo in Agricoltura" hanno contribuito:

Regione Toscana

Ispettorato interregionale del lavoro di Roma

INPS - Direzione regionale Toscana

INAIL - Direzione regionale per la Toscana

Confederazione CGIL Toscana

FLAI-CGIL Toscana

Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL Toscana

FAI-CISL Toscana

Confederazione UIL Toscana

UIL-UILA Territori Toscani

COLDIRETTI Toscana

CIA Toscana

CONFAGRICOLTURA Toscana

AGCI Toscana

Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue

CONFCOOPERATIVE Toscana

INDICE

- 1. Scopo e significato del documento**
- 2. Premessa. L'intermediazione illecita di manodopera e il lavoro nero e irregolare: Quali rischi per l'impresa-datore di lavoro**
- 3. Approfondimento sull'articolo 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"**
- 4. Tipologie di rapporti di lavoro in Agricoltura**
 - 4.1. L'Assunzione di operai agricoli
 - 4.2. Lo Scambio di manodopera
 - 4.3. Il contoterzismo
 - 4.4. Le prestazioni di parenti
 - 4.5. Le assunzioni congiunte
 - 4.6. L'appalto di lavori
 - 4.7. Il contratto di prestazione occasionale (ex Voucher)
- 5. Check-list dei documenti che si suggerisce di richiedere all'impresa appaltatrice per comprovare la regolarità degli adempimenti e dei pagamenti in merito al personale**
- 6. Elenchi di prenotazione presso i centri per l'impiego per opportunità di lavoro stagionale in agricoltura**
- 7. Adempimenti e indicazioni procedurali per l'impresa e per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori**
- 8. Appendice giurisprudenziale**

ALLEGATI

Linee di indirizzo

Indicazioni procedurali agli imprenditori per la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi ed esecutori dei lavori agro-forestali

1. Scopo e significato del documento

Questo documento è rivolto alle imprese agricole e forestali della Toscana che, soprattutto per quelle attività caratterizzate da stagionalità e concentrazione temporale delle operazioni, possono ricorrere a società esterne con le quali stipulare un contratto d'appalto e si pone il compito di supportare le imprese toscane che fanno ricorso alla esternalizzazione dei lavori necessari alla conduzione dei cicli produttivi, in modo trasparente e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Le "Linee di indirizzo" intendono fornire utili indicazioni procedurali per facilitare la consapevole e corretta individuazione dei prestatori di servizi e degli esecutori dei lavori agricoli e forestali e la gestione del servizio richiesto.

La Regione Toscana, nelle tre Direzioni, Agricoltura e sviluppo rurale, Sanità welfare e coesione sociale, Istruzione formazione ricerca e lavoro, ritiene di mettere a disposizione degli imprenditori uno **strumento di ausilio** volto a offrire un supporto per contrastare la piaga dell'intermediazione illecita del lavoro, c.d. "caporalato", in agricoltura, fenomeno che contamina i rapporti tra imprese committenti e terzi fornitori nei contratti di somministrazione di manodopera e di appalti per la fornitura di prestazioni e servizi.

Le **misure preventive e di controllo** contenute nelle Linee di indirizzo hanno lo scopo di aiutare le imprese a porre in essere misure volte a minimizzare il rischio del verificarsi di **fenomeni di interposizione illecita** nell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

L'obiettivo prioritario è quindi quello di fornire un agile **supporto operativo** per agevolare gli imprenditori nell'affidamento di servizi, evitare l'assunzione inconsapevole di responsabilità, anche gravi, mantenendo come obiettivo prioritario l'assunzione degli interessi, dei bisogni e dei timori delle imprese agricole e agro-forestali, destinatarie del documento, rendendole informate di tutto ciò che è utile ed essenziale: obblighi, corresponsabilità, sanzioni.

Il documento è articolato in tre parti:

- i rischi che l'imprenditore affronta utilizzando manodopera in forma di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, c.d. "caporalato", fenomeni di lavoro nero e irregolare, anche sul piano della responsabilità penale.
- Una breve illustrazione della disciplina e del funzionamento dell'istituto dell'appalto di manodopera e di altri esempi di esternalizzazione e affidamento di lavori.
- L'illustrazione semplificata, attraverso check list, delle precauzioni da adottare per non incorrere negli illeciti connessi all'utilizzo della manodopera.

Il documento non ha la pretesa di risolvere il problema dell'intermediazione illecita o lo sfruttamento del lavoro, o di affrontare in maniera esaustiva gli obblighi per il datore di lavoro, ma rappresenta un ausilio per gli imprenditori verso una maggiore consapevolezza dei diritti e dei

doveri nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore considerato che nessuna impresa sana si rivolge in modo diretto e consapevole al lavoro nero o all'intermediazione illecita per fini economici, chi lo facesse per scelta non ha certamente bisogno di queste succinte pagine.

La stragrande maggioranza delle imprese non ricorre consapevolmente a pratiche illecite di reperimento della forza lavoro e queste Linee di indirizzo intendono supportare le imprese rispetto ai rischi e alle conseguenze che un'attribuzione dei lavori "chiavi in mano" a ditte esterne, potrebbe comportare con ricadute penali e sanzioni rilevanti.

A tal fine è in particolare dedicato il successivo paragrafo di *'Approfondimento sull'articolo 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*.

Le presenti Linee di indirizzo non vincolano le attività di vigilanza degli organi competenti in materia.

2. Premessa. L'intermediazione illecita di manodopera e il lavoro nero e irregolare: Quali rischi per l'impresa-datore di lavoro

L'intermediazione illecita di manodopera (c.d. "caporalato") è un fenomeno che distorce, cercando di aggirarlo, il legale processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro; in particolare induce i datori di lavoro a reperire lavoratori senza sostenere i dovuti costi di natura retributiva, fiscale, previdenziale e senza osservare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Operando in un contesto di economia sommersa, i caporali, sfuggono alle procedure di controllo e alle sanzioni previste dall'ordinamento, dando vita a una realtà di relazioni ove imperano unicamente codici di comportamento caratterizzati da violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento. I lavoratori sono mantenuti in condizioni di grave sfruttamento, defraudati spesso anche della paga ricevuta, relegati in condizioni disumane e degradanti, ricattati dai caporali con violenze e minacce.

Nel mercato del lavoro agricolo e forestale, il fenomeno del caporalato può svilupparsi soprattutto nel momento della esternalizzazione a terzi di alcuni processi o fasi lavorative.

Sorge dunque evidente la necessità di porre in essere politiche di contrasto ai rapporti di lavoro irregolare, a tutela sia dei lavoratori, costretti a sottostare a condizioni di lavoro degradanti, che delle stesse imprese agricole e agroforestali che spesso ricorrono a società esterne con le quali stipulano contratti di appalto e che sono a loro volta responsabili solidalmente per le inadempienze dell'appaltatore e, seppur indirettamente, di eventuali pratiche irregolari nella gestione dei rapporti di lavoro.

La repressione del fenomeno rappresenta dunque un tema di fondamentale importanza, non solo per le istituzioni e per i lavoratori dipendenti, ma anche per tutte le imprese agricole e agroforestali che adempiono regolarmente agli obblighi amministrativi ed economici connessi ai rapporti di lavoro.

La legge 29 ottobre 2016, n. 199 *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"* **allarga la platea dei soggetti attivi del reato, includendo anche il datore di lavoro committente** o comunque coinvolto nella "filiera del caporalato", ridisegnando l'articolo 603 bis del codice penale.

Ne consegue che oggi è punito chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore e ciò indipendentemente dalla forma, organizzata o meno dell'attività di intermediazione e a prescindere dalle modalità con cui concretamente si è manifestato lo sfruttamento.

La responsabilità penale è stata estesa anche a coloro che utilizzano, assumono o impiegano manodopera sottoponendo il lavoratore a condizioni di sfruttamento e approfittando del suo stato di bisogno.

È punito penalmente il datore di lavoro che concretamente beneficia dello sfruttamento del lavoratore, a prescindere dal fatto che si sia servito o meno dell'attività di intermediazione del caporale.

In questo ambito, inoltre, dal 1° settembre 2015, è stata istituita presso l'INPS la **Rete del lavoro agricolo di qualità** al fine di selezionare imprese agricole e altri soggetti che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Per una consultazione degli adempimenti in materia, si rimanda alla visione delle informazioni e della normativa vigente al seguente link:

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/la-rete-del-lavoro-agricolo-di-qualita#>.

3. Approfondimento sull'articolo 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

La fattispecie prevista dall'articolo 603 bis c.p. è stata significativamente novellata con la L. 199/2016, contenente *“disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*, la modifica si era resa necessaria a causa della applicazione particolarmente complessa.

L'articolo in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.

Secondo la nuova formulazione il datore di lavoro è sempre punibile autonomamente.

La norma non appare più incentrata esclusivamente sulla figura del c.d. “caporale”, ma sanziona allo stesso modo il datore di lavoro, ovvero colui che *“utilizza, assume o impiega manodopera”* reclutata *anche*, ma non necessariamente, mediante l'attività di intermediazione. L'**intermediazione** richiama la condotta dell'imprenditore che si rivolge a un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere mere prestazioni di lavoro da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.

A differenza da quanto accadeva sotto la vigenza del vecchio articolo 603 bis c.p., il datore di lavoro non è quindi più punibile solo a titolo di concorso con il caporale, ma per il solo fatto di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Le modalità coercitive della condotta, consistenti nella violenza o nella minaccia (con esclusione dell'intimidazione, prima contemplata), sono state opportunamente considerate come circostanze aggravanti dei nuovi delitti di reclutamento e utilizzazione, e non più quali elementi costitutivi della fattispecie ordinaria.

La norma attualmente in vigore è, dunque, di applicazione complessivamente più ampia rispetto alla precedente, e ciò perché rende astrattamente punibili anche attività non organizzate in modo sistematico e non necessariamente caratterizzate da violenza, minaccia e intimidazione.

Sia la condotta dell'intermediario, sia quella del datore di lavoro, dunque, nella fattispecie ordinaria, si caratterizzano per due elementi: a) *l'approfittamento dello stato di bisogno* e b) la sottoposizione dei lavoratori *a condizioni di sfruttamento*:

- a) perché si possa parlare di **approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore**, non è sufficiente la sola commissione del reato ai danni di un soggetto particolarmente vulnerabile, ma è necessario che l'autore sfrutti volontariamente e scientemente la condizione di particolare debolezza della vittima;
- b) lo **sfruttamento** risulta svincolato dal requisito della "violenza/minaccia/intimidazione" (trasformate in circostanze aggravanti e comportanti un aumento di pena), **ed è addebitabile**, oltre che al "caporale", **anche al datore di lavoro** (aspetto più importante). A integrare il reato, dunque, non è sufficiente che il datore di lavoro o l'intermediario reclutino manodopera in maniera irregolare, ma è necessario che il soggetto reclutatore sia consapevole delle condizioni di sfruttamento, che dovranno esistere, appunto, come "elementi di contesto".

La norma fornisce inoltre **indici presuntivi** di colpevolezza e di sussistenza del fatto per i quali si ritiene necessario indicare sinteticamente, sulla base della più recente giurisprudenza, le ricorrenti interpretazioni e delucidazioni:

- **reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato**: non c'è automatismo, anzi questa formulazione consente di valorizzare differenze salariali, a volte significative, previste dai contratti collettivi su base territoriale e consente di attribuire valore, sul piano comparativo, ai contratti stipulati da organizzazioni sindacali dotate di un certo radicamento nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto delle libertà sindacali. La novella normativa ha sostituito la vecchia parola "retribuzione" con quella di "corresponsione", dando rilevanza esclusiva alla situazione di fatto e non a quella in qualunque modo formale o dichiarata. Il principio di proporzionalità dovrà essere valutato, quindi, per la rilevanza della retribuzione "palesemente difforme".
In tale contesto può essere utile, ai fini della valutazione del richiamato indice presuntivo, l'analisi del costo del lavoro effettivamente sostenuto dall'intermediario (come nel caso dell'appaltatore) che recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in quanto benché il costo del lavoro non possa essere considerato il solo parametro di riferimento per l'affidamento in appalto di un servizio, si sa bene che un costo eccessivamente basso nasconde quasi sempre delle retribuzioni irregolari e, a volte, anche lo sfruttamento dei lavoratori;
- **reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro (periodi di riposo, aspettativa, ferie etc.), violazioni delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti**: le mere violazioni di carattere formale, sanzionate in via amministrativa, non assumeranno rilevanza ai fini dell'integrazione del

reato in oggetto e non saranno idonee a provare una penale responsabilità in capo al datore di lavoro, a titolo di sfruttamento. Invece, dovrà aversi riguardo a quelle violazioni che vadano a ledere il lavoratore in quanto persona, minando così il suo diritto alla salute e la dignità umana.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro figura nel novero di quelli che devono essere prevenuti per il tramite dei modelli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

In sostanza, il datore di lavoro sarà gravato dell'onere di dotarsi anche dei Codici etici e degli Organismi di Vigilanza (ODV) interna, previsti dall'art. 6, comma 1, lettera b, del citato decreto legislativo. Al fine di prevenire e contrastare l'illegalità del lavoro, le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo centrale, così come le organizzazioni datoriali che possono svolgere un ruolo attivo nel sensibilizzare le imprese per contrastare il fenomeno del caporalato e del lavoro irregolare. Essenziale risulta pertanto il rafforzamento delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata.

In ultimo risulta evidente che l'imprenditore che si avvale di altri soggetti per reclutare la manodopera o che affida un servizio a terzi, può, anche inconsapevolmente, essere ritenuto responsabile della violazione delle norme richiamate.

4. Tipologie di rapporti di lavoro in Agricoltura

Al fine di rendere esplicito un quadro riassuntivo delle forme contrattuali di reperimento del lavoro nel settore, di seguito sono riportate le più comuni tipologie di rapporti di lavoro che l'imprenditore agricolo può stipulare.

- 4.1. L'Assunzione di operai agricoli;**
- 4.2. Lo scambio di manodopera;**
- 4.3. Il contoterzismo;**
- 4.4. Le prestazioni di parenti;**
- 4.5. Le assunzioni congiunte;**
- 4.6. L'appalto di lavori;**
- 4.7. Il contratto di prestazione occasionale (ex Voucher).**

4.1. L'Assunzione di operai agricoli

Le aziende agricole possono assumere operai, i quali si distinguono in operai a tempo determinato (OTD) e operai a tempo indeterminato (OTI). Gli OTD stabiliscono rapporti di lavoro perlopiù stagionali, che possono essere ripetitivi nel tempo, ma per i quali l'azienda agricola non necessita di lavoratori fissi tutto l'anno; appartengono a questa classificazione le figure che comunemente vengono ancora chiamate con gli appellativi di braccianti o di avventizi agricoli o di giornalieri di campagna, secondo l'uso e la tradizione locale. Per gli OTD vi sono degli aspetti e delle regole contrattuali esclusive, peculiari e specifiche. Proprio a causa della stagionalità e della ciclicità delle lavorazioni che caratterizza il settore agricolo, è previsto un contratto di lavoro ad hoc. Infatti, gli

OTD hanno diritto al pagamento delle giornate di lavoro effettivamente prestate, pertanto possono anche essere assunti per qualche giorno.

4.2. Lo Scambio di manodopera

L'articolo 2139 c.c. dispone che *“Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi”*; è pertanto consentito lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli i quali devono intendersi, ai sensi dell'art. 2083 c.c., i coltivatori diretti, ovvero, coloro i quali esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Si specifica che è consentito lo scambio di manodopera anche per soggetti appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale. Lo scambio di manodopera presuppone che non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo (in denaro o natura), espressamente scambiato tra le parti, a ristoro della prestazione resa e che la prestazione attenga esclusivamente all'attività agricola, principale (o “connessa” che sia). In questo senso si sono espressi anche l'INPS con la circolare n. 126 del 16 dicembre 2009, fornendo ai propri ispettori le linee di indirizzo e le indicazioni operative per l'attività di vigilanza in agricoltura, nonché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'interpello n. 6/2011.

4.3. Il contoterzismo

Il contoterzismo, o anche attività agromeccanica, consiste in qualsiasi prestazione fornita da soggetti terzi mediante l'utilizzo di mezzi meccanici.

Il contoterzista è, in agricoltura, il soggetto che possiede macchinari agricoli che richiedono importanti investimenti, utilizzati per fornire servizi agromeccanici e tecnologici agli imprenditori del settore. Egli svolge una serie di lavorazioni meccaniche conto terzi, presso le aziende agricole che hanno richiesto tale gestione aziendale, con mezzi meccanici propri.

La norma che ha disciplinato l'attività agromeccanica è l'art. 5 del D.lgs. n. 99/2004 che – nell'introdurre la definizione giuridica di detta attività – ha specificato le *finalità* cui deve essere indirizzato l'utilizzo di mezzi meccanici a favore di terzi: cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria; sistemazione o manutenzione di fondi agro-forestali; manutenzione del verde; messa in sicurezza dei prodotti successivamente alla loro raccolta; conferimento di prodotti agricoli ai centri di stoccaggio o all'industria di trasformazione, purché tali operazioni vengano eseguite dal medesimo soggetto che ha in precedenza effettuato la raccolta.

La figura del contoterzista ha assunto un ruolo importante nell'agricoltura, in quanto consente agli imprenditori del settore di svincolarsi dagli onerosi investimenti in macchinari fissi, il cui utilizzo sarebbe circoscritto solo ad alcune lavorazioni agricole, a periodi ristretti dell'anno e soggetti altresì ad una rapida obsolescenza rispetto all'evolversi delle tecniche colturali.

Nell'esternalizzare tali lavorazioni, ossia nel decidere di avvalersi dei c.d. *contoterzisti* l'agricoltore deve predisporre e concordare un contratto di appalto in cui specificare il tipo di servizi e lavorazioni affidate al soggetto terzo e tutti gli altri aspetti oggetto di pattuizione (come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 6), oltre a indicare, in maniera puntuale, l'adozione delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

4.4. Le prestazioni di parenti

Ferma restando la figura del coadiuvante, vale a dire il parente dell'agricoltore regolarmente iscritto all'Inps in quanto tale (e che pertanto lavora per l'azienda), preme ricordare che l'agricoltore potrebbe avvalersi anche della prestazione di determinati parenti, definiti "occasionalisti".

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso ribadendo che le prestazioni rese dai parenti o affini dell'imprenditore¹, in particolare pensionati o impiegati full-time presso altro datore di lavoro, possono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella gestione previdenziale/assicurativa, né l'inquadramento come rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, nei casi suddetti, la collaborazione del familiare, ivi compreso il coniuge, si può considerare presuntivamente di natura occasionale e dunque ammissibile. Sarà, eventualmente, il personale ispettivo a dimostrare la sussistenza di una prestazione lavorativa in senso stretto.

La **parentela** è il vincolo che unisce persone che discendono da uno stesso stipite:

- 1° grado: genitore-figlio;
- 2° grado: nonno-nipote, oppure fratello sorella;
- 3° grado: zio-nipote;
- 4° grado: primi cugini.

L'**affinità** è invece il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge; il grado di affinità è uguale al grado di parentela che unisce il coniuge agli altri parenti:

- 1° grado: suoceri-generi e nuore;
- 2° grado: cognati,
- 3° grado: coniuge di zio o nipote;
- 4° grado: coniuge di primi cugini.

4.5. Le assunzioni congiunte

Due o più imprese agricole, al ricorrere di determinate condizioni, possono instaurare congiuntamente un rapporto di lavoro con lo stesso dipendente e poterlo utilizzare presso le rispettive aziende, in regime di co-datorialità, (articolo 31 d.lgs. 276/2003). È il caso delle cosiddette assunzioni congiunte. Le imprese che possono agevolarsi di tale istituto sono indicate dal legislatore e sono le seguenti:

- 1) imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, in base all'articolo 2359 c.c.;
- 2) imprese riconducibili allo stesso proprietario, cioè quelle che, pur appartenendo allo stesso soggetto risultano dotate di una certa autonomia;
- 3) imprese condotte da soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado (imprese individuali o società di persone);
- 4) imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% siano aziende agricole.

La comunicazione di assunzione congiunta (come quelle di trasformazione, proroga e cessazione) deve essere eseguita da un solo datore e non da tutti i componenti la parte datoriale.

¹ Per opportuni approfondimenti consultare le seguenti circolari ministeriali: Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 10 giugno 2013 n.10478 e Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 agosto 2013 n.14184

4.6. L'appalto di lavori

Qualora l'azienda agricola decida di affidare i lavori a una ditta esterna (per esempio rivolgendosi a una cooperativa agricola), si dovrà ricorrere a un contratto di appalto. Tale appalto deve essere "genuino", diversamente, si può incorrere nella cosiddetta intermediazione illecita di manodopera, severamente punita.

Di seguito elenchiamo gli elementi essenziali del contratto di appalto:

- l'oggetto del contratto di appalto deve riguardare la fornitura di un'opera o un servizio e non di prestazioni di manodopera;
- l'appalto deve realizzarsi tramite organizzazione di uomini e mezzi dell'appaltatore;
- l'appaltatore deve assumersi il rischio d'impresa, cioè deve garantire l'esecuzione dell'attività nei tempi e nei modi previsti, pena la perdita del suo onorario.

Più nel dettaglio, di seguito si riportano alcuni dei criteri principali per costituire un contratto di appalto "genuino":

1. il valore dell'appalto deve essere riferito all'opera o al servizio e non alle ore lavoro, in quanto la valutazione del numero dei lavoratori da impiegare e delle ore lavoro necessarie, sono di pertinenza esclusiva dell'appaltatore;
2. devono essere compresi gli oneri della sicurezza sul lavoro in maniera esplicita. I costi per la salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento a eventuali rischi interferenti, devono essere indicati esplicitamente e analiticamente, inoltre devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; relativamente ai rischi interferenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, commi 1 e 2, occorre sempre una valutazione congiunta tra committente e appaltatore e la conseguente redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza – D.U.V.R.I., salvo i casi previsti dal comma 3 bis del medesimo articolo (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno e che non comportino rischio elevato di incendio, attività in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive ed altri rischi particolari);
3. non deve mai esserci commistione tra il personale dipendente dell'appaltatore e i dipendenti dell'azienda agricola che riceve la prestazione. In ogni caso, i lavoratori dell'appaltatore, non possono essere sanzionati o allontanati dal committente, non devono sostituire i lavoratori del committente, non possono essere organizzati o diretti dal committente, in quanto, nel concreto svolgimento dell'appalto, deve essere riscontrabile un'autonoma organizzazione funzionale e gestionale dell'appaltatore, finalizzata allo specifico risultato. I lavoratori dell'appaltatore devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per distinguerli da quelli del committente, oltreché essere muniti di idoneità alla mansione svolta;
4. l'organizzazione aziendale dell'appaltatore deve risultare dall'iscrizione al registro delle imprese, con particolare riguardo alla data, all'oggetto sociale, nonché al capitale sociale. È opportuno ricordare però che il possesso della visura camerale da parte dell'appaltatore, è un buon punto di partenza, ma non è condizione sufficiente a configurare l'appalto come genuino. Il committente, infatti, si impegna ad acquisire

anche il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in fase di stipulazione del contratto di appalto e a verificarne la validità periodicamente;

5. l'impresa appaltatrice deve autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale per svolgere l'opera o il servizio oggetto del contratto d'appalto;
6. il rischio d'impresa, riferito all'esecuzione delle opere o servizi dedotti in contratto, è a totale carico dell'appaltatore e ciò deve essere palesato nel contratto;
7. l'appaltatore è tenuto a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore di riferimento con particolare riferimento alla parte economica-normativa. Potrebbe essere utile acquisire, da parte del committente, le buste paga dei lavoratori dell'appaltatore o il libro unico del lavoro (LUL) al fine di verificare la corretta quantificazione del relativo costo e superare così la presunzione che a un costo eccessivamente basso corrispondano delle retribuzioni irregolari e talvolta anche lo sfruttamento dei lavoratori;
8. è vietato il sub-appalto del contratto o di parte di esso senza l'autorizzazione del committente.

Le aziende quando sottoscrivono un contratto di appalto, dovranno bene valutare alcuni elementi tipici, quali:

- ragione sociale delle parti contraenti;
- luogo della lavorazione;
- periodo della lavorazione;
- tipo di lavorazione;
- numero dei lavoratori;
- inquadramento dei lavoratori;
- CCNL applicato, eventuali altri contratti collettivi applicati (di secondo livello).

Quando l'appalto è illecito, pesanti sono le ripercussioni sul datore di lavoro a carattere civile, amministrativo e penale. L'interposizione illecita, infatti, genera:

- a. la facoltà per il dipendente di chiedere (per mezzo di una causa di lavoro) il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo alla ditta committente (ex art. 29, comma 3 bis, del D.lgs. n. 276/2003);
- b. sanzione amministrativa di € 50,00 al giorno per ogni lavoratore interposto (ex art. 18, comma 5 bis, D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal Jobs Act); tale sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore a € 5.000,00 né superiore a € 50.000,00;
- c. se sono occupati lavoratori minorenni nell'appalto illecito, oltre alla sanzione amministrativa si applica anche la sanzione penale dell'arresto fino a 18 mesi e l'aumento della sanzione fino al sestuplo per ciascuna giornata di lavoro e per ogni singolo lavoratore;
- d. se ricorre l'appalto illecito che concretizza una **somministrazione fraudolenta** (ex art. 38 bis del D.lgs. n. 81/2015), ovvero una somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, oltre la sanzione di cui al precedente punto 2, si applica anche la **sanzione penale** dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Al ricorrere di tale violazione l'utilizzatore delle prestazioni lavorative sarà altresì obbligato ad assumere i lavoratori alle sue dirette dipendenze per tutta la durata del contratto.
- e. responsabilità solidale tra committente e ditta appaltatrice per i seguenti titoli:
 - trattamenti retributivi, compreso il TFR;
 - contributi previdenziali INPS;
 - premi assicurativi INAIL;
 - interessi di mora sui contributi e sui premi;
 - danni derivanti da infortuni o malattie professionali (danno differenziale).

Quanto sopra anche in caso di eventuali subappalti e nei limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto.

f. Nel caso in cui, nell'appalto illecito venga ravvisata la fattispecie di "caporalato", chiunque impieghi personalmente, o recluti per conto terzi, manodopera sfruttando lo stato di bisogno dei lavoratori viene punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a mille euro, per ogni lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi con violenza o minaccia, la pena sale fino a 8 anni di carcere e la multa fino a 2 mila euro. Nel caso in cui il numero dei lavoratori coinvolti sia superiore a tre, uno o più di essi sia minore di età ovvero i lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, sono previste aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà.

4.7. Il contratto di prestazione occasionale (ex Voucher)

Lo strumento che si utilizza per attivare un lavoro occasionale è ancora popolarmente conosciuto come "voucher". In verità, dopo gli ultimi interventi del legislatore (decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96), il vecchio voucher è stato abolito e ha ceduto il passo all'attuale strumento in vigore che disciplina il lavoro occasionale, il Contratto di prestazione occasionale comunemente conosciuto con la sigla "PrestO". L'attuale disciplina è prevista dall'articolo 2 bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto "Decreto dignità" introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e dalla circolare INPS 103/2018. Per l'utilizzo di questo strumento si richiama quindi l'attenzione ad adottare tutte le prescrizioni stabilite dalla legge ed effettuare le necessarie comunicazioni previste nei tempi stabiliti.

5. Check-list dei documenti che si suggerisce di richiedere all'impresa appaltatrice per comprovare la regolarità degli adempimenti e dei pagamenti in merito al personale

- ☐ *Visura camerale*
- ☐ *Comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego UNILAV*
- ☐ *Ricevuta invio flusso Uniemens*
- ☐ *Quietanza pagamento f24 attestanti l'avvenuto versamento degli oneri sociali*
- ☐ *Busta paga (LUL) sottoscritta dal lavoratore e relativa contabile di bonifico;*
- ☐ *Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)*
- ☐ *Attestati comprovanti l'adempimento della formazione e addestramento professionale dei lavoratori anche nella materia della sicurezza sul lavoro*
- ☐ *Nel caso di appalto redazione del DUVRI*
- ☐ *Documento che attesta la consegna dei DPI*
- ☐ *Tessera individuale di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore*
- ☐ *Privacy GDPR*

6. Elenchi di prenotazione presso i centri per l'impiego per opportunità di lavoro stagionale in agricoltura

In attuazione del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, sono stati istituiti, presso i Centri per l'impiego della Regione Toscana, specifici elenchi di prenotazione per il settore agricolo nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Gli elenchi sono stati concepiti con gli obiettivi di disciplinare l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale in agricoltura e contribuire in questo modo al contrasto del mercato sommerso, assicurando una banca dati di lavoratori del settore agricolo che renda sicure e fruibili le prestazioni in tale settore. Hanno, altresì, la funzione di strumento di monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura, anche in considerazione degli specifici fabbisogni di manodopera nelle diverse fasi lavorative.

I lavoratori interessati all'inserimento negli appositi elenchi, devono registrarsi al portale dei Centri per l'impiego "Toscana Lavoro" (<https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml>), compilando il form previsto, e allegare il proprio CV. I lavoratori non comunitari devono indicare anche la tipologia del permesso di soggiorno e la data di scadenza.

Le aziende agricole che ricercano personale per attività generiche o qualificate (ad esempio: vendemmiatore, trattorista, bracciante agricolo qualificato, cantiniere qualificato, operaio florovivaista), possono rivolgersi al Centro per l'impiego di riferimento che pubblicherà l'offerta e presenterà in tempi ristretti una lista di candidati in possesso dei requisiti richiesti. I Centri per l'impiego gestiranno tutte le operazioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro al fine di garantirne efficienza e trasparenza.

L'Agenzia ARTI e i Centri per l'impiego sono impegnati con le Organizzazioni Professionali agricole e i sindacati per diffondere la conoscenza di questo strumento presso le imprese agricole e i lavoratori.

7. Adempimenti e indicazioni procedurali per l'impresa e per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori

Quando si parla di tutela dei lavoratori e di sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.lgs. 81/2008, "Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro", rimane la principale base normativa.

In tal senso è importante citare anche il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL ed in particolare il ruolo delle strutture di Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (PISLL) che, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. sopra citato e dalla Legge 833/78, lavorano sull'informazione, la formazione, l'assistenza, la vigilanza e il controllo, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A partire dal 22 ottobre 2021, a seguito delle modifiche apportate all'art. 13 del citato D.lgs. 81/08 con il D.L. n. 146, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per una migliore ed esaustiva consultazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rimanda alla visione della normativa vigente presente al seguente link:

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx>

Si raccomanda, inoltre, nella fase di permanenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 il rispetto delle indicazioni nazionali e regionali emanate per la tutela dei lavoratori esposti al rischio di contagio.

8. Appendice giurisprudenziale

CRITERI IDENTIFICATIVI E INDICI PRESUNTIVI DELL'APPALTO "GENUINO" E RELATIVE FATTISPECIE GIURISPRUDENZIALI:

Il nuovo dettato normativo deducibile dal combinato disposto degli artt. 18 e 84 del D.lgs. 276/2003 depone per uno sguardo privilegiato nei confronti del contratto d'appalto, d'opera o di servizi, quale tipologia contrattuale maggiormente foriera di una deriva patologica illecita. Appare dunque evidente la necessità di individuare alcuni indici rivelatori della non "genuinità" dell'appalto, che consentano all'interprete di applicare correttamente gli ambiti di tutela normativamente previsti.

Come già anticipato nei paragrafi precedenti la giurisprudenza e la prassi hanno segnalato una serie di **aspetti sintomatici** sulla scorta dei quali far emergere e sanzionare gli appalti (illeciti) di manodopera, in virtù delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 276/2003. Si tratta, fondamentalmente di una serie di indici e criteri rivelatori che possono sintetizzarsi come segue: (a) mancanza in capo all'appaltatore della qualifica di imprenditore, o meglio di un'organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale; (b) mancanza dell'effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore; (c) impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante; (d) la natura delle prestazioni svolte esula da quelle dell'appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente; (e) corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all'opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente.

Si vuole ora, delinearne gli aspetti più rilevanti, secondo le indicazioni e gli orientamenti già maturati nella giurisprudenza:

- a) **L'assenza di organizzazione imprenditoriale:** L'assenza da parte del presunto appaltatore di una autonoma organizzazione funzionale e gestionale costituisce il criterio indiziario più significativo per riconoscere una fattispecie di interposizione illecita ovvero di **un appalto "non genuino"**. Dunque per ravvisare la sussistenza di un vero e proprio contratto di appalto è necessario che i lavori appaltati siano effettivamente svolti da un'impresa che abbia concretamente la forma e la sostanza di una impresa, sotto il profilo tecnico, e sotto l'aspetto strettamente economico ed organizzativo. La valutazione di tale requisito va pertanto effettuata tenuto conto della concreta natura e sostanza degli elementi oggettivi che attengono ai rapporti giuridici.

La mancata disponibilità di attrezzatura specifica per lo svolgimento del lavoro appaltato, in capo a un imprenditore titolare di impresa artigiana, ad es., non è determinante ai fini della ricorrenza dell'interposizione di manodopera, se il tipo di prestazione esige soltanto l'impiego di semplice attività lavorativa; diversamente, occorre verificare da chi e come, concretamente, l'energia lavorativa viene organizzata: è questo il caso degli appalti di servizi, che richiedono quasi esclusivamente l'uso di energie fisiche.

Ulteriori indici di assenza dell'autonomia organizzativa possono essere:

- la mancanza di una significativa esperienza nel settore interessato dall'appalto;
- la mancanza di personale tecnicamente preparato per lo svolgimento dell'attività lavorativa appaltata.

b) L'esercizio del potere direttivo del committente: Altro elemento sintomatico di una interposizione illecita di manodopera, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 84 del D. Lgs. n. 276/2003, è, rappresentato dalla titolarità in capo all'interponente dei poteri direttivi e di ingerenza, tipici del datore di lavoro, relativamente alla materiale esecuzione della prestazione lavorativa commissionata al presunto appaltatore.

Indici sintomatici di tale requisito sono rinvenibili nelle seguenti ipotesi: a) allorché i presunti dipendenti dell'appaltatore seguano il medesimo orario di lavoro di quelli del committente, senza alcuna differenziazione; b) i dipendenti dell'appaltatore giustificano le proprie assenze al committente anziché all'appaltatore; c) l'appaltante provveda direttamente al pagamento delle retribuzioni; i presunti dipendenti dell'interposto lavorino sotto il controllo diretto dei dipendenti regolari del committente o di preposti da questi incaricati, senza alcun preventivo confronto e accordo con l'appaltatore; d) l'appaltante decida gli aumenti retributivi e la concessione di ferie e permessi; e) il committente decida volta per volta il numero di lavoratori da utilizzare; f) il committente eserciti con piena autorità il potere direttivo, gerarchico e disciplinare, decidendo anche dei licenziamenti dei dipendenti del presunto appaltatore.

c) Impiego di capitali, macchine e attrezzature del committente: Non rientra nell'ambito dell'interposizione illecita il caso dell'appaltatore che nell'esercizio della propria attività autonoma, pur essendo fornito di macchinari adeguati, si avvale delle attrezzature dell'appaltante, poiché il lavoro, sebbene rientri nel suo ciclo di attività, richiede l'uso di una macchina particolare ovvero perché l'opera necessita prevalentemente dell'impegno diretto di capitali e personale.

In casi come questo da ultimo accennato, assume specifico rilievo giuridico il tipo di gestione e di organizzazione posto in essere dall'appaltatore, che deve vantare una struttura imprenditoriale autonoma, con personale specializzato e con un determinato know-how, sviluppato propriamente svolgendo, nel tempo, la propria attività aziendale.

Non vi è interposizione illecita neppure quando le materie prime vengono fornite dal committente a garanzia della qualità e delle caratteristiche del lavoro oppure perché devono essere trasformate dall'appaltatore.

Ugualmente non può ricondursi nell'alveo della somministrazione illecita di manodopera la fattispecie che vede l'appaltatore svolgere il servizio commissionatogli (elaborazione dati, creazione data base) operando su attrezzature e macchinari (hardware) del committente impiegando personale e beni immateriali.

La congruità, la non marginalità e la significanza dell'apporto organizzativo "dei mezzi necessari" da parte dell'appaltatore andranno pertanto valutate caso per caso, in concreto, esaminando l'oggetto e il contenuto sostanziale e intrinseco del contratto di appalto stipulato fra i soggetti interessati.

d) Natura delle prestazioni lavorative: l'appalto deve inoltre ritenersi "genuino" nei casi in cui:

- l'attività svolta rientri concretamente fra quelle tipiche dell'appaltatore;
- l'opera abbia carattere contingente e si esaurisca in un tempo determinato;
- difetti un inserimento stabile dei lavoratori impegnati nell'appalto nel contesto organizzativo del committente;
- le prestazioni svolte dai lavoratori dell'appaltatore non appartengano alle mansioni tipiche dei dipendenti dell'appaltante;
- l'attività lavorativa dei lavoratori utilizzati non rientri esclusivamente nelle finalità sociali e aziendali del committente.

- e) **Tipologia e la natura del compenso:** l'appalto sfocia in interposizione allorché il contributo imprenditoriale dell'appaltatore risulti marginale o comunque insignificante: ad es. quando si riduca ad un apporto di capitale sufficiente solo a pagare le retribuzioni dei lavoratori utilizzati, ovvero a coprire le singole voci che compongono il costo del lavoro, in assenza dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti impiegati nell'appalto.

Fattispecie tipiche presuntive di interposizione illecita di manodopera sono, ad es., l'ipotesi in cui il compenso da corrispondere allo pseudo-appaltatore anziché essere stabilito aprioristicamente in misura fissa e predeterminata, sulla base del raggiungimento del risultato (opera o servizio), venga proporzionato ai costi sostenuti dal presunto (fittizio) appaltatore.

Ancora, il caso del committente che provveda personalmente a retribuire i presunti dipendenti dell'appaltatore ovvero quello in cui il committente tenga conto, nel calcolare il corrispettivo dovuto, della retribuzione oraria degli stessi lavoratori nonché delle spese per gli obblighi assicurativi e previdenziali e per le spese di gestione della "pseudo-impresa" appaltatrice.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Modello di Contratto di APPALTO - Fac simile

Tra

..... con sede legale in, Località, 19, Reg. Imp.,
C.F. e P. IVA n....., iscritta al Registro REA, nella persona del suo
Rappresentante legale

- **Committente** -

e

..... con sede legale e amministrativa in- Firenze,
REA, C.F./ P. IVA n., nella persona del suo Legale
Rappresentante,

- **Appaltatore** -

PREMESSO

- che il Committente è una azienda agricola avente ad oggettocon
terreni in Località, censiti catastalmente come indicato
nell'ALLEGATO, aventi superficie totale di circa Ha

- che il Committente intende stipulare un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori necessari
alla coltivazione del per circa Ha meglio specificati
nell'ALLEGATO Offerta N° del

- che l'Appaltatore, dispone di strutture, organizzazione, risorse umane e finanziarie, di attrezzature
e macchinari, nonché di elevate professionalità tecniche idonee alla realizzazione delle opere
oggetto del presente contratto;

- che l'Appaltatore, dopo aver effettuato i sopralluoghi di rito sui vigneti/oliveti e le relative
pertinenze necessari per progettare un adeguato piano di intervento, ritiene, la propria struttura
aziendale, pienamente idonea ed adeguata alla realizzazione di tutte le attività richieste dal
Committente e di conoscere tutte le condizioni ambientali in cui le attività dovranno essere
realizzate;

- il presente accordo non integra locazione di fondo rustico, né ricade nel campo di applicazione
della normativa sui contratti agrari e viene stipulato in deroga a qualsiasi normativa speciale agraria,
essendo disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti c.c.;

- che l'Appaltatore è consapevole della rilevanza che i tempi di esecuzione delle attività necessitano
al fine di garantire la massima efficacia degli interventi oggetto di questo contratto.

convengono

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

2. Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di operazioni manuali e/o meccaniche necessarie alla coltivazione di..... indicati nell'Allegato n. secondo il tariffario e le operazioni agronomiche specificate nell'ALLEGATO n..... Offerta del; che è parte integrante del presente contratto.

L'Appaltatore non potrà apportare alcuna variazione al fondo, alle sue pertinenze e al

Le predette attività di gestione saranno eseguite in conformità alle normative in materia, nonché nel rispetto delle norme ambientali e delle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appalto include altresì l'approntamento di tutte le misure antinfortunistiche previste dalla normativa in materia.

Il mancato rispetto della normativa antinfortunistica da parte dell'Appaltatore o delle persone che impiegherà nell'esecuzione delle opere determinerà la risoluzione del presente contratto per inadempimento grave dell'Appaltatore medesimo, che dovrà rimborsare al Committente gli eventuali anticipi pagati e tutti gli oneri relativi ad eventuali sanzioni a carico di quest'ultimo, salvo il maggior danno.

3. Sub-appalto

L'Appaltatore non è autorizzato a sub-appaltare l'esecuzione del presente appalto, se non previa autorizzazione scritta del Committente.

4. Corrispettivo

All'Appaltatore, per gli interventi specificati nell'Allegato ..) è previsto il pagamento di un corrispettivo pari a Euro per l'offerta N°....., tutte nell'anno

oltre IVA, di cui €% = (euro/00) per i costi relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nell'appalto, da pagarsi come segue:

-a fine di ogni intervento con emissione di fattura che verrà pagata a giorni data fattura fine mese.

I pagamenti di cui sopra saranno disposti dal Committente a condizione che l'Appaltatore rispetti i termini dell'esecuzione delle opere stabiliti al successivo punto 5 e gli obblighi di cui al successivo punto 6.

All'Appaltatore è fatto assoluto divieto di cedere i crediti rivenienti dal presente accordo.

5. Programma dei Lavori

I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti entro ile avranno inizio ilsalvo avverse condizioni meteo e/o fisiologiche delle piante.

Il Responsabile dell'Appaltatore, in accordo con il Referente del Committente come indicato nel successivo art. 7, definirà le modalità di esecuzione delle singole attività lavorative nonché il periodo entro il quale iniziarle e terminarle.

L'accesso alle colture dovrà sempre essere comunicato al Referente del Committente.

Il rispetto di tale procedura si dichiara essenziale a favore del Committente.

6. Tecnici e maestranze

L'Appaltatore, nell'esecuzione dell'opera, impiegherà personale proprio, tecnicamente preparato, regolarmente assunto e inquadrato nel rispetto della vigente normativa di legge e contrattuale sotto

il profilo retributivo, previdenziale, assicurativo e tributario. In particolare l'appaltatore si impegna ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell'ambito dell'appalto.

Il Committente potrà in qualsiasi momento verificare la documentazione tributaria, lavoristica, assicurativa, previdenziale del personale impiegato nelle attività oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna al più scrupoloso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare agli obblighi di formazione e informazione del personale, alla idoneità medica del lavoratore allo svolgimento della mansione assegnata, all'uso dei dispositivi di protezione individuale e all'esposizione del tesserino di riconoscimento da parte del ciascun lavoratore.

L'Appaltatore porrà in essere ogni misura di sicurezza e antinfortunistica e renderà edotto il personale dei rischi specifici della propria attività, al medesimo è devoluta tra l'altro la vigilanza del personale nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'Appaltatore consegnerà al Committente il DURC aggiornato prima dell'inizio attività e poi con cadenza quadrimestrale (120 gg).

In difetto, il Committente avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti sino all'esibizione dei documenti sopraindicati.

Nei casi previsti di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) lo stesso è allegato al presente contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire preventivamente al referente aziendale del committente tutti i dati identificativi dei propri dipendenti.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad accertare che gli eventuali subappaltatori autorizzati adempiano gli obblighi di cui al presente articolo ed effettuino il versamento delle retribuzioni, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

7. Referenti Aziendali

Il Committente dà atto che è la persona di riferimento a cui l'Appaltatore deve rivolgersi per qualsiasi comunicazione relativa all'esito delle operazioni di conduzione oggetto di questo contratto.

Parimenti l'appaltatore dichiara che il referente a cui il committente, o chi per lui, deve rivolgersi per tutto quanto attiene le direttive sul lavoro da svolgere, l'andamento del medesimo, i controlli sul suo svolgimento, le contestazioni e quant'altro afferente alle operazioni previste dal presente contratto, è il signor/a"

8. Attrezzature utilizzate

L'Appaltatore dispone delle attrezzature, manuali o meccaniche, necessarie allo scopo, per le quali si assume ogni responsabilità in ordine alla conformità delle stesse alle normative vigenti e al loro utilizzo in sicurezza.

Il Committente in qualsiasi momento ha facoltà di controllare le certificazioni delle attrezzature utilizzate dall'Appaltatore.

9. Termine di consegna

Come sopra indicato le attività oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate entro il

In caso di ritardata esecuzione e/o di ritardata esecuzione delle prestazioni, non giustificata da cause di forza maggiore, il Committente potrà risolvere il contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.

10. Recesso unilaterale

Il Committente può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante comunicazione da inviarsi all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. **con preavviso di 30 giorni.**

11. Responsabilità, garanzia e assicurazione

L'Appaltatore è imprenditore ed esegue le opere a proprio rischio, in piena autonomia.

Le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte ed in conformità alle linee tecniche del Committente ed essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore assume al riguardo ogni responsabilità per vizi o difetti delle attività svolte o per eventuali violazioni delle predette disposizioni, nonché per ogni eventuale danno al terreno, alle colture e alle pertinenze del fondo o a terzi o conseguenza negativa che dovesse derivare al Committente, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente al Committente, con lettera raccomandata A.R. che può essere inviata anche tramite PEC e anticipata via telefax o per posta elettronica, eventuali danni al terreno, alle colture e alle pertinenze del fondo, anche se conseguenti a fenomeni atmosferici e/o ad atti colposi o dolosi di terzi.

A tal fine, l'Appaltatore stipulerà una polizza assicurativa RC terzi e RCO a copertura dei danni derivanti da qualsivoglia ragione connessa e dipendente dal presente accordo, con massimali adeguati all'oggetto contrattuale (e comunque non inferiori a €

.....) e all'entità dei rischi da esso dipendenti. La polizza dovrà altresì prevedere l'estensione ai danni da interruzione o sospensione dell'attività di terzi.

Copia di detta polizza potrà essere richiesta dal Committente in ogni momento unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento del premio relativo.

12. Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa al presente accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di

Li, _____

Il Committente _____

L'Appaltatore _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti, avuta cognizione di tutte le condizioni pattuite nel su esteso contratto, dichiarano di approvarle tutte, nonché di approvare specificamente quelle di cui ai punti:

2,3,4,5,6,9, 10,11,12.

....., _____

Il Committente _____

L'Appaltatore _____

Allegati:

- Certificato di iscrizione Camera di Commercio, industria e artigianato.
- Autocertificazione dell'Appaltatore sulla Idoneità Tecnico-Professionale
- Documento di Valutazione dei Rischi
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 13-ter del decreto legge 83 del 22 giugno 2012
- DURC

Registro addetti come da allegato n. 4

Dichiarazione come da allegato 5

ALLEGATO 2

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

Il / La sottoscritto/a.....
 Nato/a ail.....nella mia qualità
 di.....
, (eventualmente) giusta procura generale/speciale n.
 rep.del.....
 Autorizzato/a a rappresentare legalmente la Società
 forma giuridica.....con sede legale in
 via/piazza.....codice fiscale.....
 partita I.V.A.....,

DICHIARO:

- 1) che il numero di iscrizione al Registro delle Imprese è
- 2) il nominativo del titolare o del legale rappresentante con i relativi dati anagrafici e la carica sociale rivestita:

- 3) di aver preso esatta conoscenza del servizio da effettuare; di essere in grado di eseguire quanto richiesto; di aver valutato il prezzo offerto nel suo complesso remunerativo e di accettare, senza alcuna riserva tutti i patti e le condizioni previsti nella richiesta di preventivo inviato da
- 4) di essere soggetto idoneo allo svolgimento del servizio assegnato e di avere ottemperato a tutte le disposizioni del D.lgs. 81/08 e seguenti e di essere stato informato sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
- 5) dichiara e garantisce che tutte le macchine e le attrezzature utilizzate nei cantieri sono conformi alla "normativa macchine" e sono a norma rispetto alle dotazioni di sicurezza.
- 6) dopo avere visionato le aree di potatura, ritiene tali zone idonee dal punto di vista della sicurezza del personale nello svolgimento delle operazioni previste dal servizio affidato.

- 7) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 8) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla moralità professionale o per delitto finanziario;
- 9) di non essere nell'esercizio della propria attività professionale nello stato di aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Azienda aggiudicatrice;
- 10) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e di disporre, a conferma di quanto prima affermato, del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
- 11) di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell'ambito dell'appalto.
(timbro della società/impresa, data, firma del titolare o legale rappresentante)

N.B. Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto

ALLEGATO 3

Modello di Cartellino di riconoscimento

Cognome	N° ...
.....	
Nome	
.....	
Qualifica	
.....	
N. di matricola	
.....	
Ditta	
.....	
Datore di lavoro	
.....	
Data di assunzione	

[illegible]

Timbro e Firma

ALLEGATO 5**Modello di Dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori**

Appaltatrice

Indirizzo azienda.....

Committente.....

DICHIARAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE

Il sottoscritto.....

nato ail residente in

In qualità di legale rappresentante della ditta

DICHIARO

- che l'Impresa è iscritta alla CCIAA di.....

- che gli estremi delle denunce dei lavoratori sono:

- INPS.....

- INAIL.....

- che l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, è il seguente:

.....

- che ai lavoratori viene applicato il seguente contratto collettivo di lavoro:

.....

Nominativo RSPP nominato in data.....

Nominativo medico competente.....

Nominativo RLS/RLST

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REDATTO IN DATA

Allegati:

DURC;

Documento d'identità titolare impresa;

Certificato di iscrizione alla CCIAA;

Registro di cui all'allegato n... .

DATA

Timbro e firma

Modello di Registro imprese in appalto da conservare presso la ditta appaltatrice[illegible]

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1410

Atto di proroga relativo nuovo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema DPC dei Vaccini alla medicina generale e pediatria di libera scelta di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1006/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1006/2021 nuovo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema DPC dei Vaccini alla medicina generale e pediatria di libera scelta con validità fino al 31/12/2021;

Visti i provvedimenti adottati dal Governo centrale in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il permanere dello stato di emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19;

Considerato che la delibera 1006/2021 stabiliva che la validità del suddetto accordo fino al 31/12/2021 in attesa della predisposizione del nuovo accordo relativo alla distribuzione per conto dei medicinali che avrebbe dovuto disciplinare anche la distribuzione dei vaccini ai MMG e PLS;

Rilevata l'impossibilità entro il 31/12/2021 di predisporre il nuovo Accordo relativo alla distribuzione per conto dei farmaci e che per questo motivo con la delibera della Giunta regionale n. 1367 del 20/12/2021 è stata disposta una proroga del medesimo fino al 30/06/2022;

Atteso che il sistema di distribuzione DPC (dispensazione per conto) dei vaccini mediante le farmacie convenzionate già utilizzato ha prodotto i seguenti effetti positivi:

- aumentato il livello di accessibilità al vaccino facilitando la distribuzione ai MMG e ai PLS (con possibilità di più ritiri frazionati di vaccino ed essendo le farmacie distribuite capillarmente sul territorio)

che hanno maggiore capacità di raggiungere i pazienti anziani e fragili;

- ridotto le quote di vaccini ritirati e non utilizzati in virtù della possibilità per il medico di ricevere più consegne e pertanto poter fare ordini più accurati in termini numerici;

Ritenuto di specificare che una volta definito il nuovo accordo relativo alla distribuzione per conto dei farmaci questo si sostituirà integralmente a quello prorogato con il presente atto, anche prima della sua scadenza;

Acquisiti al riguardo i pareri favorevoli da FEDERFARMA TOSCANA e da CISPEL TOSCANA, conservati agli atti del Settore;

Preso atto che l'erogazione di tutte le vaccinazioni previste dal PNPV rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico del fondo sanitario indistinto;

Rilevato che gli oneri derivanti dal presente atto di proroga (allegato A) per il primo semestre del 2022 sono stimati in euro 280.000,00;

Considerato che gli oneri relativi al primo semestre dell'anno 2022 trovano copertura a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 (fondo sanitario indistinto - competenza pura) "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022;

Ritenuto quindi di approvare lo schema di proroga del suddetto accordo, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato

1) di prorogare con decorrenza dal 01/01/2022 al 30/06/2022 l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema DPC dei vaccini alla medicina generale e pediatria di libera scelta di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1006/2021;

2) di approvare lo schema dell'atto di proroga, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto di proroga (Allegato A) per il primo semestre del 2022 sono stimati in euro 280.000,00;

4) di dare atto che le risorse stimate in euro 280.000,00 per l'anno 2022 sono riservate - ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie - all'interno delle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (fondo sanitario indistinto – competenza pura) del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;

5) di precisare altresì che, trattandosi di FSR Indistinto, le risorse pari ad euro 280.000,00 sulle disponibilità del capitolo 25001 di cui al precedente punto 4 non potranno essere accantonate alla chiusura dell'esercizio 2022, qualora non fossero state utilizzate interamente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Federico Gelli

Il Direttore
Federico Gelli

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Atto di proroga relativo nuovo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema DPC dei Vaccini alla medicina generale e pediatria di libera scelta di cui alla delibera della giunta regionale n. 1006/2021.

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata daAssessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata....., Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana;

PREMESSO CHE

- con la delibera della Giunta regionale n. 1006/2021 nuovo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema dpc dei Vaccini alla medicina generale e pediatria di libera scelta con validità fino al 31/12/2021;
- con la delibera della Giunta regionale n.e parti hanno già avviato un confronto per la predisposizione del nuovo accordo relativo alla dpc farmaci;
- le parti quindi concordano sulla necessità di una proroga dell'accordo in essere fino al 30/06/2022;

SI CONCORDA

- di prorogare con decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 30/06/2022 accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema dpc dei Vaccini alla medicina generale e pediatria di libera di cui alla delibera della giunta regionale n. 1006/2021;
- di specificare che una volta definito il nuovo accordo relativo alla dpc farmaci questo si sostituirà integralmente a quello prorogato con il presente atto anche prima della sua scadenza.

FIRMATO

Per la Regione Toscana

.....

Per FEDERFARMA

.....

Per CISPEL TOSCANA

.....

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1411

Atto di proroga relativo all'accordo di collaborazione per la distribuzione attraverso il sistema della distribuzione per conto di vaccini anticovid approvato con la delibera della giunta regionale n. 250/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i provvedimenti adottati dal Governo centrale in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il permanere dello stato di emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 250/2021 con la quale è stato approvato:

- lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema della distribuzione per conto (DPC) di Vaccini anticovid e di corredo (allegato 1);

- la procedura consegna vaccini anti Covid disposta dal Centro Gestione Rischio Clinico e sicurezza del paziente - WHO Collaborating Centre (Allegato 2);

Richiamato il successivo decreto n. 12281/2021 "Procedura consegna vaccini anticovid dalla Farmacia ospedaliera ai MGG/PLS/FARMACIE";

Considerato che la delibera della Giunta regionale n. 250/2021 stabiliva che la validità del suddetto accordo dal 08/02/2021 fino al 31/12/2021;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 126 del 15/2/21, n. 268 del 22/03/21, n. 584 del 24/05/21 e 878 del 30/08/21, che hanno previsto il coinvolgimento della Medicina Generale nella campagna di vaccinazione anticoronavirus degli assistiti;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1184/2021 "Approvazione schema di Accordo integrativo regionale per la somministrazione della dose booster anticoronavirus in collaborazione con la Medicina Generale. Ampliamento target di vaccinazione";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1351/2021 "Schema di Accordo integrativo regionale per la partecipazione dei Pediatri di famiglia all'campagna di som-

ministrazione del vaccino anti Sars-COV-2 nella fascia d'età 5-11 anni";

Rilevato che come stabilito dalle suddette deliberazioni la campagna di vaccinazione antivoid si svolge nell'ambito di una rete di sinergia sviluppata all'interno del SSR, cui partecipano i MMG, le strutture territoriali del servizio sanitario, le farmacie convenzionate e che i vaccini, il materiale necessario alla vaccinazione ed i DPI sono distribuiti attraverso le farmacie convenzionate;

Atteso che il sistema di distribuzione DPC (dispensazione per conto) già attuato per la campagna di vaccinazione con la delibera della Giunta regionale n. 250/2021 ha portato importanti vantaggi in termini di servizio offerto ai MMG, tracciabilità e tempestività delle erogazioni;

Acquisiti al riguardo i pareri favorevoli da FEDERFARMA TOSCANA e da CISPEL TOSCANA, conservati agli atti del Settore;

Rilevato che gli oneri derivanti dalla proroga del presente accordo (allegato A) per l'anno 2022 sono stimati in euro 480.000,00 e che trovano copertura a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 (fondo sanitario indistinto - competenza pura) "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2022;

Ritenuto quindi necessario approvare lo schema dell'atto di proroga dell'accordo approvato con la delibera n. 250/2021 con validità dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano l'anticipata interruzione, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato

1) di prorogare con decorrenza dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano l'anticipata interruzione, l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema della distribuzione per conto (DPC) di Vaccini anticovid e di corredo, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 250/2021;

2) di approvare lo schema dell'atto di proroga, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto di proroga (Allegato A) stimati per l'anno 2022 in euro 480.000,00 sono riservate - ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie - all'interno delle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (fondo sanitario indistinto - competenza pura) del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022;

4) di precisare altresì che, trattandosi di FSR Indistinto, le risorse pari ad euro 480.000,00 sulle disponibilità del capitolo 25001 di cui al precedente punto 3 non potranno essere accantonate alla chiusura dell'esercizio 2022, qualora non fossero state utilizzate interamente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Federico Gelli

Il Direttore
Federico Gelli

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Atto di proroga relativo l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema della distribuzione per conto (DPC) di Vaccini anticovid e di corredo, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 250/2021;

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata daAssessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da;

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata....., Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana;

PREMESSO CHE

Con la delibera della Giunta regionale n. 250/2021 è stato approvato :

- lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema della distribuzione per conto (DPC) di Vaccini anticovid e di corredo (allegato 1);
- la procedura consegna vaccini anti Covid disposta dal Centro Gestione Rischio Clinico e sicurezza del paziente - WHO Collaborating Centre (Allegato 2);

La campagna di vaccinazione anticovid in atto si svolge nell'ambito di una rete di sinergia sviluppata all'interno del SSR, cui partecipano i MMG, le strutture territoriali del servizio sanitario, le farmacie convenzionate e che i vaccini, il materiale necessario alla vaccinazione ed i DPI sono distribuiti attraverso le farmacie convenzionate;

- le parti quindi concordano sulla necessità di prorogare l'accordo in essere fino al 31/12/2022;

SI CONCORDA

1. di prorogare con decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022 l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione attraverso il sistema della distribuzione per conto (DPC) di Vaccini anticovid e di corredo, di cui alla delibera n. 250/2021;
2. di specificare che l'accordo viene prorogato per tutto il 2022, salvo il verificarsi di diverse

condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano l'anticipata interruzione.

FIRMATO

Per la Regione Toscana

.....

Per FEDERFARMA

.....

Per CISPTEL TOSCANA

.....

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1422

DGR 125/2021. Progetto regionale “Pronto Badante” - Interventi di sostegno e integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), di riforma del sistema socio-sanitario, e in particolare l’art. 42 “Politiche per la famiglia” e l’articolo 54 “Politiche per gli anziani”;

Vista la risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, con la quale il Consiglio Regionale Toscano ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, dove sono previsti 9 obiettivi e 26 progetti regionali, tra cui il progetto “Tutela dei diritti civili e sociali”;

Preso atto che all’interno del progetto sopra richiamato è compreso il progetto regionale “Pronto Badante”, le cui azioni sono estese a tutto il territorio toscano;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

Considerato che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, sopra indicato, individua nel Target dedicato agli anziani, nella parte relativa all’assistenza continua alla persona non autosufficiente, il progetto regionale Pronto Badante quale intervento innovativo che garantisce, attraverso soggetti del terzo settore, un’attività di orientamento e sostegno per le famiglie toscane che per la prima volta si trovano ad affrontare l’emergenza di gestire in famiglia un anziano fragile;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 125 del 15 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il progetto regionale “Progetto regionale - Pronto Badante - Interventi di sostegno e integrazione nell’area dell’assistenza familiare in Toscana”;

Considerato che gli ambiti di sperimentazione previsti dal progetto regionale “Pronto Badante”, di cui alla DGR 125/2021, si riferiscono all’area famiglie e anziani e nello specifico alle azioni denominate “Numero Verde e Coordinamento regionale”, “Attività di assistenza, informazione e tutoraggio” e “Sostegno economico”;

Considerato che per l’azione “Sostegno economico”, la DGR 125/2021 ha previsto il coinvolgimento dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), attraverso la stipula di apposita convenzione per disciplinare le attività di profilazione degli operatori, di controllo sui

beneficiari committenti e di acquisizione anticipata dei libretti famiglia;

Preso atto che la DGR 125/2021 ha previsto per le attività del progetto Pronto Badante, per la copertura dell’azione “Sostegno economico”, risorse complessive pari ad euro 839.850,00;

Visto il decreto dirigenziale n. 7288 del 3 maggio 2021 con il quale è stata approvata la bozza di convenzione con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di cui al progetto regionale “Pronto Badante Toscana”, così come previsto dalla DGR 125/2021, della durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione;

Preso atto che la convenzione con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di cui al ddRT 7288/2021, è stata sottoscritta in data 4 maggio 2021;

Visti i decreti dirigenziali nn. 7917 del 6 maggio 2021 e 17675 del 12 ottobre 2021 con i quali sono state impegnate e liquidate le risorse per l’acquisizione anticipata dei libretti famiglia, di cui al progetto regionale “Pronto Badante Toscana”, così come previsto dalla DGR 125/2021 e dal ddRT 7288/2021;

Preso atto che per lo svolgimento dell’azione sopra indicata si prevede l’erogazione alla persona anziana in stato di fragilità, di un contributo, attraverso l’utilizzo del libretto famiglia, dell’importo complessivo di 300,00 euro, una tantum, corrispondenti a un massimo di 30 ore, per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare;

Considerato che il libretto famiglia rappresenta un valido strumento di facile e rapida usufruibilità e che la sua attivazione è funzionale all’effettuazione di un regolare rapporto di lavoro occasionale tra l’anziano e l’assistente familiare, in quanto già comprensivo di oneri previdenziali INPS e assicurativi INAIL ed è propedeutico alla successiva stabilizzazione lavorativa dell’assistente familiare, attraverso la stipula di un contratto di lavoro regolare;

Preso atto inoltre che la conferma della stabilizzazione degli interventi del Pronto Badante, di cui alla DGR 125/2021, che ha preso avvio il 12 aprile 2021, consolida, nonostante la difficile situazione dovuta alla pandemia in corso, i risultati positivi attraverso una sostanziale tenuta delle attività che hanno permesso, a circa 8 mesi dal loro inizio, l’arrivo di oltre 9.000 telefonate al Numero Verde, l’effettuazione di più di 4.700 visite domiciliari/telefoniche/tele-visite e l’attivazione di oltre 2.900 libretti famiglia di cui più di 2.400 già erogati;

Considerato che, a seguito del crescente numero di libretti famiglia attivati su tutto il territorio toscano,

il plafond per l'attivazione dei libretti famiglia a disposizione della Regione Toscana presso INPS, si è completamente esaurito nel corso del mese di dicembre c.a., compromettendo il buon andamento del progetto regionale;

Valutato che gli oneri stimati sull'intero territorio regionale, per la realizzazione dell'azione "Sostegno economico" così come previsto dal progetto regionale Pronto Badante di cui alla DGR 125/2021, sono pari ad euro 300.000,00, utili a coprire il fabbisogno dell'attivazione dei libretti famiglia fino alla naturale scadenza del progetto stesso, prevista intorno alla metà di aprile 2022;

Considerato che alla copertura delle azioni sopra indicate, per l'importo complessivo di euro 300.000,00 si provvederà con le risorse del pertinente capitolo 23138 del bilancio pluriennale 2021- 2023, competenza pura, annualità 2022;

Vista la Legge regionale n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'ulteriore acquisizione di libretti famiglia per la realizzazione dell'azione "Sostegno economico" così come previsto dal progetto regionale Pronto Badante di cui alla DGR 125/2021, per le motivazioni esposte in narrativa;

2. di dare atto che gli oneri complessivi stimati per cui occorre assicurare la copertura, per la realizzazione dell'azione di cui al punto 1., ammontano a complessivi euro 300.000,00, e che alla loro copertura si provvederà con le risorse del pertinente capitolo 23138 del bilancio pluriennale 2021-2023, competenza pura, annualità 2022;

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

4. di incaricare le strutture competenti della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'attuazione dell'azione "Sostegno economico" prevista dal progetto regionale Pronto Badante, di cui alla DGR 125/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Barbara Trambusti

Il Direttore
Federico Gelli

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1423

PNRR - Fondo complementare - Piano regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione della edilizia residenziale pubblica.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n.1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Richiamata in particolare la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;

Richiamati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Richiamati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n.59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n.101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare, l'art.1 comma 2 lett. c) punto 13 del citato decreto che destina complessivamente al programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per un totale complessivo di 2 miliardi di euro;

Visto in particolare il comma 2-septies dell'art.1 del citato decreto legge 59/21 che dispone che "al fine di favorire l'incremento del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica" le risorse di cui al citato comma 2, lett. c), punto 13 vengano destinate al finanziamento di un programma interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 che dà attuazione all'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 individuando gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché le relative modalità di monitoraggio, stabilendo altresì all'art.4 gli adempimenti e le responsabilità delle amministrazioni titolari del programma;

Richiamato, in particolare, l'allegato 1 al predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

del 15 luglio 2021, contenente le schede progetto ed i cronoprogrammi procedurali e finanziari dei progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

Richiamati altresì gli articoli 4 e 5 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che definiscono, rispettivamente, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni titolari dei programmi e il sistema di monitoraggio degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto il DPCM del 15 settembre 2021 pubblicato ai sensi dell'art.32 co. 1 della legge 69/2009 sul sito istituzionale del MIMS in data 19.10.2021 che, per il Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione della edilizia residenziale pubblica" individua gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e assegna alla Regione Toscana complessivi euro 93.466.353,62, stabilendo le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi a valere su tali risorse e disciplinando le modalità di erogazione del finanziamento nell'ambito della dotazione finanziaria destinata al Programma;

Richiamato in particolare l'art.3 comma 1 del citato DPCM che stabilisce che, nel rispetto ed in attuazione del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 7 bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ciascuna regione e provincia autonoma, procede alla pubblicazione delle relative procedure per l'individuazione delle proposte da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 septies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 101/2021, concedendo almeno trenta giorni per la presentazione degli stessi;

Vista la propria deliberazione n. 1133 del 28/10/2021 che stabilisce che le risorse assegnate alla Regione Toscana con il DPCM del 15/09/2021, per complessivi euro 93.466.353,62, vengano ripartite tenendo conto della percentuale di patrimonio E.R.P. ricadente in zona sismica 2 (DGR 421/2014), pari a circa il 15%, e dunque:

- 85% delle risorse da ripartire tra tutti i soggetti gestori E.R.P., in proporzione al patrimonio gestito;
- 15% delle risorse da ripartire tra i soli soggetti gestori E.R.P. con patrimonio ricadente in zona sismica 2, in proporzione al patrimonio gestito;

Rilevato che la menzionata deliberazione stabilisce che ogni amministrazione destinerà le risorse assegnate in base alle specifiche esigenze di riqualificazione del rispettivo patrimonio, senza vincolo di attribuzione a interventi per la sismica o per l'efficienza energetica;

Rilevato altresì che la stessa deliberazione approva l'allegato "Procedure e standard per la presentazione di progetti destinanti al Programma Sicuro, verde e sociale da parte dei soggetti gestori di E.R.P. ai sensi della l.r. 77/98", stabilendo il termine del 3.12.2021 per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti gestori di E.R.P. di cui alla l.r. 77/98, secondo le modalità ivi definite;

Ricordato che con la medesima deliberazione è stato nominato ai sensi dell'art.4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15.7.2021, quale referente del Programma il funzionario del Settore Politiche Abitative della Direzione Urbanistica, arch. Maurizio De Zordo;

Considerato che entro il termine del 3.12.2021 sono pervenute da parte di tutti i soggetti gestori di E.R.P. di cui alla l.r. 77/98 le proposte di intervento relative al programma approvate in sede dei rispettivi L.O.D.E., come da documentazione agli atti;

Considerato che le stesse sono state istruite e ritenute ammissibili ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 dell'Allegato A alla citata DGR n. 1133/2021, nonché conformi alla normativa di riferimento;

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Allegato A alla predetta deliberazione le proposte sono costituite da: A) elenco di interventi da ammettere al finanziamento B) ulteriore e separato elenco di interventi, eccedente l'importo assegnato, finalizzato ad agevolare l'utilizzo di eventuali economie di gara, nonché di ulteriori risorse disponibili;

Rilevato che il menzionato D.P.C.M. del 15.09.21 prevede all'art. 3 che le regioni e le province autonome predispongano il Piano degli interventi ammessi a finanziamento entro e non oltre il 31.12.2021, con indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP, come previsto dall'art 11 della legge n. 3/2003 e che trasmettano detto Piano, entro e non oltre il 15 gennaio 2022, al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili per l'approvazione dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione "PNRR – Fondo complementare - Piano regionale relativo agli interventi previsti dal programma - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione della edilizia residenziale pubblica " comprensivo dell'

elenco di interventi da ammettere al finanziamento e di un ulteriore e separato elenco di interventi, eccedente l'importo assegnato, finalizzato ad agevolare l'utilizzo di eventuali economie di gara, nonché di ulteriori risorse disponibili;

Dato atto che il predetto Allegato A indica per ogni intervento il soggetto attuatore ed il relativo CUP;

Visto altresì il D.M. 5 agosto 1994 e s.m.i. recante la "Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata" che disciplina il sistema dei costi nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica;

Visti in particolare gli artt. 5 e 7 co. 1 del menzionato decreto che disciplinano rispettivamente le modalità di calcolo del costo della manutenzione straordinaria e l'applicazione dei limiti massimi di costo in ambito regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 2127 del 12 febbraio 2021 che approva il sistema di norme tecnico - economiche per l'edilizia sociale;

Richiamata la risposta n. 795/2021 dell'Agenzia delle Entrate all'interpello avente ad oggetto: "Superbonus - prestazioni professionali rese dal personale interno degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", nella quale nel caso relativo agli ex IACP beneficiari del c.d. Superbonus, si ammette la possibilità di usufruire della detrazione fiscale anche con riferimento a tutte le "spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi oggetto di detrazione";

Rilevato che, sia il beneficio del c.d. Superbonus che il Programma "Sicuro, verde e sociale" si collocano nel medesimo ambito di interventi;

Ritenuto, pertanto, che le c.d. spese tecniche rientrino nelle spese ammissibili nell'ambito del programma;

Ritenuto, altresì, in conformità alla normativa tecnica di cui al D.M. 5 agosto 1994, nonché alle disposizioni previste dal menzionato decreto dirigenziale n. 2127 del 12 febbraio 2021, opportuno individuare un limite massimo entro il quale poter disporre il riconoscimento delle spese tecniche;

Ritenuto, pertanto, in considerazione dell'ammontare delle risorse assegnate dal Programma Sicuro, verde e sociale, nonché delle finalità dello stesso, di stabilire il riconoscimento delle spese tecniche nella percentuale massima del 12% dell'importo delle opere edilizie per ogni tipologia di intervento;

Dato atto che la percentuale massima del 12% rientra nei limiti stabiliti dal D.M. 5 agosto 1994 e dal decreto dirigenziale n. 2127 del 12 febbraio 2021;

Visto altresì l'Allegato B alla presente deliberazione "Specifiche tecniche relative alle spese ammissibili, all'avanzamento dei lavori, al monitoraggio, al finanziamento e alla rendicontazione";

Dato atto che con decreto della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili prot. n. 11610 del 3.12.2021 è stato autorizzato l'impegno e la contestuale erogazione a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dell'annualità 2021, quale anticipazione del 30% previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 15/09/2021;

Vista la l.r. n. 77/98 "Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica"; Vista la l.r. n. 2/2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)";

Vista la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Dato atto che con DGR n. 1355 del 20/12/2021 si è provveduto, mediante apposita variazione di bilancio, ad acquisire sui pertinenti capitoli n. 41098/E e n. 33081/U, in coerenza al cronoprogramma, una quota del 10% delle risorse del "Programma" pari ad euro 9.346.635,36 sull'annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42";

Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n.99 del 29.12.2020 "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023";

Vista la DGR n.2 del 11.01.2021 "Approvazione del

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 23.12.2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare l'Allegato A "PNRR - Fondo complementare - Piano regionale relativo agli interventi previsti dal programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione della edilizia residenziale pubblica»" di cui all'art. 1, co. 2, lett. c, n. 13, d.l. 59/2021, comprensivo dell'elenco di interventi da ammettere al finanziamento e di un ulteriore e separato elenco di interventi, eccedente l'importo assegnato, finalizzato ad agevolare l'utilizzo di eventuali economie di gara, nonché di ulteriori risorse disponibili;

2) di approvare l'Allegato B "Specifiche tecniche relative alle spese ammissibili, all'avanzamento dei lavori, al monitoraggio, al finanziamento e alla rendicontazione";

3) di dare mandato al Settore Politiche Abitative della Direzione Urbanistica di trasmettere il Piano regionale approvato con la presente deliberazione entro il 15.1.2022, nonché di assumere gli atti gestionali conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Aldo Ianniello

Il Direttore
Aldo Ianniello

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

ELENCO A																	
LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB PROG.	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	A miglioram ento sismico	B eff. Energetico	C spazi interni	D spazi pubblici	E acquisto all. volano	F locazione all. volano	LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €		
AREZZO - CASA SPA AREZZO								TIPOLOGIA INTERVENTO									
	1		AREZZO	Via Montale 42-44-46	E12C21001290001	24	x	x		x			studio fattibilità	1	3.050.000,00		
	2		S. GIOVANNI V.NO	Villaggio Minatori	E59J21011230001	23		x		x			studio fattibilità	1	3.050.000,00		
	3		SANSEPOLCRO	Via Città gemellate	E69J21012830001	18		x		x			studio fattibilità	2	1.170.000,00		
	4		CAPOLONA E CORTONA	Via Gramsci 31-33 e via F.lli Rosselli 62-64	E39J21016040001	20		x		x			studio fattibilità	3	1.503.892,30		
EMPOLI - PUBLICASA SPA	1	1	CASTELFIORENTINO	Via Rossi 2/4	E59J21010690006	270		x					studio fattibilità	1	2.481.796,72		
		2		Via Tili 5													
		3		Via Neri 16/20													
		4		Via V. Veneto 15													
		5		Via Roma 46													
		6		Via Marconi 5/7													
		7		Via Lavagnini 30/32													
		8	CERTALDO	Via della Canonica 15/17													
		9		Via Lorenzini 6/8													
		10		Via Guerrazzi 6/8													
		11		Via Guerrazzi 2/4													
		12		Via Manetti 1													
		13		Via Manetti 3													
		14		Via del Pozzo 37/43													
		15	EMPOLI	Via Giusti 15													
		16		Via Verga 2/4													
		17		Via Verga 6/8													
		18		Via Manelli 6/8													
		19		Via Fucini 33													
		20		Via Fucini 35													
		21		Via Carducci 87													
		22		Via Carducci 89													
		23		Via Carducci 91													
		24		Via Grandi 1													
		25		Via da Filicaia 24													
		26		Via Trieste 147													
		27		Via dei Mandorli 75 ab/c													
		28		Via della Chiesa 2													
FIRENZE - CASA SPA	1		FIRENZE	Accademia del Cimento 14/4-7	112C21000510001	64	x	x					Definitivo	2	7.300.000,00		
	2		FIRENZE	Accademia del Cimento 14/8-11	112C21000520001	64	x	x					Definitivo	2	7.300.000,00		
	3		BORGO SAN LORENZO	Via Landi 1-2-3	162C21000340001	20	x	x					studio fattibilità	2	2.450.000,00		
	4		CAMPI BISENZIO	Via Orti 23+25 + Via V. Veneto 129 A	182C21000650001	68		x					Definitivo	3	1.400.000,00		
	5		FIGLINE E INCISA VALDARNO	Via Roma 108-122	192C21000700001	39	x	x					studio fattibilità	3	2.850.000,00		
	6		BAGNO A RIPOLI	Restyling ERP: Via S. Aretino 1-8 loc. Grassina (parte finanziata con L. 80/2014 lett. b)) Via Nenni 3-11 loc. Ponte a Erna (parte finanziata con POR 2019-2020)	139J21016800001	102		x					Definitivo	3	1.040.000,00		
GROSSETO - EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA	1		GROSSETO	Via Jugoslavia, 9/17	B57H21006380001	102		x	x	x			Preliminare	alta	3.852.982,37		
	2		GROSSETO	Via Sergio Leone, 2/14 – Via Fabrizi, 2/14	B57H21006370001	58		x	x	x			studio fattibilità	media	1.269.272,60		
A LIVORNO E	1		PORTOFERRAIO	Via Pertini 23/29	C92C21001860002	22	x	x		x			studio fattibilità	1	1.245.024,46		
	2		LIVORNO	Via Passaporti 23/29	C49J21045530002	33		x		x			studio fattibilità	2	1.219.294,16		
	3		LIVORNO	Via Ardenella 43	C49J21045540002	28		x		x			studio fattibilità	2	1.644.827,69		
	4		LIVORNO	Via Passaporti 77/3	C49J21045550002	33		x		x			studio fattibilità	2	1.219.294,16		
	5		LIVORNO	Via Passaporti 15/21	C49J21045570002	34		x		x			studio fattibilità	2	1.219.294,16		

LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB PROG.	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	A	B	C	D	E	F	LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €
							migliorament ento sismico	Energetico eff.	spazi interni	spazi pubblici intervento	acquisto all. volano	locazione all. volano			
LUCCA – ERP LUCCA SRL	2	6	LUCCA	Via del Brennero 4094	E29J21010230001	86		x					studio fattibilità	0	1.458.084,74
		7		Via del Brennero 4094											
		8		Via Corsica 124-118-130											
		9		Via Passanonti Trav. I 44-64											
		10		Via Landi 42											
		11		Via Inghinli 319											
		12		Via del Crocifisso 7											
		1		Via Valico 21											
		2		Loc. Cataggio 5-13-15-19											
		3		Loc. Cataggio 23											
		4		Via Nenni 27-29, Cataggio											
		5		Via Nenni 31-33, Cataggio											
	6	Via Stazione 3A-3G													
	7	Via Stazione 3													
	8	Via Rotabile per Lugliano 1													
	9	Via di Corsena 57													
	10	Via Murate 11													
	11	Via Firenze													
	12	Piazza S. Rocco 1													
	13	Via Galilei 5													
	14	Via Risorgimento 10													
	15	Viale S. Francesco 9													
	16	Via Italia 11-13													
	17	Via Provinciale 152													
	18	Casdana													
	19	Via Vandelli 1													
	20	Via Monti-Mare 14-12-10-4-2-8-6													
	21	Via Taceno 6, loc. Pianaccio													
	22	Strada del Pianaccio 10													
	23	Via Monti-Mare 22-20-18-16													
	24	Via Fabrizi 76													
	25	Via della Fiera 12													
	26	Viale Pascoli 4													
	27	Corso Nazionale 3													
	28	Via Della Chiesa 2													
	29	Via Iacopo 16													
	30	Via Castracani													
	31	Via Porta Vecchia 1													
	32	Via del Ponte 16													
	33	Via Serchio 42													
	34	Via della Repubblica 3													
	35	Via Cava 2													
	36	Via Novella 2													
	37	Loc. Rimessa di Agliano 7													
	38	Via del Colletto 9-10-11-12													
	39	Via Monteperoli 5A													
	40	Via Roma 27													
	41	Via Prov. di Camaloro 29, Maracci													
	42	Via Comunale 17													
	43	Via Valli 52													
	44	Via della Madonna 2													
	45	Via del Centenario 57A													
	46	Via Pacini 22													
47	Via Silicagnana														
48	Via Renalo 10														
49	Via Renalo 14														
50	Via del Castello 31														
51	Via Franchi 1/A														
52	Via Europa 36														
53	FABBRICHE DIVERGEMOLI														

[illegible]

LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB PROG.	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	A miglioram ento sismico	B eff. Energetico	C spazi interni	D spazi pubblici	E acquisto all. volano	F locazione all. volano	LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €													
TIPOLOGIA INTERVENTO																												
-	3	17	CARRARA	Via Marconi 11 C	D57H21008730003	64	x						studio fattibilità	3	3.200.046,32													
		18		Via Marconi 11 E																								
		19		Via Marconi 11 H																								
		20		Via Marconi 11 L																								
		21		Via Marconi 11 N																								
		22		Via Marconi 11 M																								
		23		Via Marconi 11 O																								
		24		Via Marconi 11 Q																								
		25		Via Marconi 11 T																								
		26		Via Reggio Emilia 11																								
		27		Via Reggio Emilia 11																								
		28		Via Reggio Emilia 11																								
		29		Via Reggio Emilia 13																								
		30		Via Reggio Emilia 11																								
		31		Via Reggio Emilia 13																								
		32		Via Reggio Emilia 13																								
		33		Via Reggio Emilia 5																								
		34		Via Reggio Emilia 5																								
		35		Via Gragnana 7																								
		36		Via Gragnana 7																								
		37		Via XXIV Maggio 8 C																								
		38		Viale XX Settembre 247 O																								
		39		Viale XX Settembre 247 O																								
		40		V.le XX Settembre 247																								
		41		Viale XX Settembre 247 Z																								
		42		Via B Partigiane 10 H																								
		43		Via Dell'Arancio 43																								
		44		Via Campo D'Appio 81																								
		45		Via Milazzo 10 A																								
		46		P.zza Duomo 10																								
		47		Via Carliero 2																								
		48		Via N. Sauro 2 Bis																								
		49		Via Montia 27																								
		50		Via Montia 31																								
		51		Via Adua 21																								
		52		Via Podenzana 9																								
		53		Via Galissano 15 B																								
		54		Via Galissano 15 H																								
		55		Via Ortonovo 6 Fontia																								
		56		Via Provinciale 38																								
		57		Via Gragnana 1																								
		58		Via Gragnana 1																								
		59		Via Gragnana n° 9																								
		60		Via Gragnana n° 9																								
		61	Via Carriona 79 bis																									
		62	Via Carriona 79 bis																									
		63	Via Pucciarelli 3																									
		64	Via Pucciarelli 3																									
		65	Via S. Pellico 4																									
		66	Via S. Pellico 4																									
		67	Via Matteoni 2 B																									
		68	Via Matteoni 4																									
		69	Via Matteoni 4																									
		70	Via Matteoni 4 A																									
		71	Via Matteoni 2 B																									
		72	Via Matteoni 4 A																									
		73	Via Matteoni n 4																									
		74	Villeggio Castagnara 85																									
		75	Via Rosselli 8																									
		76	Largo Viale Roma 15																									
																MASSA												

LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB PROG. LOTTI	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	A migliorament ento sismico	B Energetico eff	C spazi interni	D spazi pubblici	E acquisto all. volano	F locazione all. volano	LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €
PISA - AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SPA	1	77 78 79 80 81 82	TERRICCIOLA E SANTA LUCE	Largo Viale Roma 14	H12C2100980001	8	x	x	x				studio fattibilità	alto	1.185.329,25
				P.zza Istria 20											
				P.zza Istria 25											
				Via Conte Brunetti											
				Via Conti Brunetti											
				Via Cesare Battisti 12/18											
				Piazza Xv Aprile 13											
				Via Genova 10											
				Via Galileo Galilei 19/21											
				Via Salvatore Allende 3/7											
				Via Delle Poggere 42-52											
				Via Vittorio Emanuele 10											
				Via Dante 9											
PISA - AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SPA	2	90	TERRICCIOLA E SANTA LUCE	Piazza Della Costituzione 1	H19J21012470001	90	x						studio fattibilità	alto	1.436.400,00
				Via Dalmazia 56/58											
				Via Aldo Moro 67											
				Via Tosco Romagnola Est 239											
				Via Xx Settembre 5											
				Via Usciana 38											
				Via Francesca 528											
				Via A. Toscanini 8/18											
				Località La Cagnola 37/48											
				Via Brunelleschi 3.5.7											
				Via Brunelleschi 1/3											
				Via Lamberto Orlandi											
				Via Lidice 3											
PISA - AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SPA	3	69	TERRICCIOLA E SANTA LUCE	Via Statale Del Brennero 86	H19J21012490001	69	x						studio fattibilità	alto	1.101.240,00
				Via Delle Case Nuove 3											
				Viale Gambacorti 107											
				Via Alcide De Gasperi 1											
				Via Del Pino 1											
				Via Castellinese 25											
				Via Giacomo Puccioni 8/12											
				Via Antonio Gramsci 48											
				Trav Via Pontica 11											
				Via Molino A Vento 8/30											
				Via Galileo Galilei 3/5											
				Trav Della Resistenza 7-17											
				Via F.lli Rosselli 2											
PISA - AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SPA	4	73	TERRICCIOLA E SANTA LUCE	Via Puccini 3	H19J21012500001	73	x						studio fattibilità	alto	1.165.080,00
				Via Einaudi 22											
				Via S. Martino Di Sotto 17											
				Via Chiesa Vecchia 8											
				Via Della Repubblica 88/90											
				Località Caspaci 116											
				Via Dell'Erario 8											
				Via Delle Forti 1/23											
				Via S. Antonio 15											
				Via Del Borgo 23											
				Via De Larderei 30											
				Piazza Cavour 1/16											
				Strada Per Chiami A											
PISA - AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SPA	5	72	TERRICCIOLA E SANTA LUCE	Strada Per Chiami A	H19J21012520001	72	x						studio fattibilità	alto	1.149.120,00
				Strada Per Chiami A											
				Via Del Commercio Sud 66/72											
				Via Del Commercio Sud 6/12											
				Via S. Giuseppe 18/24											

PISA - AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SPA

LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB PROG.	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	A miglioram- ento sismico	B eff. Energetico	C spazi interni	D spazi pubblici	E acquisto all. volano	F locazione all. volano	LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €	
ELENCO B																
LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB. PROG.	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	A miglioram- ento sismico	B eff. Energetico	C spazi interni	D spazi pubblici	E acquisto all. volano	F locazione all. volano	LIVELLO PROG	PRIORITA	TOTALE €	
AREZZO AREZZO SPA	1		CASTEL SAN NICCOLÒ E CAVRIGLIA	Borgo alla Collina 4 e Montetermini	E39J21016050001	14		x					studio fattibilità		1.000.000,00	
	2		CORTONA E MONTE SAN SAVINO	Via Ganichi, 2 e Via Lomi, 8	E49J21019310001	24		x					studio fattibilità		1.190.000,00	
	3		POPPI	Via della Resistenza	E39J21016070001	24		x					studio fattibilità		1.196.948,15	
	4		TERRANUOVA	Via Puccini, 5-7-9	E79J21010100001	18		x					studio fattibilità		1.000.000,00	
EMPOLI -PUBBLICASA SPA		1	CASTEL FIORENTINO	via Profeti 82												
		2		via Profeti 84												
		3		via Fiorentina 108												
		4	CERTALDO	via Trento 42												
		5		Piazza SS. Jacopo e Filippo												
		6		via Val Pusterla 1												
		7		via Val Pusterla 5												
		8		via Val Pusterla 11												
		9		via Val Pusterla 13												
		10		via Colombo 185												
		11		via Foscolo 39/41												
		12		via Foscolo 35/37												
		1	CASTEL FIORENTINO	via dei Renai, 1/via del Vallone 37	E59J2101010700006	136		x						studio fattibilità	2	1.253.866,27
		2		via VIII Marzo 1												
		3		via Niccoli 150												
		4		via Marx 20												
		5	CERTALDO	via Cavalotti 145												
		6		via De Gasperi 6												
		7	MONTAIONE	via Marx 1												
	8	MONTEPERTOLI	via Montequilioni 64/66	E49J2101013900006	79		x						studio fattibilità	3	595'745,33	
	9		via Turati 36/38													
	10	VINCI	via Turati 40/42													
	11		via Turati 46													
FIRENZE CASA SPA	1		BAGNO A RIPOLI	Via Complesso edilizio Via Gusani loc. Meeste, 61-75 + 109-135 + 103-107 + 137-155 – LOTTO 1	132C21000760001	36	x	x					studio fattibilità	3	3.539.943,78	
	2		SAN CASCIANO	Via della Libertà, 1-3	142C21000660001	10	x	x					studio fattibilità	3	921.600,00	
	3		SCARPERIA E SAN PIERO	Via Fermi 5/a-c e Via di Cardetole, 15-17	119J21015110001	30		x					studio fattibilità	3	810.000,00	
	4		SCANDICCI	Via Cardinal Roniero, 2-10 + 12-18	C49J21016700001	108		x					studio fattibilità	4	2.500.000,00	
	5		SESTO FIORENTINO	Via Signorini, 8/A-D – 16-18	199J21015300001	64		x					studio fattibilità	4	2.200.000,00	
	6		CALENZANO	Via Grandi, 6-12A 16 loc. Carrala	179J21016710001	42		x					studio fattibilità	4	1.198.700,00	
GROSSETTO - PROVINCIA DI LIVORNO	1		GROSSETTO	Via Dune, 56/54 loc. Marina di Grossetto	B57H21005400001			x	x	x			studio fattibilità	basso	720.000,00	
	2		GROSSETTO	Via Cipri, 22	B57H21005410001			x	x	x			studio fattibilità	basso	1.130.000,00	
	3		GROSSETTO	Via Godia, 18-20	B57H21005420001			x	x	x			studio fattibilità	basso	690.000,00	
CASA LAVORO E PROVINCIA LIVORNO	1		COLLESALVETTI	Via Togliatti, 3-5	C39J21044820002	12		x		x			studio fattibilità	2	576.181,55	
	2		LIVORNO	Via Don Albertario – Cervi	C49J21045580002	66		x		x			studio fattibilità	2	2.986.028,37	
	3		LIVORNO	Via Poerio, 14 e 18/20	C49J21045590002	37		x		x			studio fattibilità	2	1.494.413,10	
	4		LIVORNO	Via Lussemburgo, 26 e 48	C49J21045600002	8		x		x			studio fattibilità	2	501.820,58	
	5		LIVORNO	Via Gobetti, 27	C49J21045610002	12		x		x			studio fattibilità	2	402.807,98	
	6		LIVORNO	Via Achille Grandi, 12	C49J21045620002	12		x		x			studio fattibilità	2	443.632,60	
	7		SASSETTA	Via S. Sebastiano, 43-45	C59J21032860002	10		x		x			studio fattibilità	2	461.248,99	
	1		Via S. Cristoforo 50													
	2		Via S. Cristoforo 48													
			Via della S. Maria, 41	Marina Marittima												

LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB PROG.	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	TIPOLOGIA INTERVENTO						LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €
							A miglioramento sismico	B eff Energetico	C spazi interni	D spazi pubblici	E acquisto all. volano	F locazione all. volano			
1	1	4	LUCCA	Via Bani 10-12	E290J21010240001	62							studio fattibilità	0	1.412.557,32
		5		Via Petri 111-129											
		6		Via Giovannetti 344A-B											
		7		Viale Sardegna 28											
		8		P.zza Unità d'Italia 46											
		9		Via Corsica 197-217											
		10		Via Corsica 174-166A/B-180A/B											
		11		Via Vecchia Pesciatina 104											
		12		Piazza Campirani 82-100											
		13		Via Corsica 148-142A/B-154A/B											
		14		Via Isidoro del Re 72-62-42-22											
		1	BARGA	Via Nazionale 92	E69J21012950001	47							studio fattibilità	0	540.764,34
		2		Via S. Niccolò 2											
		3		Via della Stazione 41											
		4		Via Nazionale 140											
		5	CAMPORGIANO	Loc. Stazione 1											
		6		Via della Fiera 8											
		7	CASTELNUOVO DI G.NA	Via Forni 4											
		8		Viale Pascoli 2											
		9		Via Fabrizi 49											
		10		Via Falce 12											
		11	GALLICIANO	Via Provinciale 10C											
		12		Via Falce 7											
		13		Via Pascoli 21											
		14	MOLAZZANA	Loc. Casella 21											
		15		Via Rotta 40											
		16	PESCAGLIA	Via Provinciale, Trebbio	E49J21019900001	36							studio fattibilità	0	1.000.666,73
		17		Via Garibaldi 17											
		18	PIAZZA AL SERCHIO	Via Bosco 6A											
		19		Via Romano in G.NA											
		1	VAGLI SOTTO	Via Servino 8											
		2		Via De Sortis 2											
		3		Via De Sortis 4											
		4		Via De Sortis 6											
		5	VIA REGGIO	Via S. Maria 20											
		6		Via S. Maria 22											
		7		Via Piero della Lena 2											
		8		Q.re Italia 1/2											
	3	9	VIA REGGIO	Q.re Italia 2	E49J21019900001	36							studio fattibilità	0	1.000.666,73
		10		Q.re Italia 4/2											
		11		Q.re Italia 1/3											
		12		Q.re Montemito 52/1											
		13		Q.re Montemito 53/1											
		14		Q.re Montemito 54/1											
		15		Q.re Montemito 55											
		16		Q.re Italia 9											
		1	CAMAIORE	Via Sterpi 15	E69J21012960001	45							studio fattibilità	0	803.565,71
		2		Via Sterpi 9											
		3		Via Pilo 12											
		4		Via Fanin 12											
		5	FORTE DEI MARMI	Via Battisti 61											
		6		Via Sterpi 151											
		7		Via Gramsci 48											
		8		Via Civitelli 178											
		9	MASSAROSA	Via dell'Abetone 6/A											
		10		Via di Mezzo 249											
		11		Via Canipalelli 2394											
		12		Via Monteverdi 8											
		13	PIETRASANTA	Via Monteverdi 10											
		14		Via Monteverdi 12											

LUCCA - ERP LUCCA SRL

LODE E SOGGETTO GESTORE	Prog. Lotti	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	A	B	C	D	E	F	LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €
						miglioriam ento sismico	Energetico eff.	spazi interni	spazi pubblici intervento	acquisto all. volano	locazione all. volano			
		SERAVEZZA												
	15		Via Monteverdi 6											
	16		Via Piave 147-237											
MASSA CARRARA - ERP CARRARA SPA	1	AULLA	Via Collina 1	D53D21011780003	105	x	x					studio fattibilità	1	3.870.000,00
			Via Moneta 5c											
			Via Pera 15											
			Via Moneta 3d											
			Via Voipi 1-11											
			Via Comunale di Caprio 58/60											
			Via Donne Partigiane 13/15/17											
		PISA	Via Battisti 11											
			Via Bosco 10											
			Via battisti 23											
			Via A. Moro n. 10											
			Via Don Minzoni n. 224											
			Via Don Minzoni n. 224											
			Via Don Minzoni n. 224											
			Via Brodolini											
			Via Magenta n. 4											
			Via Aldo Moro 16											
			Via Alcide De Gasperi n.33											
			Via Puccini 12											
			Via Gramsci n.48											
			Via Sant'antonio n. 18/c											
			Via del borgo 23											
			Via Roma 34											
			P.zza Costituzione n. 47											
			Via della Pace											
			Via Della Pieve n. 27											
			Via Della Pieve n. 17											
			Via Roma n. 5											
			Via Galluppi n.9											
			Via Giotto n. 5											
			Via G. Verità 4											
			Via maccaletta 2/A											
			Via Piavola a Buti 3											
			Via Indipendenza n. 44											
			Via Nicola Pisano n.11											
			Via G. Belli n. 6											
			Via Norvegia n. 13											
			Via san Benedetto n. 7											
			Via Matteucci 4											
			Via F. De Sanctis 9											
			Via Piave 59											
			Via Sempione n. 2											
			Via Delle Trincere 1											
			Via Piave 59											
			Piazzale Genova 5											
			Via Piave 59											
			Via Marzabotto 2											
			Via Isola di Giannutri 4											
			piazzale Venezia 1											
			Via Milazzo 53											
			Via Toscani 5											
			Via Galluzzi 1											
			Via Matteucci 14											
			Via Norvegia 4											
			Via Delle Trincere 3											
			Via Norvegia 10											

LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB PROG.	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	A miglioramento sismico	B eff. Energetico	C spazi interni	D spazi pubblici	E acquisto all. volano	F locazione all. volano	LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €
1	1	50		via Milano 18	H19J21012570001	105		x					studio fattibilità	medio	1.675.800,00
		51		via Antoni Pisano 1											
		52		via Norvegia 11											
		53		via di Coletta 8/b											
		54		Piazzale Donatello 4											
		55		via De Sanctis 20											
		56		Via C. Ravenna 3											
		57		Via Fra Manueto 6											
		58		Via santa maria 16											
		59		Via Ichnon 19											
		60		Via Isola di Giannutri n. 22											
		61		Via G. verità n. 3											
		62		Via Fra Masueto n. 15											
		63		Via Fosso della Bufalina n. 2											
		64		Via A. Veneziano n.9											
		65		Via Sempione n. 5											
		66		Via Toscana n. 1											
		67		Via Marconi 23											
		68		Via Isola di Giannutri n. 20											
		69		Via L. Orlandi n. 30											
		70		Via Milazzo n. 49											
		71		Via Seratini 7											
		72	POMARANZE	Via E. Fermi 14											
		73		Via Tosco Romagnola n. 420											
		74		Via Galiberti n.24											
		75		P.zza Kennedy 1											
		76		via S. Martino di Sotto n.17											
		77	PONTEDERA	via Lugo 3											
		78		via Tosco Romagnola 335											
		79		via S. Martino di Sotto n.17											
		80		via Galimberti 38											
		81		Via Citi 26											
		82		Via Amendola 15											
		83		P.zza Eroi di Fiesole 7											
		84		Via Citi 22											
		85	SAN GIULIANO TERME	Via Bartoli n. 3											
		86		Via Bartoli n. 4											
		87		Via bocca Elsa n. 27											
		88	SAN MINIATO	P.zza spalletti n. 14											
		89		Via Nazario Sauro n. 27											
		90		Via Nazario Sauro n. 21											
		91	SANTA CROCE SULL' ARNO	Vai Dani n. 1											
		92		Via turati n. 1											
		93		Via di Vittorio 6											
		94		Via Banti n. 11											
		95		Via turati n. 2											
		96	SANTA MARIA A MONTE	Via Don orse Nuti n. 29											
		97		Via Chiesa Vecchia 8, Soana											
		98		Via Chiesa Vecchia 8, Soana											
		99	VECCIANO VICOPIANO	Via Chiesa Vecchia 8, Soana											
		100		Via Case Nuove 5											
		101		Via Toscanini n. 14											
		102	VOLTERRA	Via S. Giuseppe 36 - Villamagna											
		103		P.le XXV Aprile n. 12-13											
		104		Largo Di Vittorio, 13											
		105		Via Cavallaro, 5											
		1	BIENTINA	Via Frandello											
		2		Via Marco Polo											
		3		Via G. Bosco											
		4	CALCINAIA	Via S. Ubaldesca Taccini											

LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB PROG.	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	A miglioram- ento sismico	B eff. Energetico	C spazi interni	D spazi pubblici	E acquisto all. volano	F locazione all. volano	LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €	
PISA - AZIENDA							TIPOLOGIAINTERVENTO									
		5														
		6														
		7		CASCINA	Via Il Giugno -Casciavola-											
		8			Via Pascoli											
		9			Via Dalla Chiesa											
		10			Via Turati											
		11		CASTELFRANCO	Via Kobe											
		12		CASTELLINA MARITTIMA	Via D'Azeglio											
		13		CASTELNUOVO VC	Via Repubblica											
		14			Loc. Caspecì											
		15		LAJATICO	Via Fratelli Rosselli											
		16		MONTEVERDI	Via Corsini -Orlatico-											
		17			Via del Larderei -Loc. Crocefisso Canneto-											
		18			Via della Libertà- loc. San Romano-											
		19		MONTOPOLI	Via Roma											
		20			Via della Libertà - loc. San Romano-											
		21			Via della Pace											
		22		PALAIA	Via Roma											
		23			Via Piana -loc. Montefoscoli-											
		24			Via Galilei -loc. Partino-											
		25		PECCIOLI	Via Vittorio Veneto -loc. Fabbrica-											
		26			Via Garibaldi											
		27			Via Garibaldi											
		28			Via della Chiesa -loc. Fabbrica-											
		29			Via Simon											
		30			Via Campania											
		31			Via delle Erliche											
		32			Via Russo											
		33			Via Ciro Ravenna											
		34			Via Ciro Ravenna											
		35			Via Fiorentina											
		36			Via Ciro Ravenna											
		37			Via Pungiluppo											
		38			Via Marzabotto											
		39			Via Galluzzi											
		40			Via Fosso Buralina											
		41			Via Gentile da Fabriano											
		42			Via Veneziano											
		43		PISA	Via Piave											
		44			Via Pesenti											
		45			Via L.B. Alberti											
		46			Via Ordine di Santo Stefano											
		47			Via Isola Giamufri											
		48			Via Sempione											
		49			Via Marzabotto											
		50			P.le Caduti El Alamein											
		51			Via Toscana											
		52			Via Matteucci											
		53			Via Ciro Ravenna											
		54			Largo Ippolito Nievo											
		55			Via Fosso Buralina		H19J21012580001	107	x					studio fattibilità	medio	3.383.004,50
		56			P.zza Papa Giovanni XXIII											
		57			Via Milano											
		58			Via Pesenti											
		59			Via Sanzio											
		60			Via Lomi											
		61		POMARANCE	Via Serafini											
		62			Via di Noccioleta											
		63			Via Roma											
		64			P.zza Cavour											
					Via San Martino di Sotto											

LODE E SOGGETTO GESTORE	PROG. LOTTI	SUB PROG.	COMUNE	LOCALITA'	CUP	n. ALLOGGI	TIPOLOGIA INTERVENTO					E	F	LIVELLO PROG.	PRIORITA'	TOTALE €
							A miglioram ento sismico	B eff. Energetico	C spazi interni	D spazi pubblici						
SIENA - SIENA CASA SPA	1		CASTELLINA IN CHIANTI SIENA	Via Castellina Vecchia, 35	H69J21014410001	18		x							1	430.035,06
	2			Via Di Vittorio, 14 e Via Nenni, 10	H69J21012660001	44		x						studio fattibilità	1	1.554.230,88

ALLEGATO B – Allegato tecnico**Oggetto**

Le presenti modalità operative si applicano agli interventi compresi nel Programma Regionale approvato in attuazione del DPCM 15 settembre 2021 “Sicuro, verde e sociale”.

Riferimenti normativi

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- D.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° luglio 2021, n. 21 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- D.m. Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) 15 luglio 2021;
- D.p.c.m. 15 settembre 2021 attuativo del Programma “Sicuro, verde e sociale”, previsto dall’art. 1 comma 2-novies del citato D.l. 6 maggio 2021 n. 59, come convertito con modificazioni; Decreto dirigenziale R.T. 12 febbraio 2021 n. 2127
- DGRT n. 1133 del 28/10/2021
- decreto dirigenziale R.T. n. 2127 del 12 febbraio 2021
- decreto dirigenziale R. T. n. 5372 del 28 novembre 2011.
- decreto dirigenziale R. T. n. 11669 del 03 agosto 2017

Spese Ammissibili

Saranno considerate ammissibili le seguenti voci di spesa di investimento in conto capitale, sostenute dal soggetto proponente l’intervento:

- opere edilizie;
- oneri per la sicurezza;
- spese tecniche, nei limiti ed alle condizioni previste al successivo punto “Attuazione degli interventi”;
- IVA, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non in alcun modo recuperabile.
- Costi documentati per acquisto o locazione di alloggi volano per l’allocazione di assegnatari di alloggi ERP sottoposti a intervento. Il costo massimo di locazione riconoscibile sarà quello riferito al valore di locazione ottenuto dalla media tra il valore minimo e massimo indicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per la destinazione residenziale nella zona omogenea in cui ricade il fabbricato oggetto di locazione.

Gli interventi relativi agli edifici di edilizia residenziale pubblica devono essere progettati ed eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive previste dalla normativa vigente in materia.

Attuazione degli interventi

L’attuazione degli interventi è disciplinata dalle norme tecnico-economiche per l’edilizia sociale di cui al Decreto Dirigenziale R.T. 12 febbraio 2021 n. 2127 ad eccezione delle spese tecniche riconoscibili nel limite massimo del 12% dell’importo delle opere edilizie per ogni tipologia di intervento. Entro tale limite sono riconosciute le spese sostenute per attività tecniche svolte direttamente dall’Ente gestore con proprio personale per l’indizione e l’espletamento delle procedure di gara, la progettazione, la verifica e validazione dei progetti, la direzione lavori, il

coordinamento della sicurezza, il collaudo dei lavori, nonché per le modalità di documentazione delle stesse, purché tali costi siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna, anche con riferimento ai tariffari professionali.

Modalità procedurali per l'attestazione di conformità alle norme tecnico economiche degli interventi

L'utilizzo dei fondi resta subordinato alla verifica della conformità del programma alle norme tecnico-economiche, secondo le modalità stabilite dal decreto dirigenziale n. 5372 del 28/11/2011; Al fine di accelerare gli interventi, è prevista la verifica in due sole fasi:

- a) "fase di approvazione intervento" e "post-aggiudicazione e inizio dei lavori" unificate;
- b) "fase post collaudo" a rendiconto finale;

Per la definizione dei costi finali degli interventi e la verifica del rispetto delle norme tecnico-economiche per il rilascio dei visti di conformità, si utilizzano i Quadri Tecnico Economici (approvati con D.D. n. 11669 del 03/08/2017) relativi alle due fasi come sopra descritte, completi della necessaria documentazione allegata (schede – relazione - elaborati grafici e attestato di inizio lavori come previsto dal D.D. n. 5372/2011), in relazione alla specifica tipologia di intervento, contenenti i dati necessari alla verifica dei costi a consuntivo e la determinazione di eventuali economie e residui rispetto al finanziamento attribuito.

Erogazione finanziamenti

Nei limiti delle risorse disponibili nelle distinte annualità, l'erogazione del finanziamento per ogni intervento avverrà secondo le seguenti fasi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Dpcm 15.9.2021:

- 15% del finanziamento, a titolo di anticipazione, entro 60 giorni dal primo trasferimento di risorse dal Ministero alla Regione Toscana;
- 15% all'inizio dei lavori; previa presentazione documentazione sopra prevista (QTE, schede, relazione, ecc.) nonché dell'attestato di inizio lavori a firma del RUP;
- 30% al raggiungimento del 30% di avanzamento lavori; previa presentazione dichiarazione DL e RUP;
- 30% al raggiungimento del 60% di avanzamento lavori; previa presentazione dichiarazione DL e RUP;
- 10% al completamento dei lavori e avvenuta approvazione degli atti di collaudo; previa presentazione della documentazione sopra prevista (QTE, schede, relazione, ecc.)

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari del contributo sono tenuti a:

- rispettare gli obblighi e le tempistiche di monitoraggio e rendicontazione previsti dal bando;
- alimentare il Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche – MOP della Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP;
- assicurare il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto "Sicuro, verde e sociale" di cui all'allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- attuare gli interventi in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- nominare la Commissione di collaudo di cui all'art. 7 del citato D.p.c.m. 15 settembre 2021 e di cui all'art. 12 del DGRT n. 1133 del 28/10/2021

- conservare, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute;
- accettare i controlli che i funzionari regionali o altri soggetti preposti possano effettuare in qualsiasi momento e collaborare al loro corretto svolgimento, sia durante la realizzazione degli interventi che successivamente, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli stessi interventi.

Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata alla Regione che, con provvedimento del Responsabile del procedimento, prenderà atto della rinuncia al finanziamento e, se le somme sono già state in parte o totalmente erogate, adotterà azioni di recupero/compensazione delle somme percepite.

I contributi concessi ai beneficiari sono soggetti a revoca o decadenza, parziale o totale, con provvedimento del Responsabile del procedimento, in caso di:

1. inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dal bando;
2. realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
3. false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione del finanziamento;
4. mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP della Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del citato D.p.c.m. attuativo del Programma.

La revoca del finanziamento comporterà l'obbligo da parte del beneficiario della restituzione delle somme percepite, in attuazione delle vigenti normative statali e regionali, secondo le modalità ed i termini indicati nel provvedimento del Responsabile del Procedimento.

Proroghe dei termini

Con riferimento al Programma oggetto del presente bando, ai fini del monitoraggio degli interventi, con il citato decreto 15 luglio 2021 del Ministro delle economie e delle finanze sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione Europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano per gli investimenti complementari.

Ai termini indicati dal cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto "Sicuro, verde e sociale" di cui all'allegato 1 dello stesso decreto ministeriale non è, allo stato attuale, prevista la possibilità di proroga.

Attività regionali di monitoraggio, verifica e controllo - Obblighi informativi

Per gli edifici e/o alloggi oggetto di intervento in attuazione della presente misura, è fatto obbligo alle società di gestione di cui alla LR n. 77/1998 alimentare il sistema di monitoraggio previsto all'art. 5 del DPCM 21/09/2021 e all'art. 10 dell'allegato A alla DGRT n. 1133 del 28/10/2021, pena la revoca del finanziamento.

Il Soggetto gestore è tenuto altresì a inviare alla Regione Toscana un rendiconto sintetico sull'avanzamento dei lavori, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio (situazione al 30 giugno) e 31 gennaio (situazione al 31 dicembre) di ogni anno.

Ispezioni e controlli La Regione potrà effettuare in qualunque momento ispezioni presso la sede del soggetto beneficiario allo scopo di:

1. accertare la rispondenza dell'intervento realizzato o in corso di realizzazione con quanto previsto dalla proposta di intervento;
2. il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
3. la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

A tal fine il soggetto beneficiario, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata.

Sieg

Gli Enti Beneficiari del contributo assumono l'impegno di adempiere agli obblighi in materia di Aiuti di Stato di cui alla Decisione n°2012/21/UE della Commissione Europea (SIEG), rispettando i principi regolatori a tutela della concorrenza che riguardano in particolare il contenuto dell'atto di incarico, i parametri di calcolo della compensazione pubblica, i meccanismi per evitare la sovra compensazione ed infine le modalità di scelta del prestatore del servizio, atteso che gli interventi di edilizia sociale, oggetto del presente Avviso rientrano nella categoria dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG).

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2021, n. 1425

L.R. 3/94 art. 37. Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2022/2024.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge regionale 3/94 che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Ricordato che ai sensi dell'art. 37 comma 3 della l.r. 3/94 i piani di abbattimento sono attuati sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale eserciti le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali;

Vista la l.r. n. 70 del 25 novembre 2019 ed in particolare gli articoli 1 e 2 nei quali vengono definite le funzioni delle polizie provinciali e della polizia della città metropolitana di Firenze, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni di controllo della fauna selvatica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994) e le successive modifiche e integrazioni;

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie cinghiale, nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994 allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale, in special modo nei confronti dell'agricoltura, delle altre specie selvatiche e dell'ambiente;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto il documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019)

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 27 aprile 2016 che ha approvato il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2016-2018, e le successive modifiche ed integrazioni alla citata delibera;

Vista la Delibera della Giunta n. 71 del 21 gennaio 2019 che ha approvato il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2019-2021, e le successive modifiche ed integrazioni alla citata delibera;

Considerati gli esiti degli interventi di controllo sulla specie cinghiale effettuati nel periodo 2016- 2021 contenuti nella Relazione tecnica prodotta dalla competente struttura della Giunta regionale;

Vista la proposta di piano di controllo della specie cinghiale in Toscana per il periodo 2022-2024 contenente i metodi ecologici, le condizioni preliminari, le aree di intervento, le modalità e i tempi del prelievo, per l'attuazione degli interventi di controllo sulla specie, nonché la Relazione tecnica di rendicontazione sugli esiti del controllo della specie negli anni precedenti, il tutto inviato ad ISPRA con nota dell'11 novembre 2021 di cui prot. 0439068, ai fini di ottenere il parere previsto dalla legge;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta proposta contenuto nella nota di cui prot. 65175 del 9.12.2021;

Considerato che le motivazioni del parere in merito all'utilizzo della braccata riguardano l'impatto di tale metodologia di prelievo, ritenuta da ISPRA poco selettiva;

Considerato che le motivazioni del suddetto parere non hanno riguardato i metodi ecologici proposti e la valutazione della loro efficacia, indicati agli specifici punti del piano di controllo e sui quali ISPRA ha competenza secondo quanto specificatamente previsto ai commi 2, 2bis e 3 dell'art. 37 della l.r. 3/94 e all'art. 19 della L. 157/92;

Considerato che il suddetto parere pone argomentazioni diverse, rispetto a quelle previste dalla legge in merito ai seguenti argomenti:

1) "il piano non riporta gli obiettivi che si intendono conseguire con il programma di attività previste ma indica una generica necessità di contenere i danni all'agricoltura e agli incidenti stradali. Stante il contesto, si ritiene necessario che codesta Regione si doti di obiettivi chiari e quantificati in modo da valutare l'efficacia degli interventi realizzati" ... "Al riguardo si suggerisce di individuare per ogni fascia di vocazionalità, gli obiettivi

misurabili che si intendono raggiungere ... tali obiettivi possono essere rappresentati per esempio da:

- soglia massima di esborsi sostenibili per danni all'agricoltura o incidenti stradali (p.e. 5, 10, ... 20 euro per ettaro di superficie coltivata e 10.000 euro l'anno di incidenti);

- il numero massimo di eventi accettabili (p.e. non più di 300 eventi di danni o 10 incidenti stradali);

- "il livello di riduzione del danno che si intende conseguire" in percentuale;

2) Il piano non riporta per le aree a divieto di caccia di cui all'art. 10 c. 8 della 157/92 gli obiettivi che si vogliono raggiungere in tali siti, quali:

- la % di incremento della popolazione della specie a rischio di conservazione/di danneggiamento da parte dei cinghiali presenti nel sito;

- la % di incremento della superficie occupata;

- il numero minimo di animali da catturare annualmente nelle ZRC."

3) La definizione degli obiettivi consentirebbe "di rimodulare in maniera adattativa, in funzione dell'effettivo successo" ... "delle modalità di intervento utilizzate e di proseguire le attività dando la priorità a quelle realmente più efficienti".

4) Gli interventi di allontanamento dei cinghiali tramite lo "scaccio" con i cani da seguita sono inefficaci.

5) Parere sfavorevole per gli interventi in braccata perché:

- non sono selettivi in quanto "la fuga scomposta degli animali impedisce un tiro preciso e il riconoscimento del capo da abbattere"

- la tecnica ha un'efficienza minore rispetto ai colpi esplosivi e favorisce scarsa sicurezza;

- modifica la struttura sociale e genetica delle popolazioni;

- modifica il comportamento riproduttivo e favorisce la produttività delle femmine;

- provoca una maggiore mobilità dei cinghiali verso aree meno disturbate.. aumentando in tali contesti il rischio di danni, di incidenti stradali;

- aumenta "il rischio di diffusione di malattie";

- "il ricorso a tale pratica andrebbe strettamente limitato ai mesi di caccia ordinari come suggerito nel documento "Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione"; "la limitazione all'uso di battute e braccate è richiamata anche nel Piano di Sorveglianza e prevenzione della peste suina africana 2021, elaborato dal Ministero della Salute";

- la braccata rappresenta una forma di disturbo ambientale soprattutto per le specie non target, specialmente se condotta con cani non in possesso di specifiche abilitazioni;

- la richiesta di utilizzo della braccata per il controllo faunistico appare configurarsi come "mera estensione temporale dell'attività venatoria" e come volontà di "un

suo ampliamento a Oasi e Istituti ove vige il divieto di abbattimento e cattura fini venatori, svincolando la caccia al cinghiale dai precisi limiti imposti dal legislatore statale" nella 157/92;

- negli anni di limitazione/esclusione dell'uso della braccata i danni sono risultati molto contenuti;

- la braccata non si è mostrata risolutiva dei danni o incidenti occorsi in istituti posti in divieto di caccia.

Ritenuto necessario, stante l'urgenza e la necessità di proseguire senza soluzioni di continuità il controllo del cinghiale, discostarsi da tale parere, fatta eccezione per la parte relativa agli interventi in braccata, per i seguenti motivi:

Relativamente al punto 1).

Il Piano di Controllo è finalizzato alla applicazione di interventi di prelievo (con le procedure preliminari previste dalla legge). Gli interventi hanno carattere di urgenza e necessità. Le attività indicate nel piano proposto sono "finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati alle coltivazioni agricole e, in sub-ordine, ai danni causati all'ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie, nei casi in cui non sia possibile intervenire attraverso il normale prelievo venatorio". Con tali presupposti non può essere condivisibile e praticabile prevedere a priori l'obiettivo di una soglia di danno "accettabile", sia perché tale riferimento non è previsto dalla normativa, sia perché l'applicazione di tale condizione risulterebbe incongrua con le possibilità operative. Relativamente all'obiettivo degli interventi di prevenzione (recinzioni ed altri metodi ecologici, indicati nel par. 3 e par. 12 del Piano), si sottolinea che nel Piano la sussistenza dei metodi ecologici è condizione inderogabile per eseguire qualsiasi intervento e che l'esecuzione dell'intervento non può essere valutata sulla base dei sistemi di prevenzione impiegati nell'area (vocata o non vocata) in cui ricade la richiesta. Anche l'applicazione "diffusa" di tali protezioni e la sua valutazione economica, non è prevista dalla norma. A maggior ragione non può essere prevista a priori una soglia di incidenti stradali sotto la quale la Regione possa giustificare il non intervento, né stabilendo un numero di sinistri tollerabile, né una soglia economica massima tollerabile di danni a cose o persone prodotta nei sinistri.

In sostanza gli interventi di controllo rappresentano attività urgenti, localizzate e straordinarie rispetto ad una visione più estesa della gestione del cinghiale. Solo per un piano di gestione faunistico-venatoria della specie (PFVR o Piano di prelievo venatorio) potrebbero essere valutate e definite in fase programmatica, soglie massime di danno sopportabile per unità di gestione per area (p. e. ATC o istituti o aziende) o per unità di tempo. Non nel caso del "controllo" di cui all'art. 37 della l.r. 3/94. Le asserzioni del parere si leggono invece come indicazioni a far partire gli interventi di controllo dopo

l'avvenuto superamento di soglie di danno per unità di superficie. Tale impostazione oltre che non prevista dalla norma e non praticabile nella realtà (come e a che scala territoriale si misurano i superamenti delle soglie di danno così proposte?), porrebbe la Regione in una situazione di iniziale immobilismo, difficilmente accettabile da parte dei soggetti che richiedono gli interventi e assolutamente non giustificabile per gli incidenti stradali. Per quest'ultima fattispecie si evidenziano le possibili conseguenze per la Regione in sede di giudizio dell'eventuale adeguamento all'impostazione indicata da ISPRA.

Relativamente al carattere, invece, di eccezionalità del controllo delle popolazioni, si evidenzia quanto riportato negli stessi documenti ISPRA (Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette, 2010: cap. 5 pg. 57) e per esempio nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153:

“Il controllo si configura dunque come un intervento con requisiti di straordinarietà e di urgenza che lo rendono inadatto ad essere inserito fra gli strumenti contemplati nella pianificazione faunistico-venatoria ordinaria.

Conseguentemente, nel territorio cacciabile, il mancato completamento dei piani di prelievo venatorio approvati non può essere considerato una valida motivazione per il ricorso al controllo numerico”.

La Regione Toscana, come dimostrato ampiamente nella Relazione Tecnica allegata alla richiesta di parere, ha ampiamente basato la gestione faunistico-venatoria sulla possibilità di sopperire attraverso la caccia al contenimento delle popolazioni di cinghiale utilizzando (per prima in Italia) la caccia di selezione in modo massivo in tutto l'arco annuale nelle aree non vocate da oltre 5 anni e aprendo, da oltre un anno, tale pratica anche in alcune delle aree vocate.

Riguardo al punto 2).

Il controllo faunistico ha, come insita definizione, la possibilità di agire anche nelle aree a divieto di caccia. Per esse la partenza degli interventi è connessa alla presenza di danni e al pericolo che essi aumentino nei tempi successivi alla loro denuncia. Gli interventi ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 sono in tali istituti l'unica forma di prelievo consentita. In tali aree, come peraltro indicato in altra parte del parere, si possono avere in taluni periodi dell'anno alte concentrazioni di cinghiali che provengono dalle limitrofe aree cacciabili. Pertanto, in esse i prelievi rappresentano un obbligo gestionale, sia per attuare anche in tali aree gli obiettivi generali di gestione della specie indicati dalla legge regionale (per tutti art. 28 bis della l.r. 3/94: densità massima nelle aree vocate pari a 2,5 capi/kmq; densità massima per le aree non vocate pari a zero capi/kmq), sia per i danni che il cinghiale riesce a procurare alle altre specie faunistiche e agli habitat. Ciò è in linea con quanto indicato da ISPRA nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153: “Esistono peraltro diverse situazioni (soprattutto nelle

aree protette dove l'attività venatoria è sempre preclusa) in cui, qualora il controllo numerico diretto si dimostri la strategia con il miglior rapporto costi/benefici, le azioni possono acquisire un carattere routinario e non di straordinarietà. In questi casi sarebbe opportuno attuare una pianificazione faunistico-ambientale con respiro temporale adeguato e basata su approcci ben definiti ed i cui risultati siano oggettivamente verificabili”. Pertanto subordinare l'esecuzione degli interventi di controllo e il parere favorevole al Piano di controllo sul cinghiale proposto, alla verifica del numero di fagiani/lepri presenti nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, al loro irraggiamento nel territorio e al numero di capi catturati appare non congruo, non applicabile e non previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Relativamente al punto 3).

Gli obiettivi della Regione dichiarati nel Piano di controllo sono quelli espressamente indicati: “prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati alle coltivazioni agricole e, in sub-ordine, ai danni causati all'ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie, nei casi in cui non sia possibile intervenire attraverso il normale prelievo venatorio”.

Allo stesso tempo nella norma regionale (art. 28 bis della l.r. 3/94, già citato), sono indicati gli obiettivi generali da raggiungere in termini di densità massima in funzione della vocazionalità del territorio.

Gli indicatori di risultato sono chiaramente evidenziati nel Piano proposto:

- entità dei danni annuali da ungulati periziati/liquidati per colture agricole (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti;
- rapporto tra entità economica dei danni liquidati annualmente per ciascuna specie di ungulato e numero di capi abbattuti, (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti).

Parimenti sono indicati gli elementi da analizzare in sede di rendicontazione:

- i danni liquidati, con ripartizione per tipologia e anno;
- il numero di soggetti prelevati in controllo ed in caccia e le loro caratteristiche;
- la ripartizione del prelievo per ciascuna categoria di Unità di Gestione.

Si evidenzia come su tali parametri, comunicati ad ISPRA nella relazione tecnica per il periodo 2019-2021, a suo tempo non furono sollevate obiezioni dall'Istituto.

Il fatto di subordinare il parere favorevole alla definizione di nuovi e diversi obiettivi per verificare in corso d'opera la efficacia delle diverse metodologie di controllo, al fine di sospendere quelle meno efficaci, non appare congruo rispetto alle finalità del piano.

Relativamente al punto 4)

La Regione non ha inserito “lo scaccio” nel piano di controllo proposto, né tra i metodi di intervento, né tra

quelli di prevenzione. Il richiamo di ISPRA su questo tema appare perciò fuori luogo e immotivato.

Relativamente alle motivazioni sanitarie che ISPRA adduce nel parere, si rileva che le valutazioni del rischio sanitario nell'ambito toscano sono di competenza dell'Autorità Sanitaria Competente Regionale, che ha già fatto le sue valutazioni in tal senso individuando con obiettivo prioritario, nell'ambito della strategia di prevenzione della PSA, la riduzione delle popolazioni di cinghiale su tutto il territorio regionale. Deve essere sottolineato che ad oggi, con l'eccezione della Sardegna, vige in Italia per la PSA un livello di allerta minimo. Questo livello si associa ad uno status di "silenzio epidemiologico" in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato di introduzione del virus. Le attività di sorveglianza possono essere svolte applicando le misure minime di biosicurezza. In assenza di una circolazione virale della PSA e quindi di un innalzamento del livello di allerta, è necessario ridurre quanto prima le consistenze di tale suide selvatico con tutte le tecniche di prelievo utilizzabili. Questo principio è formalmente previsto (Alleg. A lett. c) dall'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto il documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019). Si evidenzia che l'Accordo S-R risulta essere preminente, dal punto di vista giuridico, rispetto al Piano Nazionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA [vedi divieto di movimentazione della specie cinghiale su tutto il territorio nazionale previsto dai piani 2020 e 2021 e invece consentito con le prescrizioni previste dall'Accordo così come confermato dalla Nota DGSAF 19068 del 28/08/2020- Ministero della Salute-: "Registrazione in BDN degli Istituti faunistici ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni n. 125 del 25 luglio 2019"];

Ritenuto necessario, alla luce del sopra citato parere ISPRA il Piano di controllo proposto a tale istituto con la citata nota 11 novembre 2021 di cui prot. 0439068, controllo, rimandando ad altri atti successivi gli adeguamenti al piano di controllo 2022-2024 per le altre

parti, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di controllo del cinghiale;

Visto il "Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2022-2024" di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con propri atti individui le modalità per la continuazione delle azioni di prevenzione e prelievo;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Toscana per il periodo 2022- 2024, di cui all'allegato A,

- di dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con propri atti individui le modalità per la continuazione delle azioni di prevenzione e prelievo;

- di rimandare a successivi atti gli adeguamenti eventuali del Piano di controllo sopra citato, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di adeguato controllo della specie nel territorio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente
Simone Traducci

Il Direttore
Roberto Scalacci

SEGUE ALLEGATO

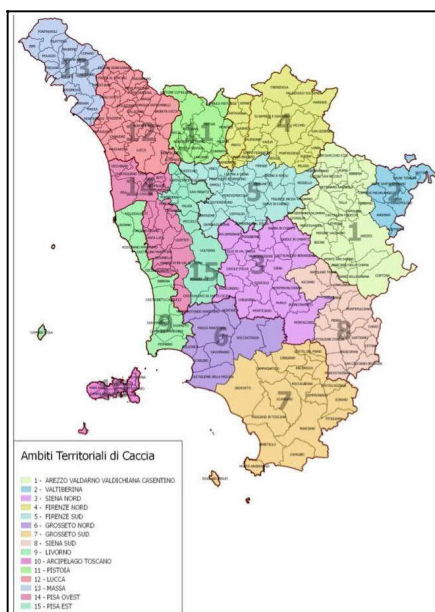
REGIONE
TOSCANA



PIANO DI CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE IN REGIONE TOSCANA 2022-2024

(ART.19 L.157/92, ART. 37 L.R. 3/94)

PROCEDURE E METODI



Premessa

Il cinghiale è la specie che genera le maggiori situazioni di conflitto con le attività antropiche e che causa localmente seri problemi agli habitat e alle altre specie faunistiche.

Accanto a tali problemi si è generato negli ultimi anni il rischio che la specie funga da vettore della Peste Suina Africana nel nostro Paese. L'esigenza di limitare le consistenze/densità del suide appare per tali ragioni di primaria importanza.

La Regione Toscana, per arginare le problematiche sopra citate, ha approvato la L.R. 10 del 9 febbraio 2016, che ha avuto l'obiettivo di aumentare le possibilità di prelievo venatorio anche mediante periodi più ampi nelle aree maggiormente soggette a danni. Le attività di caccia, al di fuori dei periodi previsti dalla 157/92, sono state incentrate sul prelievo selettivo, attraverso il ricorso alle procedure previste dall'art. 11 *quaterdecies*, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Uno degli scopi della l.r. 10/2016 e delle impostazioni trasferite sul vigente DPGR 48/R/2017 è stato quello di limitare il ricorso agli interventi di controllo sugli ungulati (ex art. 19 della L. 157/92 e art. 37 della LR 3/1994), che, per loro frequenza, numero (nell'ordine delle decine di migliaia all'anno) e complessità di realizzazione, rappresentano uno strumento di difficile gestione in termini di impegno, risorse umane ed economiche coinvolte.

Le attività di gestione sulla specie cinghiale comprensive del prelievo venatorio e di quello effettuato in controllo ed i risultati raggiunti anche in termini di riduzione dei danni, sono rappresentate nel documento "Piano di Controllo del Cinghiale in Toscana 2022-24 – Relazione Tecnica", inviato a Ispra come allegato alla richiesta di parere.

Per il periodo 2022-2024 risulta comunque necessario prevedere uno specifico Piano regionale, finalizzato all'attuazione del controllo nelle aree e per i tempi ove non sia possibile effettuare la caccia. Tale strumento si pone in continuazione dell'analogo Piano, avente validità 2019-2021, e degli analoghi documenti precedenti adottati dopo le avvenute modificazioni del quadro istituzionale ed il riordino delle competenze in materia faunistico-venatoria.

1) Finalità del Piano di Controllo e validità

Scopo del Piano è la definizione delle procedure e dei metodi di attuazione del controllo sulle popolazioni di cinghiale presenti nel territorio regionale. Tali azioni saranno finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati alle coltivazioni agricole e, in subordine, ai danni causati all'ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie, nei casi in cui non sia possibile intervenire attraverso il normale prelievo venatorio. Dal punto di vista normativo le attività disciplinate dal Piano si inquadrano entro l'art. 19 della L. 157/92 e nel corrispondente art. 37 della l.r. 3/94, riguardando prevalentemente interventi di prelievo (con cattura e/o abbattimento) in aree, tempi o con mezzi vietati alla caccia.

Il Piano di controllo ha validità triennale, per il periodo 2022-2024.

2) Condizioni per l'attuazione del prelievo in controllo

Le situazioni che possono giustificare gli interventi di controllo diretto (cattura e/o abbattimento) dovranno comunque rientrare tra i seguenti casi:

- a) presenza di danni quantificati o potenziali alle coltivazioni agro-forestali;
- b) presenza della specie in area ove non sia possibile attuare gli interventi venatori ordinari (aree in divieto di caccia, periodo diverso da quello consentito per la caccia), con sussistenza di situazioni attuali o potenziali di danneggiamento alle colture;
- c) presenza di danni, anche potenziali, alla fauna di interesse conservazionistico ed alle specie di indirizzo degli Istituti Faunistici Pubblici e Istituti Faunistici Privati;
- d) presenza di danni a fauna allevata con contestuale verifica dell'inefficacia dei metodi di prevenzione utilizzati;
- e) presenza di danni alle opere agricole e alle sistemazioni idrauliche;
- f) presenza di altre motivazioni comunque previste all'art. 37 comma 2° della l.r. 3/94.

La Regione potrà richiedere di allegare alla domanda di intervento una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato alla professione, relativa alla sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti.

3) Applicazione dei metodi ecologici di prevenzione danni

La prevenzione dei danni alle colture agro-forestali è basata sull'applicazione di almeno uno dei seguenti metodi ecologici:

- a) riduzione/eliminazione delle fonti trofiche di origine artificiale e mantenimento del divieto di foraggiamento;
- b) prevenzione basata sulla costituzione di barriere/dissuasori nei perimetri e nella superficie delle zone danneggiabili (recinzioni fisse, reti, repellenti, detonatori e dissuasori acustici, fili elettrificati, ecc.);
- c) ripristino e miglioramento ambientale, finalizzato al potenziamento della produttività trofica nelle aree vocate e all'alleggerimento del carico di pascolo sulle aree coltivate (p.e. ripristino di aree di pascolo in quota; creazione e mantenimento delle aree aperte nelle compagini forestali);
- d) indennizzo monetario del danno;
- e) mantenimento delle condizioni ecologiche di selezione naturale delle popolazioni attraverso la predazione esercitata dal Lupo.

Nel paragrafo 11 sono dettagliati dal punto di vista tecnico i metodi suddetti con i relativi criteri di applicazione.

Il soggetto richiedente gli interventi di controllo dovrà dichiarare alla Regione l'avvenuta applicazione dei metodi ecologici di prevenzione del danno. La Regione in fase istruttoria potrà richiedere una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato relativa alla sussistenza e inefficacia degli interventi ecologici applicati.

Per coadiuvare l'azione dei metodi ecologici, si attuerà un'opportuna programmazione del prelievo venatorio nei periodi di caccia aperta (per le aree soggette a gestione venatoria), estendendo per quanto possibile tale pratica in sostituzione del controllo faunistico.

4) Ambito di applicazione del Piano di Controllo

Sulla base della pianificazione faunistica esistente, il territorio è suddiviso nei seguenti ambiti gestionali:

- **15 Comprensori** comprendenti ciascuno un ATC, gli Istituti faunistici pubblici e privati e le aree protette regionali;

- **15 Ambiti Territoriali di Caccia**;

- **941 Unità di Gestione**, (UdG) che rappresentano per ciascun Comprensorio le unità minime di applicazione del Piano. Esse rappresentano gli Istituti faunistico venatori privati, gli Istituti faunistico venatori pubblici e i distretti di caccia al cinghiale. Il numero delle Unità di Gestione, potrà variare in funzione degli atti di modifica (accorpamenti/divisioni, nuove istituzioni). Le Unità di Gestione sono riportate nel **Portale Regionale "TosCaccia"**, che rappresenta il supporto informatizzato per l'inserimento dei dati da parte dei titolari/gestori delle UdG e che è aperto alla consultazione dell'ISPRA in ogni momento.

Il Piano sarà attuato con modalità differenziate a seconda del periodo e della tipologia territoriale e gli interventi saranno articolati per ciascuna Unità di Gestione.

Ai sensi del presente Piano, sono da considerarsi in modo differenziato, in relazione alle finalità gestionali ed al tipo di conduzione (pubblica o privata), i tempi e le modalità di prelievo a seconda delle seguenti tipologie di Unità di Gestione:

- **Istituti Faunistici Pubblici** di cui fanno parte le di Zone Ripopolamento e Cattura, le Zone di Rispetto Venatorio, le Oasi, le Zone di Protezione, i divieti di caccia comunque istituiti da enti pubblici;

- **Istituti Faunistici Privati** di cui fanno parte le Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agrituristiche Venatorie, le Aree Addestramento Cani. I terreni classificati ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/94, per gli interventi di controllo sono equiparati agli Istituti Faunistici Privati;

- **Territorio a Caccia Programmata** di cui fa parte il territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia, a sua volta suddiviso tra "aree vocate" alla specie in Distretti di Gestione Ungulati e per le "aree non vocate" in Unità di Gestione non Conservative.

Nel caso siano attuati interventi di prelievo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94, saranno privilegiate le tecniche in grado di risolvere la problematica di danno in tempi rapidi, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali dell'area, la tipologia dell'Unità di Gestione e la necessità di arrecare il minimo disturbo possibile alle altre specie faunistiche. Rispetto alle varie metodologie utilizzabili, saranno privilegiate le tecniche selettive, in grado di evitare disturbo o danno alle specie non obiettivo dell'intervento, coerentemente a quanto indicato nei documenti tecnici ISPRA.

5) Metodo di prelievo: CATTURA

Si intende per cattura il prelievo di soggetti vivi, di norma effettuato per il cinghiale con trappole (corral, gabbie di cattura, fisse o mobili, reti) destinate a tale scopo, con dimensioni idonee e diversificate modalità di scatto, munite di targhetta di riconoscimento;

In tutto l'arco annuale è ammessa la cattura tramite attrezzature gestite dal personale di vigilanza di cui all'art. 51 della L.R. 3/1994 e/o dai responsabili dell'Unità di Gestione coinvolta (se Istituto Faunistico). Tale intervento può prevedere sia la immediata soppressione dei soggetti catturati operata dai suddetti agenti di vigilanza, che la cessione di soggetti vivi nel rispetto delle norme vigenti. Le trappole per il cinghiale devono essere contrassegnate da targhetta numerata ed a ciascuna corrisponderà un Registro di Cattura, da compilarsi a cura dell'Agente di vigilanza responsabile o dal proprietario/conducente agricolo a cui la trappola sia concessa in custodia; in alternativa i dati di cattura sono registrati su sistemi informatizzati di teleprenotazione e gestione degli interventi. Le strutture di cattura e le relative procedure di utilizzo dovranno essere realizzate in modo da evitare inutili sofferenze e ferimenti agli animali, pertanto i siti in cui collocare le trappole per la cattura dovranno preferenzialmente essere caratterizzati dalla presenza di un certo grado di copertura di vegetazione in modo da nascondere la struttura di cattura, aumentare la sensazione di sicurezza degli animali e garantire un sufficiente ombreggiamento. Nel periodo di attivazione delle strutture di cattura, le

medesime devono essere sottoposte a controllo, da parte del personale addetto alla loro gestione, almeno due volte al giorno (alba e tramonto).

6) Metodo di prelievo: ABBATTIMENTO SELETTIVO ALL'ASPETTO E ALLA CERCA

Abbattimento realizzato da un sito di appostamento o lungo un percorso finalizzato alla ricerca delle condizioni idonee a compiere il tiro; l'abbattimento notturno o diurno da automezzo è riservato alla Polizia Provinciale e ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 da questa coordinati.

In tutto l'arco annuale è ammesso l'abbattimento selettivo diurno o notturno all'aspetto od in cerca; per tali interventi sono consentiti apprestamenti alimentari artificiali, costituiti unicamente da mais in grani e l'uso di attrattivi. Per gli interventi è consentito l'utilizzo di sistemi artificiali di illuminazione o puntamento. E' consentita la partecipazione anche di una sola persona armata e non sussistono limiti massimi; gli interventi condotti negli orari compresi tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima del sorgere del sole sono riservati ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 ed al personale da questi delegato e coordinato. Alla sola Polizia Provinciale ed ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 da questa espressamente delegati è riservata la possibilità di intervenire anche durante le ore notturne con l'uso di automezzo e faro o con sistema di puntamento/rilevamento montato sull'arma o mobile, lungo percorsi con essa preventivamente concordati. La polizia provinciale può prevedere la rotazione dei soggetti di cui sopra tra quelli disponibili. La Regione potrà autorizzare ai sensi dell'art. 19 della l. 157/92, il prelievo selettivo all'aspetto da parte dei proprietari o conduttori di fondi agricoli nelle aree soggette a danneggiamento.

7) Metodo di prelievo: GIRATA

Prelievo condotto con armi da fuoco mediante l'utilizzo da parte del conduttore di un cane limiere in possesso di abilitazione ENCI. L'intervento si svolge su piccole superfici, con un numero limitato di operatori eventualmente mediante accertamento preventivo della presenza della specie bersaglio.

In tutto l'arco annuale sono ammessi interventi in girata con la presenza massima di venti persone armate.

Negli Istituti Faunistici Pubblici tale metodo è applicabile, nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, nei soli giorni di martedì e venerdì.

8) Disposizioni comuni per l'attivazione e l'attuazione degli interventi di prelievo

Le richieste per l'attivazione degli interventi sono effettuate secondo le procedure definite con delibera della Giunta regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994) e successive modificazioni e integrazioni.

Il soggetto che coordina gli interventi, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, sceglie per ogni azione di controllo il metodo più idoneo tra quelli consentiti dal presente Piano.

Fermo il rispetto di quanto previsto nella citata delibera e nel presente Piano di controllo, per gli interventi di cui ai punti b), c), d) del paragrafo precedente è consentito l'utilizzo di armi da fuoco a canna rigata, anche munita di ottica, salvo che per gli interventi sul cinghiale in girata e braccata e per gli interventi condotti direttamente dalla polizia provinciale, nei quali può essere previsto l'utilizzo di arma a canna liscia, e comunque esclusivamente caricata con munizione non spezzata. E' vietato, durante i medesimi il porto e l'utilizzo di munizione spezzata.

Allo scopo di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei partecipanti, per tutti gli interventi con l'utilizzo di arma da fuoco, la Regione provvederà a favorire l'utilizzo di munizionamento atossico.

La soppressione dei capi catturati nelle trappole, costituendo il controllo attività di gestione faunistico venatoria non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1099/2009 del 24/09/2009 avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento..

La traslocazione di capi vivi è consentita unicamente per il loro inserimento in strutture recintate secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente.

9) Indicatori di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano

Costituiscono indicatori funzionali al grado di realizzazione degli scopi del presente Piano i seguenti parametri:

- entità dei danni annuali da ungulati periziati/liquidati per colture agricole (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti;
- rapporto tra entità economica dei danni liquidati annualmente per ciascuna specie di ungulato e numero di capi abbattuti, (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti).

10) Rendicontazione

La Regione Toscana provvederà a comunicare all'ISPRA al termine di validità del presente Piano, in forma schematica:

- i danni liquidati, con ripartizione per tipologia e anno;
- il numero di soggetti prelevati in controllo ed in caccia e le loro caratteristiche;
- la ripartizione del prelievo per ciascuna categoria di Unità di Gestione.

11) Metodi ecologici di prevenzione del danno

Metodo ecologico di prevenzione	Criterio di applicazione
Conservazione del lupo	Il lupo rappresenta il principale metodo ecologico di contenimento delle popolazioni di ungulati. La conservazione dei predatori selvatici autoctoni, lupo <i>in primis</i> , è garantita dalla legge e dalle misure specifiche poste in essere dalla Regione per la prevenzione dei danni causati agli allevamenti
Realizzazione di colture dissuasive e a perdere destinate a alleggerire la pressione di danno sulle colture da reddito	Data la funzione multipla delle colture a perdere, questa tipologia di intervento deve essere privilegiata, sia allo scopo di allontanare, con posizionamento strategico, gli animali dalle aree con colture a reddito, sia per aumentare la risorsa trofica complessiva disponibile. Tali coltivazioni dovranno essere preferenzialmente collocate lontane dalle aree danneggiabili
Protezione meccanica con recinzioni perimetrali fisse	Il metodo, a causa dell'elevato impatto biologico, in particolare sui Mammiferi (vincoli di mobilità ed accesso alle risorse) deve essere considerato come <i>extrema ratio</i> nella soluzione dei problemi di danno ed utilizzato solo in contesti limitati
Reti elettrificate	Il sistema risulta di applicazione prioritaria per la prevenzione dei danni da cinghiale.
Strumenti di prevenzione acustici	L'utilizzo di bombarde a gas, anche se associate ad altri sistemi ottici, è in genere limitato alle aree lontane da abitazioni. Da privilegiare i sistemi con emissione di elevata varietà di suoni diversi in successioni pre-impostate anche tramite ultrasuoni
Sostanze di prevenzione repellenti (chimiche, olfattive)	L'impiego di sostanze repellenti è in genere limitato a quelle non contenenti sostanze dannose per l'ambiente e la fauna. Impiego limitato in genere ad alcune tipologie colturali (es. mais, in semina, vigneti e frutteti specializzati), e eventualmente come rafforzamento di altre misure di prevenzione (es. recinzioni elettrificate, sistemi acustici)

CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 1 dicembre 2021, n. 126

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici e marchio.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, da parte di:

- Centro Culturale Shalom per la "Serata in onore di Renato Fucini nel centenario della morte; Messa in scena di tre atti unici inediti di Renato Fucini"

- C.S.I. Nuoto Prato per il 17° Trofeo Città di Prato Memorial Federico Bertini;

- Associazione Culturale ACUME - Molochio (Reggio Calabria) per il Premio Letterario Internazionale ASPROMONTE Città di Molochio II Edizione 2022;

- Bookcrossing Massa per l'iniziativa "La memoria" Catalogo artistico sulla memoria, comprendente il percorso artistico sino ad oggi posto in essere dall'artista apuano Marcello Podestà da sempre impegnato socialmente sul tema degli olocausti della memoria, del razzismo, degli eccidi;

- START Lucca per la mostra "ATTITUDE - Graffiti Writing, Street Art, Neo Muralismo; primo ingresso ufficiale in una sede museale istituzionale di primaria rilevanza dell'arte urbana e di una generazione di artisti che ha cambiato il volto delle nostre città e l'immaginario collettivo;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore "Cerimoniale Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia" in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la concessione del marchio" del citato disciplinare, che il richiedente è organizzazione privata senza fini di lucro e che l'iniziativa è corrispondente alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Viste le richieste di servizi tipografici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 pervenute da parte di:

- Società Toscana per la Storia del Risorgimento per la stampa e suo inserimento in Eda del volume "Il biennio nero in Toscana. Crisi e dissoluzione del ceto politico liberale" atti del convegno sulla crisi e dissoluzione del ceto politico liberale;

- APS Pro.g.re.s.s. per la stampa del "Calendario anno 2022 IPM Firenze" nell'ambito del progetto "Arte e natura" condotto da APS Pro.g.re.s.s. nell'Istituto penale minorile G.P. Meucci di Firenze (IPM), finanziato dal

Dipartimento di Giustizia e dalla Regione Toscana, si realizzeranno dei calendari con le opere prodotte durante il percorso, i calendari avranno lo scopo di divulgare i risultati raggiunti dal progetto;

- ANMIL Arezzo per la stampa e suo inserimento in Eda del volume “Il disastro di Rimaggio”, ricostruzione storica di un episodio dimenticato e rimosso dalle cronache, di quello che è stato uno dei più grandi disastri ferroviari italiani e, fino al 2009, il più grave accaduto in Toscana;

- Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza - Luoghi della Memoria Toscana per la ristampa del volume Eda n. 216 “Il collaborazionismo a Firenze. La Rsi nelle sentenze di Corte straordinaria e Sezione speciale 1945-1948”; la richiesta è motivata dal fatto che il Comune di Montemurlo (Po) ha richiesto circa 200 copie del libro da distribuire in occasione del prossimo Giorno della memoria agli studenti delle classi quinte del Liceo artistico Brunelleschi;

- Proposta della consigliera Mercanti per la ristampa della pubblicazione realizzata dal Consiglio regionale nel 2014 “Ricordare per conoscere senza memoria non c’è futuro” di Giovanni Menesini;

- Comune di Loro Ciuffenna per la ristampa di n. 200 copie del volume “Gropina La Pieve”;

Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore “Cerimoniale Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia”, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del disciplinare, approvato con deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, in quanto:

- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l’accesso alle stesse è gratuito;

- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4, dello Statuto;

Ritenuto di concedere:

- ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a;

- Centro Culturale Shalom per la “Serata in onore di Renato Fucini nel centenario della morte;

- C.S.I. Nuoto Prato per il 17° Trofeo Città di Prato Memorial Federico Bertini;

- Associazione Culturale ACUME - Molochio (Reggio Calabria) per il Premio Letterario Internazionale ASPROMONTE Città di Molochio II Edizione 2022;

- Bookcrossing Massa per l’iniziativa “La memoria” Catalogo artistico sulla memoria;

- START Lucca per la mostra “ATTITUDE - Graffiti Writing, Street Art, Neo Muralismo;

- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale a

- Società Toscana per la Storia del Risorgimento per la stampa e suo inserimento in Eda di n. 200 copie del volume “Il biennio nero in Toscana. Crisi e dissoluzione del ceto politico liberale”;

- APS Pro.g.re.s.s. per la stampa di n. 350 copie del “Calendario anno 2022 IPM Firenze” per un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro 335,65;

- ANMIL Arezzo per la stampa e suo inserimento in Eda di n. 200 copie del volume “Il disastro di Rimaggio”, ad un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro 1.010,00;

- Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza - Luoghi della Memoria Toscana per la ristampa di n. 200 copie del volume Eda n. 216 “Il collaborazionismo a Firenze. La Rsi nelle sentenze di Corte straordinaria e Sezione speciale 1945-1948” per un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro 1.220,00;

- Proposta della consigliera Mercanti per la ristampa di n. 1.000 della pubblicazione realizzata dal Consiglio regionale nel 2014 “Ricordare per conoscere senza memoria non c’è futuro” di Giovanni Menesini;

- Comune di Loro Ciuffenna per la ristampa di n. 200 copie del volume “Gropina La Pieve” ad un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro 840,00;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Centro Culturale Shalom per la “Serata in onore di Renato Fucini nel centenario della morte;

- C.S.I. Nuoto Prato per il 17° Trofeo Città di Prato Memorial Federico Bertini;

- Associazione Culturale ACUME - Molochio (Reggio Calabria) per il Premio Letterario Internazionale ASPROMONTE Città di Molochio II Edizione 2022;

- Bookcrossing Massa per l’iniziativa “La memoria” Catalogo artistico sulla memoria;

- START Lucca per la mostra "ATTITUDE - Graffiti Writing, Street Art, Neo Muralismo;

2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale a:

- Società Toscana per la Storia del Risorgimento per la stampa e suo inserimento in Eda di n. 200 copie del volume "Il biennio nero in Toscana. Crisi e dissoluzione del ceto politico liberale";

- APS Pro.g.re.s.s. per la stampa di n. 350 copie del "Calendario anno 2022 IPM Firenze" per un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro 335,65;

- ANMIL Arezzo per la stampa e suo inserimento in Eda di n. 200 copie del volume "Il disastro di Rimaggio", ad un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro 1.010,00;

- Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza - Luoghi della Memoria Toscana per la ristampa di n. 200 copie del volume Eda n. 216 "Il collaborazionismo a Firenze. La Rsi nelle sentenze di Corte straordinaria e Sezione speciale 1945-1948" per un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro 1.220,00;

- Proposta della consigliera Mercanti per la ristampa di n. 1.000,00 copie della pubblicazione realizzata dal Consiglio regionale nel 2014 "Ricordare per conoscere senza memoria non c'è futuro" di Giovanni Menesini;

- Comune di Loro Ciuffenna per la ristampa di n. 200 copie del volume "Gropina La Pieve" ad un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro 840,00;

3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo e di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

4. di incaricare con il presente atto i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PB.U.R.T. II/BD).

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Il Segretario
Silvia Fantappiè

DELIBERAZIONE 1 dicembre 2021, n. 127

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione contributi.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazioni Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle

modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo delle Associazioni le cui iniziative sono in imminente scadenza:

- Circolo Verso l'Europa per "Cinquant'anni di europeismo di frontiera - Donato Palarchi la storia di un sogno", iniziativa culturale in occasione dei 50 anni di storia del circolo, finalizzata ad aggiornare i valori dell'europeismo; è prevista anche la presentazione della pubblicazione "Il circolo verso l'Europa: storia di un europeismo militante";

- Associazione Culturale Fondo Marco Mungai per "Inferno 21", spettacolo teatrale per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione "Il Sole A.D.P.", che si occupa di ragazzi e ragazze con sindrome di Down;

- Associazione 51% Danza per Proiezione, commedia fantastica per rendere omaggio a Leonardo Da Vinci in occasione dei festeggiamenti per il 500° anniversario della sua morte;

- Comune di San Giovanni Valdarno per "Diario di un lockdown". Realizzazione di un libro con 100 disegni riferiti ad eventi ed episodi che hanno caratterizzato la vita dei cittadini durante i mesi del lockdown, quale "testimonianza" della pandemia;

- Centro di Teatro Internazionale per III edizione Festival "In Fonte Veritas", spettacoli teatrali, master class con maestri di teatro, musica;

Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 4.000,00;

Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del Disciplinare;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato Disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali

del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;

b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana;

c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;

d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;

e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

Richiamato inoltre l'articolo 7 del Disciplinare "Limite del contributo";

Valutate le sopracitate richieste, verificata la loro rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e artistica, la rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale e la rilevanza mediatica, preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, contributi economici per un importo totale di euro 4.000,00, sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 4.000,00;

2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma

1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi economici per un importo totale di euro 4.000,00, sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

4. di incaricare con il presente atto il dirigente del

Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PB.U.R.T. II/BD).

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Il Segretario
Silvia Fantappiè

SEGUE ALLEGATO

Allegato A - deliberazione Ufficio di presidenza n. 127 del 1 dicembre 2021 - Elenco iniziative ammesse a contributo economico					
n. protocollo	data	soggetto/codice fiscale	titolo iniziativa e descrizione	RISPONDERE AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE: a. rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto b. valorizzazione identità toscana c. promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, economica d. promozione immagine del Consiglio e. rilevanza mediatica (coinvolgimento media, ampiezza bacino divulgazione, inaugurazione ufficiale, conferenza stampa)	Entità del contributo economico concesso in euro
15478	19/10/2021	Circolo Verso l'Europa	Cinquant'anni di europeismo di frontiera - Donato Palarchi la storia di un sogno Iniziativa culturale in occasione dei 50 anni di storia del Circolo, finalizzata ad aggiornare i valori dell'europeismo; è prevista anche la presentazione della pubblicazione "Il circolo verso l'Europa: storia di un europeismo militante"	a) accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale	500,00
15651 16485	21/10/2021 09/11/2021	Associazione Culturale Fondo Marco Mungai	"Inferno 21" Spettacolo teatrale per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione "Il Sole A.D.P.", che si occupa di ragazzi e ragazze con sindrome di Down. Gli utenti dell'associazione saranno parte attiva nell'organizzazione e realizzazione dello spettacolo	a) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, sociale, educativa	500,00
1604	03/02/2021	51% Danza	Proiezione Commedia fantastica per rendere omaggio a Leonardo Da Vinci in occasione dei festeggiamenti per i 500° anniversario della sua morte	c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale e) rilevanza mediatica	1000,00
16020	29/10/2021	Comune di San Giovanni Valdarno	"Diario di un lockdown": Realizzazione di un libro con 100 disegni riferiti ad eventi ed episodi che hanno caratterizzato la vita dei cittadini durante i mesi del lockdown, quale "testimonianza" della pandemia	a) accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, educativa d) promozione immagine del Consiglio	1000,00
16910	15/11/2021	Centro di Teatro Internazionale	III^ edizione Festival "In Fonte Veritas" spettacoli teatrali, master class con maestri di teatro, musica	a) la promozione dei diritti alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale d) promozione immagine del Consiglio	1000,00

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2021, n. 131

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici e marchio.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle

modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:

- Associazione Culturale Scholè per il "Docufilm "Massa Segreta", riguardante la fondazione di Massa al tempo di Alberico Cybo Malaspina; un narratore ci conduce nella ricerca storica con esperti e rievocazioni storiche;
- Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Toscana per il convegno "La tutela della salute oltre la pandemia. Riflessioni e prospettive di riforma verso gli Stati Generali della Regione Toscana alla luce del PNRR. Profili giuridici e sociali";
- Circolo Giuseppe Fanin per la presentazione del libro fiaba "Capitan Giacomo trova il tesoro" per il Dynamo e presentazione del "Teatrino libro per il Meyer";

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la concessione del marchio" del citato disciplinare, che il richiedente è organizzazione privata senza fini di lucro e che l'iniziativa è corrispondente alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Viste le richieste di servizi tipografici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 pervenute da parte di:

- Accademia Internazionale Medicea Mostra per la stampa di materiale pubblicitario e brochures relativi all'iniziativa "Insieme per l'Arte", raccolta di immagini di opere pittoriche e scultoree dei soci dell'Accademia;
- Associazione Culturale Eterotopie per la stampa di materiale pubblicitario e catalogo relativi alla mostra "Enduring Freedom" e la conseguente asta benefica il cui incasso è devoluto alla popolazione afgana, in collaborazione con la Fondazione Kennedy;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del disciplinare, approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, in quanto:

- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede

legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l'accesso alle stesse è gratuito;

- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4, dello Statuto;

Ritenuto di concedere:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a;

- Associazione Culturale Scholè per il "Docufilm "Massa Segreta";

- Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Toscana per il convegno "La tutela della salute oltre la pandemia. Riflessioni e prospettive di riforma verso gli Stati Generali della Regione Toscana alla luce del PNRR. Profili giuridici e sociali";

- Circolo Giuseppe Fanin per la presentazione del libro fiaba "Capitan Giacomo trova il tesoro" per il Dynamo e presentazione del "Teatrino libro per il Meyer";

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale a

- Accademia Internazionale Medicea Mostra per la stampa di materiale pubblicitario e brochures relativi all'iniziativa "Insieme per l'Arte" per un costo a carico del Consiglio regionale entro euro 150,00;

- Associazione Culturale Eterotopie per la stampa di materiale pubblicitario per un costo entro euro 150,00 e di n. 200 copie del catalogo per un costo complessivo di euro 1.000,00, relativi alla mostra "Enduring Freedom";

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di concedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Associazione Culturale Scholè per il "Docufilm "Massa Segreta";

- Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Toscana per il convegno "La tutela della salute oltre la pandemia. Riflessioni e prospettive di riforma verso gli Stati Generali della Regione Toscana alla luce del PNRR. Profili giuridici e sociali";

- Circolo Giuseppe Fanin per la presentazione del libro fiaba "Capitan Giacomo trova il tesoro" per il Dynamo e presentazione del "Teatrino libro per il Meyer";

2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale a:

- Accademia Internazionale Medicea Mostra per la stampa di materiale pubblicitario e brochures relativi all'iniziativa "Insieme per l'Arte" per un costo a carico del Consiglio regionale entro euro 150,00;

- Associazione Culturale Eterotopie per la stampa di materiale pubblicitario per un costo entro euro 150,00 e di n. 200 copie del catalogo per un costo complessivo di euro 1.000,00, relativi alla mostra "Enduring Freedom";

3. di incaricare con il presente atto i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PB.U.R.T. II/BD).

Il Presidente

Antonio Mazzeo

Il Segretario

Silvia Fantappiè

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti

Direzione Generale Ambiente, Energia e

Cambiamenti Climatici

Settore VIA - VAS

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22726

certificato il 24-12-2021

Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso a partire da fresato di asfalto derivante dalla scarifica di strade ed autostrade e di recupero di altri rifiuti, da ubicarsi in loc. Pallerone, nel Comune di Aulla (MS). Proponente: Cemenbit Srl. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22726 - Data adozione: 23/12/2021

Oggetto: Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso a partire da fresato di asfalto derivante dalla scarifica di strade ed autostrade e di recupero di altri rifiuti, da ubicarsi in loc. Pallerone, nel Comune di Aulla (MS). Proponente: Cemenbit Srl. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025698

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.P.R. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) degli impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94, ed in particolare l'allegato 4 afferente ai criteri localizzativi per i nuovi impianti di gestione dei rifiuti;

Premesso che:

il proponente Cemenbit Srl (sede legale: in via Aurelia km 373, località Porta a Pietrasanta - LU; C.F./P. IVA 01229510464), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 24/09/2021 (prot. 372761, 372822, 372980, 372983, 372998, 372999, 3739018 del 27/09/2021), ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di "Impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso a partire da fresato di asfalto derivante dalla scarifica di strade ed autostrade e di recupero di altri rifiuti", da ubicarsi in loc. Pallerone, nel Comune di Aulla (MS);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.22956 del 30/09/2021;

il progetto è sottoposto ad autorizzazione unica ambientale (AUA) ex DPR 59/2013 per impianti recupero rifiuti in procedura semplificata ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

ai fini VIA, il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 7.zb) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di cui all' Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 29/09/2021;

il Settore VIA, con nota del 29/09/2021 (prot. 0377201) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0399085 del 14/10/2021);
- Settore Genio civile Toscana nord (prot. 0421377 del 29/10/2021);

- GAIA spa (prot. 0415957 del 26/10/2021);
- ARPAT (prot. 0419663 del 28/10/2021);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0419958 del 28/10/2021);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0421188 del 29/10/2021);
- Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0422532 del 29/10/2021);
- Comune di Aulla (prot. 0424774 del 02/11/2021 e prot. 0433292 del 08/11/2021);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. 0425976 del 03/11/2021);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 04/11/2021 (prot. 0429060) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 15/11/2021 (prot. 0443085 e 0443425 del 15/11/2021), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 16/11/2021 (prot. 0445296), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. 0455264 del 23/11/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0458286 del 25/11/2021);
- Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0471883 del 03/12/2021);
- Settore Genio civile Toscana nord (prot. 0474100 del 06/12/2021);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0475224 del 07/12/2021);
- ARPAT (prot. 0479745 del 10/12/2021);
- Azienda USL (prot. 0490796 del 20/12/2021);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0494317 del 21/12/2021);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con l'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 24/09/2021 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 15/11/2021;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'area di progetto è ubicata nel Comune di Aulla (MS), in zona La Prada, località Pallerone, in Via F. Turati snc, all'interno di un complesso produttivo solo parzialmente edificato già sede dell'ex polverificio militare di Pallerone. L'area di intervento (lotto 1), di circa 15.040 m², è ricompresa all'interno di un'area più estesa sempre di proprietà della Cemenbit;

il progetto in esame riguarda principalmente l'attività (operazioni R5/R13) di recupero rifiuti da conglomerato bituminoso (CER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301") di cui al punto 7.6 del D.M. 5/2/1998, con una quantità massima di stoccaggio istantaneo di 5.000 tonnellate e una quantità annua trattata di 86.400 tonnellate;

in misura minore sarà effettuata attività (R5/R13) di recupero rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, di cui al punto 7.1 del D.M. 5/2/1998 (CER 170101 "cemento", CER 170102 "mattoni", CER 170103 "mattonelle e ceramiche", CER 170107 "miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106", CER 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903") con una quantità massima di stoccaggio istantaneo di 250 tonnellate e una quantità annua trattata di 4.500 tonnellate;

per quanto riguarda l'attività di recupero (R5/R13) per le terre e rocce di scavo (CER 170504 "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503") di cui al punto 7.31-bis del D.M. 5/2/1998 a seguito di quanto evidenziato da ARPAT e dal Settore Autorizzazioni ambientali nei loro contributi in merito alla non compatibilità di questa attività con la procedura semplificata ex art.216 del d.lgs 152/2006, il proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento ha dichiarato che tale attività non sarà inserita nella successiva richiesta di AUA;

tutta l'area di intervento sarà recintata tramite cordolo in cemento armato con pali e rete metallica soprastante; il fabbricato esistente a nord dell'area sarà oggetto di intervento di restauro conservativo. A nord-est sarà presente un'area (zona 1 di 5.840 m²) caratterizzata da aree verdi e da un'area riservata a parcheggio. La zona a Sud (zona 2 di 9.200 m²) sarà quella interessata dalle lavorazioni; la zona 2 sarà suddivisa in altre 2 zone: a) zona A destinata allo stoccaggio dei materiali lavorati (4.122 m²); b) zona B destinata allo stoccaggio dei materiali da trattare e da sottoporre a frantumazione e vagliatura (5.182 m²);

il processo di recupero del rifiuto non prevede scarichi idrici di acque reflue industriali;

in riferimento al fabbricato esistente le acque reflue domestiche (acque nere) saranno allacciate alla pubblica fognatura esistente all'interno del comparto industriale;

sull'area di realizzazione del progetto saranno eseguite opere preliminari e funzionali all'impianto stesso quali la realizzazione di vasche interrate per il trattamento di acque meteoriche dilavanti (AMD), asfaltatura dei piazzali destinati allo stoccaggio di rifiuti, realizzazione di tensostruttura per messa in riserva di fresato d'asfalto, realizzazione di pozzi di emungimento a uso industriale;

il proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento fa presente che, per le attività condotte all'interno dello stabilimento, sarà necessario reperire annualmente un quantitativo di acqua pari a circa 12.000 m³ e che i quantitativi di risorsa idrica richiesti saranno utilizzati per il lavaggio mezzi in uscita e la nebulizzazione finalizzata per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse. Per tale motivo è prevista la realizzazione di due pozzi che raggiungeranno la profondità massima di 60 m, con portata emunta stimata in 2,74 l/sec. La frequenza dei prelievi sarà giornaliera (per i 304 giorni /anno di attività), ma gli emungimenti non saranno continui durante l'arco della giornata (si stima dureranno 4 ore/g). Per prevenire la contaminazione delle acque di falda in fase di esercizio, la tubazione del pozzo sarà sporgente rispetto al piano campagna ed i boccapozzi saranno dotati di opportuna copertura di protezione tale da isolare il pozzo da ogni eventuale sversamento accidentale;

il proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento ha presentato un piano di massima ai fini della dismissione dell'impianto e del recupero ambientale dell'area interessata, al momento della cessazione definitiva delle attività;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito di paesaggio 1 "Lunigiana";

l'area dove è ubicato l'intervento previsto non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;

l'area di intervento, secondo i vigenti strumenti urbanisti comunali, ricade in zona "D ex m", aree produttive ex militari, ai sensi dell'Art. 53 del regolamento urbanistico, approvato in data 26/02/1999. La destinazione ammessa è per funzioni industriali, artigianali, laboratori, mostre ed uffici;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), l'intervento ricade in area di classe VI (area esclusivamente industriale); sono presenti, in direzione nord-ovest, alcuni ricettori sensibili di cui una parte ricompresa in classe IV (area di intensa attività umana) e una parte in classe V (area prevalentemente industriale);

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 14/10/2021 fa presente che *“È stata esaminata la coerenza del progetto con gli atti di pianificazione di questa Autorità di bacino vigenti nell'area interessata, che sono i seguenti:*

- Piano stralcio *“Assetto Idrogeologico del bacino del F. Magra”*, (PAI) per quanto riguarda l'assetto idraulico, geomorfologico e della rete idrografica;
- Piano Stralcio *“Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni”* (PDER), per quanto riguarda eventuali derivazioni idriche da acque superficiali;
- Piano di Gestione delle Acque (PGA) per quanto riguarda la gestione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Con riferimento al PAI, e come peraltro evidenziato nella documentazione progettuale (Pag. 31 elaborato *“Studio Preliminare Ambientale”* e Allegato 2 allo stesso S.P.A., figura 7 a pag 18 e figura 22 a pag. 39), le aree interessate non ricadono né in aree perimetrate e classificate *“a pericolosità idraulica”* (Tav. 4 PAI, *“Carta della pericolosità idraulica”*, Elemento 11); né in aree perimetrate e classificate *“a pericolosità geomorfologica”* (Tav. 3 PAI, *“Carta della pericolosità geomorfologica”*, Sezione 233160). Esse inoltre non sono poste nell'intorno di alcun corso d'acqua appartenente al *“reticolo idrografico”* come definito dall'art. 5 comma 20 N.d.A. PAI e normato dall'art. 21 delle stesse N.d.A.

Con riferimento al PDER, dalla documentazione prodotta (Pag. 85 elaborato *“Studio Preliminare Ambientale”*) risulta che l'approvvigionamento idrico sarà assicurato mediante un pozzo da realizzarsi, casistica non ricadente nel campo d'applicazione del PDER stesso.

Si ricorda comunque che eventuali richieste di concessione di derivazione di acque superficiali e/o sotterranee sono soggette a parere di questa AdB distrettuale ai sensi art. 7 comma 1bis RD 1775/33. Tale parere dovrà essere richiesto dal Settore competente di codesta Regione.

Con riferimento al PGA, l'area interessata non ricade all'interno della perimetrazione di Corpi Idrici Sotterranei soggetti a monitoraggio.”;

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 25/11/2021 esaminata la documentazione integrativa e di chiarimento prende atto di quanto dichiarato in merito alle caratteristiche costruttive dei due pozzi che saranno realizzati e del volume idrico annuo del quale sarà richiesto l'attingimento, nonché del suo utilizzo rimanendo in attesa di ricevere dal Settore competente della Regione la formale richiesta di parere, ai sensi art. 7 comma 1bis RD 1775/33, sulla concessione di derivazione;

il Settore Genio civile Toscana nord, nel contributo del 29/10/2021, confermato con la nota del 06/12/2021 fa presente che per quanto riguarda gli aspetti progettuali che interessano il settore (L.R. 41/2018; L.R. 80/2015; DPGR n°60/R/2016):

“- non si ravvedono interferenze né con corsi d'acqua indicati nel Reticolo Idrografico della Regione Toscana LR 79/2012, né col demanio idrico;

- per quanto riguarda gli scarichi, non si ravvedono scarichi in corsi d'acqua di cui al Reticolo Idrografico della regione Toscana LR 79/2012, in quanto:

- il processo di recupero del rifiuto non prevede scarichi idrici di acque reflue industriali, visto che non è prevista produzione di acqua dal processo stesso;*
- il processo prevede l'utilizzo di acqua per la nebulizzazione in alcuni punti dell'impianto e in prossimità dei cumuli di materiali non coperti da tensostruttura al fine di limitare la diffusione di polveri.;*
- le Acque meteoriche dilavanti vengono recuperate e dopo depurazione riutilizzate a ciclo chiuso;*
- le acque reflue domestiche, in riferimento al fabbricato esistente le acque nere saranno allacciate alla pubblica fognatura esistente all'interno del comparto industriale;”*

con riferimento a RD 1775/1933; d.lgs 152/2006; L.R. 80/2015; D.P.G.R.T. 61/R/2016; D.P.G.R.T. 46/R/2016:

“1. dalla lettura della Relazione Generale inclusa nello Studio Preliminare Ambientale, è risultato quanto segue:

- sebbene l'impianto per l'abbattimento delle polveri e per il lavaggio delle ruote degli automezzi sia alimentato mediante un ciclo chiuso che recupera le acque meteoriche e di piazzale, per il reintegro delle*

perdite fisiologiche dell'impianto, è previsto l'attingimento di acqua pubblica sotterranea, - le acque meteoriche e di piazzale, sono scaricate nella fognatura pubblica;

2. dall'esame dell'archivio informatico dell'ufficio

- non risultano concessioni rilasciate per eventuali pozzi presenti nell'area oggetto di verifica,

- in prossimità dell'impianto in esame non sono presenti pozzi concessionati ad uso potabile;

3. qualora per l'alimentazione dei servizi igienici, se presenti, fosse necessario ricorrere all'utilizzo di acqua pubblica prelevata dal pozzo, occorrerà indicarlo nella domanda di concessione perché in tal caso la ditta dovrà richiedere presso l'Asl il giudizio di potabilità dell'acqua e la concessione sarà rilasciata anche ad uso potabile.

4 Conclusioni

4a - L. 37/95; L.R. 41/2018; L.R. 80/2015; DPGR n°60/R/2016

Non si rilevano aspetti progettuali che interessano le competenze di questo Ufficio.

4b - RD 1775/1933 s.m.i., 152/2006 s.m.i., L.R. 80/2015, D.P.G.R.T. 61/R/2016, D.P.G.R.T. 46/R/2016

1. Favorevole, con le seguenti prescrizioni:

aspetti ambientali: componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

- La ditta dovrà presentare istanza per ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ai sensi del R.D. 1775/1933 s. m. i e della D.G.R.T. 61/R/2016, - indicazione dettagliata degli utilizzi dell'acqua emunta secondo quanto previsto dall'allegato A alla DGCRT 61/R/2016”;

GAIA, nel contributo del 26/10/2021 fa presente che “nella zona in cui ricade l'impianto in oggetto, GAIA S.p.A. non ha in gestione infrastrutture afferenti il S.I.I. (fognatura nera / depurazione/ acquedotto).

Quanto in essere ad oggi non è stato ancora conferito alla scrivente Società.”;

ARPAT, nel contributo conclusivo del 10/12/2021 esaminata la documentazione di integrazione e chiarimento ritiene che il proponente abbia fornito le informazioni richieste nel precedente contributo del 28/10/2021, evidenziando comunque necessario che “quanto dichiarato dallo stesso in merito ad attività di misure di contenimento emissioni diffuse, gestione rifiuti, rumore, misure di manutenzione su macchine e attrezzature ai fini della prevenzione di impatti sull'ambiente idrico e sottosuolo sia riportato come prescrizione/raccomandazione della conclusione della verifica di VIA da inserire nell'atto autorizzativo.

In particolare, per la componente rumore, si ritiene opportuno che sia specificato l'orario nel quale si potranno svolgere le attività notturne, ovvero fra le 22.00 e le ore 1.00, orario dichiarato dal TCA e nel quale è stata effettuata la valutazione di impatto acustico.

In fase di cantiere il TCA afferma che l'attività relativa all'esercizio del cantiere, per la realizzazione dell'insediamento produttivo, avverrà nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali e dei valori limite di emissione fissati dalla normativa vigente e quindi non avrà bisogno di deroghe temporanee.”;

il Settore Tutela della natura e del mare, nel contributo del 28/10/2021 in base alle caratteristiche del progetto ed alle basi conoscitive ad oggi disponibili, conclude che:

“- la distanza dai siti Natura 2000 porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale.

- rispetto alla verifica di eventuali effetti determinati dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale, individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico, dal momento che le opere di progetto ricadono in un'area produttiva, non si rilevano interferenze con la rete.

Nel caso di piantumazione di specie arboree e/o arbustive, con funzione fonoassorbente e di schermatura, si raccomanda l'utilizzo di specie autoctone con buona adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo”;

il Settore Tutela della natura e del mare, nel contributo del 07/12/2021 esaminata la documentazione integrativa e di chiarimento e in particolare l'allegato 2 relativa alla realizzazione di opere a verde sottolinea che: “

- le piante utilizzate devono appartenere a specie autoctone, tipiche del luogo. Dal momento che al genere *Viburnum* appartengono diverse specie, anche provenienti dal Nord America, Cina, Giappone, si invita ad operare la scelta tra le seguenti specie: *Viburnum tinus*, *Viburnum opulus*, *Viburnum lantana*.

- le piante arboree ed arbustive utilizzate devono essere reperite presso vivai locali ed essere di provenienza certificata.

- siano previste adeguate cure colturali per garantirne l'attecchimento, con l'eventuale sostituzione delle fallanze, per almeno quattro stagioni vegetative successive all'impianto.

Si raccomanda infine, durante le operazioni, di mettere in atto i necessari accorgimenti al fine di evitare una ulteriore espansione della specie alloctona invasiva Robinia pseudoacacia.”;

il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, nel contributo del 29/10/2021, relativo alla documentazione di avvio procedimento:

- per quanto attiene la qualità dell'aria aveva espresso *“parere favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni:*

Per quanto in premessa, si rende necessario che nelle attività ricadenti nei comuni appartenenti alle aree di superamento di cui alla dgr n.1182/2015 e comprese nella tabella soprastante, siano attuate necessarie misure di mitigazione e/o contenimento relativamente all'inquinante oggetto della criticità e dei suoi precursori.

Nel corso della procedura autorizzatoria, si raccomanda pertanto l'applicazione delle MTD, ovvero fissati limiti emissivi coerenti con le stesse MTD e più restrittivi di quelli comunemente applicati, con particolare riferimento inquinanti emessi (NOx, CO, COT e polveri).

Nell'ottica del principio generale secondo il quale la qualità dell'aria nelle zone dove questa è buona dovrà essere mantenuta tale (lettera d art. 1 del decreto legislativo n.155/2010), si raccomanda altresì che anche nei comuni non inclusi nelle aree di superamento nell'ambito della procedura autorizzatoria sia prevista l'applicazione delle MTD per l'abbattimento alle emissioni che emettono PM10 o suoi precursori ovvero la fissazione di valori limite coerenti con esse previsti dalle BAT di settore, nonché l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.”;

- per quanto attiene la pianificazione dei rifiuti, il Settore ha evidenziato che l'attività che si andrà a svolgere nel nuovo impianto sarà improntata alla gestione di rifiuti speciali di tipo non pericoloso e che questa è sempre regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Pertanto le operazioni che verranno effettuate nell'impianto si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 94/2014;

- per quanto attiene la coerenza con i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali), suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali ha chiesto al proponente:

- di fornire una più chiara documentazione cartografica in merito al criterio escludente n.10 "Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della legge regionale n.56/2000";
- a produrre un elaborato integrativo a dimostrazione del rispetto della distanza del sito produttivo dal punto di captazione, nell'ambito del criterio escludente n.15;

ha evidenziato inoltre, nell'ambito del criterio escludente n.15 la necessità di acquisire il parere del soggetto competente, ovvero l'autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale, in merito alla classificazione della porzione di areale ricadente in classe di pericolosità geomorfologica G.3, che il proponente riconduce ad un errore cartografico in quanto la porzione corrisponderebbe attualmente ad un'area piana adibita a piazzale senza pendenza.

il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, nel contributo conclusivo del 21/12/2021 esaminata la documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente e in particolare *“l'elaborato "Allegato 1 Risposte a quanto indicato nel contributo del Settore regionale servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche", dove ha prodotto un approfondimento dei due punti richiesti, nel quale si mette in evidenza che:*

• per il criterio escludente n.10 “aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art.11 della legge regionale n.56/2000” viene preso atto della scarsa leggibilità dello stralcio cartografico riportato, a causa dell'elevato numero di informazioni graficizzate e della piccola scala di rappresentazione; a tal proposito e ai fini del chiarimento viene allegato un estratto del quadro conoscitivo e progettuale del PTC della provincia di Massa-Carrara approvato con deliberazione C.P. n.9 del 13/04/2005, dal quale si evince l'assenza di geotipi e geositi all'interno dell'area di intervento;

• per il criterio escludente n.15 "Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla LR 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14,15 e 18, in assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. n. 38/2004" la sua non operatività viene motivata confermando che il pozzo limitrofo, identificato come “pozzo ad uso non idropotabile”, è destinato ad “uso industriale/civile”, quindi non sottoposto ai criteri di protezione ambientale richiamati dalla legge regionale 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. Per tale ragione non è stata documentata la distanza dall'area di intervento.

Ciò premesso, a seguito dell'analisi della documentazione presentata, si rileva che:

- nell'ambito del criterio escludente n.10 si prende atto dell'analisi svolta e della cartografia prodotta, ritenendone esclusa l'operatività sull'area di progetto;
- dall'analisi prodotta sul criterio escludente n.15 e sulla base dell'approfondimento si conferma la sua non operatività per il caso in esame.

Con il precedente contributo era infine emersa la necessità di acquisire un riscontro da parte del soggetto competente in merito all'operatività del criterio escludente n.6 di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato 4 al Prb, ovvero "Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.", a causa della classificazione di una porzione di areale di intervento, ricadente in classe di pericolosità geomorfologica G.3.

Per tale aspetto si prende atto del contributo ovvero l'Autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale, di cui al prot. 0399085, nel quale si dichiara che le aree interessate non ricadono:

- in aree perimetrate e classificate "a pericolosità idraulica", in riferimento alla tav.4 del PAI, "carta della pericolosità idraulica", elemento 11;
- in aree perimetrate e classificate "a pericolosità geomorfologica", in riferimento alla tav.3 del PAI, "carta della pericolosità geomorfologica", sezione 233160.

Il criterio escludente non è pertanto operativo sul sito in esame.

Conclusioni:

componente rifiuti: Favorevole

pianificazione: In riferimento a quanto già espresso con il prot. 0421188, l'impianto in oggetto non necessita di una pianificazione di dettaglio, essendo improntato alla gestione di rifiuti speciali.

criteri di localizzazione: Per quanto in dettaglio indicato e motivato nella parte istruttoria, si rileva che l'area di progetto proposta da Cemenbit s.r.l. risulta coerente con i criteri di localizzazione definiti dal paragrafo 3.2 all'allegato 4 del Prb.”;

il Settore Autorizzazioni ambientali, nel proprio contributo conclusivo del 03/12/2021, preso atto che il proponente ha comunicato di non essere interessata all'attività di recupero del rifiuto CER 17.05.04, rileva che pertanto vengono meno le obiezioni precedentemente formulate in merito alla effettiva corrispondenza dell'attività si intendeva svolgere con quella disciplinata dal D.M. 5.2.1998 al punto 7.31-bis.3. Considerato quanto sopra per gli impatti ambientali non rileva aspetti da evidenziare salvo ricordare che si riserva di esercitare le proprie competenze in ambito AUA valutando gli aspetti di competenza in materia di emissioni e di scarichi;

il Comune di Aulla, nei contributi del 02/11/2021 e del 08/11/2021 esprime posizione favorevole e fa presente che “l'intero comparto produttivo denominato "Pallerone 2000" è stato urbanizzato dal Comune di Aulla.

Alla data odierna non è ancora stato possibile procedere al conferimento delle opere di urbanizzazione realizzate a GAIA, in quanto si sta procedendo alla definizione delle pratiche relative all'allaccio sia dell'acquedotto della fognatura.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere, si precisa che, nelle more della realizzazione delle opere di allaccio, si autorizzerà uno scarico in fossa imhoff in via transitoria.”;

il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 03/11/2021, confermato con nota del 23/11/2021, evidenzia che il proponente nello studio ambientale riporta: “Si ritiene che l'impatto su paesaggio, beni materiali, patrimonio culturale sia nullo” e non sono previste opere di mitigazione paesaggistica, senza però seguire un completo inserimento paesaggistico dell'intervento rispetto alle invarianti strutturali che costituiscono il paesaggio per il PIT/PPR ed all'Ambito Paesaggistico in cui si localizza.

Nelle Tavole progettuali si individuano delle aree a verde (localizzate sul lato est) e delle aree a verde alberate (localizzate ad ovest); negli elaborati di testo non appare approfondito lo sviluppo di tali aree che non appaiono neppure a livello di cornoprogramma.

[...]

L'impianto si localizza in un'area urbanizzata ma circondata da una copertura boschiva tutelata ai sensi dell'art.142 lett.g) del Codice, per cui si ritengono necessarie delle opere di mitigazione che contribuiscano a costruire una barriera verde di protezione dell'area boschiva.

Pertanto si esprime un contributo favorevole con le seguenti indicazioni:

- per l'area a verde prevista nella zona est, si dovrà prevedere la realizzazione di una barriera vegetazionale con intercalazione di specie arbustive ed arboree ed utilizzo di specie autoctone, che abbiano uno sviluppo ed un'età tale da garantirne l'attecchimento ed il rapido accrescimento, e con un sesto di impianto atto a

costruire un raccordo con la copertura boschiva che circonda l'area ed il mantenimento della sua funzione di connettività ecologica;

- lungo la viabilità interna a sud andrà verificata la possibilità di impiantare delle specie arboree autoctone;
- si dovrà cercare di contenere l'altezza dei cumuli non solo per ridurre l'impatto visivo ma anche per contenere le emissioni di polveri.”;

l'Azienda USL, nel proprio contributo del 20/12/2021 esprime posizione favorevole facendo presente che *“Relativamente ai rilievi fonometrici effettuati in periodo notturno, si richiede che vengano rispettati i limiti dichiarati dal TCA nella Valutazione di Impatto Acustico.”;*

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

per quanto riguarda la componente atmosfera

secondo il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA – D.C.R. del 18 luglio 2018 n.72), il comune di Auella non rientra in zone identificate quali “aree di superamento” (ex dgr n.1182/2015);

il progetto, per il tipo di lavorazioni previste, non comporta emissioni convogliate, né in fase di cantiere né in quella di esercizio;

sono invece da considerare, soprattutto in fase di esercizio e visto il tipo di impianto, le emissioni di tipo diffuso; a tale proposito il proponente ha individuato specifiche misure di mitigazione per il contenimento delle emissioni diffuse sia in fase di cantiere che di esercizio come individuate nell'elaborato “04_AMD-POL - Piano per gli interventi del contenimento delle emissioni diffuse”;

inoltre il proponente con la documentazione di integrazioni e chiarimento ha dichiarato che, oltre gli inerti fresati che saranno depositati in area con tensostruttura a copertura, anche tutti gli altri rifiuti saranno conservati in box dotati di idonea copertura;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

l'area interessata dall'intervento non ricade né in aree perimetrate e classificate “a pericolosità idraulica” né in aree perimetrate e classificate “a pericolosità geomorfologica”, secondo la pianificazione di bacino;

con riferimento al PGA, l'area interessata non ricade all'interno della perimetrazione di Corpi Idrici Sotterranei soggetti a monitoraggio;

il proponente ha presentato un documento “All.04_AMD_POL” in cui descrive la gestione delle Acque meteoriche dilavanti (AMD) e della quale ARPAT nel proprio contributo del 28/10/2021 ne condivide l'impostazione facendo presente, per la successiva fase autorizzativa, che il progetto che sarà autorizzato dovrà essere coerente con quanto illustrato in questo procedimento; le acque depurate vengono scaricate in vasche di accumulo e reimmesse, quando servono, nei circuiti di utilizzo. Nel caso in cui non sia richiesta acqua di riutilizzo le acque depurate e disoleate in eccesso vengono avviate allo scarico e, previo controllo preliminare di qualità (torbidità e Ph), raggiungono il pozzetto di ispezione Pi1 e da qui lo scarico SC1 in fognatura bianca. Le acque in eccesso rispetto alla capacità di trattamento vengono scaricate, attraverso una vaschetta intermedia, in un pozzetto di ispezione Pi2 (anche qui è previsto un controllo preliminare di qualità (torbidità e Ph)), e da qui raggiungono lo scarico SC1 nella fognatura bianca comunale;

il proponente ha inoltre previsto misure di manutenzione su macchine e attrezzature ai fini della prevenzione di impatti sull'ambiente idrico e sottosuolo;

il proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento ha stimato, ai fini delle attività condotte all'interno dello stabilimento, la necessità di reperire annualmente un quantitativo di acqua pari a circa 12.000 m³ e descritto le caratteristiche tecniche dei due pozzi di nuova realizzazione per il prelievo di acqua da falda;

per quanto attiene la gestione dei rifiuti

in fase di cantiere saranno prodotti rifiuti costituiti essenzialmente da imballaggi di apparecchi e macchinari oltre che rifiuti prodotti dalla realizzazione delle opere preliminari, si possono pertanto ritenere non significativi gli impatti, come anche in fase di esercizio, dato lo scarso quantitativo di rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto;

il proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento ha confermato che i materiali in uscita dall'impianto saranno end of waste (EoW) e materia prima seconda (MPS);

per quanto riguarda la componente rumore

ARPAT nel proprio contributo conclusivo esprime in merito posizione favorevole facendo presente che le attività notturne si potranno svolgere, fra le 22.00 e le ore 1.00, orario dichiarato dal tecnico competente in acustica (TCA), per il quale è stata effettuata la valutazione di impatto acustico;

per quanto attiene la fauna, flora ed ecosistemi

il proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento ha precisato che l'unica area dove è possibile prevedere di impiantare delle specie arboree autoctone è nella zona del lotto 1 ad est, dove è previsto uno spazio con vegetazione nuova; tale area confina con una formazione vegetale di piante d'alto fusto e arbusti che vegetano in un contesto e su un substrato naturali e senza manufatti artificiali. Pertanto risulta opportuno in questo contesto prevedere l'impianto di una vegetazione "di raccordo" tra esterno e interno al sito produttivo che, pur non avendo le caratteristiche di vero e proprio bosco, riprenda le specie e le varietà di piante con le quali confina;

per quanto attiene componente Beni materiali, con riferimento a traffico indotto sulle infrastrutture viarie

il proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento ha valutato che il traffico indotto dall'impianto in fase di esercizio, dovuto al trasporto dei rifiuti da e per l'impianto e delle MPS / EoW in uscita, sarà dell'ordine di circa 14 mezzi al giorno (28 transiti tra ingresso e uscita dall'impianto). La viabilità maggiormente interessata sarà quella che collega il casello autostradale di Aulla con il sito di progetto, per una distanza di circa 5 km che interessa in parte anche la Strada Statale 62 della Cisa e la Strada 63 del Valico del Cerreto. Il traffico indotto (in media 1,5 transiti all'ora in arrivo e 1,5 transiti all'ora in uscita) non avrà impatti rilevanti sulla viabilità esistente;

per quanto attiene al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) ed in particolare l'Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della L.R. 25/1998), segnatamente al paragrafo 3.2 - "Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata" è stato acquisito il contributo del Settore regionale competente in materia di pianificazione rifiuti il quale ha rilevato che l'area di progetto proposta risulta coerente con i criteri di localizzazione definiti dallo stesso paragrafo 3.2 all'allegato 4 del Prb;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti – alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; privilegiare la localizzazione degli impianti in aree produttive;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le

operazioni di recupero di rifiuti inerti che verranno svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato;

tra gli obiettivi del Piano regionali rifiuti vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti anche speciali; il Piano prevede che gli impianti di trattamento dei rifiuti inerti devono essere di norma localizzati all'interno di aree industriali;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato elementi che ostino alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA, ma ha messo in evidenza la necessità di misure di mitigazione;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare la seguente prescrizione:

1. il proponente, ai fini della richiesta di AUA, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve presentare al Settore regionale VIA-VAS un elaborato di approfondimento in cui sia dato conto delle indicazioni fornite dal Settore regionale paesaggio nel contributo riportato in premessa al presente atto;
(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale che consulerà il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);

in merito al corretto esercizio dell'impianto, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti";

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto in progetto, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dal cantiere e dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;

le indicazioni a tutela della qualità dell'aria suggerite dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, riportate nel contributo indicato in premessa al presente atto;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto evidenziato dal proponente nella documentazione agli atti in merito alle previste misure di contenimento delle emissioni diffuse, alla gestione rifiuti, al rumore, alle misure di manutenzione su macchine e attrezzature ai fini della prevenzione degli impatti sull'ambiente idrico e sottosuolo;

le attività notturne si potranno svolgere fra le 22.00 e le ore 1.00, orario dichiarato dal tecnico competente in acustica (TCA) incaricato dal proponente e per il quale è stata presentata la valutazione di impatto acustico;

quanto indicato dal Comune di Aulla nel contributo agli atti in merito al recapito delle acque nere;

quanto indicato da ARPAT nel contributo agli atti con riferimento alla gestione delle AMD;

quanto indicato dal Settore regionale Tutela della natura e del mare nel contributo agli atti, con riferimento alla messa a dimora delle specie vegetali ed alla corretta gestione della specie invasiva *Robinia pseudoacacia*;

quanto indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale e dal competente Settore regionale Genio Civile, nei rispetti contributi riportati in premessa, in merito alla ricerca e concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ai sensi del R.D. 1775/1933 e del D.P.G.R. 61/R/2016;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

le immissioni della viabilità di cantiere e di impianto sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

nell'ambito della documentazione di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione e precauzione nei confronti degli addetti, con riferimento alle lavorazioni da svolgersi in prossimità della viabilità e in corrispondenza di linee elettriche e sottoservizi; di prevedere misure per impedire l'accesso al cantiere ed all'impianto da parte dei non addetti;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "Impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso a partire da fresato di asfalto derivante dalla scarifica di strade ed autostrade e di recupero di altri rifiuti", da ubicarsi in loc. Pallerone, nel Comune di Aulla (MS), proposto da Cemenbit S.r.l. (sede legale: in via Aurelia km 373, località Porta a Pietrasanta - LU; C.F./P. IVA: 01229510464), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Cemenbit S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia

Settore VIA - VAS

DECRETO 24 dicembre 2021, n. 22740

certificato il 24-12-2021

Procedimento ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera b) del d.lgs. 152/2006 relativo alla DGR n.945 del

20/07/2020 di PAUR sulla “Variante al progetto di coltivazione e ripristino ambientale della Cava Piastra Bagnata, situata nel comune di Vagli di Sotto (LU)”, proposta dalla Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22740 - Data adozione: 24/12/2021

Oggetto: Procedimento ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera b) del d.lgs. 152/2006 relativo alla DGR n.945 del 20/07/2020 di PAUR sulla "Variante al progetto di coltivazione e ripristino ambientale della Cava Piastra Bagnata, situata nel comune di Vagli di Sotto (LU)", proposta dalla Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025804

IL DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il d.lgs. 152/2006, parte seconda;

nonché l'art. 29 del d.lgs. 152/2006, afferente al sistema sanzionatorio in materia di valutazione dell'impatto ambientale, ed in particolare il comma 2, relativo agli inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali in materia di VIA, ovvero ai casi di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA;

la l.r. 10/2010, titolo III;

nonché gli articoli 39, comma 3 e 55 della l.r. 10/2010;

la l. 241/1990 e la l.r. 40/2009;

Visto quanto stabilito dall'art. 29, comma 2 del d.lgs. 152/2006:

“Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
- b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;*
- c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.”;*

Richiamati:

- la DGR n.945 del 20/07/2020 recante il provvedimento conclusivo del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) relativo alla *“Variante al progetto di coltivazione e ripristino ambientale della Cava Piastra Bagnata”*, situata nel comune di Vagli di Sotto (LU), proposto dalla Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale di Conferenza di Servizi del 09/07/2020 allegato alla deliberazione stessa;

- il *“Rapporto istruttorio del controllo di competenza su Cava Piastra Bagnata – Integrazioni aprile 2021”*, elaborato dal competente Settore regionale *“Pianificazione e controlli in materia di cave”* ai sensi dell'art. 51 della LR 35/2015, pervenuto al Settore VIA-VAS tramite PEC prot. 0223367 del 21/05/2021;

Dato atto che:

- con nota del Settore VIA-VAS prot. 0229263 del 26/05/2021, è stato avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs 152/2006 ed è stata disposta, in via cautelare, la sospensione dell'attività fino alla conclusione del procedimento;

- con DD n.10753 del 25/06/2021, sulla base dei contributi acquisiti e dell'istruttoria svolta, è stato decretato, tra l'altro:

1) di diffidare, sulla base delle considerazioni svolte nel decreto stesso ed in applicazione del d.lgs. 152/2006, art. 29, comma 2, lettera b), la Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop, affinché quest'ultima provveda a:

- a) produrre, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, idonea documentazione atta a dimostrare di aver assunto tutte le misure previste nella prescrizione n. 8 per le violazioni contestate;
- b) produrre, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, idonea documentazione atta a dimostrare di aver assolto a quanto previsto nella prescrizione n. 9 per le violazioni contestate;
- c) assumere immediatamente le misure previste nella prescrizione n. 15 atte a garantire un'adeguata protezione delle cavità intercettate nei cantieri V e VI individuate nel Rapporto Istruttorio. Delle misure assunte dovrà essere fornita, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, documentazione idonea ad attestare il corretto adempimento di quanto ordinato;

2) di dare atto che, dall'istruttoria svolta e come riportato nella premessa del decreto stesso, risulta manifestato il rischio di impatti ambientali significativi e negativi in relazione all'accertata violazione della prescrizione n. 15;

3) di disporre, in virtù di quanto al punto 2), la continuazione della sospensione delle lavorazioni, già stabilita a livello cautelativo con nota Prot. 0229263 del 26.05.2021, fino all'esito delle verifiche di quanto disposto al punto 1);

(...)

- con l'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 5 del 29/06/2021, il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha ordinato alla Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop, quanto segue:

a) la sospensione immediata di ogni attività di lavorazione nelle aree interessate dalle cavità carsiche intercettate ed individuate nella documentazione fotografica contenuta nel rapporto istruttorio della Regione Toscana ed allegata all'ordinanza stessa, per un raggio di almeno 15 metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavità;

b) l'eventuale rimozione del materiale che dovesse occludere le cavità carsiche di cui sopra, per consentirne l'ispezione speleologica, entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordinanza, dandone comunicazione al Parco e alle altre amministrazioni interessate;

c) la realizzazione immediata di ogni opera finalizzata alla tutela dell'ambiente carsico delle cavità intercettate;

d) l'esecuzione di un rilievo dello stato attuale della cava con la sovrapposizione dello stato autorizzato e con l'inserimento degli ingressi delle cavità carsiche di cui sopra, comprensivo di una relazione descrittiva delle caratteristiche geologiche, ambientali e biologiche delle medesime cavità, da rendersi nella forma di perizia giurata da tecnico abilitato, da trasmettere al Parco entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza;

- con nota Prot. 0267520 del 25/06/2021, il Settore VIA-VAS ha indetto una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990, finalizzata all'assunzione delle decisioni conseguenti all'avvio del procedimento, convocando la prima riunione per il 12/07/2021, con particolare riferimento alla necessità o meno di mantenere la sospensione delle lavorazioni, così come disposta in via cautelare con la nota di avvio del procedimento (Prot. 0229263 del 26/05/2021) e confermata nel punto 3) del DD n.10753 del 25/06/2021;

- in data 12/07/2021 si è effettivamente svolta la prima riunione della CdS, che, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti, si è conclusa condividendo la seguente conclusione, fatta salva eventuale diversa conclusione che dovesse emergere dall'approfondimento istruttorio che ARPAT si è riservata di effettuare:

“La CdS, esaminata la documentazione depositata dal proponente come richiamata in premessa e sulla base degli elementi conoscitivi in possesso in questa sede espressi e analizzati da ciascuno secondo le proprie competenze, in attesa delle completamento delle verifiche di ottemperanza ancora in corso e per le quali si rimette al Settore VIA-VAS la definizione di eventuali ulteriori dettagli, ritiene che possano essere riprese le lavorazioni in tutte le aree di coltivazione ad esclusione:

- della cava III ad oggi oggetto di sequestro della Procura e in attesa delle conclusioni del relativo procedimento di indagine;
- delle aree ricomprese nel raggio di almeno 15 metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavità carsiche localizzate intercettate nei cantieri VI e V ed individuate nella documentazione fotografica contenuta nel Rapporto Istruttorio ed allegata all'ordinanza del Parco sopra richiamata.

Il Settore regionale Logistica e cave si rende disponibile ad effettuare un controllo a breve termine per effettuare una verifica sul posto per quanto riguarda le specifiche competenze del proprio Settore in base alla L.R. 35/2015. A tal proposito il Settore VIA ritiene utile ricordare al proponente che in caso di contestazione di reiterate violazioni si andrebbe a prefigurare la fattispecie di cui all'art. 29 comma 2 lettera c).";

- con il successivo DD n.12266 del 16/07/2021, tenendo conto di quanto emerso nella prima riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria, è stato decretato quanto segue:

1. di dare atto che la Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop (con sede legale nel Comune di Vagli Sotto (LU) Via Vandelli, Loc. Vagli Sopra - CF 00130180466) ha ottemperato a quanto diffidato con D.D. della Sottoscritta n. 10753 del 25/06/2021, punto 1. lettere a) e b) e c);

2. di dare atto che l'accertato rischio di impatti ambientali significativi e negativi in relazione alla accertata violazione della prescrizione n. 15 permane ma che il medesimo, in virtù delle misure assunte e delle ottemperanze di cui al precedente punto 1., unitamente alle misure restrittive e cautelative imposte con Ordinanza del Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 5 del 29/06/2021, viene circoscritto con riferimento allo svolgimento di lavorazioni nelle aree individuate come cava III ed a quelle oggetto della citata ordinanza del Parco;

3. disporre, in virtù di quanto al punto 2) la continuazione della sospensione delle lavorazioni, già stabilita a livello cautelativo con nota Prot. 0229263 del 26.05.2021 e disposta con D.D. della Sottoscritta n. 10753 del 25/06/2021, punto 3. nelle aree individuate negli elaborati depositati agli atti come:

- cava III, ad oggi oggetto di sequestro della Procura e in attesa delle conclusioni del relativo procedimento di indagine;
 - le aree ricomprese nel raggio di almeno 15 metri misurato dal bordo esterno degli ingressi delle cavità carsiche intercettate, localizzate nei cantieri VI e V ed individuate nella documentazione fotografica contenuta nel Rapporto Istruttorio oggetto dell'ordinanza del Parco n. 5 del 29/06/2021, fino all'acquisizione degli esiti di quanto dal Parco ordinato;
- nelle restanti aree le attività di cui al PAUR rilasciato con D.G.R. n. 945 del 20/07/2020, potranno riprendere, nel rispetto di quanto previsto negli elaborati di progetto e delle prescrizioni impartite con la citata deliberazione n. 945/2020; è fatto salvo l'obbligo di rispetto di eventuali ulteriori atti di competenza di soggetti terzi al presente procedimento;

4. di disporre richiesta alla Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop. di:

a) produrre ad ARPAT e al Settore VIA-VAS, entro 15 giorni dalla notifica del presente atto, chiarimenti in merito alla tempistica proposta/attuata per lo svuotamento delle vasche e idonea documentazione atta a dimostrare la correttezza delle operazioni di svuotamento, secondo quanto previsto dalla prescrizione n. 6 di cui alla D.G.R. n. 945 del 20/07/2020;

b) trasmettere al Settore regionale VIA/VAS un report semestrale circa lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio previste nella prescrizione n. 14 di cui alla D.G.R. n. 945 del 20/07/2020 fino al completamento delle attività stesse, fermo restando che i risultati finali dovranno essere trasmessi anche a GAIA SpA, a ARPAT e al Settore regionale "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio".

Si ritiene inoltre opportuno raccomandare alla Cooperativa di tenere un contatto con il gestore - GAIA spa - per concordare le modalità dei monitoraggi da effettuare con l'uso di traccianti;

c) produrre, entro 15 giorni dalla notifica del presente atto, la documentazione in proprio possesso relativa alla resa della cava del 2020 valutata tramite rilievo topografico con stazione totale, al fine di procedere alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 24 di cui alla D.G.R. n. 945 del 20/07/2020;

Dato altresì atto che, successivamente al suddetto DD n. 12266 del 16/07/2021:

- con Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 8 del 27 settembre 2021, il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha definito le misure di tutela delle cavità e fratture carsiche individuate nel Rapporto istruttorio del Settore Pianificazione e controlli in materia di cave della Regione Toscana e successivamente oggetto dell'Ordinanza del Parco n. 5 del 29 giugno 2021. In particolare nell'Ordinanza n. 8 del 27 settembre 2021 è stato ordinato alla Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop., quanto segue:

“di realizzare le seguenti opere e azioni di tutela relative alle due cavità carsiche e alle due fratture oggetto della propria Ordinanza n. 5 del 29 giugno 2021:

1) per la frattura presente sul lato Nord di Cava VI (identificata con la foto n. 4 dell'allegato all'Ordinanza n. 5 del 29 giugno 2021) e per la frattura presente sul lato Est di Cava V (identificata con la foto n. 10 dell'allegato all'Ordinanza n. 5 del 29 giugno 2021), si prescrive che vengano mantenute in efficienza le opere e le azioni di tutela già realizzate e finalizzate a garantirne la protezione da infiltrazioni di acqua e materiale detritico;

2) per la cavità carsica presente nell'angolo Nord Est di Cava VI (identificata con la foto n. 3 dell'allegato all'Ordinanza n. 5 del 29 giugno 2021), dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

a) rimuovere la parte superficiale della terra che occlude il pavimento per una profondità di circa 2 metri;

b) nella attuazione delle azioni previste nel progetto di coltivazione approvato, sia sempre e comunque garantita la protezione della cavità carsica da infiltrazioni di acqua e materiale detritico, e la sua accessibilità ai fini della esplorazione speleologica;

c) lo sbasso del piano attuale, che nel progetto approvato si spinge fino in prossimità del muretto di protezione della cavità, dovrà attestarsi e non superare la frattura presente e visibile sul piano di cava, garantendo un margine di protezione variabile tra i 4 e 6 metri dal bordo dell'ingresso. La ditta dovrà identificare graficamente tale frattura negli elaborati del piano di coltivazione, trasmettendone copia al Parco e alle altre amministrazioni interessate;

3) per la cavità carsica presente sul lato Sud di Cava VI (identificata con le foto n. 5 e 6 dell'allegato all'Ordinanza n. 5 del 29 giugno 2021) dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

a) rimuovere la vasca di raccolta delle acque e il telo in plastica, provvedendo alla raccolta delle acque in altra zona e secondo modalità non interferenti con la cavità;

b) nella attuazione delle azioni previste nel progetto di coltivazione approvato sia sempre e comunque garantita la protezione della cavità carsica da infiltrazioni di acqua e materiale detritico, e la sua accessibilità ai fini della esplorazione speleologica. In particolare la prevista rampa di accesso ai piani superiori della cava, progettata nelle vicinanze della cavità, dovrà essere realizzata in blocchi ciclopici e non in materiale detritico e dovrà avere una distanza dall'ingresso della cavità di almeno 3 metri;

4) per le due cavità carsiche, di cui sopra, presenti nell'angolo Nord Est e sul lato Sud di Cava VI, dovrà essere avviata un'attività di monitoraggio in quanto la direttiva Habitat individua come habitat da salvaguardare “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico cod. 8310” e tale habitat, indicato con stato di conservazione inadeguato per l'Italia, presenta criticità legate all'attività estrattiva. Inoltre la sua salvaguardia non può limitarsi alla conservazione delle singole cavità ma deve essere estesa al sistema carsico dell'area. Il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo i Manuali ISPRA. I risultati di tale attività dovranno essere trasmessi al Parco con cadenza annuale”;

- con note prot. 0350364 del 08/09/2021 e prot. 0380163 del 30/09/2021, ai fini di effettuare le verifiche e svolgere le relative conclusioni istruttorie per quanto stabilito nel DD n.12266 del 16/07/2021, è stata convocata una nuova riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria già indetta, finalizzata all'assunzione delle decisioni conseguenti, con particolare riferimento a quanto disposto nel citato Decreto al punto 4 lettere a), b) e c);

- in data 18/10/2021 si è svolta effettivamente la seconda riunione di Conferenza dei Servizi istruttoria che, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti, si è conclusa decidendo quanto segue:

a) per quanto attiene la lettera a), si dà atto che il proponente ha provveduto a fornire i chiarimenti in merito alla tempistica proposta/attuata per lo svuotamento delle vasche e idonea documentazione atta a dimostrare la correttezza delle operazioni di svuotamento, secondo quanto previsto dalla prescrizione n. 6 di cui alla D.G.R. n. 945 del 20/07/2020. Si segnala tuttavia la necessità che sia installato un pluviometro all'interno del sito estrattivo, che il proponente si è reso disponibile ad installare. A tal proposito si chiede alla Cooperativa di inviare ad ARPAT e al Settore VIA una proposta circa la localizzazione, la tipologia e le modalità di restituzione dei dati di tale pluviometro entro 30 giorni dalla trasmissione del presente verbale;

b) per quanto attiene la lettera b), si dà atto che il proponente ha provveduto a trasmettere il primo report circa lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio iniziate, che erano state previste nella prescrizione n. 14 di cui alla D.G.R. n. 945 del 20/07/2020, ricordando che dovrà provvedere a trasmettere tale report semestralmente al Settore VIA regionale fino al completamento delle attività stesse, fermo restando che i risultati finali dovranno essere trasmessi anche a GAIA SpA, a ARPAT e al Settore regionale "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio";

c) per quanto attiene la lettera c), si dà atto che il proponente ha provveduto a trasmettere la documentazione in proprio possesso relativa alla resa della cava del 2020 valutata tramite rilievo topografico con stazione totale, pertanto potrà dare seguito alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 24 di cui alla D.G.R. n. 945 del 20/07/2020;

Valutata la necessità di attendere la documentazione che il Comune di Vagli Sotto ha comunicato di depositare in merito alla richiesta di sospensiva della sentenza n. 6132/2021 della Corte d'Appello di Roma e al contestuale ricorso alla Corte di Cassazione e gli esiti dell'istruttoria relativa alla SCIA depositata dalla Cooperativa per lo spostamento delle aree di raccolta delle AMD in ottemperanza all'Ordinanza n. 8 del Parco;

Ritenuto di dover acquisire tali approfondimenti anche per valutare le possibili ricadute della richiamata Sentenza della Corte d'Appello sul procedimento in corso;

Ritenuto altresì di attendere gli esiti del sopralluogo integrativo che il Settore regionale Logistica e Cave ha dichiarato di aver già programmato con riferimento al presente procedimento".

Pertanto la seconda riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria si è conclusa condividendo di aggiornare i propri lavori ad una successiva riunione, da convocare a cura del Settore VIA-VAS regionale a seguito della ricezione delle informazioni sopra elencate;

- con nota prot. 0434887 del 09/11/2021, il Settore regionale Logistica e Cave ha trasmesso il Rapporto del sopralluogo integrativo svolto in data 27 ottobre 2021 congiuntamente ai militari dei Carabinieri Forestale di Lucca e Camporgiano, che aveva dichiarato di aver già programmato nella riunione di Conferenza dei Servizi del 18/10/2021;

- in data 26/11/2021 (prot. 0414707), il Proponente ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione integrativa in riscontro a quanto richiesto nella seduta di Conferenza dei Servizi del 18/10/2021, relativamente alla lettera a) sopra riportata;

- con nota prot. 0463184 del 29/11/2021, il Settore VIA-VAS ha convocato la terza riunione di Conferenza dei Servizi per il giorno 13/12/2021, ai fini di effettuare le verifiche e svolgere le conclusioni istruttorie relative al procedimento;

- in data 13/12/2021, si è svolta effettivamente la terza riunione di Conferenza dei Servizi che, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti, si è conclusa esprimendo le seguenti considerazioni e valutazioni e conseguenti conclusioni [pagg. 9 e 10 del verbale]:

"Considerati la documentazione complessivamente presentata dal proponente, quanto riportato nei pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti sopra riportati e la discussione svolta nella seduta odierna e nelle precedenti riunioni della Conferenza;

Valutato che vi siano le condizioni per la chiusura del procedimento ex art. 29 lett b) del D.Lgs. 152/2006 per tutti gli argomenti contestati nel Rapporto Istruttorio del Settore Logistica e Cave del 21/05/2021, fatta

eccezione per quanto già contenuto nei procedimenti relativi al cantiere di cava III oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria e alla frattura situata nell'angolo N-E della cava VI oggetto di ulteriori disposizioni impartite con l'ordinanza n. 8 del 27 settembre 2021 del Parco Regionale delle Alpi Apuane, per le quali restano salve le conclusioni in merito all'ottemperanza di competenza del Parco stesso;

Valutato altresì, in esito all'istruttoria svolta per il presente procedimento, di dover impartire le seguenti indicazioni:

1. Per quanto riguarda il pluviometro si condivide la localizzazione proposta dalla Cooperativa all'interno del sito nella documentazione integrativa del 26/11/2021; i dati dovranno essere inviati ad ARPAT, via e-mail all'indirizzo che verrà fornito direttamente da ARPAT alla ditta, in formato .csv, per poter essere inseriti in modo automatico all'interno della banca dati di Arpat con la seguente struttura:

CodiceImpianto;Data;Ora;CodiceMisura;Valore;StatoImpianto;StatoMisura;ModoImpianto
A;10122021;0800;PHOM1;6.94;S;N;X

Il codice impianto e il codice misura verranno comunicati direttamente alla ditta e servirà per identificare univocamente lo specifico strumento e la tipologia di misura, che nel caso specifico sarà la pioggia oraria.

I dati relativi a StatoImpianto, StatoMisura e ModoImpianto sono costituiti da codici che verranno comunicati alla ditta prima dell'inizio delle misure. Inizialmente si ritiene che la frequenza debba essere settimanale. Ulteriori chiarimenti sui dettagli di invio dati saranno forniti direttamente da ARPAT;

2. Fermo restando la prescrizione n. 14 del PAUR rilasciato, per quanto riguarda il monitoraggio a valenza ambientale della sorgente Forno, la Cooperativa dovrà concordare con ARPAT entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo del presente procedimento le modalità e la frequenza dei seguenti parametri: solidi sospesi, la torbidità, la conducibilità, metalli, portata. Quanto verrà concordato dovrà poi essere trasmesso ad ARPAT per la propria valutazione finale e comunicato al Settore VIA.

Dopo i primi due anni di monitoraggio della sorgente, potrà essere rivalutata da parte di ARPAT la modalità del suddetto monitoraggio, anche in base ai dati forniti dal pluviometro;

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, dopo ampia discussione, la Conferenza dei Servizi istruttoria condivide di poter concludere il procedimento ex art. 29 lett b) del D.Lgs. 152/2006 per tutti gli argomenti contestati nel Rapporto Istruttorio del Settore Logistica e Cave del 21/05/2021, fatta eccezione per quanto già contenuto nei procedimenti relativi al cantiere di cava III oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria e alla frattura situata nell'angolo N-E della cava VI oggetto di ulteriori disposizioni impartite con l'ordinanza n. 8 del 27 settembre 2021 del Parco Regionale delle Alpi Apuane, per le quali restano salve le conclusioni in merito all'ottemperanza di competenza del Parco stesso, subordinatamente al rispetto delle ulteriori indicazioni sopra riportate ai punti 1 e 2.

Si ricorda infine che il proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di VIA impartite nel PAUR già rilasciato ed alla relativa ottemperanza, ancorché non interessate dal presente procedimento”;

Considerato tutto quanto sopra premesso e vista la normativa citata nel preambolo del presente atto;

Visti i Rapporti istruttori predisposti ai sensi dell'art. 51 della LR 35/2015 e trasmessi dal Settore Logistica e Cave (ex Pianificazione e controlli in materia di cave) di aprile 2021 e relativamente al sopralluogo integrativo del 27/10/2021;

Visti gli atti sin qui citati ed in particolare il DD n.10753 del 25/06/2021, l'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 5 del 29/06/2021 del Parco Regionale delle Alpi Apuane, il DD n.12266 del 16/07/2021, l'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 8 del 27 settembre 2021 del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Richiamati integralmente:

- le considerazioni riportate nei precedenti D.D. n.10753 del 25/06/2021 e n.12266 del 16/07/2021 per quanto attiene l'inquadramento del procedimento;
- i verbali delle riunioni del 12/07/2021, 18/10/2021 e 13/12/2021, conservati agli atti, della Conferenza dei Servizi istruttoria indetta relativamente al presente procedimento;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi ha concluso i propri lavori nella terza riunione del 13/12/2021 ritenendo, in esito alle considerazioni e valutazioni espresse, che vi siano le condizioni per la chiusura del procedimento ex art. 29 lett b) del D.Lgs. 152/2006 per tutte le violazioni a prescrizioni VIA contestate nel Rapporto Istruttorio del Settore Logistica e Cave del 21/05/2021, fatta eccezione per quanto già contenuto nei procedimenti relativi al cantiere di cava III oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria e alla frattura situata nell'angolo N-E della cava VI oggetto di ulteriori disposizioni impartite con l'ordinanza n. 8 del 27 settembre 2021 del Parco Regionale delle Alpi Apuane, per le quali restano salve le conclusioni in merito all'ottemperanza di competenza del Parco stesso;

Rilevato che la medesima CdS ha ritenuto di dover impartire specifiche indicazioni come riportate a pagina 10 - punti 1. e 2. del verbale della terza riunione della CdS tenutasi il 13/12/2021 e come precedentemente riportati;

Ritenuto pertanto di poter procedere, sulla base delle considerazioni svolte in premessa, alla conclusione del procedimento ex art. 29 lett b) del D.Lgs. 152/2006 avviato con nota prot. 0229263 del 26/05/2021 nei confronti della Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop (con sede legale nel Comune di Vagli Sotto (LU) Via Vandelli, Loc. Vagli Sopra - CF 00130180466), fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 5 del d.lgs. 152/2006, in merito alla contestazione della violazione amministrativa, tenuto conto delle indicazioni di cui al Decreto Ministero Ambiente 28/03/2018, n.94 e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di concludere, sulla base delle motivazioni e delle considerazioni riportate in premessa, il procedimento ex art. 29 lett b) del D.Lgs. 152/2006, avviato con nota prot. 0229263 del 26/05/2021 nei confronti della Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop. (con sede legale nel Comune di Vagli Sotto (LU) Via Vandelli, Loc. Vagli Sopra - CF 00130180466), dando atto dell'avvenuta ottemperanza a quanto diffidato al proponente con DD n.10753 del 25/06/2021;

2. di dare atto che, rispetto alle violazioni a prescrizioni VIA, contestate con la nota prot. 0229263 del 26/05/2021 a seguito del Rapporto Istruttorio del Settore regionale Logistica e Cave del 21/05/2021, la verifica di ottemperanza di cui al punto 1. non ricomprende quanto riferito a:
- cantiere di cava III: oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- frattura situata nell'angolo N-E della cava VI: oggetto di disposizioni impartite con Ordinanza n. 8 del 27/09/2021 del Parco Regionale delle Alpi Apuane le cui conclusioni in merito all'ottemperanza sono di competenza del Parco stesso;

3. di stabilire che, per quanto emerso nel corso del procedimento, la Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop è tenuta al rispetto, oltre che delle prescrizioni contenute nel PAUR rilasciato con D.G.R. n. 945 del 20/07/2020, delle seguenti ulteriori indicazioni:

1. Per quanto riguarda il pluviometro si condivide la localizzazione proposta dalla Cooperativa all'interno del sito nella documentazione integrativa del 26/11/2021; i dati dovranno essere inviati ad ARPAT, via e-mail all'indirizzo che verrà fornito direttamente da ARPAT alla ditta, in formato .csv, per poter essere inseriti in modo automatico all'interno della banca dati di Arpat con la seguente struttura:

*CodiceImpianto;Data;Ora;CodiceMisura;Valore;StatoImpianto;StatoMisura;ModoImpianto
A;10122021;0800;PHOM1;6.94;S;N;X*

Il codice impianto e il codice misura verranno comunicati direttamente alla ditta e servirà per identificare univocamente lo specifico strumento e la tipologia di misura, che nel caso specifico sarà la pioggia oraria.

I dati relativi a StatoImpianto, StatoMisura e ModoImpianto sono costituiti da codici che verranno comunicati alla ditta prima dell'inizio delle misure. Inizialmente si ritiene che la frequenza debba essere settimanale. Ulteriori chiarimenti sui dettagli di invio dati saranno forniti direttamente da ARPAT;

2. Fermo restando la prescrizione n. 14 del PAUR rilasciato, per quanto riguarda il monitoraggio a valenza

ambientale della sorgente Forno, la Cooperativa dovrà concordare con ARPAT entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo del presente procedimento le modalità e la frequenza dei seguenti parametri: solidi sospesi, la torbidità, la conducibilità, metalli, portata. Quanto verrà concordato dovrà poi essere trasmesso ad ARPAT per la propria valutazione finale e comunicato al Settore VIA.

Dopo i primi due anni di monitoraggio della sorgente, potrà essere rivalutata da parte di ARPAT la modalità del suddetto monitoraggio, anche in base ai dati forniti dal pluviometro;

4. di dare atto che il presente procedimento non ricomprende:

- quanto previsto dall'art. 29, comma 5 del d.lgs. 152/2006, in merito alla contestazione della violazione amministrativa, tenuto conto delle indicazioni di cui al Decreto Ministero Ambiente 28.3.2018, n.94 e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di sanzioni amministrative. Sono fatti salvi pertanto gli esiti del distinto procedimento sanzionatorio, avviato ai sensi dell'art. 29, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
- quanto afferente ad eventuali irregolarità riferite ad atti autorizzativi ricompresi nel PAUR di cui alla DGR n. 945 del 20.07.2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 27-bis, comma 9 D.Lgs. 152/2006. In caso di eventuale assunzione di specifici provvedimenti in merito da parte dei Soggetti competenti per le autorizzazioni, questa Amministrazione si riserva per la valutazione dei relativi effetti sul PAUR-DGR 945/2020;
- quanto afferente ad eventuali irregolarità su materie attribuite per competenza ad altri Soggetti ai sensi della normativa vigente (bonifiche, controlli in materia di cave, salute pubblica, tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, paesaggio) e non rientranti nelle competenze del settore VIA-VAS;

5. di dare atto che è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze;

6. di notificare il presente decreto, tramite posta elettronica certificata, alla Cooperativa Apuana Vagli di Sopra Soc. Coop.;

7. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 24 dicembre 2021, n. 22838
certificato il 27-12-2021

**Art. 56 della L.R. 10/2010. Istanza di modifica
della prescrizione n. 1 lettera b. del decreto n. 90 del
07.01.2021 relativo alla esclusione dalla procedura di**

VIA del progetto di modifica sostanziale dell'impianto gestione rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo materiali misti da costruzione e demolizione e conglomerati bituminosi, ubicato in loc. Pioppogatto nel comune di Massarosa (LU). Proponente: Bicicchi Felice Srl. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22838 - Data adozione: 24/12/2021

Oggetto: Art. 56 della L.R. 10/2010. Istanza di modifica della prescrizione n. 1 lettera b. del decreto n. 90 del 07.01.2021 relativo alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica sostanziale dell'impianto gestione rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo materiali misti da costruzione e demolizione e conglomerati bituminosi, ubicato in loc. Pioppogatto nel comune di Massarosa (LU). Proponente: Bicchichi Felice Srl. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/12/2021

Numero interno di proposta: 2021AD025829

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale ed in particolare l'art.56 relativo alla modifica di prescrizioni;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti la parte quarta del D.lgs.152/2006 ed in particolare l'art.208 afferente l'autorizzazione unica per gli impianti di gestione dei rifiuti;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. n.94 del 18.11.2014;

Premesso che:

con Decreto Dirigenziale n. 90 del 07.01.2019, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, il progetto relativo alla modifica sostanziale dell'esistente impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in località Pioppogatto, nel Comune di Massarosa (LU), gestito da Bicicchi Felice S.r.l., è stato escluso dalla procedura di VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 19, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra le quali la n.1, lettera b), prevede:

“1. ai fini del rilascio dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il proponente:

[...]

b) dato atto degli impegni progettuali e gestionali assunti dal proponente nella documentazione agli atti:

- il quantitativo totale di materiale in stoccaggio istantaneo all'interno dell'impianto non deve eccedere i 250 m3, come del resto già prescritto per l'impianto attuale dalla competente autorità di bacino;

- la ditta Bicicchi opererà esclusivamente per le proprie necessità, sia per i rifiuti in ingresso che per i materiali in uscita;

[...f”;

con Decreto Dirigenziale n.13804 del 07.09.2020, l'impianto di cui al capoverso precedente è stato autorizzato ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006. L'autorizzazione specifica che il quantitativo massimo di materiale in stoccaggio istantaneo (rifiuti, non rifiuti ed end of waste) non potrà superare i 250 m3;

con riferimento alla pianificazione in materia idraulica, attualmente è vigente il Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI): “Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGR)” (Variante PAI Idraulica – bacino del Serchio), adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino n. 14 del 18/11/2019;

secondo la cartografia di piano, il sito d'impianto ricade in area a pericolosità P3 – alluvioni frequenti;

secondo la l.r. 41/2018, per l'esercizio dell'impianto, deve essere raggiunto un livello di rischio da alluvione almeno pari a R2 - medio;

Dato atto che:

Bicicchi Felice S.r.l., con nota pervenuta al protocollo regionale n.0424835 del 02.11.2021, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, per la modifica della prescrizione n.1 lettera b) del Decreto Dirigenziale n. 90 del 07.01.2019, allegando la relativa documentazione (note del 02.11.2021 nn. 424838, 424799, 424800). L'istanza è stata poi perfezionata con nota pervenuta al protocollo regionale n.450816 del 19.11.2021;

il proponente ha assolto gli obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art.47 ter della l.r. 10/2010 e di cui alla d.g.r. 1196/2019, allegato A, paragrafo 7.2;

il proponente prevede di incrementare il quantitativo complessivo massimo di materiale stoccato (rifiuti, non rifiuti ed end of waste) da 250 a 3.000 mc (circa 5.000 t), mantenendo invariate le tipologie dei rifiuti gestiti e la capacità di trattamento (40.000 t/anno); in tal senso chiede la modifica della suddetta prescrizione 1.b) del decreto di verifica;

tale variazione nasce dalla esigenza di adeguare la capacità di stoccaggio istantaneo dell'impianto, attualmente troppo limitata rispetto alla capacità annua di trattamento ed alle esigenze logistiche e gestionali delle attività svolte;

la richiesta di modifica della prescrizione richiesta è accompagnata dalla riorganizzazione logistica e gestionale dell'impianto;

ai fini idraulici, il proponente ha realizzato una serie di opere: quota di calpestio del box uffici e del *container* posta a + 0,93 m slm; quota dell'area di stoccaggio rifiuti posta a + 0,73 m; realizzazione di volume di compenso e laminazione, prima dello scarico delle acque meteoriche dilavanti nel recettore Fossa Nuova;

il battente idrico duecentennale è posto a quota + 0,73 m slm;

il proponente, nel dicembre 2019 ha presentato al Comune di Massarosa il Piano di emergenza del rischio idraulico;

il medesimo, nel gennaio 2021, ha presentato al Comune richiesta di parere ai sensi della l.r. 41/2018, per la prevista variazione in aumento del quantitativo di materiale in stoccaggio istantaneo. Il Comune, con nota del 29.1.2021 n.2744, ha espresso parere favorevole in linea idraulica;

con riferimento al volume di laminazione e compenso, il proponente aveva a suo tempo acquisito il parere favorevole del Consorzio di bonifica Toscana nord (nota n.4656 del 31.3.2017);

le aree del piazzale di accesso, del frantumatore e dello stoccaggio dei materiali *end of waste* sono poste a quota inferiore a + 0,73 m slm;

il proponente ha presentato un'analisi delle componenti ambientali interessate dagli effetti che la modifica logistica e gestionale può comportare in termini di significatività dell'impatto derivante, ritenendo che non vi siano effetti negativi e significativi sull'ambiente;

ha aggiornato le elaborazioni relative alle emissioni diffuse di polveri ed alla gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD). Ha confermato la valutazione acustica presentata ai fini del procedimento di verifica di cui al decreto 90/2019;

Visto che, in esito alla suddetta istanza di modifica di prescrizione:

in data 24.11.2021, il Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (di seguito Settore VIA) ha chiesto ai Soggetti competenti in materia ambientale un contributo tecnico istruttorio;

il Settore Genio Civile Toscana Nord, con nota pervenuta in data 30.11.2021 (prot. 0464396) e con nota pervenuta il 13.12.2021 (prot. 0482156) rileva che: *"In merito alle interferenze con le acque superficiali, una quota parte di AMD non utilizzate in impianto viene conferita nella Fossa Nuova, previo passaggio in vasca di drenaggio e laminazione dotata di apposito stramazzo come da parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica. Considerato che il corso d'acqua denominato Fossa Nuova è censito nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 come TN 37300, dovrà essere attivato presso questo Ufficio il relativo procedimento di Concessione idraulica. Si richiede a tal proposito una planimetria e una sezione di dettaglio dello scarico.*

Infine in merito alla diversa organizzazione dell'impianto, nelle tavole di progetto sembrano essere presenti alcuni manufatti che ricadono parzialmente all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua denominato TN 37300. Per tali opere andrà presentata a questo Ufficio apposita richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi della L.R.41/2018".

Infine ricorda che: "in merito alla presenza di manufatti all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico della L.R.79/2012 si fa presente che ai sensi della L.R. 41/2012 e del dpr 42/R/2018 sono consentiti esclusivamente i manufatti di cui all'art.137 della L.R. 65/2014";

il Settore Autorizzazioni Rifiuti con nota pervenuta il 07.12.2021 (prot. 0475488) riporta: *"Preso atto che l'istanza presentata ha come oggetto la rimodulazione di un quantitativo di materiali precedentemente assegnato dall'allora Ente competente e oggi riformulato dalla L.R. 41/2018, questo Settore ritiene di non dover esprimere parere alcuno, riservandosi, una volta eventualmente rimodulato tale limite, le proprie valutazioni nell'ambito autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006";*

L'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, con nota pervenuta il 14.12.2021 (prot. 0483259) segnala che: *"[...] i precedenti contributi di questa Autorità nel 2018, forniti a codesta Regione in sede di verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto in oggetto (ns prot. 4651/2018 e prot. 9076/2018), erano stati emessi sulla base dell'allora vigente "Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio – 1° Aggiornamento" e precisamente ai sensi dell'art. 24, comma 1 della normativa di Piano; Ricordato altresì che per il territorio in esame attualmente è vigente il Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – "Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale" (Variante PAI Idraulica – bacino del Serchio) adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) di questa Autorità n. 14 del 18/11/2019; Ciò premesso, si segnala che in riferimento alla suddetta Variante PAI Idraulica – bacino del Serchio, la zona di intervento risulta classificata in area a pericolosità da alluvione elevata (P3). In tali aree, ai sensi dell'art. 7 della Disciplina di Piano, l'intervento in esame non è soggetto a parere di questa Autorità, e le opere devono rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua)";*

il gestore del servizio idrico integrato GAIA Spa, con nota del 17.12.2021 (prot. 0488842), non ha rilevato interferenze con le infrastrutture in gestione;

L'Ente Parco regionale Migliorino San Rossore Massaciuccoli con nota del 23.12.2021 (prot.0497774) segnala:

"Si richiama il parere di questo ente Parco il 10/12/2018 espresso in senso favorevole, con le integrazioni progettuali allora pervenute riguardo la siepe perimetrale, di cui al par. 2 della relazione tecnica a firma dott. geol. Cortopassi e dettagli esecutivi indicati al par. 7 del nuovo Studio di incidenza presentato. Nel parere allora espresso si prendeva inoltre atto, riguardo gli altri impatti nuovamente valutati in fase di esercizio, delle misure di mitigazione proposte delle quali si raccomandava l'integrale applicazione in particolare riguardo la gestione delle superfici a verde e delle vasche, la mitigazione dell'impatto acustico e gli accorgimenti per prevenire la dispersione delle polveri.

Alla luce delle modifiche oggetto dell'istanza, che non comportano nuovi impatti, si ritiene che la presentazione di un nuovo Studio di Incidenza non sia necessaria. Si conferma l'importanza delle misure di mitigazione sopra richiamate, soprattutto in relazione alla limitazione del sollevamento di polveri che può costituire una criticità nella fase di esercizio, anche in considerazione delle maggiori quantità di materiale stoccato;

Pertanto, stante anche il tempo trascorso dall'epoca del parere ad oggi, si ritiene necessario che il richiedente presenti documentazione (anche fotografica) attestante l'avvenuta ottemperanza delle misure di mitigazione della Valutazione di incidenza, in particolare la siepe perimetrale.";

il Settore Tutela della Natura e del Mare, con nota pervenuta in data 23.12.2021 (prot.498155), visto il contributo dell'Ente Parco, ritiene che la modifica in oggetto non necessita di un nuovo studio d'incidenza; quindi ribadisce le prescrizioni già impartite e recepite nel decreto 90 del 07.01.2019 (prescrizione n.1 lettera c), con richiamo alla limitazione del sollevamento di polvere che può costituire una criticità in fase di esercizio, anche in considerazione della richiesta di maggiore quantità di materiale stoccato. Al fine di

verificare l'ottemperanza a dette prescrizioni è richiesta al proponente la presentazione della relativa documentazione (anche fotografica), con particolare riferimento alla adeguata sistemazione e integrazione del filare arboreo con una siepe arbustiva sottostante in modo da ottenere una barriera perimetrale più fitta;

Considerato che:

la modifica di prescrizione richiesta riguarda il previsto incremento del volume complessivo di materiale in stoccaggio istantaneo da 250 a 3.000 m³;

in esito alla sopravvenuta modifica degli strumenti di pianificazione di bacino (bacino del Fiume Serchio), l'Autorità di bacino non risulta più competente ad esprimere un parere per l'impianto in esame;

tuttavia la modifica prevista deve rispettare le disposizioni di cui alla l.r. 41/2018, in relazione alle quali è stato acquisito il parere favorevole del competente Comune di Massarosa;

il Genio civile Toscana nord ha ricordato i necessari adempimenti in capo al proponente con riferimento alle concessioni ed autorizzazioni idrauliche ed alle fasce di tutela dei corsi d'acqua;

Dato atto che dalla consultazione svolta non sono emersi elementi ostativi alla modifica della prescrizione 1.b) del provvedimento di verifica;

Ritenuto che le modifiche impiantistiche, a carattere gestionale e logistico, connesse e conseguenti al previsto incremento del volume di materiali in stoccaggio istantaneo, non siano sostanziali ai sensi dell'art.58 della l.r. 10/2010, rispetto al progetto oggetto di verifica di assoggettabilità e poi autorizzato;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni

DECRETA

1) di accogliere l'istanza, pervenuta al protocollo regionale del 02.11.2021 come perfezionata il 19.11.2021, presentata da Bicicchi Felice S.r.l. (sede legale: Via San Francesco n.63, Comune di Camaiore - LU; partita IVA: 01173610468), ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010;

2) di modificare la prescrizione n.1 lettera b) del proprio decreto 90 del 07.01.2019:

"1. ai fini del rilascio dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il proponente:

[...]

b) dato atto degli impegni progettuali e gestionali assunti dal proponente nella documentazione agli atti:

- il quantitativo totale di materiale in stoccaggio istantaneo all'interno dell'impianto non deve eccedere i 250 m³, come del resto già prescritto per l'impianto attuale dalla competente autorità di bacino;

- la ditta Bicicchi opererà esclusivamente per le proprie necessità, sia per i rifiuti in ingresso che per i materiali in uscita;"

nel modo seguente:

"1. ai fini del rilascio dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il proponente:

[...]

b) dato atto degli impegni progettuali e gestionali assunti dal proponente nella documentazione agli atti:

- il quantitativo totale di materiale in stoccaggio istantaneo all'interno dell'impianto (rifiuti, non rifiuti, end of waste) non deve eccedere i 3.000 m³;

- la ditta Bicicchi opererà esclusivamente per le proprie necessità, sia per i rifiuti in ingresso che per i materiali in uscita.

Inoltre:

- si ricorda al proponente che il corso d'acqua denominato Fossa Nuova è censito nel reticolo idrografico regionale di cui alla L.R. 79/2012 come corso d'acqua TN37300. Quindi il proponente deve attivare presso il Genio Civile relativo procedimento di concessione idraulica allegando una planimetria e una sezione di dettaglio dello scarico. In merito alla diversa organizzazione dell'impianto, dalla documentazione agli atti emerge che sono presenti alcuni manufatti che ricadono parzialmente all'interno della fascia di rispetto del suddetto corso d'acqua TN37300: per tali opere il proponente deve presentare al Genio Civile richiesta di

autorizzazione idraulica, ai sensi della L.R.41/2018: a tal proposito si ricorda che in tale fascia, ai sensi della L.R. 41/2018 e del d.p.g.r. 42/R/2018, sono consentiti esclusivamente i manufatti di cui all'art.137 della L.R. 65/2014;

- nel rispetto delle previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto Appennino settentrionale, si ricorda che l'esercizio dell'impianto deve avvenire in condizioni di gestione del rischio idraulico, con particolare riferimento alle porzioni del medesimo poste a quota inferiore a + 0,73 m slm. A tal proposito, tenuto conto della documentazione agli atti del presente procedimento e della Disciplina del PGRA, si ricorda la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio da alluvione e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Massarosa e della Provincia di Lucca, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile”;

3) di confermare le restanti prescrizioni recate dal provvedimento di verifica n.90/2019;

4) di richiedere al proponente, al fine di accertare l'ottemperanza alla prescrizione 1.c) del decreto di verifica n. 90/2019, la presentazione di quanto richiesto nei contributi istruttori acquisiti agli atti del presente procedimento dall'Ente Parco Migliorino San Rossore Massaciuccoli e dal Settore regionale Tutela della Natura e del Mare. Tale documentazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, ai suddetti Soggetti e - per conoscenza - al Settore scrivente;

4) di raccomandare inoltre quanto segue al proponente:

l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti”;

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto in esame, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;

5) di ricordare infine quanto segue al proponente:

l'adozione delle misure per limitare la produzione e propagazione di polveri diffuse, di cui alla parte quinta del d.lgs.152/2006 e di cui al Piano regionale della qualità dell'aria, allegato 2, paragrafo 6;

il rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente Piano comunale di classificazione acustica;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione nei confronti degli addetti, tra i quali quelli relativi alla pericolosità idraulica del sito produttivo; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di impianto;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

6) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

7) di notificare il presente decreto alla proponente Bicicchi Felice S.r.l.;

8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore VIA - VAS

DECRETO 24 dicembre 2021, n. 22839
certificato il 27-12-2021

Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs.

152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48. Progetto di un nuovo impianto idroelettrico ubicato sul Torrente Osca, in Comune di Tresana (MS). Proponente: Troti-cultura Toscana. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22839 - Data adozione: 24/12/2021

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48. Progetto di un nuovo impianto idroelettrico ubicato sul Torrente Osca, in Comune di Tresana (MS). Proponente: Tropicoltura Toscana. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/12/2021

IL DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il d.l.77/2021, convertito nella l.108/2021, che – tra l'altro – ha modificato la parte seconda del d.lgs.152/2006;

la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il D.M. 30.03.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del del 01.10.2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

il r.d. 1775/1933 ed il d.p.g.r. 61R/2016, in materia di concessioni di derivazione, anche ai fini idroelettrici;

l'art.12 del d.lgs. 387/2003, in materia di autorizzazione degli impianti energetici da fonte rinnovabile;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10.09.2010;

il d.lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015;

Dato atto che:

il proponente Trocicoltura Toscana (sede legale: loc. Ponte, Comune di Tresana - MS; partita IVA: 01021500457), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 17.05.2021 prot. n.215252, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di un nuovo impianto idroelettrico, per il quale è prevista una nuova concessione di derivazione, ubicato sul Torrente Osca (affluente di destra del fiume Magra), in Comune di Tresana (MS), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010 come da nota di accertamento n. 22211 del 20.05.2021;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta in data 17.05.2021(prot. n.215252);

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 18.05.2021 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 18.05.2021;

il Settore VIA, con nota 217337 del 18.05.2021, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot.n. 248120 del 10.06.2021), ARPAT (prot.n. 268150 del 28.06.2021) e dei Settori regionali Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot.n. 277645 del 02.07.2021), Genio Civile Toscana Nord (prot.n. 275625 del 01.07.2021), Tutela della Natura e del mare (prot.n.0287880 del 09.07.2021);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 03.08.2021 (prot.n. 0315201), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il Settore VIA con nota del 02.09.2021 (prot.n. 343191), a seguito della richiesta presentata dal proponente (prot.n. 341014 del 01.09.2021), ha disposto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento per un periodo complessivo di 45 giorni; il termine per la presentazione della documentazione è stato quindi fissato al 17.10.2021;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, in data 15.10.2021 (prot. n. 401832); detta documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

a seguito della nota prot. n. 403940 del 18.10.2021 inviata dal Settore VIA, con la quale sono stati richiesti i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati sulle integrazioni ed i chiarimenti presentati dal proponente, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot.n. 407489 del 20.10.2021), ARPAT (prot.n. 440719 del 12.11.2021) e dei Settori regionali Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot.n. 433445 del 08.11.2021), Genio Civile Toscana Nord (prot.n. 439831 del 11.11.2021), Tutela della Natura e del mare (prot.n.447361 del 17.11.2021);

il proponente ha provveduto a depositare, in data 07.12.2021 (prot. n. 474984), alcune considerazioni in merito ai contributi pervenuti da Arpat e dal Settore regionale Tutela della Natura e del Mare; in merito alle considerazioni del proponente sono stati chiesti i contributi dei due Soggetti interessati. E' pervenuto il contributo di ARPAT (prot.n. 491853 del 20.12.2021);

ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 17.05.2021 (prot. n.215252), dalle integrazioni e chiarimenti depositati in data 15.10.2021 (prot. n. 401832), dalle considerazioni in data 07.12.2021 (prot. n. 474984);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

un impianto idroelettrico sul Torrente Osca di Tresana, è stato oggetto di precedente istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, conclusosi con decreto di archiviazione n. 18190 del 11.11.2020;

nel bacino del torrente Osca allo stato attuale sono presenti due derivazioni, una ad uso ittiogenico ed una ad uso potabile:

- la derivazione dell'impianto potabile, denominata "Villa" (DC1381/60-9), deriva una portata media pari a 1,1 l/s per tutto l'anno;
- la derivazione ad uso ittiogenico, intestata alla società proponente (DC 375/60-1), deriva una portata massima pari a 60 l/s;

nel tratto del torrente Osca in esame sono presenti cinque opere trasversali (traverse);

il corpo idrico in cui si inserisce la derivazione in progetto ha una lunghezza (L) di 10,75 km, ed il tratto sotteso dalla derivazione (S) è pari a 1,5 km;

l'impianto idroelettrico (ad acqua fluente) in progetto, prevede la captazione delle acque superficiali in sponda sinistra del torrente Osca a quota 182,80 m s.l.m., a circa 1.100 m a monte dell'abitato di Tresana, mediante la costruzione di un nuovo manufatto di presa (in calcestruzzo), in vicinanza di una vecchia opera trasversale ad oggi ridotta ad una tura provvisoria in ghiaia, collocata a valle di un vecchio mulino attualmente in stato di abbandono;

le acque, mediante una condotta forzata, verranno convogliate alle apparecchiature elettromeccaniche, alloggiare all'interno di un fabbricato esistente (ricostruito a seguito delle alluvioni del 2011), posto presso l'allevamento ittico. La condotta forzata avrà una lunghezza complessiva di 1.600 m, dei quali 1.230 m saranno di nuova costruzione, mentre per i restanti 370 m si utilizzerà la condotta di derivazione interrata dell'allevamento ittico "Troticoltura Toscana", recentemente ricostruita, che si sviluppa dalla presa dell'allevamento ittico fino alle relative vasche;

all'interno del fabbricato adibito a centrale avverrà la trasformazione dell'energia potenziale dell'acqua in energia meccanica e quindi elettrica mediante due gruppi turbine Francis con generatori elettrici ad asse orizzontale. L'energia prodotta dal generatore in bassa tensione verrà elevata a media tensione da un trasformatore elettrico, ed infine immessa nella rete elettrica nazionale.

L'acqua derivata dall'opera di presa dopo aver ceduto all'interno della turbina l'energia accumulata nel salto idraulico, confluirà nella vasca di scarico e successivamente nel primo bacino delle vasche dell'allevamento ittico dove avverrà la ripartizione della portata derivata ai fini dell'utilizzo plurimo della risorsa idrica. Nello specifico una portata massima pari a 60 l/s andrà ad alimentare i bacini paralleli posti più a valle, mentre la restante portata, per un valore massimo pari a 940 l/s, verrà restituita al torrente Osca mediante una condotta interrata di lunghezza pari a 115 m;

l'acqua derivata all'opera di presa verrà restituita al corso d'acqua con le medesime caratteristiche chimico fisiche possedute prima della captazione;

le opere previste sono le seguenti, per una durata dei lavori 8 mesi:

- opera di presa sul torrente Osca,
- piccola vasca dissabbiatrice e di carico in sponda orografica sinistra, immediatamente a valle del manufatto di captazione;
- condotta forzata metallica interrata dalla vasca di carico alla condotta di derivazione dell'allevamento ittico esistente;
- installazione delle opere elettromeccaniche all'interno del fabbricato di centrale esistente (due turbine di tipo Francis, ed i relativi generatori ad asse verticale, i quadri elettrici);
- opera di scarico e restituzione delle acque nel torrente Osca, a valle dell'allevamento ittico.
- realizzazione connessione alla linea elettrica esistente
- ripristino delle aree di cantiere e rinaturalizzazione delle aree di intervento;

l'opera di presa sarà realizzata in calcestruzzo (circa 11m x 2.10m), posta a quota 1,50 m circa più in alto del fondo attuale del torrente Osca; per 7,50m sarà superiormente dotata di griglia di captazione del tipo "Coanda", al fine di annullare il rischio che accidentalmente la fauna ittica possa entrare all'interno dell'opera di presa e sarà dotata di scala di risalita dell'ittiofauna. L'acqua captata verrà raccolta in una piccola vasca dotata di una paratoia di chiusura, dalla quale si originerà una vasca dissabbiatrice e di carico, collocata in sponda sinistra del torrente Osca, in area golenale;

si prevede di installare stazioni idrometriche per la valutazione della portata naturale del corso d'acqua, della portata derivata e della portata rilasciata; inoltre all'opera di presa verranno installate telecamere fisse, alle quali si potrà accedere via modem, per monitorare in continuo la soglia di presa ed il passaggio dell'ittiofauna.

la nuova condotta (in acciaio con diametro interno di 900mm), di circa 1.230 m, che sarà interrata, utilizzerà per la maggior parte il tracciato di un vecchio canale a cielo aperto (1.030 m), poi per una piccola parte (50 m) transiterà su aree private e per il tratto terminale sarà collocata in sponda destra del Torrente Osca (135 m). A lato della condotta forzata, nel medesimo cassonetto di scavo, verranno posizionati le tubazioni necessarie per il passaggio dell'alimentazione elettrica dell'opera di presa e per il passaggio delle fibre ottiche di gestione in automatico degli organi di manovra alla presa (paratoie, sgrigliatori, valvola testa condotta);

a seguito della realizzazione dell'impianto idroelettrico è previsto un utilizzo plurimo della portata idrica derivata. Nello specifico, nel periodo di funzionamento dell'impianto idroelettrico, l'opera di presa dell'allevamento ittico verrà fermata e sarà operativa solamente l'opera di presa della centrale in progetto; la ripartizione delle portate per il funzionamento delle due attività (impianto idroelettrico ed allevamento ittico) avverrà direttamente nelle vasche dell'allevamento ittiogenico.

La portata derivata all'opera di presa, pari a 1 m³/s, verrà convogliata da una condotta forzata alle turbine alloggiare all'interno del locale tecnico dell'allevamento ittico. Una volta turbinata l'acqua verrà convogliata nel primo bacino delle vasche dell'allevamento ittiogenico dove avverrà la ripartizione della portata derivata ai fini dell'utilizzo plurimo. Una portata massima pari a 60 l/s andrà ad alimentare i bacini paralleli posti più a valle, mentre la restante portata, per un valore massimo pari a 940 l/s, verrà restituita al torrente Osca mediante una breve condotta interrata.

La portata media annua turbinabile è pari a 360 l/s (portata media di concessione), a fronte di una portata media annua del torrente di 783 l/s. La portata a valle dell'opera di presa, a seguito della derivazione in progetto, sarà pari a 423 l/s.

Il volume medio annuo turbinabile è stimato in 11.359 milioni di metri cubi d'acqua.

L'impianto idroelettrico sarà fermo nei mesi estivi (giugno-settembre), quando le portate del torrente Osca sono basse e non consentono l'esercizio della derivazione idroelettrica; in tale periodo di fermo l'opera di presa dell'allevamento ittico verrà riattivata, e verrà derivata una portata pari a 60 l/s (attuali modalità di prelievo);

i dati caratteristici che definiscono l'impianto di derivazione idroelettrica in oggetto sono i seguenti:

- DMV 50% della portata naturale;
- DE invernale 236 l/s
- DE estivo 59 l/s
- portata massima derivabile: $Q_{max} = 1 \text{ m}^3/\text{s}$;
- portata minima derivabile: $Q_{min} = 0,2 \text{ m}^3/\text{s}$;
- portata media annua naturale: $Q_n = 0,783 \text{ m}^3/\text{s}$;
- portata media annua turbinabile: $Q_c = 0,360 \text{ m}^3/\text{s}$;
- portata media annua rilasciata: $Q_{...} = 0,423 \text{ m}^3/\text{s}$;
- salto idraulico massimo: $H = 38,7 \text{ m}$;
- salto di concessione: $H_c = 30,8 \text{ m}$;

la potenza nominale media annua o di concessione sarà pari a: $P_c = 109 \text{ kW}$;

la potenza nominale media effettiva dell'impianto sarà pari a 93 kW;

la produzione di energia elettrica è stimata in 1.000.000 Kwh/anno;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

in relazione al PIT-PPR (piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di piano paesistico), le opere sono comprese all'interno della scheda d'ambito n. 01 Lunigiana;

per quanto attiene al Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), il proponente evidenzia che il nuovo impianto idroelettrico *"risulta essere perfettamente in accordo con la pianificazione energetica regionale e nazionale"*;

l'area interessata dall'impianto ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, art. 142 comma 1;

l'impianto non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, pSIC o siti di interesse regionale;

l'impianto ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

nel Piano di classificazione acustica (PCCA) del comune di Tresana, l'area oggetto d'intervento è inserita in classe III, come pure l'abitato di Tresana, mentre la S.P. n.23 segna il confine con la classe II coincidente con l'area boscata antistante l'area d'intervento;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto, le relative misure di mitigazione e le attività di monitoraggio; ha

analizzato le possibili alternative compresa l'alternativa zero; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile e di emissioni evitate di gas climalteranti ed inquinanti atmosferici;

oltre alle misure di compensazione e mitigazione ed alle attività di monitoraggio indicate nella documentazione d'avvio, il proponente, al fine di ridurre i possibili impatti o perturbazioni sull'ittiofauna, ha previsto ulteriori interventi in sede di integrazione documentale del 15.10.2021 e del 07.12.2021:

si rende disponibile ad attuare ulteriori opere di compensazione e mitigazione:

- allestire e, successivamente, gestire un incubatoio a scopo di ricerca, accrescimento e ripopolamento di stadi giovanili di alcune specie indigene e di importanza conservazionistica come ad esempio il barbo tiberino, il cavedano di ruscello e la trota mediterranea (presente nell'alto bacino del torrente Osca). La riproduzione seguirà un progetto di sostegno e potenziamento delle specie;
- realizzare un sentiero ad uso turistico lungo il torrente Osca, con pannelli esplicativi legati sia alle opere antropiche, sia alla fauna e flora presenti nel tratto interessato dall'impianto;
- realizzare rifugi per i pesci, con la posa di alcuni massi ciclopici (nell'alveo bagnato) nel tratto a monte e a valle dell'opera di derivazione;
- realizzare alcune buche a monte e a valle dell'opera di derivazione, atte a favorire ambienti idonei come rifugi per i pesci nei periodi di siccità;

per quanto riguarda il monitoraggio per le specie di anfibi *Bombina variegata* e *Speleomantens italicus*, si rende disponibile a effettuare nuovi monitoraggi nei periodi consigliati;

per quanto concerne la fase di cantiere precisa quanto segue:

- nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di specie faunistiche di interesse comunitario sarà richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la deroga per l'eventuale traslocazione di tali individui;
- secondo cronoprogramma delle opere aggiornato e contenuto nella Relazione integrativa del 15.10.2021, gli unici lavori che saranno eseguiti all'interno dell'alveo inciso del torrente consisteranno nella realizzazione dell'opera di presa (che include anche il passaggio di risalita per l'ittiofauna) e saranno eseguiti nel mese di marzo;
- durante la realizzazione dell'opera sarà contenuto al massimo l'abbattimento di elementi arborei e arbustivi, in particolare di esemplari di *Alnus glutinosa*; al termine del cantiere si provvederà a sostituire gli eventuali individui rimossi con altrettanti esemplari della medesima specie;
- durante la fase realizzativa saranno attuati tutti gli interventi preliminari e gli accorgimenti atti a prevenire e contenere la diffusione delle specie esotiche invasive (illustrati ai punti 2.4 e 4.1 della Relazione integrativa);
- nel caso in cui dai monitoraggi effettuati durante l'esercizio dell'impianto idroelettrico si dovesse riscontrare un eventuale calo di qualità macrobentonica o una diminuzione delle specie anfibe e delle specie ittiche individuate ante operam, il proponente prevede le seguenti ulteriori misure compensative:
graduale aumento della portata rilasciata in alveo partendo da un 10% in più rispetto a quanto già previsto;
ripopolamenti di stadi giovanili di alcune specie indigene e di importanza conservazionistica, come ad esempio il barbo tiberino, il cavedano di ruscello e la trota mediterranea, provenienti da incubatoi autoctoni locali. Il numero di tali immissioni ed il periodo in cui effettuarle, nonché la quantità e qualità degli esemplari rilasciati, saranno concordati con l'ufficio regionale competente;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

ARPAT, nel proprio contributo del 12.11.2021 espresso a seguito della presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento, comunica quanto segue:

Nel precedente contributo Arpat erano segnalate diverse criticità dal punto di vista ambientale inerenti all'impianto in oggetto e riassunte di seguito:

Dalla documentazione ambientale presentata dal proponente emerge che:

- per l'ittiofauna, la presenza di specie incluse nella Direttiva Habitat 92/43/CEE: vairone italico, il barbo tiberino e il cavedano di ruscello; Il progetto, pur corredato di documentazione che dimostra la singolarità delle popolazioni ittiche presenti, non sembra tenerne conto nella realizzazione/gestione dello stesso.
- la qualità idromorfologica (IQM) elevata nel tratto a monte, oggetto dell'intervento, così come IFF a monte restituisce un indice di stato Buono. Questo a riprova dell'elevate caratteristiche di naturalità del tratto a monte dove è prevista la costruzione della briglia.

- la quantità d'acqua prelevata, non sono state comunque effettuate misurazioni "in situ" sulle portate naturali del torrente né sono presentate valutazioni sulla compresenza delle due derivazioni, in particolare nel tratto compreso tra l'attuale derivazione e la restituzione.

- non sono proposte opere compensative e/o migliorative quali per esempio la realizzazione di scale di risalita dei pesci nei punti di attuale discontinuità.

- non è sufficientemente descritto e documentato l'intervento di cantierizzazione che, per quanto è stato possibile osservare in loco, non è privo di impatti potenzialmente significativi e la cui reversibilità non è scontata.

La presenza di specie in direttiva Habitat è sufficiente per da far propendere per la redazione di uno studio di impatto ambientale (documento che integra i progetti ai fini del procedimento di Via, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla Parte seconda del decreto Dlgs 152/06) di cui le relazioni già presentate sullo stato del corso d'acqua costituiscono il punto di partenza.

La ditta presenta la documentazione integrativa, sotto riportata.

[...]

Nella relazione 3.7 "Approfondimenti sul Torrente Osca" il proponente elenca i principali impatti di un impianto mini idroelettrico sull'ambiente, si riportano quelli che potrebbero essere inerenti l'impianto in oggetto: alterazione temporale dei regimi di portate, incremento dell'evapotraspirazione e delle perdite d'acqua per infiltrazione; ostacolo al movimento degli organismi acquatici; variazioni nella concentrazione dei sedimenti e dei nutrienti; deforestazione e perdita di fauna selvatica.

Il consulente valuta i diversi indici ambientali che sono stati calcolati nelle precedenti campagne sul corso d'acqua per valutarne, ipoteticamente, le variazioni a seguito della costruzione dell'impianto sul torrente Osca.

1. IQM: relativamente all'eventuale applicazione futura di questo indice idromorfologico, si afferma che la realizzazione di una nuova derivazione ad uso idroelettrico (con traversa e tratto sotteso) comporterà un peggioramento in termini di punteggio finale, ma visto il contesto territoriale e la porzione di bacino drenato, i tratti di corpo idrico interessati dall'opera potrebbero mantenere la stessa qualità idromorfologica (in termini di Classe di qualità finale).

2. ITTIOFAUNA: riportano che i possibili impatti e/o perturbazioni legate alla realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Osca, in cui è prevista la sottrazione di parte della portata presente in alveo su un tratto sotteso, sono i seguenti: a) riduzione della superficie bagnata e del tirante idrico, con conseguente riduzione del numero di esemplari e della biomassa complessiva per ogni specie ittica; b) innalzamento della temperatura dell'acqua con la possibile riduzione delle specie (e/o numero di esemplari) più "frigofile" o "stenoterme fredde" (specie vocate ad acqua più fredda, come ad esempio i Salmonidi, di cui fanno parte le trote) e l'incremento di specie (e/o numero di esemplari) legate ad acque più calde (come ad esempio i Ciprinidi reofili, quali ad esempio il vairone, il barbo tiberino, il cavedano di ruscello, ecc.), si segnala che l'impianto sarà fermo per il periodo estivo e pertanto tale problematica sarà molto limitata nel tempo; c) riduzione dei rifugi disponibili a causa della diminuzione del battente e della superficie dell'alveo bagnato; d) riduzione della velocità media dell'acqua con conseguente penalizzazione per le specie legate ad acqua più veloce, come ad esempio il barbo e la trota.

La fauna ittica presente del tratto interessato dall'opera, si afferma, sarà comunque monitorata nelle fasi post-opera.

3. MACROBENTHOS: questo comparto, non dovrebbe subire particolari interferenze riconducibili alla realizzazione del nuovo impianto ad uso idroelettrico. Tale impianto avrà, nel periodo estivo più critico, un fermo macchine. La qualità biologica del tratto interessato dall'opera sarà comunque monitorata nelle fasi post-opera.

In seguito a quanto sopra riportato viene ipotizzato che i potenziali effetti cumulativi legati alla realizzazione del nuovo impianto ad uso idroelettrico siano, sui comparti ambientali valutati dal tecnico del proponente, di entità poco significativa.

Nei periodi di maggior criticità idrica, il "fermo impianto" dovrebbe impedire uno "stress ecologico/ambientale" eccessivo.

Osservazione: per quanto concerne il macrobentos probabilmente le affermazioni possono essere condivise, per gli altri due indicatori, specialmente l'ittiofauna meno.

Si ricorda che secondo quanto riportato nel Repertorio Naturalistico Toscano risulta sul Torrente Osca la presenza di specie incluse nella Direttiva Habitat 92/43/CEE: vairone italiano, oltre al barbo tiberino e il cavedano di ruscello, specie rinvenute in fase di monitoraggio ante operam, specie che dovrebbero essere tutelate "evitando opere idrauliche in alveo", opere che sono previste nel progetto presentato.

Il proponente suggerisce comunque le seguenti compensazioni (C) e mitigazioni (M) :

- disponibilità da parte dell'allevamento [...] ad allestire e, successivamente, gestire un incubatoio a scopo di ricerca, accrescimento e ripopolamento di stadi giovanili di alcune specie indigene e di importanza conservazionistica come ad esempio il barbo tiberino, il cavedano di ruscello e la trota mediterranea (presente nell'alto bacino del torrente Osca)

La riproduzione deve seguire un progetto di sostegno e potenziamento delle specie, in accordo con gli Enti preposti e approvato da ISPRA; (C-M)

- realizzazione di un sentiero ad uso turistico lungo il torrente Osca, con pannelli esplicativi legati sia alle opere antropiche, sia alla fauna e flora presenti nel tratto interessato dall'impianto; (C)

- realizzazione di rifugi per i pesci, con la posa di alcuni massi ciclopici (nell'alveo bagnato) nel tratto a monte e a valle dell'opera di derivazione; (C-M)

- realizzazione di alcune buche a monte e a valle dell'opera di derivazione, atte a favorire ambienti idonei come rifugi per i pesci nei periodi di siccità. (M).

Si segnala infine che la ditta in seguito a richiesta di integrazioni (da parte dell'AdB Distrettuale Appennino Settentrionale) presenta nella Relazione tecnica la valutazione ambientale ex ante (VEXA) con l'aggiornamento dei dati caratteristici dell'impianto.

La valutazione ex ante è finalizzata alla stima del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali e del grado di accettabilità di tale rischio. Lo stato qualitativo del corpo idrico viene quantificato mediante il valore ambientale V, che è definito sulla base dello stato ecologico e sulla natura del corso d'acqua secondo le Linee guida di cui all'allegato A alla Delibera CIP n°3 del 14/12/2017 (si veda anche DD n.29 e 30/STA del 13 febbraio 2017).

Il proponente calcola una matrice di rischio "medio*".

Osservazione: la classificazione della qualità ecologica effettuata sulla base della matrice AdB Distrettuale Appennino Settentrionale del torrente Osca risalente al 2012 risulta "Sufficiente – V3"; questa classificazione è stata estrapolata basandosi sui dati del monitoraggio ARPAT sul Torrente MAS 019 Taverone. Tuttavia i monitoraggi effettuati dal proponente e presentati in diverse relazioni tecniche ambientali (IQM, IFF, STAR ICMi, Ittiofauna) effettuate proprio nel corso d'acqua interessato dal progetto farebbero propendere per una classificazione migliore del "sufficiente". Parimenti il torrente Osca per posizione, lunghezza, pendenza, luoghi attraversati, sarebbe più affine al torrente Verde (MAS 015).

Nella valutazione ambientale ex ante viene effettuata la revisione del Deflusso Minimo Vitale ed il conseguente adeguamento dei valori caratteristici dell'impianto.

Al fine di mantenere un rapporto percentuale tra la portata media mensile derivata e quella naturale inferiore o uguale al 50 %, in modo da rendere la derivazione in esame ammissibile secondo la procedura VEXA, la presente revisione prevede di aumentare il rilascio del DMV.

Nello specifico il DMV passa dal valore originario pari a 110 l/s + modulazione ad un valore pari al 50% della portata naturale (al netto della derivazione ad uso potabile "Villa").

A seguito di tale aumento complessivamente la portata media annua rilasciata a valle dell'opera di presa sarà pari a 423 l/s, con un aumento di circa il 30 % rispetto alla portata rilasciata nel progetto originario (pari a 320 l/s).

Nella presente revisione progettuale al fine di mantenere un rapporto percentuale tra la portata media mensile derivata e quella naturale inferiore o uguale al 50 % in modo da rendere la derivazione ammissibile, secondo la procedura VEXA, si prevede di rilasciare un DMV pari a:

DMV = 50% portata istantanea defluente (al netto della portata derivata dall'impianto potabile "Villa" pari a 1,1 l/s).

La ditta riporta nella tabella seguente le nuove portate medie mensili del DMV rilasciato

[...]

Nella precedente relazione tecnica (aprile 2021) la portata media annua turbinabile risultava pari a 463 l/s (portata media di concessione), dopo le modifiche secondo la procedura VEXA risulterebbe di 360 l/s con una riduzione del 22% della portata turbinabile.

Si continua a segnalare (dal 2011) che le portate disponibili sono solo stimate sulla base di modelli (i modelli pur affinati che siano sono affetti da errori delle stime dell'ordine minimo del 20/30 %) e che sarebbe meritevole una verifica anche strumentale dei risultati dei modelli, nonché un ricalcolo sulla base delle piovosità medie delle annualità più recenti.

Sul sito della Regione Toscana sono disponibili al pubblico i dati dei pluviometri, compresi quelli di Villafranca aggiornati al 2021 (indirizzo <http://www.sirtoscana.it/consistenza-rete>) e come già indicato nel precedente contributo, considerata la presenza dell'opera di presa della trota coltura, non ci sarebbero impedimenti reali alla raccolta di dati sulle portate effettive e per la verifica dei risultati del modello scelto. Cosa che continua ad essere disattesa, mentre si continuano a riportare i dati degli annali risalenti al secolo scorso.

CONCLUSIONI

Il presente progetto parte dal 2011 e non si rilevano variazioni significative nelle varie versioni sulle quali questo Dipartimento si è più volte espresso. In questa occasione è stata presentata una documentazione tecnica più esaustiva e di buon livello tecnico, ma le criticità già segnalate rimangono le medesime, così come il progetto.

Si ribadisce che questo Ente si era già espresso con lettera protocollo Arpat 2021/0049231.

Le integrazioni, pur trattandosi sempre di assoggettabilità, includono tra l'altro opere di compensazione e mitigazione a significare l'esistenza di impatti rilevanti dell'opera.

Se si fosse all'interno di un procedimento di VIA, tuttavia dal nostro punto di vista, sarebbe carente di alcuni punti:

- La ditta in seguito alla VEXA ricalcola il DMV che risulta superiore (circa il 30% in più) rispetto a quanto precedentemente proposto. Dal punto di vista ambientale è sicuramente un vantaggio, ma non è stata fatta una valutazione su quanto questo peserà sulla produttività dell'impianto. In definitiva l'opera a livello della componente ecologica avrà un impatto (valutato "medio"), ma produrrà meno in quanto deve rilasciare un DMV più elevato; non è presente la stima della produzione con le quantità di acqua derivata aggiornate. Manca in definitiva una valutazione dei costi/benefici.*

- Non viene riportato se la variazione del DMV avrà effetti sull'approvvigionamento della troficoltura.

- Non è valutata nessun alternativa di progetto anche in merito alle modifiche sopra descritte.

Per stabilire se le opere compensative o mitigatrici sono necessarie e sufficienti deve prioritariamente essere verificata l'utilità dell'opera (quindi avere una determinazione quanto più certa possibile della quantità di corrente che verrà prodotta), una "misura" degli impatti e devono essere disponibili gli elementi per concludere che le misure proposte sono quantitativamente e qualitativamente idonee a compensare gli impatti negativi.

Nel proprio contributo integrativo del 20.12.2021 formulato sulla documentazione trasmessa in data 07.12.2021, espone quanto segue:

ARPAT aveva già segnalato nei suoi precedenti contributi le criticità dell'impianto dovute essenzialmente alla presenza di specie incluse nella Direttiva Habitat 92/43/CEE: vairone italico, il barbo tiberino e il cavedano di ruscello. Oltre a queste si segnala la presenza di anfibi quali Bombina variegata e il Speleomantens italicus segnalate da GISBAU o da RE.NA.TO, a ulteriore prova dell'elevato valore ambientale della zona oggetto del progetto (nelle note integrative il proponente si rende disponibile ad effettuare nuovi monitoraggi su queste specie).

La ditta inoltre in seguito alla VEXA ricalcola il DMV che risulta superiore (circa il 30% in più) rispetto a quanto precedentemente proposto. Dal punto di vista ambientale è sicuramente un vantaggio, si chiedeva una valutazione su quanto questo peserà sulla produttività dell'impianto. Il proponente afferma che il progetto risulta ancora economicamente sostenibile (Piano economico finanziario aggiornato). Si afferma inoltre che i valori utilizzati per l'applicazione della metodologia VEXA si ritengono corretti, visto anche il parere favorevole espresso a tal proposito dalla Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Nord, ai sensi del R.D. 1775/33 e del Regolamento n. 61/R/2016. In merito ai valori delle portate medie mensili del torrente Osca presso l'opera di presa in progetto si riporta nelle note integrative che vengono considerati rappresentativi delle portate realmente disponibili essendo stati ricavati da un modello di regionalizzazione recentemente elaborato dalla Regione Toscana e si basa sui dati di portata giornaliera rilevati in un periodo recente e sufficientemente lungo (dal 2011 al 2017) da 32 stazioni idrometriche dotate di scale di deflusso attive e ritenute affidabili anche per valori di magra.

Non era stato messo in dubbio da ARPAT il modello regionale per il calcolo delle portate, ma essendo già presente un'opera di presa per la troficoltura si chiedeva una valutazione delle portate con dati real time del torrente, questo sempre nell'ottica di garantire la massima tutela delle emergenze faunistiche ivi presenti.

CONCLUSIONI

Si conferma quanto già trasmesso da questo Dipartimento.

Si chiede che se dovesse essere giudicata compatibile l'opera, dovrebbero essere richiesti i seguenti approfondimenti in sede di AU:

- dati misurati in loco sulle portate e sulla derivazione esistente e confronto con i risultati del modello impiegato,*
- dettagliate opere di mitigazione/compensazione concordate con il settore Tutela della Natura e del Mare della regione Toscana, dettagliare il monitoraggio post operam e le azioni correttive,*
- definire compiutamente i sistemi di controllo delle portate naturali, derivate e DMV sia per l'impianto idroelettrico che per l'impianto di ittiocoltura con pubblicazioni sul web dei dati;*

l'Autorità di Bacino del distretto appennino settentrionale nei propri contributi del 10.06.2021 e del 20.10.2021, espone quanto segue.

Contributo del 10.06.2021:

Con riferimento alla Vostra di cui in oggetto ed alla Ns. nota prot. 3232 del 28.04.2020, con la quale questa AdB distrettuale aveva espresso il proprio contributo istruttorio nel corso del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA avviato da codesta Amministrazione regionale con nota prot. 76008 del 25.02.2020, avente il medesimo oggetto e successivamente archiviato, esaminata la documentazione progettuale resa disponibile sul sito web indicato nella nota in oggetto, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa AdB distrettuale si comunica quanto segue.

Fatte salve alcune diverse soluzioni progettuali, che non ne modificano le linee generali, Il progetto presentato per il nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è sostanzialmente lo stesso già oggetto del parere espresso a suo tempo dal Comitato Tecnico della soppressa AdB Magra e del citato procedimento di Verifica di Assoggettabilità poi archiviato.

Si prende atto che, come richiesto nella Ns. nota sopra citata, il Proponente ha svolto le indagini di campo a supporto della valorizzazione di alcuni fattori che compaiono nel calcolo del DMV ad uso non irriguo, di cui all'art. 7 Nda del Piano stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni" (PDER), tuttora vigente (fattori Qb ed N). In particolare, sono state svolte ex novo l'"Analisi della qualità delle acque", l'"Applicazione dell'Indice di Qualità Morfologica IQM" e l'"Analisi della Funzionalità Fluviale".

Si prende inoltre atto che è stato opportunamente valorizzato, come richiesto nella Ns. nota già citata, anche il parametro G – geomorfologico, secondo la tabella inserita nelle Nda PDER con Decreto del Segretario Generale AdB Magra n. 23 del 10.04.2013 e che, per il fattore Qr, relativo alla qualità delle acque restituite, il Proponente ha cautelativamente adottato un parametro uguale ad 1,2 nonostante che le Nda PDER ammettano, per l'uso idroelettrico, che tale parametro possa essere posto uguale ad 1, in quanto tale uso "[...] non comporta generalmente alcun peggioramento del livello di qualità delle acque una volta utilizzate".

Infine, si prende atto che nelle elaborazioni progettuali il proponente ha ritenuto di adottare, quale valore di portata minima da rilasciare in alveo presso l'opera di presa, il valore maggiore tra il DMV "non modulato" calcolato con la citata formula di cui all'art. 7 Nda PDER, (risultato pari a 110 l/s) maggiorato della componente "modulazione", come definita al medesimo art. 7 e calcolata sulla base delle portate medie mensili stimate (che porta il DMV a portate comprese tra 113 l/s in agosto e 299 l/s in febbraio) ed il valore di Deflusso Ecologico per il periodo non estivo fornito dalla Regione Toscana (236 l/s). A tale proposito, si ricorda che la componente "modulazione" del DMV è variabile e deve risultare dalla misurazione in continuo della portata naturale a monte dell'opera di presa;

essa non può quindi essere un valore predeterminato sulla base delle portate medie mensili stimate, anche se ciò può essere utile nell'ambito delle elaborazioni di supporto al dimensionamento dell'impianto ed alla valutazione della portata derivabile e quindi della producibilità teorica dello stesso.

Contributo del 20.10.2021:

[...] Si prende favorevolmente atto del fatto che, al fine di contenere l'impatto della derivazione entro il limite massimo previsto dalla metodologia VEXA per il livello "moderato" (rapporto $P/Q_{nm} \leq 50\%$, dove P è la portata media mensile derivata e Q_{nm} è la portata media mensile naturale stimata), il Proponente ha adottato, quale valore di portata da rilasciare presso l'opera di presa, il 50% della portata istantanea fluente in alveo. Tale valore è sistematicamente maggiore sia del DMV calcolato con la formula di cui all'art. 7 Nda PDER, (risultato pari a 110 l/s, oltre alla modulazione) sia del valore di Deflusso Ecologico per il periodo non estivo fornito dalla Regione Toscana (236 l/s).

Quest'ultimo valore sarà comunque garantito nel caso in cui la portata naturale istantanea fosse inferiore a 472 l/s. Inoltre, poiché la portata minima turbinabile è 200 l/s, l'impianto sarà fermo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei quali sarà in funzione soltanto la derivazione ad uso ittigenico (60 l/s) intestata al Proponente stesso.

E' pertanto stata ricalcolata la portata media derivata (nuovo valore 360 l/s, a fronte dei 463 previsti in precedenza); di conseguenza il Proponente ha ricalcolato anche alcuni valori caratteristici dell'impianto (potenza media e producibilità);

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Genio Civile Toscana Nord nel proprio contributo del 11.11.2021, in relazione agli aspetti di propria competenza esprime quanto segue:

Dalla documentazione integrativa presentata, si prende atto che la valutazione ambientale ex ante (definita VEXA), è stata aggiornata tenendo conto dei valori della stima delle portate medie mensili proposte dal Settore Idrologico della Regione Toscana, nonché del valore dello stato ecologico del corpo idrico e della portata dell'impianto potabile denominato "Villa" (codice pratica DC1381/60-9), che sottrae al bacino una portata media per tutto l'anno, pari a 1,1 l/s.

Si accoglie favorevolmente inoltre, l'ipotesi cautelativa di rilasciare una portata pari al 50% del valore della portata naturale, come DMV.

Si rileva però, che:

1) per alcuni mesi (gennaio, marzo, aprile, maggio e novembre), il Rischio determinato dal "cumulo dei prelievi" risulta ancora ALTO, in quanto l'impatto determinato dalla sommatoria delle portate (ad uso idroelettrico e potabile), determina una percentuale, seppur di poco, superiore al 50% (allegato 1);

2) dal momento che, con l'introduzione di una nuova opera di presa, l'impianto proposto utilizzerebbe due opere di presa (quella a monte, che funzionerebbe per circa 8 mesi l'anno abbinando gli usi idroelettrico e ittigenico, e quella esistente più a valle, a servizio dell'impianto ittigenico, che funzionerebbe per i restanti 4 mesi), la valutazione ambientale avrebbe dovuto tenere conto di entrambe le soluzioni,

per tali motivi, tenuto conto dei dati usati, e del margine irrisorio per cui l'impatto dal "cumulo dei prelievi" risulta ancora ALTO, l'Ufficio ha predisposto una VEXA (allegato2), dalla quale risulta che:

- gli impatti possono essere ridotti, semplicemente riducendo la portata media mensile di derivazione (pur non variando la portata media dell'impianto pari a 360 l/s), al fine di ridurre l'impatto sul corso d'acqua, dovuto al cumulo dei prelievi al di sotto del 50%.

- l'impatto sostenuto dal T. Osca risulta sostenibile anche nei mesi estivi, in cui è attiva la derivazione, posta a quota di circa 145 m, ad esclusivo uso agricolo (allevamento pesci) nel mesi di maggio-settembre, mentre nei rimanenti mesi questa derivazione non potrà essere mai attivata.

3. CONCLUSIONI

Si ritiene di esprimere parere favorevole, ai sensi del RD1775/33 e Regolamento n.61/R/2016, con la prescrizione che le portate medie mensili non superino i valori delle portate indicate nella valutazione ambientale proposta (allegato2).

il Settore Tutela della natura e del mare nel proprio contributo conclusivo del 17.11.2021, esprime quanto segue:

Considerato che con nota ns. prot. 287880 del 09/07/2021 sono state richieste le seguenti integrazioni:

1. ulteriori specifici approfondimenti, tramite la messa in atto di appositi monitoraggi, in relazione alla presenza e relativa distribuzione di specie faunistiche di interesse conservazionistico, con particolare riferimento a quelle sopra indicate nella documentazione trasmessa e nello studio della Specola, al fine di poter escludere e/o mitigare eventuali impatti dell'opera. Nel caso delle specie di interesse comunitario, i monitoraggi dovranno essere effettuati secondo le indicazioni (tecniche di monitoraggio, stima del parametro popolazione, stima delle qualità dell'habitat per le specie, indicazioni operative) contenute nei documenti tecnici "Manuali per il monitoraggio di specie ed habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Habitat, Specie Animali e Specie Vegetali" pubblicati nel 2016 dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra).

2. valutazione approfondita in merito all'utilizzo delle turbine Francis, al fine di garantire una tutela della fauna ittica ed in particolare degli individui più giovani che possono incappare nella turbina

3. dal momento che ci si limita ad ipotizzare o supporre che la comunità ittica possa rispondere adeguatamente alla perturbazione arrecata dall'impianto idroelettrico, che si andrebbe ad aggiungere alle opere trasversali e longitudinali già in essere, approfondire gli effetti cumulativi derivanti dalla realizzazione del progetto sulla suddetta comunità e sull'ecosistema acquatico nel suo complesso

4. mappatura delle specie vegetali alloctone presenti ed individuazione delle misure che si intendono mettere in atto al fine di impedirne la propagazione.

5. cronoprogramma degli interventi che tenga conto delle specie faunistiche presenti

6. individuazione delle misure di mitigazione da mettere in atto, nel caso in cui a seguito dei monitoraggi effettuati post operam venissero riscontrati effetti negativi sulle specie vegetali e faunistiche presenti.

Nella documentazione integrativa, in relazione ai punti di cui sopra, si riporta quanto segue:

1. sono stati effettuati monitoraggi faunistici tra fine agosto e inizio settembre 2021 prendendo in considerazione le specie segnalate dalla Specola, dal GISBAU (portale GIS del Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università di Roma « La Sapienza ») e da RENATO. Riguardo ai micromolluschi non sono stati riscontrati individui vivi né gusci vuoti. Durante i sopralluoghi eseguiti non sono stati avvistati individui appartenenti alle specie gufo reale, falco pecchiaiolo e colombaccio, (specie segnalate nella vallata dal GISBAU o da RENATO) né sono stati individuati nidi o rifugi. In merito agli anfibi si afferma che la presenza della Rana italica e di Bufo bufo poteva essere confermata da avvistamenti di individui adulti avvenuti durante sopralluoghi precedenti. Nel corso dei successivi monitoraggi è stata riscontrata la presenza di un individuo adulto di Salamandra salamandra e due individui di rospo comune

Bufo bufo. Non è stata riscontrata la presenza delle specie *Bombina variegata* e *Speleomantes italicus* e tra i rettili di *Podarcis muralis*. In merito ai chiroterteri non sono stati riscontrati rifugi popolati lungo il tracciato della condotta, l'area di presa o il torrente.

In merito alle suddette specie non è comunque possibile escluderne la presenza in aree lontane dal futuro cantiere. Per quanto riguarda la fauna ittica, il monitoraggio è stato effettuato sul Torrente Osca a Tresana utilizzando la metodica quantitativa con due passaggi di elettropesca su un tratto rappresentativo del corso d'acqua (a monte e a valle della centrale idroelettrica in progetto). La fauna ittica presente è costituita prevalentemente da Ciprinidi reofili, (vairone italiano, il barbo tiberino, il cavedano di ruscello, specie ittiche autoctone in Direttiva Habitat). E' stato calcolato l'indice ittico NISECI. Il contesto vegetazionale e floristico è stato integrato fornendo una mappa di dettaglio della flora alloctona presente lungo il tracciato definito per la condotta e le sponde fluviali (*Robinia pseudoacacia*, *Phytolacca americana*, *Ailanthus altissima*)

2. studi specifici hanno dimostrato che la mortalità degli esemplari ittici di varie specie e dimensioni costretti a transitare attraverso le turbine di tipo Francis è essenzialmente pari al 100 %. In merito all'impianto in esame la fauna ittica che accidentalmente dovesse entrare all'interno dell'opera di presa sarebbe trascinata dalla corrente lungo la condotta e non avrebbe pertanto alcuna possibilità di sopravvivenza una volta giunta in corrispondenza della turbina. L'unico accorgimento possibile in grado di mitigare tale impatto risulta l'installazione di un'adeguata griglia all'opera di presa al fine di impedire l'ingresso dell'ittiofauna al suo interno. Al fine di mitigare maggiormente l'impatto ed annullare il rischio di mortalità dovuta a migrazione verso valle di tutta la fauna ittica presente verrà realizzata una presa con griglia tipo "Coanda". Tale tipo di presa è dotata di una griglia con barre di sezione triangolare orientate parallelamente al flusso del corso d'acqua aventi luce pari a circa 1 mm, attraverso le quali la fauna ittica non riesce a passare. Inoltre la superficie molto liscia delle barre in acciaio della griglia fornisce un'ottima via di passaggio per la fauna ittica che, grazie anche alla pendenza della griglia, scivola via dalla superficie di captazione, spinta verso valle dal suo stesso peso e dalla corrente dell'acqua in eccesso non captata. In tal modo anche per gli esemplari più giovani, di dimensioni contenute, si annulla il rischio di ingresso nell'opera di presa ed il conseguente passaggio accidentale attraverso la turbina. In merito all'opera di presa dell'allevamento ittico si precisa che nel periodo in cui tale captazione sarà attivata l'impianto idroelettrico sarà fermo, pertanto nel caso in cui alcuni individui ittici dovessero accidentalmente entrare attraverso la griglia non correrebbero alcun pericolo, in quanto verrebbero trasportati attraverso la condotta fino alle vasche dell'allevamento ittico dove potranno essere recuperati e successivamente rilasciati nel torrente Osca.

3. si ritiene che i potenziali effetti cumulativi legati alla realizzazione del nuovo impianto ad uso idroelettrico, sui comparti ambientali (qualità idromorfologica, qualità biologica, qualità chimico/fisica e batteriologica, ittiofauna) siano di entità poco significativa. Nei periodi di maggior criticità idrica il "fermo impianto" dovrebbe impedire uno "stress ecologico/ambientale" eccessivo.

4. nell'area di intervento sono presenti in modo sporadico specie esotiche invasive (fornendo una mappa di dettaglio della flora alloctona presente lungo il tracciato definito per la condotta e le sponde fluviali, di cui al punto 1.), per cui devono essere adottate misure di gestione al fine di evitare il loro reinsediamento sulle aree ripristinate e la loro espansione. Le suddette misure vanno dalla corretta esecuzione dei movimenti terra e dello smaltimento dei residui vegetali, al ripristino dei luoghi con specie a rapida crescita che coprano il terreno nudo e/o specie autoctone a bassa richiesta di manutenzione fino a periodiche azioni di controllo del successo delle operazioni, con eventuale estirpazione manuale o sfalcio dei ricacci.

5. nella "Relazione integrativa" si riporta che al fine di non interferire in alcun modo con il ciclo biologico della fauna ittica presente, tutti gli interventi in alveo saranno effettuati nel mese di marzo e nel periodo tra luglio e agosto. Per quanto riguarda la posa della condotta in base all'etologia delle specie presenti, tenendo in considerazione in modo particolare le criticità delle specie più rare e sensibili, si prevede di realizzare tale intervento nel mese di marzo e nel periodo compreso tra luglio e settembre, in modo da evitare interferenze con i periodi riproduttivi primaverili e/o autunnali ed il periodo di deposizione degli anfibi. Nel "Quadro Ambientale-Ulteriori approfondimenti vegetazionali e faunistici" si precisa che nel caso degli anfibi il periodo meno a rischio per l'effettuazione dei lavori in alveo è da novembre a marzo e per i lavori a terra, da novembre a marzo e a luglio-agosto. In tali periodi, infatti, si evitano le fasi cruciali della riproduzione primaverile e/o autunnale nonché della deposizione in acqua, si evitano anche interferenze con i neoformati acquatici. Inoltre al fine di mitigare il più possibile l'impatto sulla fauna terrestre osservata durante i monitoraggi e più esposta a subire eventuali danni durante le lavorazioni, in primis gli anfibi, si prevede di effettuare immediatamente prima dell'inizio dei lavori, un'ispezione con un esperto che individui le possibili tane di ibernazione (nel mese di marzo) e le nicchie ed i nascondigli (nei mesi estivi). Nel caso venissero rinvenuti individui nelle superfici di movimentazione, verranno allontanati applicando tutte le buone norme del caso per evitare conseguenze sulla fauna.

6. si afferma che l'unico elemento ipotizzabile di disturbo, in fase di esercizio, è relativo al calo di portata per la fauna legata all'ambiente idrico nel periodo del primo sviluppo, anfibi, e macrobenthos. Viene comunque previsto un impatto non rilevante per le comunità. In ogni caso, se a seguito dei monitoraggi attuati sulla fauna terrestre, benthos e anfibi, venisse riscontrato un calo di qualità macrobentonica o la mancanza di ritrovamenti delle specie anfibi riscontrate ante operam, verrà immediatamente avviato un confronto con i progettisti e gli enti per la riconsiderazione dei periodi di rilascio e/o della quantità di portata prelevata. In merito alla flora e vegetazione, saranno condotti controlli al fine di monitorare l'eventuale insorgenza o propagazione di specie alloctone invasive e l'effettuazione di sfalci delle invasive nei primi 5 anni conseguenti le lavorazioni, sia nell'area di presa che lungo il tracciato.

Dall'esame della documentazione si rileva inoltre che:

- la portata media annua rilasciata a valle dell'opera di presa sarà pari a 423 l/s con un aumento di circa il 30% rispetto alla portata rilasciata nel progetto originario (pari a 329 l/s)

- al fine di compensare e mitigare gli impatti paesaggistici, viene proposto un rimboschimento compensativo da realizzarsi mediante la messa a dimora di specie di pregio nell'area limitrofa all'opera di presa interessata dal cantiere avente un'estensione pari a circa 600 mq e la rinaturalizzazione delle superfici interessate dalla posa della condotta e dalla realizzazione delle piste di accesso mediante la piantumazione di specie arboreoarbustive

- come ulteriori misure di compensazione e mitigazione vengono proposte la gestione di un incubatoio a scopo di ricerca, accrescimento e ripopolamento di specie di interesse conservazionistico, la realizzazione di un sentiero ad uso turistico lungo il Torrente Osca con pannelli esplicativi, la realizzazione di rifugi per pesci con la posa di alcuni assi ciclopici nell'alveo bagnato nel tratto a monte e a valle dell'opera di derivazione e la realizzazione di alcune buche a monte e a valle dell'opera di derivazione, atte a favorire ambienti idonei come rifugi per pesci nei periodi di siccità

Alla luce di quanto sopra, pur prendendo atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta in parte esaustiva e di adeguato livello tecnico, si osserva quanto segue:

- lungo il corso d'acqua è stata rinvenuta la presenza di alcune specie di interesse conservazionistico quali *Rana italica*, *Bufo bufo*, *Salamandra salamandra*. Nel sopralluogo effettuato a inizio settembre 2021, non è stata riscontrata la presenza delle specie *Bombina variegata* e *Speleomantens italicus* (specie segnalate da GISBAU o da RE.NA.TO). Si fa presente che il periodo in cui sono stati effettuati i monitoraggi non risulta il più appropriato; sulla base del manuale ISPRA per il genere *Speleomantens* è indicato effettuare il monitoraggio durante il periodo aprile-giugno durante le ore pomeridiane o serali, scegliendo i periodi successivi a piogge, evitando periodi siccitosi o giornate ventose (le temperature non devono superare i 22 °C), mentre per la specie *Bombina variegata*, il periodo ottimale varia a seconda delle località, da aprile ad agosto. In generale maggio-luglio è il periodo preferibile per il rilevamento degli adulti in acqua.

Si ritiene opportuno pertanto che sia valutata la possibilità di effettuare nuovi monitoraggi nei periodi sopra indicati

- nella relazione si riporta che, nel caso venissero rinvenute specie faunistiche, in primis anfibi, questi saranno allontanate applicando tutte le buone norme del caso per evitare conseguenze sulla fauna. Al riguardo si fa presente che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" all'art. 8 prevede per le specie animali di cui all'allegato D lettera a) ossia "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa" (quali *Rana italica*, *Bombina variegata*, *Speleomantes italicus*, *Podarcis muralis*...), il divieto di catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale, perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione ed è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale. Eventuali deroghe a quanto sopra possono essere riconosciute ai sensi dell'art. 11 del suddetto D.P.R., dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle Politiche agricole e l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

Si chiede pertanto di prendere atto di quanto sopra al fine di richiedere, nel caso di necessità di traslocazione di specie faunistiche, le necessarie preventive autorizzazioni

- riguardo al cronoprogramma, nella documentazione, si riporta che al fine di non interferire con il periodo di riproduzione delle specie presenti, i periodi meno rischiosi sono:

- anfibi: da novembre a marzo (per interventi in alveo) e da novembre a marzo e luglio - agosto (per i lavori a terra).

- pesci: marzo e luglio-agosto (per interventi in alveo)

Risulta pertanto che gli interventi in alveo, ai fini della tutela delle specie presenti, potrebbero essere effettuati unicamente nel mese di marzo, a fronte della durata prevista per i lavori in alveo di 3 mesi, come

riportato nel Quadro ambientale 3.5 Flora e Fauna. Si rileva inoltre che nella tabella riportata a pag. 6 della Relazione integrativa tra i lavori da realizzare non risulta evidenziata la scala risalita per i pesci.

Si chiede di chiarire/rettificare quanto sopra

- la realizzazione dell'opera in progetto comporta l'abbattimento della vegetazione in prossimità dell'opera di presa (circa 1000 mq di cui solo 600 saranno oggetto di futuri interventi di rimboschimento) e lungo la posa della condotta (circa 30 individui adulti di Ontano). La vegetazione è in buona parte riconducibile ad un Alneto ripario di Ontano Nero (*Alnus glutinosa*), ad elevata qualità ambientale.

Si fa presente che una criticità legata all'intervento, oltre alla sottrazione della vegetazione riparia solo in parte oggetto di ripristino, è la possibile espansione di specie alloctone invasive.

Si chiede di contenere al massimo l'abbattimento di vegetazione, in particolare di esemplari di *Alnus glutinosa*, raccomandando inoltre un ripristino quantitativamente equivalente.

In merito all'espansione di specie alloctone invasive si raccomanda di mettere in atto tutte le misure previste sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio

- in fase di esercizio, la realizzazione di una nuova derivazione ad uso idroelettrico (con traversa e tratto sotteso) comporterà un peggioramento della qualità idromorfologica del tratto interessato. I possibili impatti e perturbazioni, a seguito della sottrazione di parte della portata presente in alveo su un tratto sotteso sono relativi alla riduzione della superficie bagnata e del tirante idrico, con conseguente riduzione del numero di esemplari e della biomassa complessiva per ogni specie ittica, innalzamento della temperatura dell'acqua con la possibile riduzione delle specie vocate ad acqua più fredda (come ad esempio i salmonidi), una riduzione dei rifugi disponibili a causa della diminuzione del battente e della superficie dell'alveo bagnato, una riduzione della velocità media dell'acqua, con conseguente penalizzazione per le specie legate ad acqua più veloce (come ad esempio il barbo e la trota). La costruzione di sbarramenti trasversali lungo il corso d'acqua, comporta inoltre una alterazione dell'habitat, costituendo in tal senso una criticità e minaccia per alcune specie ittiche presenti, quali *Telestes muticellus*, *Barbus tyberinus* (vulnerabile) e *Anguilla anguilla* (in pericolo critico)

In merito all'ittiofauna si ritiene inoltre che una criticità, anche se in parte mitigata dalla presenza di una griglia, sia quella relativa alla possibile captazione degli esemplari di dimensioni più ridotte nell'opera di presa, con conseguente sicura morte nella fase di esercizio. Sempre in merito all'ittiofauna ed alla possibile captazione di esemplari di dimensioni più ridotte nell'opera di presa (attraverso la griglia) durante il fermo dell'impianto idroelettrico, si esprime qualche perplessità sulla possibilità di un loro recupero dalle vasche dell'allevamento ittico con conseguente rilascio nel Torrente Osca.

Alla luce di quanto sopra si ritiene non sufficiente, qualora a seguito dei monitoraggi attuati venga riscontrata una diminuzione della presenza di specie anfibe o ittiche o un calo della qualità macrobentonica, il semplice rinvio ad un confronto con i progettisti e gli enti per le valutazioni del caso, per una riconsiderazione dei periodi di rilascio e/o della quantità di portata prelevata: si ritiene opportuno che siano fornite maggiori specifiche in merito a misure di mitigazione e/o limitazioni da mettere in atto in caso di necessità.

il Settore Tutela e riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel proprio contributo del 08.11.2021, richiamate le richieste di integrazioni formulate nel proprio contributo del 02.07.2021, esprime posizione favorevole con prescrizioni per la successiva fase autorizzativa:

1- il ripristino finale non prevede alcuna opera di mitigazione, lasciando al rimboschimento spontaneo la formazione del nuovo verde ripariale, mettendo in opera lo scotico superficiale accantonato in fase di scavo e specie arbustive eradicato e messe in riserva. Tale operazione incontrollata potrebbe generare un sopravvento delle specie invasive a discapito dell'attuale composizione vegetazionale, con una perdita significativa di qualità dell'area boscata. Si chiede pertanto di valutare l'opportunità di allontanare gli strati superficiali di terreno se interessati dalla presenza di specie invasive e di proporre un progetto di mitigazione a salvaguardia e valorizzazione della fascia boscata che preveda la nuova piantumazione di specie presenti, a ricostituire l'attuale tessuto vegetazionale in tempi più rapidi;

2- la documentazione non indica con precisione l'ampiezza della pista di accesso dalla SP 23, da cui accederanno mezzi pesanti per il trasporto dei materiali indispensabili alla realizzazione dell'opera, non viene indicata la sua finitura finale e non è chiarita la presumibile permanenza della stessa pista come strada a servizio della manutenzione dell'impianto e si chiede pertanto un chiarimento in merito;

3- per la realizzazione dello scavo della condotta forzata non viene indicata come area coinvolta quella relativa all'accantonamento temporaneo delle terre di scavo, a lato dello scavo a sezione obbligata e si chiede pertanto un chiarimento in merito alle reali aree impegnate nell'operazione, anche attraverso una sezione significativa quotata della modellazione morfologica indicando il profilo attuale ed un chiarimento sulla finitura della pista di accesso all'impianto di presa e sul rimanente tracciato della condotta;

4- per la realizzazione della pista di accesso dalla SP23 all'area di cantiere da parte di mezzi pesanti non viene indicata la modellazione del terreno e si chiede pertanto la redazione di sezioni significative quotate, indicando anche il profilo attuale;

5- al fine di poter valutare l'inserimento delle opere di presa nel contesto, si chiede una fotosimulazione dell'intervento, in considerazione del valore paesaggistico e identitario dell'area fluviale;

6- si chiede infine un'indicazione sulla finitura dei manufatti di presa, presumibilmente in c.a. a faccia vista, chiedendo di valutare la copertura con un paramento in pietra locale, nel rispetto della prescrizione b.3 dell'art. 12,3 della Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR.

In ottemperanza ai singoli punti, in relazione alla documentazione depositata si osserva:

1- PARZIALMENTE OTTEMPERATA. Nella determinazione delle aree boscate vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del DLgs 42/2004 interessate dal progetto, si rileva nuovamente che non è stata effettuata una verifica della consistenza secondo le disposizioni dell'Elaborato 7B, parte integrante della Disciplina dei Beni paesaggistici Elaborato 8B del PIT-PPR, ma che è stata confermata una superficie di circa 600 mq., corrispondente all'area di cantiere presso le opere della centrale, da destinare ad opere di mitigazione attraverso nuova piantumazione con vegetazione arborea e arbustiva da mettere a dimora nell'area di cantiere. Lo studio condotto secondo i criteri indicati dall'elaborato 7B dovrà essere pertanto oggetto di approfondimento documentale in fase di rilascio di autorizzazione paesaggistica, al fine di determinare la consistenza dell'area vincolata e definire le aree sottoposte a taglio nella realizzazione dell'area di cantiere e l'ampliamento di sentieri esistenti.

Si ritengono comunque migliorative, in questa fase di studio preliminare, le ipotesi di mitigazione e ripristino proposte, con l'impianto di nuove specie arboree/arbustive nell'area di cantiere e successivo monitoraggio di accrescimento/attecchimento, allontanamento dello scotico biologicamente infestato da specie invasive.

2- PARZIALMENTE OTTEMPERATA. Documentazione non esaustiva. Nelle due sezioni lungo la pista di accesso dalla SP 23 (Tav.17) non viene chiarito se le larghezze indicate di 1,80 m. e 2,50 corrispondano allo stato attuale o allo stato di progetto, ovvero dopo aver effettuato i 'tagli selettivi', visto che tali ampiezze non cambiano rispetto all'indicato stato di cantiere e di esercizio. Ciò apparirebbe in contrasto con la risposta fornita al quesito n.2 (cfr Rel.5- Relazione integrativa pag. 13), dove viene affermato che:

La pista di accesso alle aree di cantiere dalla SP 23 al termine dei lavori verrà mantenuta per poter accedere all'opera di presa ed effettuare la manutenzione dell'impianto, previo restringimento ad una larghezza minima idonea a consentire il passaggio di piccoli mezzi (mini escavatori, mezzi fuoristrada).

Nelle successive fasi progettuali e autorizzative, si chiede pertanto di esplicitare e quantificare in cosa consista tale restringimento finale visto che non si evince dagli elaborati grafici, che sembrano rispondere solo al quesito sulla dimensione e sul manto di finitura delle piste che rimarranno in fase di esercizio.

3. OTTEMPERATA. Rispetto al ripristino dello stato dei luoghi viene proposta una rinaturalizzazione delle superfici interessate dalla posa della condotta e dalla realizzazione delle piste di accesso, da realizzarsi mediante piantumazione di specie arboree e arbustive.

Con riferimento alle prescrizioni relative all'art. 142 c.1 lettera g) del DLgs 42/2004, pur non avendo un riscontro delle aree effettivamente impegnate in fase esecutiva, compreso lo spazio per l'accantonamento temporaneo delle terre scavate proveniente da scavo a sezione obbligata, all'interno di area vincolata, si prende atto delle misure indicate nel ripristino come atto progettuale vincolante.

4- PARZIALMENTE OTTEMPERATA. Vengono indicate due sezioni trasversali relative alla pista di accesso dalla SP23, quando la richiesta riguardava un chiarimento sulle eventuali modellazioni del terreno nella realizzazione della pista, al fine di comprendere meglio l'entità delle trasformazioni, ovvero se la realizzazione della pista comportasse anche una nuova configurazione del profilo tale da determinare la necessità di consolidamenti dei cigli scavati. Nelle successive fasi progettuali sarà necessario chiarire tale aspetto.

5- PARZIALMENTE OTTEMPERATA. La fotosimulazione riporta un elaborato in 3D dell'opera di presa, ma non un inserimento contestuale dell'opera. Nelle successive fasi progettuali dovrà essere meglio illustrato tale inserimento nel contesto.

6. OTTEMPERATA. Le opere a vista saranno interamente rivestite con paramento in pietra e si ritiene pertanto ottemperata la richiesta di integrazione e chiarimento.

Fermo restando che la documentazione progettuale integrativa non ottempera pienamente alle richieste del settore scrivente, da quanto prodotto, le opere di mitigazione e l'impatto paesaggistico appaiono non in contrasto con il contesto, ma si ritiene che nelle successive fasi di progettazione si debba ottemperare alle singole prescrizioni sopra riportate inerenti al vincolo beni paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g) del DLgs42/2004;

Dato atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi istruttori pervenuti:

l'impianto idroelettrico (ad acqua fluente) in progetto, prevede la captazione delle acque superficiali dal Torrente Osca; è prevista la sottensione di un tratto del corso d'acqua;

l'opera di presa dell'impianto in progetto, dotata di scala di risalita dell'ittiofauna, si colloca in prossimità di un'esistente opera trasversale in disuso;

le opere connesse (condotte e alloggiamento impianti) sono già in parte presenti quali strutture connesse all'esistente impianto di tricoltura esistente;

nel Torrente Osca risulta la presenza di specie animali, pesci ed anfibi, di interesse conservazionistico, incluse negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE, tutelate anche dal d.p.r. 357/1997 e dalla l.r. 30/2015;

è prevista l'installazione di stazioni idrometriche per la valutazione della portata naturale del corso d'acqua, della portata derivata e della portata rilasciata; inoltre all'opera di presa verranno installate telecamere fisse, alle quali si potrà accedere via modem, per monitorare in continuo la soglia di presa ed il passaggio dell'ittiofauna;

la valutazione ambientale ex ante (VEXA) tiene conto dei valori della stima delle portate medie mensili proposte dal Settore Idrologico della Regione Toscana, nonché del valore dello stato ecologico del corpo idrico e della portata dell'impianto potabile denominato "Villa" (DC1381/60-9), che sottrae al bacino una portata media per tutto l'anno, pari a 1,1 l/s.;

- è stato adottato, quale valore di portata da rilasciare presso l'opera di presa, il 50% della portata istantanea fluente in alveo. A seguito di tale aumento complessivamente la portata media annua rilasciata a valle dell'opera di presa sarà pari a 423 l/s, con un aumento di circa il 30 % rispetto alla portata rilasciata nel progetto originario (pari a 320 l/s);

- è stata ricalcolata la portata media derivata (nuovo valore 360 l/s, a fronte dei 463 l/s previsti in precedenza) e di conseguenza sono stati ricalcolati anche alcuni valori caratteristici dell'impianto (potenza media e producibilità);

Considerato infine che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto è coerente con la pianificazione nazionale e regionale in materia di energia;

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, di cui all'art.3 del d.lgs.199/2021, prevedono un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990, entro il 2030;

la sostituzione delle fonti energetiche fossili con le fonti rinnovabili determina anche la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, quali ossidi di azoto e polveri sottili;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rile-

vato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. il proponente, ai fini della richiesta di concessione di derivazione, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve uniformarsi alle indicazioni del Genio Civile Toscana Nord, contenute nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto, nonché nel relativo allegato 2;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Genio Civile Toscana Nord, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze in materia della Autorità di bacino distretto appennino settentrionale, ai sensi del r.d.1775/1933)

2. contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art.146 del d.lgs.42/2004, il proponente, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve presentare al Settore scrivente gli approfondimenti indicati dal Settore regionale paesaggio, contenuti nel contributo riportato in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale che consulerà il Settore regionale Tutela e riqualificazione e valorizzazione del paesaggio]

3. con riferimento alla tutela della natura e della rete ecologica regionale, di cui alla l.r. 30/2015, il proponente, in fase di costruzione e di esercizio, deve uniformarsi alle indicazioni del Settore regionale Tutela della natura e del mare, di cui al contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo a cura del Settore regionale tutela della natura e del mare, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

4. ai fini della richiesta di autorizzazione energetica ex art.12 del d.lgs.387/2003, il proponente, sulla base del livello definitivo della progettazione, deve presentare ad ARPAT gli approfondimenti richiesti nel contributo conclusivo acquisito il 20.12.2021 e riportato in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 4. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione delle linee guida redatte da Arpat "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" del gennaio 2018;

di organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019). Nel caso di gestione nel regime dei rifiuti, privilegiare il recupero allo smaltimento;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

quanto indicato dalla competente Autorità di bacino, nel contributo riportato in premessa, con riferimento alle proprie competenze ex r.d. 1775/1933;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in alveo ed in area a pericolosità idraulica, in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto ed adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere e di impianto;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;

i rifiuti prodotti dalla realizzazione, manutenzione ed esercizio, dismissione dell'impianto devono essere gestiti nel rispetto della parte quarta del d.lgs. 152/2006, privilegiando il recupero allo smaltimento;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune, limitatamente alla fase di costruzione, una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione dei rifiuti, dei macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 7/2005, in merito alla tutela della fauna ittica, nonché le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere in alveo di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri in fase di costruzione, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

le misure di tutela dei beni archeologici di cui alla parte seconda del d.lgs.42/2004;

le misure di tutela delle specie di interesse conservazionistico di cui agli artt. 8 e seguenti del d.p.r. 357/1997 e di cui agli artt. 78 e seguenti della l.r. 30/2015;

le disposizioni in materia di rimboschimento compensativo di cui alla l.r. 39/2000, art.44 e di cui al regolamento d.p.g.r. 48R/2003, art.81;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione dell'impianto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un nuovo impianto idroelettrico ubicato sul Torrente Osca, in Comune di Tresana (MS), proposto da Tropicoltura Toscana (sede legale: loc. Ponte, Comune di Tresana - MS; partita IVA: 01021500457), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1 del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Tropicoltura Toscana;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge .

IL DIRIGENTE

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di
Trasporto e Viabilità Regionale**

DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23130
certificato il 30-12-2021

Classificazione a Strada Provinciale del tratto stradale denominato “Via di Ripafratta” per l’intero tratto di ml. 470, dall’intersezione con la SRT n. 12 “dell’Abetone del Brennero” fino alla intersezione con la S.P. n. 30 del Lungomonte Pisano, in Provincia di Pisa.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n. 88/98 ed il regolamento attuativo ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n. 41/R del 2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Pisa, assunta al protocollo Regionale in data 14/12/2021 al num. 482396, con la quale si invia alla Regione Toscana la Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n.24/2021 del 20/10/2021 in cui si richiede alla Regione Toscana l’emissione del Decreto Regionale ai sensi della L.R. 88/1998 per la classificazione a Strada Provinciale del tratto stradale denominato “Via di Ripafratta” per l’intero tratto di ml. 470, dall’intersezione con la SRT n. 12 “dell’Abetone del Brennero” fino alla intersezione con la S.P. n.30 “del Lungomonte Pisano”;

Considerato che nella sopracitata Delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2021 viene riportato che:

- “la “Via di Ripafratta”, in relazione alle caratteristiche strutturali e funzionali assunte nel tempo, presenta i caratteri che non contrastano con la definizione di strada provinciale, in quanto parte integrante di itinerari che collegano aree strategiche per i territori limitrofi dei Comuni di Vecchiano, San Giuliano T.me, Lucca e Massarosa, oltre che costituire un collegamento diretto tra la SRT 12 “Abetone e Brennero” con la SP 30 “del Lungomonte Pisano”, così come meglio evidenziato nella relazione tecnica di cui all’allegato 1”;

- il Comune di Vecchiano ha espresso la volontà di procedere alla cessione del tratto di Via di Ripafratta

ricadente nel proprio territorio alla Provincia di Pisa con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 6/08/2021;

- il Comune di San Giuliano T.me ha espresso la volontà di procedere alla cessione del tratto di Via di Ripafratta ricadente nel proprio territorio alla Provincia di Pisa con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2021;

- si ritiene opportuno provvedere alla classificazione a strada provinciale ed al conseguente trasferimento alla Provincia di Pisa della “Via di Ripafratta” per l’intero tratto di 470 ml, dall’intersezione con la SRT 12 “Abetone e Brennero” (Comune di San Giuliano Terme) all’intersezione con la SP 30 “del Lungomonte Pisano” (Comune di Vecchiano), il tutto come meglio dettagliato alla planimetria costituente l’allegato 2 alla Delibera stessa;

- si approva la classificazione soprariportata;

Vista la Relazione tecnica riportata in allegato 1 alla Delibera 24/2021 sopracitata, che riporta che:

- La Via di Ripafratta svolge una funzione di interesse pubblico garantendo il collegamento diretto tra i territori di due importanti comuni della Provincia di Pisa, ossia il comune di San Giuliano Terme e il comune di Vecchiano.

- Il tratto di Via di Ripafratta è parte integrante del principale itinerario che collega il comune capoluogo di San Giuliano Terme e tutte le sue frazioni presenti lungo la SRT 12 “Abetone e Brennero” (Rigoli, Molina di Quosa, Pugnano e Ripafratta) con l’area ovest del comune di Lucca fortemente antropizzata;

Vista la posizione strategica della “Via di Ripafratta, essa costituisce una valida alternativa alla viabilità in caso di chiusure o altre particolari esigenze che comportano la deviazione del traffico locale che si sposta da Pisa verso Lucca e viceversa.

- “... la Via di Ripafratta costituisce parte dell’itinerario che collega il capoluogo del comune di San Giuliano Terme con l’area ovest del comune di Lucca; inoltre la Via di Ripafratta collega la SRT 12 “Abetone e Brennero” con la SP 30 del “Lungomonte Pisano” rappresentando una delle quattro possibili alternative di scavalco del fiume Serchio nel tratto compreso tra Lucca e Migliarino Pisano, la cui distanza tra i punti estremi è superiore a 15 km, precisando che due dei quattro ponti citati si trovano all’estremità del tratto di 15 km considerato; da cui consegue che mantenere in funzione il ponte della Via di Ripafratta costituisce un obiettivo strategico per il buon funzionamento dell’intera rete viaria del comparto compreso tra San Giuliano Terme, Vecchiano, Lucca e Massarosa”;

- La necessità di classificare la strada denominata “Via di Ripafratta” a strada provinciale nasce dall’esigenza di identificare il tratto stradale in esame per la funzione di interesse pubblico che svolge per la Provincia di Pisa, essendo esso inserito all’interno di un itinerario di

collegamento tra due importanti comuni, ossia il comune di San Giuliano Terme e il comune di Vecchiano;

Vista la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vecchiano n.40 del 06/08/2021 con la quale si delibera di:

- richiedere agli uffici provinciali di attivare tutti i necessari approfondimenti e le necessarie verifiche al fine di valutare la possibile classificazione il Ponte di Ripafratta che collega la SP 30 “del Lungomonte Pisano” con la SR 12 “del Abetone e del Brennero” e la viabilità che accede allo stesso quale viabilità provinciale con conseguente acquisizione del Ponte di Ripafratta al patrimonio della Provincia;

- non avere elementi contrari al passaggio di patrimonio della porzione di Via di Ripafratta, ad oggi ricadente nel Comune di Vecchiano, alla Provincia di Pisa qualora esistessero i presupposti per classificarla come viabilità provinciale ai sensi del Decreto Legislativo n. 295/1992;

Vista la delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Giuliano Terme n.61 del 30/09/2021 con la quale si delibera di:

- richiedere agli uffici provinciali di attivare tutti i necessari approfondimenti e le necessarie verifiche al fine di valutare la possibile classificazione il Ponte di Ripafratta che collega la SP 30 “del Lungomonte Pisano” con la SR 12 “del Abetone e del Brennero” e la viabilità che accede allo stesso quale viabilità provinciale con conseguente acquisizione del Ponte di Ripafratta al patrimonio della Provincia;

- autorizzare il passaggio di patrimonio della porzione di Via di Ripafratta e della relativa viabilità di accesso, ad oggi ricadente nel Comune di Vecchiano, alla Provincia di Pisa qualora esistessero i presupposti per classificarla come viabilità provinciale ai sensi del Decreto Legislativo n. 295/1992;

Vista la cartografia allegata alla sopracitata Delibera del C.M. della Provincia di Pisa n. 24/2021 costituita da un estratto di mappa catastale e da un estratto aerofotografico ove viene individuato il tratto in questione;

Considerato che la porzione della cartografia sopra-

citata costituita dall’estratto aerofotografico viene allegata al presente decreto sotto al n. 1;

Visti gli art. 18 e 19 del Regolamento 41/R sopracitato, e considerato pertanto di dover accogliere l’istanza suddetta, avanzata dalla Provincia di Pisa in accordo con i Comuni di Vecchiano e di San Giuliano Terme;

Visti gli atti d’Ufficio;

DECRETA

1. di classificare a Strada Provinciale della Provincia di Pisa, ai sensi dell’art. 22 c.1 lett. h) della Legge Regionale 10 Dicembre 1998 n.88, il tratto stradale denominato “Via di Ripafratta” per l’intero tratto di ml. 470, dall’intersezione con la SRT n.12 “dell’Abetone del Brennero” fino alla intersezione con la S.P. n. 30 “del Lungomonte Pisano, come meglio individuato con linea rossa nell’estratto di mappa catastale riportato in allegato 1 al presente decreto, derivante;

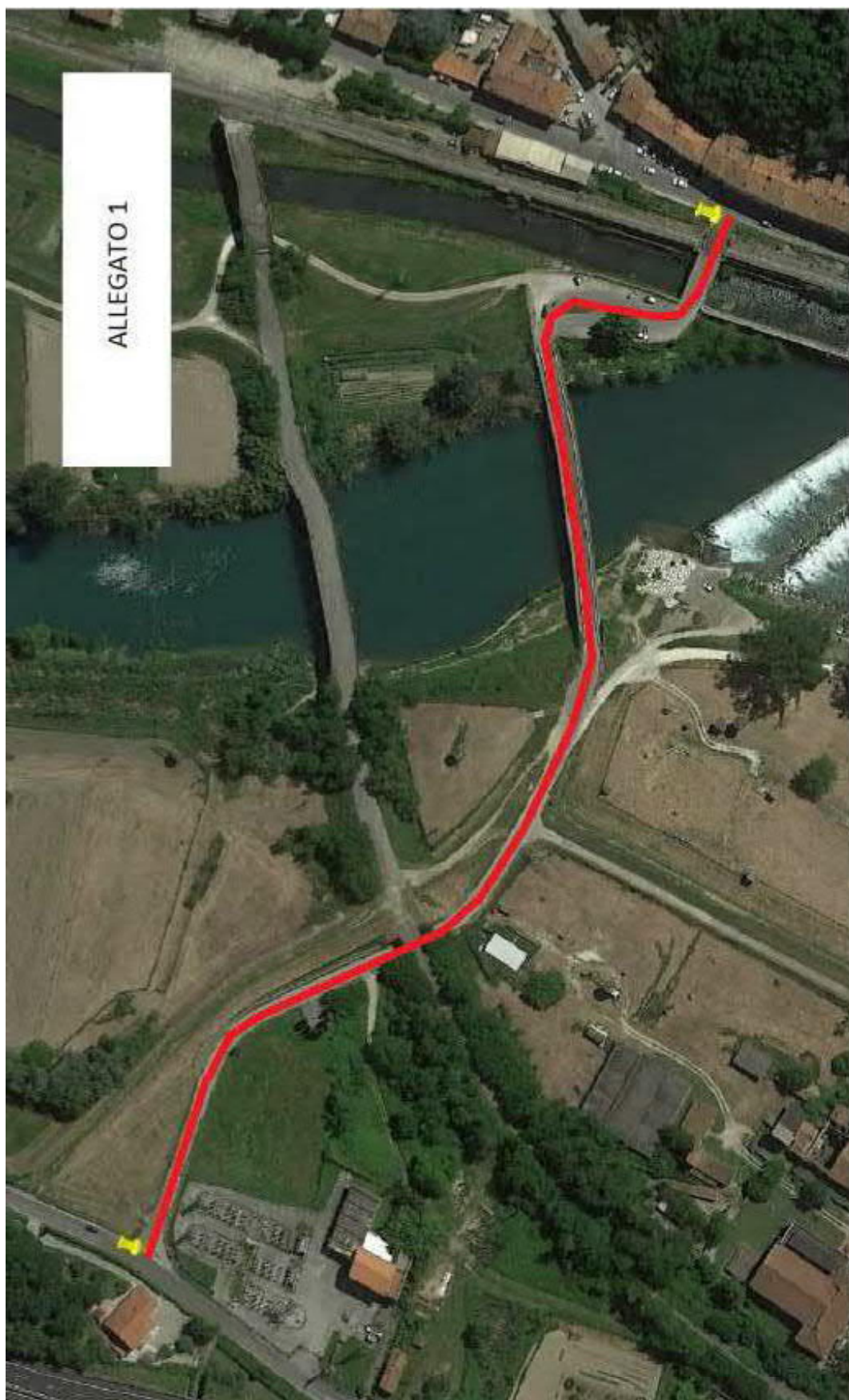
2. di dare atto che la istanza di classificazione e declassificazione di cui al precedente capoverso è stata richiesta dalla Provincia di Pisa in accordo con i Comuni di Vecchiano e di San Giuliano Terme ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n.88/1998 sopra citata;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Pisa e ai Comuni di Vecchiano e di San Giuliano Terme, che provvederanno con verbali di rispettiva competenza alla eventuale consegna del tratto stradale in oggetto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada” oltre agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Marco Ierpi

SEGUE ALLEGATO



**DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati****Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord****R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA PUBBLICA. Domanda di ricerca e concessione acque sotterranee in Comune di Forte dei Marmi. Pratica n. 4940/2021 Comune Forte dei Marmi.**

Il Comune Forte dei Marmi con sede in Piazza Dante Forte dei Marmi LU -C.F. 00138080460 ha presentato in data 23.12.2021, prot. 0497557, istanza per la ricerca e l' utilizzo in concessione di acqua pubblica per una quantità media di acqua pari a 0,105 l/s per un volume annuo di 3300 mc con una portata massima di 2 l/sec, per uso civile (irrigazione verde pubblico) mediante la realizzazione di n. 1 pozzo in comune di FORTE DEI MARMI, in loc. Fattoria de' Nobili -via Padre Ignazio da Carrara su terreno in disponibilità, contraddistinto al Catasto dei terreni dello stesso comune al foglio 2 mappale 147.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo [http:// regione.toscana.it/apaci](http://regione.toscana.it/apaci), o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

La pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 3 della L. 241/1990.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana, sull'albo pretorio del comune di Forte dei Marmi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 24.12.2021 e sul B.U.R.T. Regionale a decorrere dal 29/12/2021.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno giovedì 16 febbraio 2022 alle ore 09,45 con ritrovo presso il luogo dell'emungimento - Forte dei Marmi.

Al sopralluogo potrà intervenire chiunque abbia interesse.

Il Dirigente
Enzo Di Carlo

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud****Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Spergi Pane nel Comune di Gavorrano (GR), per uso agricolo. Pratica n. 551/2021.**

Il Sig. Paolo Trambusti, ha presentato in data 22/02/2021 (prot. reg. n. 75146), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da n. 2 pozzi per una quantità di acqua media pari a 5,10 l/s (mod. 0,051) e massima pari a 16 l/s (mod. 0,16), per un fabbisogno medio annuo di m³160744,5 e per uso agricolo nel Comune di Gavorrano, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con mappali n. 31e 37 del foglio n. 161.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 08.03.2022 alle ore 09:00 presso la sede del Comune interessato.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T., sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud****Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Strada Cava del Gesso nel Comune di Capalbino (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3787/2021.**

La Sig.ra Alessia De Martino, ha presentato in data 14/10/2021 (prot. reg. n. 398859), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,63 l/s (mod. 0,0063) e massima pari a 5 l/s (mod. 0,05), per un fabbisogno medio annuo di m³20000 e per uso agricolo nel Comune di Capalbio, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con mappale n. 404 del foglio n. 39.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 15.03.2022 alle ore 09:00 presso la sede del Comune interessato.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T., sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di rinnovo concessione per derivazione acque sotterranee tramite pozzo in località Strada di Montalbucco nel Comune di Siena. Richiedente: Azienda Palazzo dei Priori Srl. Pratica n. 4893-2021.

Il Signor Alessandro Pescini residente a Siena, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Palazzo dei Priori Srl con sede legale a Siena, ha presentato in data 07/12/2021 prot. n. 474844 la domanda per il rinnovo

e della concessione di derivazione acque sotterranee da pozzo in Strada di Montalbucco nel Comune di Siena ubicato nella particella distinta in Catasto al Foglio 65 e Particella 492, per un volume annuo stimato in 12.308 mc. ed una portata media pari a 0,039 l/s, ad uso civile per l'irrigazione delle aree verdi circostante il residence denominato Palazzo dei Priori.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U.R.T. della Regione Toscana ed all'Albo Pretorio del comune di Siena, per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 29/12/2021.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, Ufficio Risorse Idriche in Piazzale Rosselli n. 23 e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Toscana Sud - Piazzale Rosselli 23 a Siena, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.T., mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema web APACI con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 10/02/2022 con ritrovo alle ore 9:00 presso la zona di prelievo in loc. Strada di Montalbucco nel Comune di Siena.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Riserva della Speranza nel Comune di Capalbio (GR), per uso agricolo. Pratica n. 3711/2021.

La Sig.ra Gabriella Franzetta legale rappresentante della Bevilacqua s.a. a r.l., ha presentato in data 11/03/2019 (prot. reg. n. 111113), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 1,35 l/s (mod. 0,0135) e massima pari a 17 l/s (mod. 0,17), per un fabbisogno medio annuo di m³ 42749,7 e per uso agricolo nel Comune di Capalbio, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con mappale n. 723 del foglio n. 33.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana e all'albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci, 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>. La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 15.03.2022 alle ore 09:00 presso la sede del Comune interessato.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T., sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI). Richiedente: Podere La Maestà. Pratica n. 4854/2021.

La Richiedente, sig.ra Di Marco Lorella, in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola "Podere La Maestà di Lorella Di Marco" con sede legale in

località Col di Leccio n. 53, Rosignano Marittimo (LI), in data 09/11/2021 ha presentato domanda, acquisita al prot. n. 435456, per la concessione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso agricolo è stimato per un quantitativo di 7.000 m³/anno a fronte di una portata media di esercizio di 0,5 l/sec, mediante n. 2 pozzi (risorsa idrica n. 12109 e n. 12110) ubicati in località Col di Leccio nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI), su terreni di proprietà dell'azienda agricola richiedente, contraddistinti al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 69, particella n. 48 (risorsa idrica n. 12109) e foglio di mappa n. 69, particella n. 207 (risorsa idrica n. 12110).

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Geol. Giovanni Testa, Funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 05/01/2022, sul B.U.R.T. e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/acqua>.

L'originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta con le modalità che dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento Dott. Geol. Giovanni Testa (tel. 055/4287022 – 335/450210 - mail: giovanni.testa@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno, via A. Nardini 31, 57125 - Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 25/01/2022 con ritrovo alle ore 10:30 presso la località in cui sono ubicati i pozzi. In quella sede gli interessati potranno presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore

documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande di concorrenza.

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Superiore**

Avviso di avvio del procedimento. Nuova concessione di piccola derivazione di acque pubbliche (T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775). Richiedente: LAGO D'ARGENTO. Pratica: nuova concessione n. 976.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

RENDE NOTO CHE

- Il Richiedente CICALI GABRIELE in qualità di legale rappresentante della LAGO D'ARGENTO, con sede in VIA DEL PALAGIO 1 - PONTASSIEVE; ha presentato istanza, per ottenere la NUOVA CONCESSIONE di acqua pubblica ad uso PESCA SPORTIVA con un prelievo istantaneo a volume variabile massimo 4,50 l/sec medio 3,00 l/sec pari a un quantitativo di 94.608 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione "PMA" di 3,00 l/s).

- La derivazione verrà effettuata in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato FOSSO DEGLI USCIOI mediante 1 opera di presa ubicata in località CASE LASTRA del Comune di PONTASSIEVE nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. al foglio di mappa n. 33 particella n. 32.

La restituzione verrà posizionata a valle nell'area demaniale prospiciente il terreno individuati al N.C.T. del Comune di PONTASSIEVE al Foglio 49 Particella 21;

- che la visita locale di istruttoria di cui al primo comma dell'art. 8 del T.U. predetto, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, è fissata per il giorno 19/01/2022 alle ore 10:30 con ritrovo nella località oggetto dell'intervento.

- Il competente Ufficio della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore. La durata del procedimento è di 180 giorni.

ORDINA CHE

- Il presente Avviso sia pubblicato sulla pagina web della Regione Toscana, presso l'Albo Pretorio del Comune di PONTASSIEVE (FI) per 15 gg. consecutivi dal 03/01/2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

- Nel periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri giorni previo appuntamento telefonico.

- Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere recapitate in forma scritta alla Regione Toscana, Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile", Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San Gallo, 34/a Firenze entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

- Le eventuali domande in concorrenza di cui all'art. 46 del DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R dovranno essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

- Le eventuali osservazioni potranno essere presentate anche durante la stessa visita locale.

- La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

*P.O. Procedure tecnico Autorizzative in
Materia di Acque Pubbliche
Carmelo Cacciatore*

ALTRI ENTI**ANAS S.P.A. - FIRENZE**

Decreto di esproprio. variante alla S.S. 1 Aurelia esterna agli abitati di Vada, Rosignano Solvay, Caletta e Castiglioncello.

SEGUE ATTO

Mod.RE.03-26



U.O. Espropri/iv
Struttura Territoriale

ANAS S.p.A.
ST FI



Prot. CDG-0811567-Int. del 20/12/2021

OGGETTO: Variante alla S.S. 1 Aurelia esterna agli abitati di Vada, Rosignano Solvay, Caletta e Castiglioncello.

Decreto di Esproprio
(Testo Unico DPR 327/2001, modificato e ss.mm.ii.)

Il Responsabile Struttura Territoriale

VISTO

- La procura in data 16/09/2020 n. di Rep. 84724 - Raccolta n. 24063 a rogito del Dr. Paolo Castellini, notaio di Roma, conferita dal Presidente dell'ANAS S.p.A.;
- La nomina Dirigente Ufficio Espropri disposta dalla DG dell'Anas S.p.A. con Comunicazione Organizzativa Prot. n. CDG-0664410-I in data 22/11/2019;
- Il Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale n° 1397 del 23/01/1971 del Ministro dei Lavori Pubblici nel quale è stato approvato il progetto, dichiarata la pubblica utilità, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori di costruzione della variante alla S.S. 1 Aurelia esterna agli abitati di Vada, Rosignano Solvay, Caletta e Castiglioncello;
- Decreto per l'occupazione temporanea di urgenza al fine dell'Espropriazione per causa di Pubblica Utilità emesso dal Prefetto della Provincia di Livorno Prot. n°1871/Q-1.20a.2 del 25 maggio 1971 e Prot. n°2005/AES 1.20°2 del 03 luglio 1978
- Che le parti hanno sottoscritto in data 13/11/2021 un accordo di cessione volontaria e gratuita delle aree sotto indicate;
- il tipo di frazionamento delle aree occupate, regolarmente approvato dalla competente Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio.

DISPONE

- a) Il passaggio a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO STRADALE codice fiscale 97905250581 con sede in Roma, del diritto di proprietà dei beni siti nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), di proprietà delle ditte sotto elencate:

Struttura Territoriale Toscana
Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze T [+39] 055 56401 - F [+39] 055 573497
Pec anas.toscana@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





Ditta

Tesi Donato nato a Rosignano Marittimo il 07/01/1953 – C.F. TSEDNT53A07H570P Proprietà 1/2

Tesi Mario Angelo nato a Rosignano Marittimo il 03/05/1969 –C.F. TSEMNG69E03G702R Proprietà 1/2

Foglio	N.C.E.U. Particella originaria	Qualità	Superficie espropriata mq
74	1309	Inc. Prod.	110
74	1310	Inc. Prod.	95
74	1312	Inc. Prod.	3640

- b) La notifica del presente Decreto a tutte le ditte interessate, nelle forme di legge.
- c) Le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. e di voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;
- d) la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio sul Bollettino Ufficiale della Regione.

AVVISA

che avverso il presente Decreto, le ditte proprietarie interessate potranno ricorrere innanzi al competente T.A.R. nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica e/o avvenuta conoscenza.

Il Responsabile della Struttura Territoriale
(Dirigente Ufficio Espropriazioni)
Ing. Stefano Liani

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico del Comune di Pisa. Progetto definitivo "Nuovo Sistema Fognario Pisa Centro".

IL RESPONSABILE
UFFICIO CONTROLLO INTERVENTI

Visto l'art.158bis del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art.22 della L.R. 69/2011;

Visto l'art.34 della L.R. 65/2014;

Accertato che

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Pisa mediante approvazione progetto, è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 26, Parte Seconda del 30/06/2021;

- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 154 del 22/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo "NUOVO SISTEMA FOGNARIO PISA CENTRO" in comune di Pisa con contestuale variante urbanistica ex art. 34 L.R. 65/2014;

- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo <http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Il Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
Angela Bani

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 l.r. 65/2014 per variante allo strumento urbanistico mediante approvazione progetto. Progetto definitivo denominato "Collettamento scarichi fognari Bientina capoluogo".

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità

e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Acque SpA;

Vista la comunicazione di Acque SpA, in atti di AIT al prot. 15789 del 3/12/2021, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo COLLETTAMENTO SCARICHI FOGNARI BIENTINA CAPOLUOGO;

Verificato che l'intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di Acque SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 7/2020, e rientra nel codice identificativo MI_FOG-DEP02_02_0166 (Fognature Centro Bientina);

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di n. 5 sollevamenti in aree aventi destinazioni da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In particolare gli impianti S1, S2, S4 ed S5 solo localizzati sul territorio del comune di Bientina, mentre l'impianto S3 è collocato nel territorio del comune di Vicopisano;

Rilevato che l'intervento riguarda l'ampliamento di un sistema fognario e, così come da parere della Direzione Urbanistica della Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio prot. n. 302133/2017, pur ricadendo in area esterna al perimetro del territorio urbanizzato, si configura come ampliamento di opera pubblica esistente e pertanto può essere ricompreso nei casi di esclusione dalla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 c. 2 lettera d);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/approvazione-progetti/ct-2-collettamento-scarichi-fognari-bientina-capoluogo-bientina-e-vicopisano> è disponibile la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato COLLETTAMENTO SCARICHI FOGNARI BIENTINA CAPOLUOGO;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti del comune di Bientina e del comune di Vicopisano le aree interessate dall'intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalle attuali alle destinazioni:

- RU comune di Bientina "Art. 22 NTA - Attrezzature pubbliche di interesse generale (F)" come indicato negli elaborati progettuali (Tavole relative a S1, S2, S4, S5 presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);

- RU comune di Vicopisano "Art.30 NTA - Infrastrutture e ed impianti tecnici di interesse generale (F7)" come indicato negli elaborati progettuali (Tavole relative a S3 presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T., inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

*Il Responsabile del
Servizio progetti e controllo interventi
Barbara Ferri*

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE**D.P.M. Viareggio porto - Darsena Viareggio - Sot-****tozona C3 - banchina Tistino - Soc. Udina S.r.l. - richiesta realizzazione cabina elettrica per fornitura servizi - Mq 24,13 - richiesta rilascio concessione demaniale marittima.**

IL COMMISSARIO

Premesso che:

- la società "Udina S.r.l." con sede in Viareggio (LU), Via dei Pescatori, 3 - C.F./P.I.: 00275910461 è concessionaria mediante atto formale di un'area demaniale marittima comprensiva di specchio acqueo, il tutto per mq 6.400,91 presso la banchina Tistino della darsena Viareggio, allo scopo di mantenere corpi morti, catenarie, bitte e un manufatto;

- con istanza Modello Domanda D1 del 24/03/2021, acquisita al prot. di questa Autorità Portuale Regionale n. 1612 del 01/04/2021, integrata da ultimo, con istanza Modello D1 e relativa documentazione tecnica in data 27/12/2021, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima di anni venticinque, per la realizzazione di una cabina elettrica per la fornitura di servizi alle imbarcazioni, nell'area di cui sopra, adiacente al manufatto già esistente;

Visto:

- l'art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;

- la L.R. 28/5/2012, n. 23 e ss.mm.ii.;

- la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano del D.Lgs. 26/3/2010, n. 59;

- la deliberazione n. 20/2015 di approvazione indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali;

- la documentazione pervenuta,

per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana e all'albo on line dell'Autorità Portuale Regionale della richiesta sopra descritta.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente l'atto richiesto. Detto termine vale anche per la presentazione di motivate domande

concorrenti che, a pena di inammissibilità dovranno essere presentate a questa Autorità Portuale Regionale e saranno eventualmente pubblicate ai soli fini della presentazione di osservazioni.

Le domande incomplete o inesatte non verranno prese in considerazione.

Può essere presa visione della documentazione pres-

so gli uffici dell'Autorità Portuale Regionale, previo appuntamento.

Il Commissario
Antonio de Crescenzo

SEZIONE II

- Deliberazioni**COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)****DELIBERAZIONE n. 47/2021**

Approvazione piani attuativi di bacino estrattivo (P.A.B.E.) relativi alle schede 1 e 4 del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T./P.P.R.).

SEGUE ATTO

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47

APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI DI BACINO ESTRATTIVO (P.A.B.E.) RELATIVI ALLE SCHEDE 1 E 4 DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (P.I.T./P.P.R.);

PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 18 novembre 2019, è stata annullata la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 19 agosto 2019 di adozione dei Piani Attuativi di Bacino Estrattivo (P.A.B.E.) relativi alle Schede 1 e 4 del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.-P.P.R.);

PREMESSO CHE:

- l'art. 113, L.R.T. n. 65 del 2014 dispone, al primo comma, che *“all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, [...] le nuove attività estrattive sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all'intera estensione di ciascun bacino estrattivo”*;
- l'art. 113, L.R.T. n. 65 del 2014 dispone, al secondo comma, che *“il piano attuativo [deve essere] elaborato nel rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale e degli obiettivi di qualità paesaggistica dallo stesso definiti per ciascun bacino estrattivo [ed] individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale. Il piano attuativo individua inoltre le cave e le discariche di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica”*;
- l'art. 114, L.R.T. n. 65 del 2014 disciplina il procedimento per l'approvazione del Piano Attuativo del Bacino Estrattivo;
- il piano di indirizzo territoriale con considerazione dei valori paesaggistici (P.I.T./P.P.R.), approvato dalla Regione Toscana con D.C.R. 27 marzo 2015, n. 37, ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. n. 42 del 2004, ricomprende le cave presenti nel territorio di Fivizzano all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, soggetti ad approvazione di piano attuativo ai sensi degli artt. 113 e 114, L.R.T. n. 65 del 2014;
- in particolare, le cave esistenti nel Comune di Fivizzano sono ricomprese all'interno dei bacini individuati dalle seguenti Schede del P.I.T./P.P.R.:
 - SCHEDA 1 – BACINO SOLCO EQUI, BACINO CANTONACCIO;
 - SCHEDA 4 - BACINO MONTE SAGRO MORLUNGO BACINO MONTE BORLA;
- nei bacini individuati nelle Schede 1 e 4 del P.I.T./P.P.R. sono compresi beni paesaggistici ex lege, secondo l'art. 142, D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto insistenti in area contigua del Parco regionale delle Alpi Apuane;

VISTO l'allegato 5 del P.I.T./P.P.R., il quale, tra l'altro, dispone *“(…) Il piano attuativo (...) individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave, delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché delle relazioni idrogeologiche tra le attività previste e il sistema delle acque superficiali e sotterranee”*, intendendo per quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico *“(…) quelle che, nel rispetto del dimensionamento massimo definito dalla normativa di settore [Piano Regionale Cave], salvaguardando le Alpi Apuane in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile, consentono il sostegno economico alla popolazione locale attraverso lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo estratto (...)”*

PRESO ATTO

- che la Giunta Regionale Toscana, con Deliberazione n. 41 del 18 febbraio 2019, ha approvato la proposta di Piano Regionale Cave (P.R.C.) da sottoporre al Consiglio Regionale ai fini della sua adozione e della successiva approvazione definitiva;
 - che nel P.R.C. sopra citato sono state individuate le quantità massime sostenibili, ottenute calcolando la media delle produzioni delle singole cave del territorio regionale negli ultimi quattro anni;
- RITENUTO che, ai fini del calcolo delle quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico all'interno delle quantità massime indicate nella proposta di P.R.C., si debba tenere conto, oltre al metodo dello storico delle produzioni utilizzato dalla Regione, anche di un ulteriore metodo che tenga in considerazione le rese in blocchi, effettuando una media dei dati ottenuti dall'applicazione dei due criteri differenti;

VISTE le richieste che il Comune di Fivizzano ha formalmente avanzato alla Regione Toscana al fine di rivedere le stime del fabbisogno calcolato in base alle sole 2 cave attive al momento del rilevamento, senza contare eventuali riaperture di quelle temporaneamente non attive per motivi legati a questioni giudiziarie in via di risoluzione;

PRESTO atto che il 31 luglio 2020, su proposta della Giunta Regionale, il Consiglio Regionale ha adottato il Piano Regionale Cave con approvazione della riforma della L.R.T. n. 35 del 2015, che regola l'attività estrattiva in Toscana, rimandando al 31 dicembre 2019 l'approvazione dei piani attuativi di bacino, ma tenendo invariato il fabbisogno e rimanendo così, di fatto, non accolte le richieste avanzate dal Comune di Fivizzano;

PRESO ATTO che il dato medio annuale per ogni attività estrattiva così ottenuto è stato applicato all'intera durata di validità del P.A.B.E. che è stabilita in anni dieci;

DATO ATTO, pertanto, che per i bacini estrattivi del Comune di Fivizzano costituenti il Bacino di SOLCO EQUI BACINO CANTONACCIO, e MONTE SAGRO MORLUNGO e MONTE BORLA di cui alla Scheda n.1 e 4 del P.I.T./P.P.R., la quantità sostenibile per la durata di validità del presente PABE è quantificabile in mc.1.440.000;

PRESO ATTO che ai sensi dell'Allegato 5 "*Schede bacini estrattivi Alpi Apuane*":

- il P.A.B.E., tenuto conto dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica individua "*(...) i siti di escavazione storici preindustriali e i beni di rilevanza storica o culturale, commessi con l'attività estrattiva (...) da destinare alla sola tutela e valorizzazione paesaggistica (...) le discariche di cava (quali i ravaneti) da destinare esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica*";

- il P.A.B.E. contiene un quadro conoscitivo a scala adeguata composto almeno da:

a) "*uno studio della struttura idro-geomorfologica ed ecosistemica, nonché antropica,*

b) *una descrizione e una rappresentazione dello stato attuale riferito a ciascuna cava attiva e dismessa nel presente bacino, nonché una specifica analisi riferita alle eventuali situazioni di criticità paesaggistica, anche in relazione alle cave dismesse;*

c) *l'individuazione a scala di dettaglio adeguata delle vette e dei crinali di rilievo paesaggistico anche mediante una rappresentazione dell'intervisibilità tramite adeguata documentazione fotografica*";

PRESO, INOLTRE, ATTO che, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 della L.R.T. n. 65 del 2014, i Comuni devono assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio e che, nell'ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal Comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento regionale;

VISTI gli elaborati modificati e integrati dalla seduta della conferenza dei Servizi del 1° febbraio 2021, che costituiscono il P.A.B.E., pubblicati sul sito internet www.pabefivizzano.ms.it e che costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale della presente delibera, di seguito dettagliatamente elencati:

DOCUMENTI PRELIMINARI ED OSSERVAZIONI/CONTRIBUTI PERVENUTI

Documenti preliminari

Valutazione ambientale strategica (VAS)

- **Delibera approvazione documento preliminare dei piani attuativi dei bacini estrattivi:** Valutazione ambientale strategica: approvazione documento preliminare dei piani attuativi dei bacini estrattivi
- **L.R. 10/2000 - Valutazione ambientale strategica (PIT/PPR e L.R. 65/2014):** Documento preliminare dei Piani Attuativi dei bacini estrattivi

Osservazioni e contributi

Osservazioni e contributi pervenuti

- **Contributo ARPAT:** Contributo ARPAT pervenuto il 9 aprile 2019;
- **Contributo GAIA Servizi Idrici:** Contributo GAIA Servizi Idrici pervenuto il 10 aprile 2019;
- **Contributo Ministero per i Beni e le Attività Culturali:** Contributo della dott.ssa Giorgia Muratori, Segretario regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Toscana, pervenuto il 10 aprile 2019;
- **Registro osservazioni pervenute:** Registro delle osservazioni pervenute riguardo alla VAS.

PER OGNI SINGOLO BACINO (BACINO SOLCO DI EQUI – BACINO MONTE SAGRO MORLUNGO – BACINO MONTE BORLA)

Elenco degli Elaborati

Elenco degli elaborati - Piano Attuativo del Bacino Estrattivo: Elenco degli elaborati del Piano Attuativo del Bacino Estrattivo

Quadro Generale

Elaborato A - Relazione illustrativa: Quadro Generale

- **Elaborato A1 - Relazione di conformità:** Quadro Generale;

- **Elaborato B - NTA:** Norme tecniche di attuazione.

Schede Siti Estrattivi

Elaborato C - Schede dei siti estrattivi: Schede di cava

- **Cava:** Scheda di cava

Quadro Conoscitivo

Quadro conoscitivo a livello di ambito territoriale (vedi schede P.I.T./P.P.R.), inquadramento territoriale con acquisizione delle informazioni geografiche almeno alla scala 1:10.000

- **Elaborato D - Aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC1 - Individuazione dei Bacini Estrattivi (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC2 - Carta dei Vincoli Paesaggistici (Art. 136 e 142 D.Lgs. 42/2004) (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC3 - Siti Natura 2000 (Direttiva 92/43/CE) (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC4 - Carta Geologico Strutturale Generale (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC5 - Carta Geomorfologica Generale (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC6 - Carta Idrogeologica Generale (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC7 - Carta Idrologica (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC8 - Analisi evolutiva del territorio:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC9 - Carta dell'intervisibilità assoluta (Scala 1:50.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC10 - Carta dell'intervisibilità ponderata (Scala 1:25.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC11 - Documentazione fotografica di inquadramento generale - Punti di ripresa (Scala 1:25.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC12 - Documentazione fotografica di inquadramento generale:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC13 - Carte geologiche storiche:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).
- **QC14 - Carte topografiche storiche:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).

Quadro Conoscitivo a livello di singolo Bacino

Quadro conoscitivo a livello di singolo bacino, informazioni di dettaglio a livello di bacino, con acquisizione delle informazioni geografiche alla scala 1:5000

- **Elaborato E - Aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e della pericolosità:** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.1 - Carta Geologico-Strutturale e Merceologica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.2 - Sezioni geologiche (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.3 - Modello 3D:** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.4 - Carta Geomorfologica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.5 - Carta Idrogeologica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.6 - Carta dell'Uso del Suolo (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.7 - Carta del Paesaggio Vegetale e della Fauna (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.8 - Carta delle infrastrutture o dei servizi (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.9 - Carta della pericolosità geologica, geomorfologica, idraulica e loro verifica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.10 - Carta della pericolosità sismica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.11.1 - Carta della intervisibilità:** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.11.2 - Carta della intervisibilità ponderata (Scala 1:25.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.11.3 - Carta di dettaglio della intervisibilità ponderata (Scala 1:10.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.12 - Carta delle emergenze storiche (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.13 - Rilievi fotografici degli skyline esistenti:** Quadro conoscitivo di dettaglio;

- **QCB1.14 - Documentazione fotografica:** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.15 - Carta dei vincoli sovraordinati per legge (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio.

Indagini Geologico-Tecniche

Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R

- **Elaborato F - Relazione tecnico illustrativa:** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GC1 - Carta Geologico Strutturale Generale (Scala 1:10.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GC2 - Carta Geomorfologica Generale (Scala 1:10.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GC3 - Carta Idrogeologica Generale (Scala 1:10.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GCB1.1 - Carta Geologico-Strutturale e Merceologica (Scala 1:5.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GCB1.2 - Carta Geomorfologica (Scala 1:5.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GCB1.3 - Carta Idrogeologica (Scala 1:5.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del regolamento 53/R;
- **GCB1.4 - Carta della pericolosità geologica, geomorfologica, idraulica e loro verifica (Scala 1:5.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **Elaborato G - Relazione e schede di fattibilità:** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R.

Quadro Propositivo

Quadro propositivo a livello di ambito territoriale (vedi schede P.I.T./P.P.R.) alla scala 1:10.000

- **Elaborato H - Relazione descrittiva:** Quadro Propositivo al livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QP1 - Strumenti di Pianificazione Vigenti:** Quadro Propositivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.);
- **QP2 - Carta delle Criticità paesaggistiche (Scala 1:10.000):** Quadro Propositivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.);
- **QP3 - Carta della valorizzazione turistica (Scala 1:10.000):** Quadro Propositivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.);
- **QP4 - Carta delle infrastrutture e connessioni con il sistema infrastrutturale comunale (Scala 1:10.000):** Quadro Propositivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T. / P.P.R.).

Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino

Quadro propositivo di dettaglio a livello di bacino, scala 1:2.000

- **Elaborato I - Relazione descrittiva a livello di singolo Bacino:** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **QPB1.1 - Stato attuale dell'attività estrattiva (Scala 1:2.000):** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **QPB1.2 - Stato autorizzato dell'attività estrattiva (Scala 1:2.000):** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **QPB1.3 - Stato progettuale dell'attività estrattiva (Scala 1:2.000):** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **QPB1.4 - Carta dei vincoli e delle aree da destinare alla tutela paesaggistica totale o parziale (Scala 1:2.000):** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **QPB1.5 - Stato progettuale dell'attività estrattiva tridimensionale:** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino.

Quadro Valutativo

Elaborato L - Rapporto Ambientale (VAS): Valutazione Ambientale Strategica

- **Elaborato L1 - Sintesi non tecnica:** Valutazione Ambientale Strategica;
- **Elaborato M - Studio di Incidenza (VINCA):** Valutazione di incidenza ambientale.

QUOTE ESTRATTIVE

Tabella delle quote estrattive per ciascun bacino e ciascuna cava del PABE del Comune di Fivizzano

- **Elaborato N - Quote estrattive per ciascun bacino e ciascuna cava del PABE del Comune di Fivizzano:** Tabella delle quote estrattive per ciascun bacino e ciascuna cava del PABE del Comune di Fivizzano

Bibliografia e Allegati

- **Elaborato O - Bibliografia:** Riferimenti bibliografici
- **Allegato 1 - Il Radgyro: un autogiro dedicato ad acquisizioni airborne multiparametriche:** Tufarolo et al., 2014 - ASITA
- **Allegato 2 - Il ruolo dei lichieni nella rinaturalizzazione dei ravaneti e fronti di cava:** Laboratorio di geotecnica e di meccanica delle terre del Centro di GeoTecnologie dell'Università degli Studi di Siena, 2019;
- **Allegato 3 - Realtà aumentata e GeoTurismo:** Realtà aumentata e GeoTurismo;

- **Allegato 4 - Indicazioni per il controllo delle volumetrie estratte e del materiale movimentato:** Indicazioni per il controllo delle volumetrie estratte e del materiale movimentato;
- **Allegato 5 - Indicazioni su analisi di stabilità e monitoraggio fronti:** Indicazioni su analisi di stabilità e monitoraggio fronti;
- **Allegato 6 - Metodi per monitoraggio idraulico con tracciante artificiale:** Metodi per monitoraggio idraulico con tracciante artificiale;
- **Allegato 7 - Indagini indirette e dirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione:** Indagini indirette e dirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione.

Curricula del gruppo di lavoro

- **Elaborato P - Curricula:** Curriculum vitae tecnici

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

martedì 29 Maggio 2018

- **IL NUOVO PIANO CAVE PER LA TUTELA DELLE APUANE**

venerdì 19 Ottobre 2018

- **Determinazione del responsabile del servizio:** *Incarico stesura e procedura approvazione VAS per piani attuativi di cava e variante urbanistica all'arch. Ivano Pepe della Spezia.*

martedì 23 Luglio 2019

- **Presentazione Power Point:** *Presentazione pubblica tenuta presso il Comune di Fivizzano il 23 luglio 2019*

venerdì 9 Agosto 2019

- **Presentazione Power Point:** *Presentazione pubblica tenuta presso il Comune di Fivizzano il 9 agosto 2019*

VISTO il Piano di indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (P.I.T./P.P.R.), approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.37 del 2015;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di Incidenza" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale";

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

VISTO il vigente Piano Strutturale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. N. 267 del 2000;

Visto altresì l'art. 114, comma 5, L.R.T. n. 65 del 2014;

Tenuto conto della prescrizione 2° di cui al Verbale della Conferenza di Servizi regionale del 1° febbraio 2021, ai sensi dell'art. 114, comma 4, L.R.T. n. 65 del 2014 per la Verifica paesaggistica dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi di pertinenza del Comune di Fivizzano, relativa alla Scheda 4 del P.I.T./P.P.R. - Bacino Monte Borio e Bacino Monte Sagro Morlungo e alla Scheda 1 del P.I.T./P.P.R. - Bacino Solco d'Equi con riferimento agli elaborati B (NTA), C, I, L, I e Tav. QC2, QCB4.15, QPB.2a/b, QPB4.3a/b, QPB4a/b dei Piani di Bacino di iniziativa pubblica adottati dal Comune di Fivizzano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 2019;

Considerato che, con tale prescrizione 2° del Verbale della Conferenza di Servizi regionale del 1° febbraio 2021, era richiesto al Comune di Fivizzano l'adeguamento della rappresentazione cartografica dei PABE adottati e, in particolare, la modifica della rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto -secondo la Regione Toscana- non rispondente alla cartografia del P.I.T./P.P.R.;

Considerato che, sulla questione di cui al punto precedente, nella seduta del 3 marzo 2020 la Conferenza di Servizi regionale aveva verbalizzato che "a seguito delle osservazioni dei progettisti, la Conferenza approfondirà tale aspetto che andrà comunque chiarito ed approfondito a livello di PABE", riconoscendo così espressamente la necessità di ulteriori passaggi di approfondimento della questione posta dal Comune e ritenendola evidentemente non pretestuosa, né manifestamente infondata;

Visto che, rispetto a tali prescrizioni, il Comune di Fivizzano, con nota del 20 aprile 2021, ha formalmente domandato alla Regione Toscana una riconvocazione della Conferenza di Servizi al fine di sottoporre all'esame della Conferenza, ex art. 114, comma 4, L.R.T. n. 65 del 2014, la documentazione predisposta dall'Ente successivamente alla Seduta del 1° febbraio 2021 e, in particolare, la relazione del geologo Vinicio Lorenzoni relativa alla tutela delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004;

Visto ancora che, con provvedimento del Dirigente del Settore Tutela Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana in data 11.05.2021 PEC prot. n° 5416, la richiesta di riconvocazione della Conferenza di Servizi avanzata dal Comune è stata respinta, con motivazione analoga al contenuto delle sedute del 1° febbraio 2021 e del 3 marzo 2020, in evidente ed ingiustificato contrasto con la necessità di approfondimento della questione espressamente riconosciuta e dichiarata nella seduta della Conferenza del 3 marzo 2021;

Vista la nota del geologo Vinicio Lorenzoni che si allega quale parte, ad ogni effetto, integrante della presente deliberazione;

Richiamato per il resto il contenuto favorevole del Verbale della Conferenza di Servizi regionale del 1° febbraio 2021

ed esaminata nuovamente la prescrizione 2°, anche alla luce del provvedimento di rigetto della richiesta dell'Ente di una nuova convocazione della Conferenza, si ritiene di dover procedere all'approvazione dei PABE come già adottati con Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 2019 senza dover ricorrere alla modifica della cartografia ad essi allegata e sopra richiamata, con riferimento alla rappresentazione cartografica delle aree soggette a tutela ex art. 142, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004 per la seguente motivazione:

Considerato che il parere della Conferenza di Servizi regionale rilasciato ai sensi dell'art. 114, comma 4, L.R.T. n. 65 del 2014 è obbligatorio, ma non vincolante e, pertanto, l'Ente può motivatamente discostarsene come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 114;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 113, L.R.T. n. 65 del 2014, i PABE di iniziativa pubblica o privata non possono porsi in contrasto con gli obiettivi e le prescrizioni del P.I.T./P.P.R.;

Atteso che:

- l'Elaborato 7B del P.I.T./P.P.R. par. 5 prevede che *"Sono rappresentate sulla CTR in scala 1:10.000 le montagne con quote superiori a quelle delle curve di livello dei 1.200 m.s.l.m. Ai fini della loro perimetrazione si assume la corrispondente curva di livello (1200 m.s.l.m.)"*. Tale elaborato rappresenta *in parte qua* la mera ricognizione delle aree vincolate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004 e la relativa cartografia, in scala 1:10.000, non introduce alcun diverso limite altimetrico reale;

- l'allegato cartografico del P.I.T./P.P.R., con riferimento alla rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004 per le quote altimetriche eccedenti i 1.200 m.s.l.m., non assume quindi carattere vincolante, né prescrittivo per i PABE;

- i PABE, adottati con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 2019, riportano, anch'essi con funzione ricognitiva, una rappresentazione grafica del limite altimetrico di cui all'art. 142, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004 di maggior dettaglio, in quanto la scala cartografica è pari a 1:2.000 a fronte di quella minore 1:10.000 del P.I.T./P.P.R.;

- non c'è contrasto tra i PABE adottati con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 2019 e gli obiettivi e le prescrizioni del P.I.T./P.P.R., dovendosi considerare la non coincidenza tra le suddette cartografie come mera differenza cartolare tra due mappe di scala differente, mentre sul piano della tutela effettiva i PABE adottati non si pongono in contrasto con i vincoli dell'art. 142, D.Lgs. n. 42 del 2004.

RITENUTO che la valutazione relativa alla sussistenza o all'apposizione di un vincolo deve necessariamente riguardare lo stato dei luoghi esistente al momento della valutazione medesima (situazione reale ed effettiva) e non quello esistente diversi anni prima (la CTR del P.I.T./P.P.R. è del 2010) (situazione risalente e non più esistente), soprattutto laddove, come nella specie, tale stato dei luoghi sia -anche naturalmente- destinato a modificarsi nel tempo;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000 dal Responsabile Area 3 in ordine alla regolarità tecnica,

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. n. 267 del 2000;

L'Assessore Gia ringrazia tutta la Commissione al Territorio per il risultato raggiunto e si sofferma sul fatto che la Regione Toscana non ha tenuto conto dei rilievi del Comune di Fivizzano diretti a far valutare l'altezza effettiva sulla base delle cartine esistenti rappresentative della situazione attuale. La Consigliera Gia evidenzia altresì che l'articolo 114 Legge Regione Toscana 65/2014 consente al Comune di Fivizzano di approvare il PABE anche senza considerare il parere della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Toscana. La Consigliera Gia evidenzia altresì che questa è la prima tappa, perché occorrerà poi approvare il regolamento sull'escavazione su cui dovrà lavorare la Commissione al Territorio.

Il Consigliere Serafini chiede se c'è la relazione dell'Avvocato.

La Consigliera Gia dice che non c'è parere dell'Avvocato, ma all'Avvocato è stata inviata la proposta di delibera.

Il Consigliere Serafini sottolinea che il problema centrale di questo PABE è la escavazione sopra quota 1200 m. e non si capisce perché non ci si sia interfacciati con la Regione Toscana ed in particolare con l'Assessore Regionale. Inoltre non si comprende come mai citate un parere di un avvocato ma questo parere non è un parere scritto. La cosa che lascia stupiti è che si sia giunti ad un PABE unico e non a tre PABE distinti per singoli bacini estrattivi, anche perché si rischia che in caso di impugnazione del PABE oggi in approvazione da parte della Regione Toscana, si abbia un blocco totale dell'attività estrattiva in relazione a tutti i bacini estrattivi sul territorio.

La Consigliera Gia dice che il Comune si discosta motivatamente dal parere della Regione Toscana.

Il Consigliere Serafini sottolinea che si vuole che le cave lavorino, ma si vogliono anche evitare problematiche e non si comprende se era possibile discostarsi motivatamente dal parere della Regione Toscana, perché non è stato portato prima in approvazione il PABE che si porta oggi in Consiglio Comunale.

La Consigliera Gia dice che ad aprile si è chiesta riapertura Conferenza di Servizi alla Regione Toscana ma non è stata accolta la richiesta del Comune di Fivizzano e ora saranno le ditte ad andare a discutere con la Regione Toscana e non con il Comune di Fivizzano.

Il Consigliere Serafini ribadisce che era essenziale distinguere i bacini estrattivi all'interno del PABE.

Il Sindaco sottolinea l'importanza per il lavoro della problematica delle cave e il Comune di Fivizzano ha fatto riferimento alla misura dei 1200 m ma riferito all'attuale situazione sulla base dell'attuale cartografia. Inoltre si ripercorre la tempistica dell'iter che ha portato all'attuale inserimento della proposta di delibera relativa al PABE.

Il Consigliere Domenichelli ripercorre l'importanza del PABE per la sua lista, richiamando tutti gli incontri fatti con la popolazione sulla tematica e i Consiglieri che oggi portano in approvazione il PABE stanno portando in approvazione un documento del tutto nuovo. La scelta fatta dall'Amministrazione è stata quella di buttare giù un PABE per consentire alle ditte di lavorare e nel frattempo lavorare per migliorare il PABE stesso. Il PABE è uno strumento di tutela dell'ambiente, che è la risorsa più importante per la Lunigiana. L'errore più grande è stato non predisporre un documento. Si è andati in Commissione al Territorio e anche noi abbiamo presentato una serie di osservazioni. Il Consigliere Domenichelli sottolinea che il Comune non rilascia autorizzazioni ma concessioni in relazione all'area di cava. La maggior parte delle aree è dei Beni sociali di Vinca e sul punto occorrerà verificare i documenti fondativi. La sua Lista ha presentato una serie di osservazioni relative al fatto che il marmo è una risorsa finita, al fatto che i controlli venivano rimessi al soggetto controllato. Si evidenzia che la sua Lista è contenta perché molti rilievi sono stati accolti, ma sottolinea che non si può leggere la delibera qua e come consigliere comunale vorrebbe avere il tempo di leggere la proposta di delibera. Inoltre si rileva che sui nostri rilievi lo stesso geometra ha detto che sono da integrare le previsioni del PABE. Inoltre si sono messi a disposizione i documenti sul sito come nel caso della lettera H e I. Inoltre quando si lavora su un settore così delicato bisogna lavorare al meglio e non con un copia e incolla.

1) Per esempio si era chiesta la pesa pubblica e di interfacciarsi con le cartiere sul territorio per evitare il danno erariale, perché il telelaser ci dà la misura della quantità del materiale ma non della qualità del materiale stesso. A tal riguardo è fondamentale mettere un codice a barre sul masso e si voleva comunque sviluppare l'attività artistica del marmo sul territorio.

2) Era stato richiesto un report annuale sull'attività svolta, ma ci è stato risposto che ciò contrasterebbe con la libertà di iniziativa economica, anche se non è così perché la richiesta era relativa all'attività svolta per il Comune di Fivizzano.

3) Era stato richiesto controllo di regolarità contributiva della ditta, e qui si fa riferimento al DURC al momento dell'affidamento della concessione, mentre la regolarità contributiva dev'esserci in ogni momento della concessione.

4) Era stata richiesta la valutazione sul numero dei dipendenti assunti in aumento, ma ci è stato detto che si ridurrebbero i costi della sicurezza, anche se non è così.

5) Era stato richiesto che il controllato non fosse il controllore, mentre qui si dice che è obbligo della società concessionaria fare i controlli, ma è proprio questo che si voleva evitare per il conflitto d'interessi che si crea.

6) Era stata richiesta coltivazione in sotterranea ad Equi Terme, ma non è stata accolta perché PABE vuole mantenere coltivazione a cielo aperto, e di questo sono preoccupatissimo.

7) Era stato richiesto di aumentare il costo a metro quadro previsto per i detriti, e ci siamo dimenticati di presentarlo come emendamento al bilancio, ma verrà proposto al prossimo Consiglio Comunale, anche se non riguarda specificamente il PABE ma il successivo regolamento.

8) Si rileva che sono stati eliminati i riferimenti a strade provinciali e comunali.

9) Si rileva che non si comprende dove saranno stabiliti i limiti di tonnellate dei camion che passeranno sulle strade nel Comune..

10) Si rileva che sono stata aggiornate tutte le quote sulla base dei rilievi della Lista Alternativa per il Futuro e si invitava il Sindaco a verificare quanto previsto a pagina 40 della VAS.

11) Si rileva che nel PABE si dice che la ditta non ha l'obbligo di verificare il rapporto tra cave e bacini acquiferi. Il consigliere Domenichelli rileva al Presidente della Commissione al territorio che la marmettola che finisce nel fiume danneggia il turismo e la fauna e la flora sul territorio. Il Consigliere Domenichelli conclude pertanto che la sua Lista non darà parere favorevole sulla base dei rilievi ora svolti, ma continuiamo a collaborare e collaboreremo anche sul regolamento e se fatto bene lo voteremo favorevolmente. Il Consigliere Domenichelli dice che spera che non ci sia il parere perché se fosse stato pagato un avvocato e per un parere e non ci fosse incarico sarebbe molto grave. Inoltre ove il PABE dovesse essere nullo per contrarietà con il parere della Regione Toscana sarebbe un grosso problema e comunque questo PABE ci mette in posizione di debolezza verso chi estrae dalle cave.

Il Sindaco dice che non c'è alcun incarico ad avvocato e che avrebbe fatto piacere da parte dell'opposizione di un atto di coraggio.

Il Consigliere Moscatelli evidenzia che diversi elementi non erano stati indicati chiaramente in sede di Commissione Consiliare al Territorio. Inoltre non si comprende il percorso seguito per approvare il PABE e non si comprende se è un PABE o sono tre PABE e queste indicazioni così vaghe mi hanno spiazzato. Il Consigliere Moscatelli evidenzia altresì che pur avendo sempre appoggiato il percorso di approvazione del PABE quale strumento importante per l'occupazione, in questo caso si sente disorientato, anche perché non si capisce quanti PABE siano. La decisione sarà quindi di astenersi.

Il Consigliere Domenichelli sottolinea che per tutti i rilievi svolti, non potrà esserci un voto favorevole al PABE, anche perché su questo PABE si è arrivati addirittura a chiedere dimissioni dell'Assessore. Il voto sarà contrario ma resta un'opposizione costruttiva.

Il Consigliere Moscatelli sottolinea che è a disposizione per predisporre insieme il Regolamento relativo all'attività di escavazione.

La Consigliera Gia sottolinea che i PABE sono tre. La maggioranza voterà a favore del PABE.

Il Consigliere Moscatelli sottolinea che il Presidente della Commissione Consiliare al Territorio ha detto che il PABE è un documento unico.

Il Sindaco dice che il Piano Attuativo è unico.

Dopo aver sentito gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri riportati integralmente nella registrazione in atti.

CON voti favorevoli 7, contrari 2 (Domenicelli e Baldassari) e astenuti 3 (Moscatelli, Serafini e Fabiani) dai 12 Consiglieri presenti e 9 votanti;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 114, L.R.T. n. 65 del 2014, il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.) - Scheda 1 e 4 del P.I.T./P.P.R. di iniziativa pubblica senza dover ricorrere alla modifica della cartografia ad essi allegata e sopra richiamata, con riferimento alla rappresentazione cartografica delle aree soggette a tutela ex art. 142, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004 per la seguente motivazione:

Considerato che il parere della Conferenza di Servizi ex art. 114, comma 4, L.R.T. n. 65 del 2014 è obbligatorio, ma non vincolante e che, pertanto, l'Ente può motivatamente discostarsene come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 114; Preso atto che, ai sensi dell'art. 113, L.R.T. n. 65 del 2014, i PABE di iniziativa pubblica o privata non possono porsi in contrasto con gli obiettivi e le prescrizioni del P.I.T./P.P.R.;

Atteso che:

- l'Elaborato 7B del P.I.T./P.P.R. par. 5 prevede che *"Sono rappresentate sulla CTR in scala 1:10.000 le montagne con quote superiori a quelle delle curve di livello dei 1.200 m.s.l.m. Ai fini della loro perimetrazione si assume la corrispondente curva di livello (1200 m.s.l.m.)"*. Tale elaborato rappresenta in parte *qua* la mera ricognizione delle aree vincolate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004 e la relativa cartografia, in scala 1:10.000, non introduce alcun diverso limite altimetrico reale;

- l'allegato cartografico del P.I.T./P.P.R., con riferimento alla rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004 per le quote altimetriche eccedenti i 1.200 m.s.l.m., non assume quindi carattere vincolante, né prescrittivo per i PABE;

- i PABE, adottati con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 2019, riportano, anch'essi con funzione ricognitiva, una rappresentazione grafica del limite altimetrico di cui all'art. 142, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004 di maggior dettaglio, in quanto la scala cartografica è pari a 1:2.000 a fronte di quella minore 1:10.000 del P.I.T./P.P.R.;

- non c'è contrasto tra i PABE adottati con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 2019 e gli obiettivi e le prescrizioni del P.I.T./P.P.R., dovendosi considerare la non coincidenza tra le suddette cartografie come mera differenza cartolare tra due mappe di scala differente, mentre sul piano della tutela effettiva i PABE adottati non si pongono in contrasto con i vincoli dell'art. 142, D.Lgs. n. 42 del 2004.

RITENUTO che la valutazione relativa alla sussistenza o all'apposizione di un vincolo deve necessariamente riguardare lo stato dei luoghi esistente al momento della valutazione medesima (situazione reale ed effettiva) e non quello esistente diversi anni prima (la CTR del P.I.T./P.P.R. è del 2010) (situazione risalente e non più esistente), soprattutto laddove, come nella specie, tale stato dei luoghi sia -anche naturalmente- destinato a modificarsi nel tempo;

2) tutta la cartografia, di seguito dettagliatamente elencata, è presente sul sito internet www.pabefivizzano.ms.it:

DOCUMENTI PRELIMINARI ED OSSERVAZIONI/CONTRIBUTI PERVENUTI

Documenti preliminari

Valutazione ambientale strategica (VAS)

- **Delibera approvazione documento preliminare dei piani attuativi dei bacini estrattivi: Valutazione ambientale strategica: approvazione documento preliminare dei piani attuativi dei bacini estrattivi.**
- **L.R. 10/2000 - Valutazione ambientale strategica (PIT/PPR e L.R. 65/2014): Documento preliminare dei Piani Attuativi dei bacini estrattivi**

Osservazioni e contributi

Osservazioni e contributi pervenuti

- **Contributo ARPAT: Contributo ARPAT pervenuto il 9 aprile 2019;**
- **Contributo GAIA Servizi Idrici: Contributo GAIA Servizi Idrici pervenuto il 10 aprile 2019;**
- **Contributo Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Contributo della dott.ssa Giorgia Muratori, Segretario regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Toscana, pervenuto il 10 aprile 2019;**
- **Registro osservazioni pervenute: Registro delle osservazioni pervenute riguardo alla VAS.**

PER OGNI SINGOLO BACINO (BACINO SOLCO DI EQUI – BACINO MONTE SAGRO MORLUNGO – BACINO MONTE BORLA)

Elenco degli Elaborati

Elenco degli elaborati - Piano Attuativo del Bacino Estrattivo: Elenco degli elaborati del Piano Attuativo del Bacino Estrattivo

Quadro Generale

Elaborato A - Relazione illustrativa: Quadro Generale

- **Elaborato A1 - Relazione di conformità: Quadro Generale;**
- **Elaborato B - NTA: Norme tecniche di attuazione.**

*Schede Siti Estrattivi***Elaborato C - Schede dei siti estrattivi:** Schede di cava

- **Cava:** Scheda di cava.

Quadro Conoscitivo

Quadro conoscitivo a livello di ambito territoriale (vedi schede P.I.T./P.P.R.), inquadramento territoriale con acquisizione delle informazioni geografiche almeno alla scala 1:10.000

- **Elaborato D - Aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC1 - Individuazione dei Bacini Estrattivi (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC2 - Carta dei Vincoli Paesaggistici (Art. 136 e 142 D.Lgs. 42/2004) (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC3 - Siti Natura 2000 (Direttiva 92/43/CE) (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC4 - Carta Geologico Strutturale Generale (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC5 - Carta Geomorfologica Generale (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC6 - Carta Idrogeologica Generale (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC7 - Carta Idrologica (Scala 1:10.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC8 - Analisi evolutiva del territorio:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC9 - Carta dell'intervisibilità assoluta (Scala 1:50.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC10 - Carta dell'intervisibilità ponderata (Scala 1:25.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC11 - Documentazione fotografica di inquadramento generale - Punti di ripresa (Scala 1:25.000):** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC12 - Documentazione fotografica di inquadramento generale:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC13 - Carte geologiche storiche:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **QC14 - Carte topografiche storiche:** Quadro Conoscitivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);

Quadro Conoscitivo a livello di singolo Bacino

Quadro conoscitivo a livello di singolo bacino, informazioni di dettaglio a livello di bacino, con acquisizione delle informazioni geografiche alla scala 1:5000

- **Elaborato E - Aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e della pericolosità:** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.1 - Carta Geologico-Strutturale e Merceologica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.2 - Sezioni geologiche (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.3 - Modello 3D:** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.4 - Carta Geomorfologica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.5 - Carta Idrogeologica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.6 - Carta dell'Uso del Suolo (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.7 - Carta del Paesaggio Vegetale e della Fauna (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.8 - Carta delle infrastrutture o dei servizi (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.9 - Carta della pericolosità geologica, geomorfologica, idraulica e loro verifica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.10 - Carta della pericolosità sismica (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.11.1 - Carta della intervisibilità:** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.11.2 - Carta della intervisibilità ponderata (Scala 1:25.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.11.3 - Carta di dettaglio della intervisibilità ponderata (Scala 1:10.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.12 - Carta delle emergenze storiche (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.13 - Rilievi fotografici degli skyline esistenti:** Quadro conoscitivo di dettaglio;
- **QCB1.14 - Documentazione fotografica:** Quadro conoscitivo di dettaglio;

- **QCB1.15 - Carta dei vincoli sovraordinati per legge (Scala 1:5.000):** Quadro conoscitivo di dettaglio.

Indagini Geologico-Tecniche

Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R

- **Elaborato F - Relazione tecnico illustrativa:** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GC1 - Carta Geologico Strutturale Generale (Scala 1:10.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GC2 - Carta Geomorfologica Generale (Scala 1:10.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GC3 - Carta Idrogeologica Generale (Scala 1:10.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GCB1.1 - Carta Geologico-Strutturale e Merceologica (Scala 1:5.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GCB1.2 - Carta Geomorfologica (Scala 1:5.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GCB1.3 - Carta Idrogeologica (Scala 1:5.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **GCB1.4 - Carta della pericolosità geologica, geomorfologica, idraulica e loro verifica (Scala 1:5.000):** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R;
- **Elaborato G - Relazione e schede di fattibilità:** Deposito al Genio Civile ai sensi del Regolamento 53/R.

Quadro Propositivo

Quadro propositivo a livello di ambito territoriale (vedi schede P.I.T./P.P.R.) alla scala 1:10.000

- **Elaborato H - Relazione descrittiva:** Quadro Propositivo al livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **OP1 - Strumenti di Pianificazione Vigenti:** Quadro Propositivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **OP2 - Carta delle Criticità paesaggistiche (Scala 1:10.000):** Quadro Propositivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **OP3 - Carta della valorizzazione turistica (Scala 1:10.000):** Quadro Propositivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.);
- **OP4 - Carta delle infrastrutture e connessioni con il sistema infrastrutturale comunale (Scala 1:10.000):** Quadro Propositivo a livello dell'ambito territoriale: Lunigiana (P.I.T./P.P.R.).

Quadro Propositivo, a livello di singolo Bacino

Quadro propositivo di dettaglio a livello di bacino, scala 1:2.000

- **Elaborato I - Relazione descrittiva a livello di singolo Bacino:** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **OPB1.1 - Stato attuale dell'attività estrattiva (Scala 1:2.000):** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **OPB1.2 - Stato autorizzato dell'attività estrattiva (Scala 1:2.000):** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **OPB1.3 - Stato progettuale dell'attività estrattiva (Scala 1:2.000):** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **OPB1.4 - Carta dei vincoli e delle aree da destinare alla tutela paesaggistica totale o parziale (Scala 1:2.000):** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino;
- **OPB1.5 - Stato progettuale dell'attività estrattiva tridimensionale:** Quadro Propositivo a livello di singolo Bacino.

Quadro Valutativo

Elaborato L - Rapporto Ambientale (VAS): Valutazione Ambientale Strategica

- **Elaborato L1 - Sintesi non tecnica:** Valutazione Ambientale Strategica;
- **Elaborato M - Studio di Incidenza (VINCA):** Valutazione di incidenza ambientale.

QUOTE ESTRATTIVE

Tabella delle quote estrattive per ciascun bacino e ciascuna cava del PABE del Comune di Fivizzano

- **Elaborato N - Quote estrattive per ciascun bacino e ciascuna cava del PABE del Comune di Fivizzano:** Tabella delle quote estrattive per ciascun bacino e ciascuna cava del PABE del Comune di Fivizzano.

Bibliografia e Allegati

- **Elaborato O - Bibliografia:** Riferimenti bibliografici;
- **Allegato 1 - Il Radgyro: un autogiro dedicato ad acquisizioni airborne multiparametriche:** Tufarolo et al., 2014 - ASITA;
- **Allegato 2 - Il ruolo dei licheni nella rinaturalizzazione dei ravaneti e fronti di cava:** Laboratorio di geotecnica e di meccanica delle terre del Centro di GeoTecnologie dell'Università degli Studi di Siena, 2019;
- **Allegato 3 - Realtà aumentata e GeoTurismo:** Realtà aumentata e GeoTurismo;

- **Allegato 4 - Indicazioni per il controllo delle volumetrie estratte e del materiale movimentato:** Indicazioni per il controllo delle volumetrie estratte e del materiale movimentato;
- **Allegato 5 - Indicazioni su analisi di stabilità e monitoraggio fronti:** Indicazioni su analisi di stabilità e monitoraggio fronti;
- **Allegato 6 - Metodi per monitoraggio idraulico con tracciante artificiale:** Metodi per monitoraggio idraulico con tracciante artificiale;
- **Allegato 7 - Indagini indirette e dirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione:** Indagini indirette e dirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione.

Curricula del gruppo di lavoro

- **Elaborato P - Curricula:** Curriculum vitae tecnici

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

martedì 29 Maggio 2018

- **IL NUOVO PIANO CAVE PER LA TUTELA DELLE APUANE**

venerdì 19 Ottobre 2018

- **Determinazione del responsabile del servizio:** *Incarico stesura e procedura approvazione VAS per piani attuativi di cava e variante urbanistica all'arch. Ivano Pepe della Spezia.*

martedì 23 Luglio 2019

- **Presentazione Power Point:** *Presentazione pubblica tenuta presso il Comune di Fivizzano il 23 luglio 2019*

venerdì 9 Agosto 2019

- **Presentazione Power Point:** *Presentazione pubblica tenuta presso il Comune di Fivizzano il 9 agosto 2019*

- 1) di dare atto che, ai sensi dell'art.113, comma 3, L.R.T. n. 65 del 2014, la presentazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane è consentita anche senza espressa previsione degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
- 2) di dare atto che per l'approvazione della presente Deliberazione verranno applicate le procedure di cui all'art. 114, L.R.T. n. 65 del 2014;
- 3) di dare atto che per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica(VAS) verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti, L.R.T. n. 10 del 2010;
- 4) di dare mandato agli Uffici preposti affinché vengano predisposti tutti gli adempimenti conseguenti, comprensivi delle pubblicazioni obbligatorie per legge.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di legge con voti favorevoli 7 contrari 2 (Domenichelli, Baldassari) e 3 astenuti (Moscatelli, Serafini e Fabiani) dai n. 12 consiglieri presenti e n. 9 votanti.

COMUNE DI FIVIZZANO (Massa Carrara)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 89

INTEGRAZIONE TECNICA A CHIARIMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 47 DEL 12/07/2021 "APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI DI BACINO ESTRATTIVO (P.A.B.E.) RELATIVI ALLE SCHEDE 1 E 4 DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (P.I.T./P.P.R.).

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12 luglio 2021 sono stati adottati i Piani Attuativi di Bacino Estrattivo (P.A.B.E.) relativi alle Schede 1 e 4 del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.-P.P.R.);

VISTO il verbale del 1° febbraio 2021 di Regione Toscana Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 114 comma 4 della L.R. 65/2014 per la verifica paesaggistica dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi di pertinenza del Comune di Fivizzano, relativi alla **Scheda 4 del PIT/PPR - Bacino Monte Borla e Bacino Monte Sagro Morluno ed alla Scheda 1 del PIT/PPR - Bacino Solco d'Equi;**

PRESO ATTO del parere favorevole della Conferenza di Servizi, con le prescrizioni contenute nell'istruttoria allegata al relativo verbale;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12 luglio 2021 venivano adempiute tutte le prescrizioni imposte a seguito della Conferenza di servizi del 1° febbraio 2021 come citato anche nella stessa Deliberazione con modifica ed integrazione degli elaborati pubblicati sul sito internet www.pabefivizzano.ms.it, con l'unica eccezione della prescrizione relativa alla questione della quota 1.200 metri;

Tenuto conto solo ed esclusivamente della prescrizione n. 2 di cui al Verbale della Conferenza di Servizi regionale del 1° febbraio 2021, ai sensi dell'art. 114, comma 4, L.R.T. n. 65 del 2014 per la Verifica paesaggistica dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi di pertinenza del Comune di Fivizzano, relativa alla Scheda 4 del P.I.T./P.P.R. - Bacino Monte Borio e Bacino Monte Sagro Morluno e alla Scheda 1 del P.I.T./P.P.R. - Bacino Solco d'Equi con riferimento agli elaborati B (NTA), C, I, L, I e Tav. QC2, QCB4.15, QPB.2a/b, QPB4.3a/b, QPB4a/b dei Piani di Bacino di iniziativa pubblica adottati dal Comune di Fivizzano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 2019;

Considerato che, con tale prescrizione n. 2 del Verbale della Conferenza di Servizi regionale del 1° febbraio 2021, era richiesto al Comune di Fivizzano l'adeguamento della rappresentazione cartografica dei PABE adottati e, in particolare, la modifica della rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto -secondo la Regione Toscana- non rispondente alla cartografia del P.I.T./P.P.R.;

Considerato che solo, sulla questione di cui al punto precedente, nella seduta del 3 marzo 2020, la Conferenza di Servizi regionale aveva verbalizzato che *"a seguito delle osservazioni dei progettisti, la Conferenza approfondirà tale aspetto che andrà comunque chiarito ed approfondito a livello di PABE"*, riconoscendo così espressamente la necessità di ulteriori passaggi di approfondimento della questione posta dal Comune e ritenendola evidentemente non pretestuosa, né manifestamente infondata;

Visto che, rispetto alla sola prescrizione n. 2 e ritenute adempiute tutte le altre prescrizioni, il Comune di Fivizzano, con nota del 20 aprile 2021, ha formalmente domandato alla Regione Toscana una nuova convocazione della Conferenza di Servizi allo specifico e dichiarato fine di sottoporre all'esame della Conferenza, ex art. 114, comma 4, L.R.T. n. 65 del 2014, la documentazione predisposta dall'Ente successivamente alla Seduta del 1° febbraio 2021 e, in particolare, la relazione del geologo Vinicio Lorenzoni relativa alla tutela delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004;

Visto ancora che, con provvedimento del Dirigente del Settore Tutela Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana in data 11 maggio 2021, PEC prot. n.5416, la richiesta di riconvocazione della Conferenza di Servizi avanzata dal Comune è stata respinta, con motivazione analoga al contenuto delle sedute del 1° febbraio 2021 e del 3 marzo 2020, in evidente ed ingiustificato contrasto con la necessità di approfondimento della questione espressamente riconosciuta e dichiarata nella seduta della Conferenza del 3 marzo 2021 riferita alla sola prescrizione relativa alla questione della quota 1.200 metri;

Considerato che con la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 12 luglio 2021 veniva richiamato l'adempimento di tutte le prescrizioni imposte nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 1° febbraio 2021 con il solo riesame della prescrizione n. 2 dello stesso, alla luce del provvedimento di rigetto della richiesta dell'Ente di una nuova convocazione della Conferenza, ritenendo di dover procedere all'approvazione dei PABE senza dover ricorrere alla sola modifica della cartografia ad essi allegata e sopra richiamata, con riferimento alla rappresentazione cartografica delle aree soggette a tutela ex art. 142, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 del 2004;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti promosso dalla Regione Toscana dinanzi al TAR della Toscana (R.G.N. 1343/2021) dal quale è emerso che gli Elaborati visibili tramite il link in pubblicazione non risultano aggiornati secondo le prescrizioni imposte nella seduta della Conferenza dei Servizi del 1° febbraio 2021 e per tale motivo risulterebbero in contrasto con le prescrizioni impartite dalla Conferenza di Servizi;

Dato atto che, effettivamente, gli Elaborati allegati alla Deliberazione C.C. n. 47 pubblicati sul sito del Comune non sono stati materialmente aggiornati con le modifiche introdotte per adempiere alle prescrizioni imposte dalla Conferenza di Servizi nella riunione del 1° febbraio 2021;

CONSIDERATO che il mancato aggiornamento degli elaborati sul sito internet deve essere spiegato unicamente con ragioni di carattere tecnico (hosting rimasto in manutenzione per presumibili problematiche informatiche) e che, pertanto, si tratta di un mero rifiuto, avendo il Comune adempiuto a tutte le prescrizioni imposte dalla Conferenza di Servizi, fatta eccezione della sola prescrizione n. 2 relativa alla questione della quota 1.200 metri, in relazione alla quale, peraltro, pende al TAR Toscana il ricorso principale proposto dalla Regione;

RIBADITO, quindi, che il Comune di Fivizzano con Delibera di Consiglio Comunale ha recepito tutte le prescrizioni imposte nella seduta della Conferenza di Servizi del 1° febbraio 2021, fatta eccezione per la sola prescrizione n. 2, come nei punti precedenti riportato;

RAVVISATA la problematica tecnica incorsa nell'aggiornamento del sito internet con le prescrizioni imposte da Regione Toscana le quali sono state però di fatto adottate nella Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 12 luglio 2021 fatta eccezione la prescrizione n.2;

RITENUTO per tanto necessario provvedere alla sostituzione dell'Hosting esterno non gestito direttamente dall'Ente con nuovo hosting in house e residente sui server Egov della Soc. Halley Informatica direttamente gestiti dal Comune di Fivizzano;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla rettifica della Deliberazione C.C. n. 47 del 12 luglio 2021, provvedendo ad allegare alla medesima e pubblicare gli Elaborati adeguatamente aggiornati con il recepimento da parte del Comune di tutte le prescrizioni imposte dalla Conferenza di Servizi del 1° febbraio 2021, fatta eccezione per la sola prescrizione n. 2 relativa alla questione della quota 1.200 metri;

Richiamati gli interventi dei Consiglieri Comunali intervenuti nella discussione;

CON voti favorevoli 7 contrari 4 (Domenichelli, Baldassari, Fabiani e Serafini) dai n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

Di provvedere a rettificare e, per l'effetto, di rettificare la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12 luglio 2021, allegando alla medesima e pubblicando gli Elaborati adeguatamente aggiornati a seguito del recepimento di tutte le prescrizioni impartite dalla Conferenza di Servizi del 1° febbraio 2021, fatta eccezione per la sola prescrizione n. 2 relativa alla questione della quota 1.200 metri.

Di precisare che il mancato aggiornamento del sito internet del Comune di Fivizzano è dovuto a motivi tecnici inattesi e imprevisti, ma anche che i progettisti dei Piani Attuativi di Bacino Estrattivo del Comune di Fivizzano hanno apportato tutte le modifiche di cui al Verbale della Conferenza dei Servizi del 1 febbraio 2021, fatta eccezione della sola prescrizione n. 2.

Di precisare che viste le problematiche tecniche dell'Hosting esterno, l'Ente ha disposto che tutto il Piano Attuativo di Bacino Estrattivo sia trasferito sul server Egov della Soc. Halley Informatica e gestito integralmente dal Comune di Fivizzano e raggiungibile al seguente URL <http://halleyweb.com/c045007/images/Piani%20Attuativi%20di%20Bacino/index.php>.

Di precisare altresì che i Piani Attuativi di Bacino Estrattivo ufficiali del Comune di Fivizzano sono presenti all'URL suddetto e che tutti gli elaborati sono stati caricati ed aggiornati secondo le prescrizioni disposte da Regione Toscana con Verbale della Conferenza dei Servizi del 01.02.2021, recependo tutte le prescrizioni ad eccezione della problematica della quota 1.200 metri di cui al punto 2 del Verbale;

Di trasmettere alla Regione Toscana copia della presente Deliberazione a chiarimento/rettifica della problematica incorsa, ribadendo che il Comune di Fivizzano ha recepito tutte le prescrizioni impartite nella Conferenza di Servizi del 1° febbraio 2021, fatta eccezione la prescrizione di cui al n. 2 per i motivi espressi in premessa.

- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di legge con voti favorevoli 7 e contrari 4 (Domenichelli, Baldassari, Fabiani e Serafini) dai n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti.

- Determinazioni**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA**

DETERMINAZIONE 9 novembre 2021, n. 1524

Declassificazione e sdemanializzazione di tratti delle strade comunali n. 27, n. 28 ed ex S.C. da Strada al Bagnolo nel comune di Gaiole in Chianti.

IL DIRIGENTE

Omissis

Rilevato che con nota acquisita al Ns. protocollo con il n. 16105 del 12/10/2021, il Comune di Gaiole in Chianti ha richiesto alla Provincia di Siena di procedere alla declassificazione e sdemanializzazione di tratti delle strade comunali n. 27, n. 28 ed ex strada comunale da Starda al Bagnolo;

Vista la Deliberazione del Consiglio n. 19 del 08.03.2021 e relativi allegati 1 e 2 e la Relazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gaiole in Chianti acquisita con Prot. 16105 del 12/10/2021;

Omissis

DETERMINA

1. di procedere, come da richiesta del Comune di Gaiole in Chianti, a declassificare e sdemanializzare i tratti delle strade comunali n. 27, n.28 ed ex strada comunale da Starda al Bagnolo, meglio rappresentati da quanto deriva dalla documentazione ricevuta dal Comune di Gaiole in Chianti e conservata agli atti dell'ufficio;

2. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 4 de DPR n. 495/92, così come previsto dall'art. 25 del regolamento R.T. n. 41/R.

* documento integrale su www.provincia.siena.it - archivio atti

Il Dirigente
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2021, n. 1794

Declassificazione e sdemanializzazione di tratti delle strade comunali denominate rispettivamente di S. Maria (n. 15) e delle Fraschette (n. 10) nel comune di Radda in Chianti.

IL DIRIGENTE

Omissis

Rilevato che con nota Prot. 487928/09/2021 il Comune di Radda in Chianti ha richiesto alla Provincia di Siena di procedere alla declassificazione e sdemanializzazione di tratti delle strade comunali di Santa Maria (n.15) e delle Fraschette (n. 10);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.03.2021 e relativi allegati 1 e 2 e la Relazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Radda in Chianti acquisite al Ns. protocollo con il n. 15182 del 28/09/2021;

Omissis

DETERMINA

1. di procedere, come da richiesta del Comune di Radda in Chianti, a declassificare e sdemanializzare i tratti delle strade comunali di Santa Maria (n.15) e delle Fraschette (n. 10), meglio rappresentati da quanto deriva dalla documentazione ricevuta dal Comune di Radda in Chianti e conservata agli atti dell'ufficio;

2. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 4 de DPR n. 495/92, così come previsto dall'art. 25 del regolamento R.T. n. 41/R.

* documento integrale su www.provincia.siena.it - archivio atti

Il Dirigente
Marco Ceccanti

COMUNE DI SIENA

DETERMINAZIONE 13 dicembre 2021, n. 3461

**Associazione "I GATTI DI POGGIBONSI ODV"
Iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Siena - (L. n. 266/1991, L.R. n. 28/1993, D.Lgs. 117/2017).**

LA RESPONSABILE P.O.

Vista la L. n. 266 del 11/08/1991 "Legge-quadro sul Volontariato" e la L.R. n. 28 del 26/04/1993, avente ad oggetto "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici -Istituzione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Vista la delibera G.P. n.723 del 24/09/1996, della Provincia di Siena, che istituisce la Sezione Provinciale

del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 1, della L.R. n. 28/1993;

Visto il D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

Considerato che, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'art. 101 (Norme transitorie e di attuazione), comma 2 del D.Lgs. 117/2017, stabilisce:

"Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 22 del 03/03/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L. 07/04/2014 n. 56 e s.m.", con decorrenza 01/01/2016 la Provincia di Siena ha cessato la funzione relativa alla tenuta degli Albi del Terzo Settore che è passata alla competenza del Comune di Siena che la effettua su tutto il territorio della provincia medesima;

Vista la domanda di iscrizione dell'Associazione "I GATTI DI POGGIBONSI ODV" (C.F.:91026770528), con sede nel Comune di Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 7, C.A.P. 53036, Nota PEC Prot. n.79270/2021 (in atti) e successive modificazioni ed integrazioni Prot. n. 92709/2021 (in atti);

Accertati i requisiti previsti dalla suindicata normativa;

Preso atto che l'Associazione opera prevalentemente nel settore "AMBIENTALE TURISTICO", con attività prevalente "PROTEZIONE ANIMALI";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 92 del 26/03/2021;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Istruttore Amministrativo Contabile Maria Bastiani assegnata al Servizio Sociale, Terzo Settore e Raccordo con SdSS;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 11/02/2021 relativa alla ridefinizione dell'assetto organizzativo generale dell'Ente;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 517 del 02/03/2020 relativa al conferimento con decorrenza 01/03/2020-31/12/2022 dell'incarico sulla Posizione Organizzativa denominata "Sociale, Terzo Settore, Raccordo con S.d.S.S" alla Dott.ssa Paola Poggesi della Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità e confermata con atto dirigenziale n. 644 del 10/03/2021;

Visto il D.M. n. 106 15 settembre 2020, art. 38, comma 2, che stabilisce che i registri delle ODV e delle APS di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui al comma 1 del Decreto Direttoriale 561 del 26/10/21;

Dato atto che a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di cui al suddetto decreto;

DETERMINA

1. di iscrivere ai sensi dell'art. 6 della L. n. 266/1991 del 7/12/2000 e dell'art. 8 della L.R. n. 28/1993, nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Siena, l'Associazione "I GATTI DI POGGIBONSI ODV"(C.F.:91026770528), con sede nel Comune di Poggibonsi (SI), Via della Repubblica n. 7 - C.A.P. 53036;

Settore attività prevalente: "AMBIENTALE TURISTICO"; Attività prevalente: "PROTEZIONE ANIMALI";

2. di comunicare, così come previsto dall'art. 4, co. 4, della L.R.28/1993, l'avvenuta iscrizione dell'Organizzazione di cui sopra al Sindaco ove ha sede l'organizzazione e al Presidente dellaGiunta Regionale;

3. di trasmettere il presente atto, per la pubblicazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 4 co. 4, della L.R. 28/1993.

La Responsabile P.O.
Paola Poggesi

- Avvisi**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA****VAM 2021. QUADRO DI INSIEME DEI VALORI
AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA dei ter-****reni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di
Pisa - Anno di riferimento 2020. Anno di applicazione
2021.**

SEGUE ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI PISA

VAM 2021

QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Pisa – Anno di riferimento 2020 Anno di applicazione 2021

REGIONI AGRARIE- VALORI MEDI PER ETTARO

TIPO DI COLTURA	N. 1	N.2	N.3	N. 4	N. 5	N. 6
Seminativo	9.892	7.227	6.570	9.892	7.702	14.201
Seminativo per colture intensive	17.415	13.546	12.006	17.415	14.028	18.600
Seminativo irriguo	14.455	11.389	10.367	14.455	11.645	17.523
Seminativo irriguo per colture intensive	16.865	16.536	16.061	18.142	16.061	26.649
Seminativo arborato	10.768	8.432	7.885	10.790	8.686	15.003
Seminativo arborato per colture intensive	15.660	12.849	12.046	15.733	12.448	21.683
Seminativo arborato irriguo	14.455	12.448	12.046	13.652	12.448	20.881
Seminativo arborato irriguo per colture intensive	20.736	17.266	17.923	20.079	18.727	31.321
Orto	21.721	18.086	18.774	21.032	19.616	32.825
Orto irriguo	25.106	25.265	25.106	26.137	25.106	38.294
Vigneto	23.594	17.630	16.395	18.589	16.864	18.600
Vigneto in zone a D.O.C.	37.889	35.013	/	/	37.001	37.001
Frutteto	19.094	17.774	15.340	22.070	17.774	26.041
Uliveto	15.015	13.643	13.643	22.602	13.810	16.412
Prato	6.570	4.162	4.162	4.563	4.162	6.426
Pascolo	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo arborato	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo cespugliato	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
Incolto produttivo (1)	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Castagneto da frutto	2.883	2.883	4.162	2.957	/	2.957
Canneto	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
Bosco alto fusto	6.170	4.563	4.563	4.563	4.563	6.278
Bosco ceduo	1.861	1.861	1.861	2.079	1.861	2.079
Bosco misto	2.664	2.664	2.664	3.467	2.664	3.467
Pineta litoranea da frutto	/	/	/	/	/	19.421
Pioppeto	15.073	/	/	/	/	16.412
Parco o giardino	33.074	31.392	31.392	33.074	33.074	44.170
Vivai di piante madri di viti	27.011	/	/	/	/	27.353
Colture ornamentali e floreali	44.973	/	/	/	/	48.515
Vivai per alberi da frutto	37.418	/	/	/	/	44.025

Note: 1) Terreno non idoneo alla coltivazione che, senza l'intervento dell'uomo, dia un prodotto valutabile anche minimo. Non classificabili incolti produttivi i terreni non coltivati per evidente abbandono o temporanea diversa destinazione.

PROVINCIA DI PISA

REGIONE AGRARIA N. 1 Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Crespina, Faglia, Lari, Lorenzana, Montopoli in Val D'Arno, Palaia, Peccioli, San Miniato, Terricciola

REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di Chianni, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Santa Luce, Orciano

REGIONE AGRARIA N. 3 Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Volterra

REGIONE AGRARIA N. 4 Comuni di Buti, Calci, Vicopisano

REGIONE AGRARIA N. 5 Comuni di Casale Marittimo, Castellina marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella

REGIONE AGRARIA N. 6 Comuni di Bientina, Calcinai, Cascina, Castelfranco di Sotto, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano terme, Santa Croce Sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano

**COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
(Firenze)**

Rettifica di errore materiale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 al Piano Operativo ex Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA/SUE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED URBANISTICA

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/11/2021 si è provveduto, ai sensi del comma 1 dell'art.21 della L.R. 65/2014, alla rettifica di un errore materiale contenuto negli elaborati di seguito elencati del vigente Piano Operativo relativo alla parte del territorio del Comune di Barberino Tavarnelle già compresa nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 6/2/2020: Norme Tecniche di Attuazione, tavola 2P UTOE 1 Tavarnelle e allegato B alle NTA schede progettuali;

- che la delibera è stata trasmessa alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze come previsto al citato articolo 21 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile
Alberto Masoni

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA (Siena)

Regolamento Urbanistico. Variante per la realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto. Determinazione della fattibilità geologica UTOE 4 di Bagni San Filippo. Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dato atto che sono trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione della Variante di cui in oggetto, approvata, alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena, trasmissione effettuata con nota PEC prot. n. 10962 del 10/12/2021,

AVVISA

ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 10.11.2014 "Norme per il governo del territorio", art. 19, che gli atti ed elaborati relativi alla VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI ELETTRODOTTO. DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA UTOE 4 DI BAGNI SAN

FILIPPO, adottati con deliberazione consiliare n. 37 del 31.05.2021, sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 17.11.2021 e sono depositati in visione presso gli uffici Segreteria e Area Tecnica di questo Comune per essere liberamente consultabili.

Tutta la documentazione è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Castiglione d'Orcia all'indirizzo www.comune.castiglioneorcia.siena.it, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Pianificazione e Governo del Territorio, per essere liberamente consultabile.

La Variante acquisirà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 19 c. 7 della L.R. n. 65/2014.

Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio comunale (on line), all'interno della sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione Pianificazione e Governo del Territorio del sito internet istituzionale del Comune di Castiglione d'Orcia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile
Stefano Pecci

**COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Arezzo)**

Avviso di deposito della liquidazione di indennità ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR 327/2001 in favore di Righi Aldo, proprietario che non ha concordato la somma offerta, ai sensi dell'art. 20 comma 14 DPR 327/2001 finalizzata all'espropriazione di beni immobili per il rifacimento di Ponte Catolfi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ART. 26 COMMA 7 DPR 327/2001

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione di G.C. n. 56 del 04.05.2017 e n. 78 del 08.07.2017, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo per il rifacimento del Ponte Catolfi nel Comune di Laterina ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) del DPR n. 327/2001;

-sotto l'aspetto urbanistico l'opera è conforme agli strumenti vigenti a seguito della adozione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 27.03.2017 (pubblicata sul B.U.R.T. n. 15 del 12.04.2017) della variante urbanistica ex art. 32 L.R. n. 65/2014,

variante divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. n. 22 del 31.05.2017 dell'avviso di cui all'art. 32, comma 3 della L.R.T n. 65/2014;

- è stato comunicato al sig. Righi Aldo l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 con nota prot. n. 785 in data 27/01/2017;

- con decreto n. 28 in data 25.6.2018 è stata decretata l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio degli

immobili occorrenti per la realizzazione della sopra citata opera pubblica per le aree di sig. Righi Aldo:

- in data 03.07.2018, in esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza l'arch. Patrizia Belardini alla presenza di due testimoni si è recata sul luogo ove verrà realizzato il nuovo ponte Catolfi e ha provveduto alla redazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza dei seguenti immobili:

Ditta catastale: Righi Aldo

Immobili oggetto di occupazione d'urgenza e soggetti ad esproprio SEZION E	FOGLIO	N. MAPP.	SUPERFICIE			ZONA PRG	Valore di mercato [mq]	Superficie aree di esproprio [mq]	Indennizzo unitario di esproprio [€]	Edificabili tà dell'area	Somme offerte come indennizzo [€]
			ha	a	ca						
A	23	(ex180) 608	00	02	30	E2	7,00	27,00	7,00	NO	189,00

Immobili oggetto di occupazione d'urgenza e soggetti ad occupazione temporanea

SEZION E	FOGLIO	N. MAPP.	SUPERFICIE			ZONA PRG	Valore di mercato [mq]	Superficie di occupazione e [mq]	Indennizzo unitario di occupazione e [€]	Edificabili tà dell'area	Somme offerte come indennizzo [€]
			ha	a	ca						
A	23	(ex 180) 608	00	02	30	E2	7,00	27,00	0,58	NO	15,66
A	23	181	00	06	10	E2	7,00	610,00	0,58	NO	355,83
A	23	17	00	20	00	E2	7,00	2000,00	0,58	NO	1166,67

- che con determinazione n. 920 del 09.12.2021 si è disposto di effettuare il deposito al MEF della liquidazione precedentemente impegnata con determina n. 766/2021;

- che è stato disposto il deposito al MEF n. 1370536 in data 20.12.2021;

Il Responsabile
Patrizia Belardini

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

Pagamento indennità di esproprio inerenti i lavori di ampliamento del campo da gioco dello stadio comunale di Alberoro anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in esecuzione a quanto disposto all'art 26, comma 7 del DPR327/01

RENDE NOTO

- che con provvedimento n. 676 del 28.09.2021 è stata determinata la indennità di espropriazione inerente i lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di €. 30.000,00;

- che è stato notificato, ai proprietari delle aree la indennità di esproprio e che la stessa è stata accettata con la sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso, agli atti d'ufficio;

- che con provvedimento n. 992 del 21 dicembre 2021 è stato disposto, al fine del perfezionamento della procedura di esproprio di procedere al pagamento dell'80% dell'importo totale delle indennità, pari a €. 24.000,00, in favore dei proprietari delle aree.

Il Responsabile del Settore
Ilaria De Andreis

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Piano Strutturale comunale - adozione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 77 del 13 dicembre 2021 è stato adottato il "Piano Strutturale Comunale - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014";

- che con la medesima deliberazione sono stati adottati il rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010;

- che la suddetta delibera è depositata presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta - Via Martiri di S. Anna, 10, a libera visione del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi a far data dal 5 gennaio 2022, consultabile anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it, in tale termine temporale perentorio, cioè fino al 7 marzo 2022, potranno essere presentate osservazioni sia per gli aspetti urbanistici che per quelli inerenti il procedimento di VAS.

Le sopradette osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire a mano, tramite servizio postale o PEC, entro la data sopra citata al Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29, 55045 Pietrasanta.

Dovrà a tal fine essere obbligatoriamente utilizzata la modulistica predisposta dal Servizio Urbanistica reperibile presso l'URP, Piazza Matteotti, 29, Pietrasanta o consultando il sito internet del Comune di Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it

Il Responsabile
Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)**Piano Operativo comunale - adozione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014.**

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 78 del 13 dicembre 2021 è stato adottato il "Piano Operativo Comunale - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014";

- che con la medesima deliberazione sono stati adottati il rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010;

- che la suddetta delibera è depositata presso il

Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta - Via Martiri di S. Anna, 10, a libera visione del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi a far data dal 5 gennaio 2022, consultabile anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it, in tale termine temporale perentorio, cioè fino al 7 marzo 2022, potranno essere presentate osservazioni sia per gli aspetti urbanistici che per quelli inerenti il procedimento di VAS.

Le sopradette osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire a mano, tramite servizio postale o PEC, entro la data sopra citata al Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29, 55045 Pietrasanta.

Dovrà a tal fine essere obbligatoriamente utilizzata la modulistica predisposta dal Servizio Urbanistica reperibile presso l'URP, Piazza Matteotti, 29, Pietrasanta o consultando il sito internet del Comune di Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it

Le previsioni del PO in oggetto comportano l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nei termini di cui al D.P.R. 327/2001, e pertanto ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello stesso si procederà alla pubblicazione di specifico avviso che contenga gli elementi diretti ad individuare i soggetti interessati dalle previsioni che comportano vincolo preordinato all'esproprio, il suddetto avviso sarà pubblicato all'albo pretorio digitale del Comune, sul sito informatico della Regione Toscana e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e locale.

Il Responsabile
Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al piano strutturale anticipatrice del P.S. e P.O. 2020 a seguito degli accordi ex art. 11 della L. 241/90 tra il comune di Pietrasanta e UNICOOP TIRRENO S.C. - SOC AMBRA S.r.l. (INSEGNA CO-NAD) per la realizzazione di due grandi strutture di vendita e NUOVO Campo Sportivo su via Unità d'Italia - approvazione ai sensi dell'art. 19 e 20 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 40 del 13 agosto 2021 è stata adottata la "Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano Strutturale anticipatrice del P.S. e P.O. 2020 a seguito degli accordi

ex. 11 della L.241/90 tra il Comune di Pietrasanta e UNICOOP TIRRENO s.c. - Soc. AMBRA s.r.l. (insegna CONAD) per la realizzazione di due grandi strutture di vendita e nuovo campo sportivo su Via Unità d'Italia - Adozione ai sensi dell'art. 18 e 19 della L.R. 65/2014";

- che con deliberazione consiliare n. 70 del 6 dicembre 2020, è stata approvata la "Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale variante la Piano Strutturale anticipatrice del P.S. e P.O. 2020 a seguito degli accordi ex. 11 della L.241/90 tra il Comune di Pietrasanta e UNICOOP TIRRENO s.c. - Soc. AMBRA s.r.l. (insegna CONAD) per la realizzazione di due grandi strutture di vendita e nuovo campo sportivo su Via Unità d'Italia - Approvazione ai sensi dell'art. 18 e 19 della L.R. 65/2014";

- che la stessa acquista efficacia decorsi 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

- che la suddetta variante e' depositata presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta - via Martiri di S. Anna, 10, consultabile anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it

Il Responsabile
Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di approvazione di variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico per inserimento di un ambito a progettazione unitaria a Sieci denominato "Ambito S10 - Polo agroalimentare" - conclusione del processo decisionale di VAS e approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ED URBANISTICA ASSOCIATO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 99 in data 30.11.2021, con la quale sono stati approvati gli atti di programmazione in oggetto;

Visto che l'atto di approvazione, ai sensi dell'art. 19 L.R. 65/2014, è stato trasmesso alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze in data 6.12.2021, e ai sensi dell'art. 28 L.R. 10/2010, all'autorità competente VAS individuata nella Gestione Associata VAS Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno in data 6.12.2021;

Visto che la deliberazione sopracitata, unitamente agli allegati, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune: <https://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/scheda-servizio/strumenti-di-pianificazione-6-variante-al-psi-e-38-variante-al-ruc-per>

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 65/2014 art. 19 e la L.R. 10/2010 art. 28;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene efficace decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell'art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile
Fabio Carli

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Piani di bacino di iniziativa pubblica dei bacini estrattivi nel Comune di Stazzema - adozione del PABE relativo alla scheda 21-Bacino Bacino Pruno Cardoso e Bacino La Penna del PIT-PPR e deposito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.,
AMBIENTE, PATRIMONIO
E AFFARI GENERALI

Vista la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

Visti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali;

Dato atto che il proponente è l'Ufficio di Piano del Comune di Stazzema e l'autorità procedente è il Consiglio Comunale del Comune di Stazzema;

Ai sensi dell'art. 114 della L.R. 65/2014 ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Generale del Comune, per 60 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 16/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'adozione del Piano attuativo dei bacini estrattivi relativi alla scheda 21 del PIT-PPR - Bacino Pruno Cardoso e Bacino La Penna.

La documentazione è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Stazzema mediante il seguente link:

<https://comune.stazzema.lu.it/index.php?pagina=pagine&id=320>

Entro e non oltre il termine di cui sopra, chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli atti co-

stituenti il PABE della scheda 21 del PIT-PPR - Bacino Pruno Cardoso e Bacino La Penna con facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni, redatte in carta da bollo, che dovranno essere indirizzate al Responsabile del Servizio Programmazione delle Infrastrutture, Patrimonio, Cave e che dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Stazzema nel termine peren-

torio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Arianna Corfini

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624